ANNO 71° 1946 FASCICOLO 7-12

IL MONITORE ECCLESIASTICO

FONDATO NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI
E PROSEGUITO

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOLUME VIII

SOMMARIO

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio XII. — Lettera per la definiz. dogm. dell'Assunzione della B. V. M. - Costituzioni Ap., Epistole, Discorsi, Allocuzioni, Messaggi 97

S. C. del Sant'Officio. — Scomunica di F. Tartaglia - Condanna del « Don Basilio » 139

S. C. dei Sacramenti. — S. Messa all'aperto nei campeggi. — Decreto per l'amministrazione della Cresima *in periculo mortis* per grave malattia 140

S. C. del Concilio. — Scomunica ai giudici di S. E. Mons. L. Stepinac . . . 152

S. C. dei Religiosi. — Norme per i viaggi delle religiose 153

S. C. dei Riti. — Varianti nell'Officiatura di S. Antonio, D. d. Ch. - Circa la pubblicazione dei libri liturgici. - Il Nuovo Salterio 154

S. C. dei Seminari. — Sulla recita dell'Ufficio Divino - Per i sacerdoti che studiano a Roma - Per l'ordinamento scol. degli Istituti dipendenti dall'Autorità Eccl. 157

S. Penitenzieria Ap. — Dubbi intorno all'esercizio della *Via Crucis* 170

Pont. Commiss. per l'interpret. del Codice. — Dubbi: De fidelium associationibus - De jure funerandi - De jure accusandi matrimonium 171

Pont. Commiss. per l'Arte Sacra in Italia. — Riparazione danni di guerra . . . 172

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

Il problema della terra e il Clero (178) - Per il Clero povero (187) - Impedimento di affiliazione (189) - Ritenute sulle tasse per le dispense matrim. (191) - Commiss. tecnico-consultiva presso l'Ispettorato per l'istruzione media non governativa (193) - Per il riconoscimento delle lauree in S. Teologia e altre discipline eccl. (196) - I « dodici punti » dei cattolici it. sui problemi del lavoro (206).

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

Ricostituz. degli atti d'archivio dei municipi distrutti (209) - Norme sul sequestro di giornali e pubblic. pornografiche (211) — Trascrizione dei matrimoni religiosi (214) - Riparaz. e ricostruz. di edifici di culto (217) - Norme circa i matrimoni di militari (219) - Ricostituz. dei titoli di Stato distrutti (222) - Concessione di terre incolte ai contadini (227) - Provvedimenti del sedicente governo repubbl. circa Enti Eccl. (229) - Le tariffe degli avvocati civili e rotali (230).

Diario della Curia Romana (236) - Necrologio (237) - Brevi Notizie (239) - Tra le Riviste (244) - Recensioni (245) - Indice sistematico (250) - Indice analitico (252).

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

IL MONITORE ECCLESIASTICO

RIVISTA MENSILE AD USO DEL CLERO

ANNO 1946

71° DALLA FONDAZIONE

Prezzo d'associazione: Italia L. 200 - Estero $ 2

I versamenti si possono fare con il conto corrente intestato a « Ephemerides Liturgicae » n. **1/16013**

Ardens et lucens

GIOVANNI BRINKTRINE: *La Santa Messa*. Roma, 1945. Trad. del P. G. Sölch, professore di liturgia all'« Angelicum » e di Mons. Arrigo Pintonello, Rettore del Sem. Regionale di Salerno. In-8°, 318 pp. . . . . L. 300

PIO ALFONZO, O. S. B.: *I riti della Chiesa*. - I. *Introduzione* e *Ore canoniche*. Roma, 1945, VI-183 pp. — II. *La Santa Messa*, Roma, 1945, 128 pp. — III. *Sacramenti e benedizioni*. Roma, 1946, 150 pp.

ERIK PETERSON: *Il libro degli Angeli*. Trad. dal tedesco a cura di R. Giachino, C. M., Roma, 1946. In-8°, 71 pp. . . . . L. 70

GIUSEPPE DE LUCA: COMMENTI AL VANGELO FESTIVO.

I vol. in-16° di pp. 303 . . . . . L. 190

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO XII

PER LA DEFINIZIONE DOGMATICA DELL'ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE IN CIELO

Venerabilibus Fratribus Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis, Episcopis aliisque locorum Ordinariis pacem et communionem cum Apostolica Sede habentibus

PIUS PAPA XII

Venerabiles Fratres
Salutem et Apostolicam Benedictionem

Deiparae Virginis Mariae cum christifideles adsiduum invocent atque experiantur auxilium, eam magis magisque colere student, ac quandoquidem amor, si verus altusque pectoribus insideat, ad nova sui ipsius testimonia proferenda proclivis est, impensioris in eam religionis observantia saeculorum decursum decorare atque augere contendunt. Qua de causa — idque Nobis persuasum est — contingit, ut crebro jam dudum Apostolicae Sedi supplices afferantur litterae — quae quidem ab anno MDCCCII. ad annum MDCCCCXL receptae, in duo volumina compactae ibidemque, opportunis commentationibus illustratae, recens typis excusae sunt — a Patribus Cardinalibus, a Patriarchis, ab Archiepiscopis et Episcopis, a Sacerdotibus, a religiosis viris et feminis, a Sodaliciis et a studiorum Universitatibus, ab innumeris denique privatis christifidelibus eo consilio datae, ut sollemni oraculo renuntietur et definiatur tamquam dogma fidei Beatam Virginem Mariam cum corpore ad Coelum assumptam esse. Ac nemo profecto ignorat id etiam a ducentis ferme Vaticani Concilii Patribus, flagrantibus votis, fuisse petitum.

Nobis autem Christi regno tuendo juvandoque praepositis, tum quae ei obsunt arcendi, tum ea provehendi quae ei prosunt, jugis cura et pervigil debet esse officium. Perpendenda igitur investigandaque inde a Summi Pontificatus exordio Nobis occurrit quaestio, an memoratis postulationibus, potestate Nostra interposita, obsecundare liceat, deceat, expediat. Huius rei causa non omisimus neque omittimus Deo enixas adhibere preces, ut semper adorandae suae benignitatis consilium Nobis adspiret atque aperiat.

Ad hoc coelestis lucis propitiandum auxilium Nostris precibus pia contentione vestras, Venerabiles Fratres, adjungite. Ad hoc quidem faciendum, dum paterno vos adhortamur animo, Decessorum Nostrorum, ac praesertim Pii IX, Deiparam sine originali labe conceptam definituri, rationem et viam secuti, enixe vos rogamus, ut Nobis significare velitis qua devotione, pro sua quisque fide ac pietate, clerus populusque moderamini vestro commissus Beatissimae Virginis Mariae Assumptionem prosequatur. Praesertim autem nosse quam maxime cupimus an vos, Venerabiles Fratres, pro eximia vestra sapientia et prudentia censeatis Assumptionem corpoream Beatissimae Virginis tamquam dogma fidei proponi ac definiri posse, et an id cum clero et populo vestro exoptetis.

Responsa autem expectantes vestra, quae quanto citiora tanto gratiora Nobis erunt, Dei munerum largitatem atque opiferae praecelsae Virginis favorem vobis, Venerabiles Fratres vestratibusque adprecamur, dum paternae Nostrae benevolentiae testem et vobis et gregibus curae vestrae commissis Apostolicam Benedictionem amantissime in Domino impertimus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die I mensis Maii anno MCMXLVI, Pontificatus Nostri octavo.

PIUS PP. XII

ANNOTAZIONI. — I due massicci volumi ai quali il S. Padre nella sua Lettera accenna sono le « *Petitiones de Assumptione corporea B. V. Mariae in coelum definienda ad Sanctam Sedem delatae* », secondo l'ordine gerarchico, dogmatico, geografico, cronologico, compilati da G. Hentrich e R. G. de Moos, S.J. (2 v., in 4° gr. [XLIII-1601 pag.; XV-1110 pag.] Libreria Vaticana, 1942).

Nella prima parte sono documentate le testimonianze di 113 Cardinali, 18 Patriarchi, 2.505 Arcivescovi e Vescovi, 383 Vicari capitolari; un grande numero di prelati e di rettori d'università cattoliche, 32.000 sacerdoti e religiosi, 50.000 religiose e più che 8 milioni di fedeli hanno espresso la loro fede.

Nella seconda si tratta della possibilità e opportunità della definibilità dogmatica. La quasi totalità delle domande degli Ordinari (96-97 %) dal 1869 al 1941 ne chiede la definizione *ut dogma fidei*, e il numero delle Sedi residenziali, che inviarono le loro domande, costituisce il 73 % delle diocesi di tutto il mondo.

Al dubbio, se queste testimonianze richiedano la definizione come *formaliter implicite* revelata o solamente *virtualiter* (e perciò insufficiente, essendo richiesto, perchè una verità sia definita come dogma, che sia almeno rivelata *formaliter implicite*) si può rispondere col P. R. Garrigou Lagrange, O.P. in « *Angelicum* » (1945, p. 66) che « Episcopi quasi totius orbis loquuntur, non ut theologi privati, sed ut *Traditionis testes et judices in rebus fidei*, pro quibus factum Assumptionis est certum ex Traditione universali et non potest esse certum sine revelatione formali saltem implicite ».

Infatti — continua l'illustre Professore — molte referenze mostrano che per associazione con Cristo « *Mater Salvatoris est victrix daemonis, peccati et*

mortis » E dispone così la *ratio theologica*, che crede *magis proxima* della Maternità divina, della pienezza di grazia e di altre ragioni riportate (non per nulla è convalidata da 144 petizioni, e in passato dalla voce di diversi Padri, di Pio IX nella definizione dell'Immacolata Concezione, di 200 Padri del Concilio Vaticano):

« Christus retulit *perfectam victoriam de daemone*, quae continet, ut partes, perfectam victoriam *de peccato* et consequenter *de morte*, manifestatam per ejus gloriosam resurrectionem et ascensionem (= *major* formaliter revelata).

Atqui B. V. Maria, ut mater Salvatoris, et vocata nova Eva in tota traditione, *arctissime associata est perfectae victoriae Christi de daemone et de peccato* (= *minor* formaliter progressive revelata).

Ergo B. V. Maria, ut mater Salvatoris et nova Eva arctissime etiam associata est perfectae victoriae Christi de morte, ita ut « mortis nexibus deprimi (vel retineri) non potuerit » secundum verba liturgiae; alioquin fuisset *victa a morte* et non *victrix* et destrueretur parallelismus cum Christo redivivo et in coelum elevato, ante resurrectionem generalem a morte » (= *conclusio formaliter implicite* revelata).

Da questo che la conclusione non è solo *virtualiter*, ma *formaliter implicite* rivelata, ne risulta la definibilità dell'Assunzione di Maria SS.ma.

La definizione dell'Assunzione sarebbe così il coronamento dei privilegi, che a Maria derivano dalla divina Maternità.

COSTITUZIONI APOSTOLICHE

I. *Amosensis*. Erezione di un Capitolo di canonici nella Chiesa Cattedrale di Amos (Canada). 23 giugno 1945. (*A.A.S.*, 1946, p. 247).

II. *Sinus de Hudson - Sinus S. Laurentii - Portus Gratiae* (*De Labrador*). Erezione del nuovo Vicariato Ap. « De Labrador », formato da parte territoriale dei Vicariati App. della Baia di Hudson, del Golfo di S. Lorenzo e della Diocesi di Harbor Grace. 13 luglio 1945. (*A.A.S.*, 1946, p. 333).

III. *Chicoutimiensis et Sinus S. Laurentii* (*Sinus S. Laurentii*). Erezione della nuova Diocesi « Golfo di S. Lorenzo », Suffraganea della Chiesa Metropolitana di Quebec, formata da parte territoriale della Diocesi di Chicoutimi e del Vicariato Ap. di Golfo di S. Lorenzo. 24 novembre 1945. (*A.A.S.*, 1946, p. 335).

IV. *Portus Veteris* (*De Esmeraldas*). Erezione della nuova Prefettura Ap. « De Esmeraldas » da parte territoriale della Diocesi di Porto Vecchio. 14 dicembre 1945. (*A.A.S.*, 1946, p. 338).

V. *Milwaukiensis - Crossensis - Sinus Viridis* (*Madisonensis*). Erezione della nuova Diocesi di « Madison » da parte territoriale dell'Archidiocesi di Mil-

waukee e della Diocesi di La Crosse. La nuova Diocesi formata diventa Suffraganea dell'Archidiocesi di Milwaukee. Inoltre parte della Diocesi di Green Bay viene aggregata alla Diocesi di La Crosse. 22 dicembre 1945, (*A.A.S.*, 1946, p. 341).

VI. *Quebecensis* (*S. Germani*). Separazione della Diocesi di S. Germano di Rimouski dalla Provincia ecclesiastica di Quebec ed erezione della stessa a Chiesa Metropolitana. Si forma così una nuova Provincia ecclesiastica, formata dalla stessa, dalle Diocesi di Gaspé e del Golfo di S. Lorenzo, anch'esse separate dalla Provincia di Quebec, e dal Vicariato Ap. del Labrador. 3 febbraio 1946. (*A.A.S.*, 1946, p. 343).

VII

SINARUM

Erezione della Gerarchia Episcopale in Cina

Il S. Padre si è degnato istituire la Gerarchia Episcopale in Cina. Presentemente si hanno in Cina 137 circoscrizioni ecclesiastiche: 99 Vicariati Ap., e il resto Prefetture Ap., di cui 28 rette da Vescovi indigeni; più di 1 milione e 300 mila sono i battezzati e circa 700 mila i catecumeni; quasi 5 mila sono i sacerdoti, coadiuvati da 1.262 religiosi e 6.133 religiose.

Le Provincie eclesiastiche sono 20, che indichiamo ciascuna colla sua Metropolitana e relative sedi Suffraganee.

I. *Mongolia.* Suiyüan; Ninghsia, Siwantze, Tsining.

II. *Manciuria.* Fengtien o Mukden; Kirin, Fushung, Szepingkai, Yenki, Jehol.

III. *Hopeh.* Peking; Ankwo, Chaohsien, Sienhsien, Chengting, Paoting, Shunteh, Süanhwa, Tientsin, Yungnien, Yungping.

IV. *Shantung.* Tsinan; Yentai o Chefoo, Chowtsun, Ichow, Tsaochow, Tsingtao, Yangku, Yenchow.

V. *Shansi.* Taiyüan; Fenyang, Luan, Shohchow, Tatung, Yütze.

VI. *Shensi.* Sian; Fengsiang Hanchung, Sanyüan, Yenan.

VII. *Kansu.* Lanchow; Tsinchow.

VIII. *Kangsu.* Nanking; Haimen, Shanghai, Süchow.

IX. *Anhwei.* Anking; Pengpu, Wuhu.

X. *Honan.* Kaifeng; Chengchow, Chumatien, Kweiteh, Loyang, Nanyang, Sinyang, Weihwei.

XI. *Szechwan.* Chungking; Chengtu, Kiating, Ningyüan, Shungking, Suifu, Kangting o Tatsienlu, Wanhsien.

XII. *Hupeh.* Hankow; Hanyang, Ichang, Kichow, Laohokow, Shihnan, Wuchang.

XIII. *Hunan.* Changsha; Changteh, Hengchow, Yüanling.

XIV. *Kiangsi.* Nanchang; Kanchow, Kian, Nancheng, Yükiang.

XV. *Chekiang.* Hangchow; Ningpo, Taichow.
XVI. *Fukien.* Foochow; Hsiamen o Amoy, Funing.
XVII. *Kwangtung.* Kwangchow o Canton; Hsiangkiang, Kiaying, Kiangmen, Pehai, Shaochow, Shantow.
XVIII. *Kwangsi.* Nanning; Wuchow.
XIX. *Kweichow.* Kweyang; Anlung o Lanlung.
XX. *Yünnan.* Kungming o Yünnan; Tali.

Segue l'elenco dei trasferimenti dei Vescovi dalle Chiese Titolari alle Chiese Metropolitane o Cattedrali con alcune norme giuridiche conseguenti la loro elevazione alle suddette Chiese. 11 aprile 1946. (*A. A. S.*, 1946, p. 301).

LETTERA APOSTOLICA

INTERNUNZIATURA APOSTOLICA IN CINA

(*Acta Ap. Sed.*, 1946, p. 313)

PIUS PP. XII

Ad perpetuam rei memoriam. — Permultas gravesque inter curas, quas Romani Pontifices pro Christifidelium bono suscipiunt, in eam impensius incumbunt, ut apud Nationum Gubernia Apostolicae constituantur Legationes, quae et Sanctae Sedis et ipsarum Nationum mutuis rationibus consulant. Quapropter, cum publicae necessitudines, quibus Apostolica haec Sedes et Sinensis Respublica inter se continentur, postulent ut ad commune fovendum Catholicae Ecclesiae Nationisque Sinensis bonum propria Legatio Apostolica aptius consulere queat, Nobis opportunum visum est consilium in Sinensi Republica, ab Apostolica hac Sede valde remota, novam Legationem Apostolicam constituere. Rebus propterea omnibus attento seduloque studio perpensis, motu proprio, certa scientia ac matura deliberatione Nostris deque Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, presentium Litterarum tenore, *Sinensem Legationem* sive *Internuntiaturam Apostolicam* erigimus et constituimus, eidemque Internuntiaturae sic per Nos erectae omnia et singula deferimus iura, privilegia, honores, praerogativas, indulta, quae huiusmodi Legationum propria sunt. Haec statuimus, pro certo habentes tale voluntatis Nostrae consilium publicis rationibus inter Sanctam Sedem et Sinensem Rempublicam in commune bonum profuturum, mutuamque ad fovendam religiosae civilisque auctoritatis concordiam summopere collaturum, decernentes praesentes Litteras firmas, validas, atque efficaces semper exstare ac permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtineri, ipsique Internuntiaturae per Nos erectae in Sinensi Republica nunc et in posterum plenissime suffragari, sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam, secus, super

his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Contrariis quibuslibet nihil obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die VI mensis Iulii, anno MCMXXXXVI, Pontificatus Nostri octavo.

PIUS PP. XII

EPISTOLE

I. Al R. P. Pietro Damiani Buffadini, Priore Generale dei Camaldolesi nel primo centenario della morte del Sommo Pontefice Gregorio XVI. 21 marzo 1946. (*A. A. S.*, 1946, p. 250).

II. Al R. P. Florindo Rubini, Generale dei Ministri degli Infermi, nel secondo centenario della canonizzazione di S. Camillo de Lellis, fondatore dell'Ordine. 12 maggio. (*A. A. S.*, 1946, p. 251).

III. All'Ecc.mo Arcivescovo di Tokio e all'Episcopato Giapponese. 17 maggio. (*A. A. S.*, 1946, p. 34,).

IV. All'Em.mo Card. Giovanni De Jong, Arcivescovo di Utrecht, per il Congresso Nazionale Olandese in occasione del sesto centenario del miracolo eucaristico da celebrarsi in Amsterdam. 2 giugno. (*A. A. S.*, 1946, p. 273).

V. Al Rev.mo P. Carlo Pasquini, Generale degli Eremitani di S. Agostino, nel quinto centenario della canonizzazione di S. Nicola da Tolentino. 5 giugno. (*A.A.S.*, 1946, p. 274).

VI. A S. E. Mons. Umberto Ravetta, Vescovo di Senigallia, per le feste centenarie dell'elezione di Pio IX al Sommo Pontificato. 13 giugno. (*A. A. S.*, 1946, p. 314).

VII. Al Sig. Prof. Carlo Flory, Presidente delle Settimane Sociali di Francia, in occasione della 33ª Settimana, tenuta a Strasburgo sul tema: « *La communauté nationale* ». 10 luglio. (*A. A. S.*, 1946, p. 316).

VIII. A S. E. Mons. Celso Costantini, Arciv. Tit. di Teodosia in Arcadia, Segretario di Propaganda Fide, nel 25° del suo Episcopato. 15 luglio. (*A. A. S.*, 1946, p. 318).

IX. In occasione delle Settimane Sociali del Canadà, celebrantesi a Saint Hyacinthe, presso Montreal, Sua Santità Pio XII ha inviata una lettera al Rev.mo P. Giuseppe Archambault, S.J., Presidente delle stesse. 27 luglio. (*Osserv. Rom.*, 25 settembre 1946).

X. Nel 50° dell'Ordinazione Sacerdotale e nel 25° della Consacrazione Episcopale il S. Padre ha inviato a S. E. Mons. Ermenegildo Pasetto, Arciv. tit. di Iconio e Segretario della S. C. dei Religiosi, un suo venerato Autografo. 5. agosto. (*A. A. S.*, 1946, p. 319).

XI. Il S. Padre si è degnato far pervenire al Rev.mo P. Mariano Cordovani, O.P., Maestro del S. Palazzo Ap., una sua venerata lettera in segno di gradimento dell'omaggio fatto di alcune sue recenti opere. 12 agosto. (*Osserv. Rom.*, 29 agosto 1946).

XII. Nel 50° dalla fondazione della F.U.C.I. (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), che celebrava in questi giorni il suo 27° congresso nazionale, il Sommo Pontefice ha inviato al Presidente Centrale della stessa, Dr. Ivo Murgia, una sua augusta lettera. 28 agosto. (*Osserv. Rom.*, 6 settembre 1946).

XIII. Il S. Padre è stato presente con una sua lettera, inviata a S. E. Mons. Théas, Amministratore Ap. di Lourdes, al pellegrinaggio di settantamila francesi, reduci dalla prigionia di guerra e dalla deportazione, ai piedi della Vergine dei Pirenei nel giorno della sua Natività. (*Osserv. Rom.*, 7 settembre 1946).

XIV

A S. Em. il Card. A. Piazza per il nuovo statuto dell'A. C. I.

(*Osserv. Rom.*, 13 ottobre 1946)

Al diletto Figlio Nostro il Cardinale Adeodato G. Piazza Patriarca di Venezia, Presidente della Commissione Episcopale per l'alta direzione dell'Azione Cattolica Italiana.

Signor Cardinale,

Siamo lieti che nell'imminente inizio della XX Settimana Sociale dei Cattolici d'Italia, convocata in codesta Sede patriarcale, Ci sia offerta felice occasione di dare la Nostra approvazione al nuovo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, preparato dalla Commissione Episcopale a ciò da Noi nominata ed egregiamente da Lei presieduta; e Ci piace rilevare come tale ordinamento, se ancora suscettibile di ulteriori modificazioni che l'avvenire potrà suggerire opportune, raccolga tuttavia in forma sintetica e fissi in norme collaudate dalla esperienza una non breve tradizione di lavoro, a cui il laicato cattolico italiano, di conserto col Clero, ha consacrato immensa copia di cure e di energie, esercitando una funzione via via più determinata nel campo dell'apostolato ecclesiastico e dando alla società, gradatamente dimentica dei principî cristiani, l'impareggiabile beneficio della loro moderna illustrazione nella dottrina e della loro viva professione nella pratica.

Così che compiendo questo Nostro atto, Ci conforta il pensiero di poter degnamente riconoscere i lunghi e faticosi sforzi di quei Cattolici che, di non altro armati all'infuori di un saldo amore a Cristo e alla sua Chiesa, diedero in questi ultimi tempi valido contributo alla milizia del nome cristiano, e di coronare in tal guisa la diuturna e sapiente opera dei Nostri Predecessori, che all'Azione Cattolica rivolsero sempre paterna sollecitudine e fecero di essa forte e fedele strumento per la difesa della Chiesa e la diffusione dei suoi insegnamenti. Ci arride altresì la speranza che così facendo Noi apriamo all'Azione Cattolica, nell'osservanza delle disposizioni concordatarie che la riguardano, un nuovo periodo di feconda operosità: chiamati i Vescovi a condividere con Noi il governo di queste crescenti schiere di fedeli desiderosi di perfezionamento spirituale e di attività sociale; nuovamente affidate a dirigenti laici, opportunamente scelti, proprie e responsabili funzioni esecutive; impegnato il Clero ad autorevole e ben distribuita missione di assistenza spirituale e morale; perfezionati gli organi direttivi dei vari gradi dell'intera organizzazione; aperta la possibilità di espansione con la creazione di nuove opere e l'adesione di nuove istituzioni; affermata legittima l'esistenza di altre differenti associazioni cattoliche e promossa fra tutte una solidale fraterna collaborazione, Noi confidiamo che siano stabiliti quell'equilibrio e quella vitalità che devono essere propri di movimenti nati dalla carità di Cristo e agenti nella sua Chiesa, e che ancor oggi ne dimostrano la perenne fecondità.

Ma più che alla lettera di norme statutarie, complesse e delicate, si volge ora la Nostra attenzione al significato che assume la sanzione pontificia data a tali norme, al nuovo riconoscimento e all'incoraggiamento, cioè, della collaborazione dei laici all'apostolato gerarchico, e con ciò al monito e all'invito che si rivolge a tutti i buoni cattolici, veramente coscienti dei bisogni dei tempi, di dare alla professione della loro fede uno spirito operante e militante. Veda perciò il Clero nell'Azione Cattolica affermato il bisogno, reso impellente dalle condizioni della vita moderna e dalla scarsezza dei sacerdoti, di crearsi fra i laici collaboratori generosi, ed offerto il metodo ben provato per procedere alla loro formazione e alla loro organizzazione; e vedano i laici nell'Azione Cattolica uno stimolo a servire la Chiesa liberamente, ma con disciplina, e un'alta considerazione dell'opera che ogni semplice fedele può rendere alla causa di Cristo. E vorremmo altresì che il popolo intero avesse a ravvisare nell'Azione Cattolica, non già una chiusa cerchia di persone iniziate ad esclusivi ideali, ovvero uno strumento di sterile lotta o di ambiziosa conquista, ma piuttosto un'amica schiera di cittadini che hanno fatto propria la materna intenzione della Chiesa di tutti redimere e di garantire alla società l'insostituibile e indispensabile fermento della vera civiltà.

Con queste esortazioni e con questi voti Noi benediciamo Lei, Signor Cardinale, come pure i componenti della Commissione Episcopale, gli Assistenti Ecclesiastici, i Dirigenti e i soci dell'Associazione Cattolica Italiana, e per essa

facciamo Nostra l'invocazione del salmista al Signore: « Respice de caelo et vide, et visita vitem hanc. Et protege eam, quam plantavit dextera tua » (*Ps.* 79, 15-16).

Dalla Nostra Residenza di Castel Gandolfo, 11 ottobre 1946.

PIO PP. XII

RILIEVI. — « La fine del regime totalitario e della guerra imponeva una revisione a quest'ultimo Statuto che portava già in sè i germi della sua precarietà. Una Commissione composta da sei Ecc.mi Vescovi e presieduta da S. E. il Cardinale Piazza, Patriarca di Venezia, ebbe l'incarico della compilazione del nuovo Statuto, testè pubblicato in data 11 ottobre.

Mentre lo Statuto del 1923 è composto da 43 articoli, quello del 1931 di soli 22 articoli, e di 48 quello del 1940, il presente Statuto consta di 113 articoli. Questo dimostra già l'ampiezza della materia codificata e quindi la sua importanza. Ma un altro motivo non deve sfuggire: mentre i precedenti Statuti consentivano per le singole Associazioni nazionali speciali Statuti, l'attuale invece comprende già le principali norme statutarie delle singole Associazioni e permette solo dei regolamenti parziali.

Il Santo Padre Pio XII, nella lettera di approvazione, rileva nelle nuove norme statutarie una nota di *vitalità* e di *equilibrio* che converrà illustrare.

1. VITALITÀ. L'Azione Cattolica esce rafforzata e rinvigorita dalla lunga prova, come lo provano la fondazione di nuove Opere meglio rispondenti alle necessità attuali (A.C.L.I., - C.I.F.G.S. - C.S.I. - F.A.R.I., ecc.) e l'apporto vigoroso alla nuova costituzione italiana.

L'Azione Cattolica ha meritato così di essere chiamata « l'ordinamento principe dei cattolici italiani (art. 2) »; e perchè chiamata « a prestare *speciale e diretta* collaborazione all'apostolato gerarchico, si distingue dalle altre Associazioni di apostolato » (art. 2).

L'A. C. può promuovere o riconoscere *Opere Cattoliche* da essa *direttamente dipendenti* o da essa *semplicemente coordinate* e accettare l'adesione di *Istituzioni Cattoliche* di educazione, di propaganda, di beneficenza, di credito e in genere di utilità sociale (art. 2). L'attività sociale e ricreativa rientra così nell'ambito delle sue competenze.

Segno di questa vitalità sono anche il movimento laureati e maestri ufficialmente inseriti nel nuovo Statuto, come pure l'istituzione delle Delegazioni Regionali.

Ma un particolare è particolarmente degno di considerazione: anche nel nuovo Statuto è conservata la Commissione Episcopale, ma con questa caratteristica speciale che essa rappresenta *l'intero Episcopato italiano*. Anzi i sei Vescovi che la compongono (di cui due per l'Italia settentrionale, due per l'Italia cntrale e due per l'Italia meridionale e Ie Isole, art. 9) vengono nomi-

nati dal Presidente della Commissione stessa (eletto dal Santo Padre), il quale « li sceglie fra quelli designati dai Presidenti delle Conferenze episcopali, udite le Conferenze stesse, come rappresentanti delle rispettive regioni » (art. 10).

2. Equilibrio. La nota di equilibrio la ritroviamo specialmente nei seguenti aspetti:

a) *Gerarchia ecclesiastica e laicato.* Si ritorna allo Statuto del 1923 in cui l'Azione Cattolica è presieduta da laici. Come dichiara il Santo Padre sono: « *nuovamente affidate a dirigenti laici, opportunamente scelti, proprie e responsabili funzioni esecutive* ». Insieme però l'art. 5 dichiara: « Per la sua natura e il suo scopo di speciale diretta collaborazione all'apostolato gerarchico della Chiesa, l'A. C. I. dipende dalla Santa Sede e in conformità alle sue norme direttive: al Centro da una Commissione Episcopale e per essa dal Prelato Segretario della Medesima Commissione; nelle *diocesi* dal proprio Vescovo; nelle *parrocchie* dal Parroco; negli *Istituti* dal Direttore Ecclesiastico » (art. 5).

In tal modo l'A. C. mantiene il suo carattere di dipendenza dall'Autorità ecclesiastica e insieme di milizia laica.

b) *Assistenti e Dirigenti.* Anche i rapporti fra Assistenti e Dirigenti sono stati diligentemente studiati come una diretta conseguenza di quanto si è detto sopra.

Al vertice troviamo un Assistente Ecclesiastico generale che è Segretario della Commissione Episcopale e insieme Prelato dell'Azione Cattolica. « Nelle diocesi l'A. C. dipende dal proprio Vescovo, che la dirige in conformità delle norme supreme della Santa Sede. Il Vescovo esercita la propria giurisdizione e vigilanza sull'A. C. per mezzo di un suo *Delegato* per l'A. C., il quale *funge da Assistente ecclesiastico diocesano dell'A. C.* (art. 34).

Nella parrocchia l'A. C. « è sottoposta alla autorità del Parroco, il quale la esercita in conformità alle norme direttive del proprio Vescovo e a norma del presente Statuto » (art. 52).

In genere è attribuita ai laici la *direzione pratica ed organizzativa,* agli Assistenti la parte di *formazione e di apostolato.*

« *Liberamente, ma con disciplina* » è la parola con cui il Santo Padre definisce questa collaborazione dei laici; e aggiunge: « *Impegnato il Clero ad autorevole e ben distribuita missione di assistenza spirituale e morale* ».

c) *Nomine ed elezioni.* All'Autorità ecclesiastica è riservata la nomina dei Presidenti nazionali, diocesani, e parrocchiali; sono elettive le altre cariche: armonizzando così le imprescindibili esigenze della Gerarchia con il senso di fiducia e di responsabilità dei laici.

d) *Nord e Sud d'Italia.* Un'innovazione importante è il modo con cui sono composti la Giunta Centrale dell'A. C. e i Consigli Centrali delle Associazioni Nazionali: ossia, oltre la Presidenza (formata dal Presidente, Vice Presi-

dente, Segretario, Tesoriere, ecc.) troviamo *membri elettivi*: ossia « sei Presidenti diocesani dell'A. C., di cui due per l'Italia settentrionale, due per l'Italia centrale e due per l'Italia meridionale e per le Isole, eletti dai Presidenti diocesani della rispettiva circoscrizione » (art. 19).

e) *Unità e decentramento.* Nel nuovo Statuto è insistentemente raccomandata l'unità. Fin dal 3° art. si dichiara: « L'Azione Cattolica ha *carattere unitario* »; e l'art. 111, quasi a conclusione, afferma: « il senso vivo dell'*organizzazione unitaria* dell'A. C. dovrà ispirare il necessario affiatamento fra le diverse Associazioni, come pure fra i soci per una concorde, volonterosa ed efficace collaborazione e per una cristiana amicizia ».

Ma insieme è affermata: « la giusta autonomia dei singoli organismi » (articolo 112). Agli Ecc.mi Vescovi è data facoltà di « adattare alle speciali esigenze della diocesi i programmi ed i piani del lavoro comunicati dal Prelato Segretario della Commissione episcopale » (art. 37). È tenuta inoltre presente, come già si è osservato, la regione conciliare ecclesiastica che quasi sempre coincide con la civile ». [Mons. Alfredo M. Cavagna]. (da *Rivista del Clero Italiano*, 1946, p. 486).

XV. A S. E. il Prof. P. Agostino Gemelli, Rettore Magnifico dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano, ricorrendo, il 7 dicembre, il 25° anniversario della fondazione del fiorente e benemerito Ateneo. 23 ottobre. (*Osserv. Rom.*, 7 dicembre 1946).

CANONIZZAZIONE

Il Santo Padre il giorno 7 luglio ha proclamato Santa la « Madre degli Emigrati »: Francesca Saverio Cabrini, Fondatrice dell'Istituto delle Missionarie del S. Cuore.

Dopo sei lunghi anni di orrenda guerra, dal maggio 1940, dalla canonizzazione delle due eccelse vergini Gemma Galgani ed Eufrasia Pelletier, una povera donna del popolo dall'alto della sua gloria ci è data come guida e modello nelle vie del bene e della carità cristiana.

Dopo la perorazione, il canto del *Veni, Creator Spiritus*, e le parole del Segretario dei Brevi, il Sommo Pontefice procedeva alla solenne proclamazione,

---

(1) S. Francesca Saverio Cabrini è nata a S. Angelo Lodigiano (Lodi) il 15 luglio 1850. A tredici anni fece il voto di castità. Nel 1877 con alcune compagne e l'approvazione del Vescovo di Lodi, fece i voti religiosi e nel novembre 1880 fondò a Codogno l'Istituto delle Missionarie del S. Cuore, che, approvato dalla S. Sede nel 1907, ora è sparso in tutto il mondo. La Santa, dissuasa da Leone XIII ad andare in Cina, divenne col Servo di Dio G. B. Scalabrini, Vescovo di Piacenza, la Madre degli italiani emigranti negli Stati Uniti. Ben 27 volte attraversò l'oceano per loro. Morì a Chicago il 22 dicembre 1917. La causa di beatificazione, introdotta il 30 marzo 1931, si concluse il 13 novembre 1938.

pronunziandone la relativa formula. Dopo il canto del *Te Deum* il Papa pronunciava una fervida omelia. Si rivela qui — si è espresso il S. Padre — la gloria vera della santità cristiana, oggi sopratutto, in un momento in cui gli uomini abbisognano, come non mai, dello splendore e del frutto della santità. Una donna, debole e gracile di costituzione, ma forte della volontà di Dio conosciuta, ha compiuto cose ardue e ardimentose, senza alcun timore e serena fra la concitazione di una vita turbinosa. Le sue istituzioni stanno a testimoniare la sua fede senza dubbio, la carità divina che l'infiammava a piacere a Dio, da lei sopra ogni cosa amato, e a lavorare per la sua gloria.

Concludeva il S. Padre esortando tutti a imitare le virtù della Santa, ad imparare da lei che i beni dell'anima contano assai di più dei fugaci di questa terra. I popoli e le nazioni vogliano formare una sola famiglia, spenti gli odi e placati gli animi, in Cristo, Principe della Pace. (*Osserv. Rom.*, 8 luglio).

Il giorno 10 luglio il S. Padre ha ricevuto in solenne udienza le rappresentanze convenute a Roma per la canonizzazione della novella Santa e, colla sua parola, ha fatto rivivere, in tutta la sua grandezza, l'alta figura di S. Francesca, l'eroina dei tempi moderni, nel suo apostolato prodigioso e nella sua intensa vita interiore. (*Osserv. Rom.*, 11 luglio).

BEATIFICAZIONI

I

Il 20 ottobre ha avuto luogo nella Basilica Vaticana il solenne Rito della Beatificazione della Ven. Serva di Dio Maria Teresa Soubiran, Fondatrice della Società di Maria Ausiliatrice. Il S. Padre era giunto al Palazzo Apostolico Vaticano alle 16,15, proveniente da Castel Gandolfo e alle 16,45 discendeva nella Basilica per venerare la nuova Beata.

Il 23 ottobre nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo il S. Padre ha ricevuto le rappresentanze e i pellegrinaggi e ha loro parlato delle virtù della Beata. Sconcerta il racconto della sua vita — ha detto il Papa —, il contrasto tra l'opera luminosa a cui Dio la destinava e la serie di vicissitudini attraverso le quali l'ha condotta. La via di Maria Teresa de Soubiran: un cammino spazioso aperto dall'amore; benchè non ci fosse sentiero più stretto, più scosceso, più oscuro secondo la povera saggezza umana. E per tutta la vita, anzi fino a dopo la sua morte. Due sostegni: il segreto del distacco totale che la libera dagli scoraggiamenti, dall'orgoglio; le parole del Maestro: « Nisi granum frumenti mortuum fuerit... ». Queste le grandi lezioni che hanno dominato tutta la vita della Beata e oggi ne possiamo ammirare la potente efficacia: quale meravigliosa santità non ha realizzato Dio in lei ! (*Osserv. Rom.* 23 ottobre).

II

Il 27 ottobre uniti al Supremo Pastore i fedeli hanno venerato la nuova Beata Teresa Eustochio Verzeri, Fondatrice dell'Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù.

Il giorno seguente il S. Padre ha ricevuto i pellegrini a Castel Gandolfo e ha fatto risultare la cieca docilità della Beata nelle mani di Dio, il quale, scelta un'anima per qualche sua grande opera, dopo averla preparata naturalmente soprannaturalmente, misteriosamente la spoglia di tutto, inceppa la sua azione, rende umanamente inattuabile l'esecuzione dei suoi propositi. Tutta la vita della Beata Verzeri fu una dimostrazione luminosa di questa disposizione divina. (*Osserv. Rom.*, 30 ottobre).

III

Nella raggiera del Bernini il 24 novembre rifulsero due eletti gruppi di 29 Confessori di Cristo, europei e cinesi, uccisi durante la persecuzione dei Boxers in Cina (1900), appartenenti ai Vicariati Ap. dello Sciansi settentrionale, ora di Taijüan-fu, e dell'Hunan meridionale.

Il S. Padre il 27 successivo in un suo venerato discorso, che è stato anche radiodiffuso, s'associava alla grande famiglia di S. Francesco per onorare i suoi figli e le sue figlie, martiri di Cristo: il loro sangue ha bagnato il suolo, ma seme di cristiani, ha fecondato la terra gloriosa di Cina. (*Osserv. Rom.*, 28 novembre).

DISCORSI

I

Ai Congressisti dell'Assoc. It. Maestri Cattolici (Castel Gandolfo, 8 sett.)

(*Osserv. Rom.*, 9 settembre 1946)

Con un particolare senso di compiacimento e di letizia vi rivolgiamo oggi il Nostro paterno saluto, diletti figli e figlie. Non è ancora trascorso un anno, dacchè vi vedemmo adunati intorno a Noi. Ma, da allora, in questi mesi passati, quanto tenace e fecondo lavoro avete compiuto ! Lavoro per lo sviluppo della vostra organizzazione, alla cui efficienza in profondità ha corrisposto l'accrescimento in estensione. Lavoro sui vostri associati, per renderli sotto ogni aspetto sempre più idonei all'adempimento della loro missione, per farne uomini e donne di fermo carattere e perfetti cristiani. Finalmente lavoro nel Sindacato: e qui voi avete esemplarmente, con coraggio e con ottimo successo, affermato e difeso le vostre convinzioni, i vostri ideali, i vostri diritti, in una parola, la causa della educazione cristiana.

Voi avete scelto come insegna del Congresso Nazionale dei Maestri Cattolici italiani, che oggi si chiude, il motto « Salviamo il fanciullo ». Senza dubbio gli anni di guerra hanno crudelmente nociuto alla fanciullezza, e saranno necessarie una straordinaria fatica e una costante pazienza per riparare in qualche modo danni così ingenti. Ma quel motto ha nell'ora presente un senso ancor più profondo. Per quanto grandi infatti siano quelle rovine specialmente spirituali e morali, esse nondimeno possono paragonarsi piuttosto alle devastazioni di un uragano, che tutto sconvolge, ma che passa e fa posto alla quiete e al riapparire dei raggi sfolgoranti del sole.

Ciò che oggi principalmente importa è il fondamento stabile di tutta la educazione della gioventù e del popolo; fondamento, che dovrà essere incorporato e statuito nella futura Costituzione. Non vi è dubbio che questa materia rappresenta una delle più gravi deliberazioni, che saranno prese dall'Assemblea Costituente, nella quale due opposte correnti si trovano di fronte: quella che sostiene la scuola cristiana, cattolica, e quella che propugna la scuola comunemente detta laica, ossia senza religione.

Ora i risultati anche degli ultimi decenni si sono dimostrati sfavorevoli alla scuola senza religione, la quale di fatto, è o viene ad essere antireligiosa. Questa, negli esperimenti del secolo passato e del presente, ha portato amari frutti, e quindi ha fallito al suo vero scopo; mentre la educazione cristiana in quasi due millenni ha superato felicemente ogni prova. Non è forse significativo, che proprio ora, dopo la guerra, i genitori, là dove hanno potuto esprimere liberamente il loro volere, hanno richiesto per i loro figli, con grande maggioranza, anche tra coloro che non professano la nostra fede, una scuola e una educazione cristiana ?

Il vostro motto prende dunque questo senso: Lasciate crescere il fanciullo nella pura aura della famiglia cristiana, e dategli una scuola, che, di concerto con la casa paterna e con la Chiesa, lavori alla sana formazione della gioventù. I genitori hanno un diritto primario di ordine naturale alla educazione della prole, diritto — come dichiarava il Nostro glorioso Predecessore Pio XI — inviolabile e anteriore a quello della società civile e dello Stato (cfr. Enciel. *Divini illius Magistri*, 31 Dicembre 1929). Ma un immediato e sopraeminente diritto nel campo educativo, con tutti i mezzi necessari ed utili a tal fine, spetta alla Chiesa Maestra e Madre soprannaturale delle anime, a cui è affidata la cura religiosa degli uomini, e che perciò è anche responsabile della formazione spirituale e morale del fanciullo. Non saremo certo Noi a negare o a sminuire il diritto proprio anche dello Stato in materia di educazione; diritto che trova il suo fondamento, e ad un tempo la sua misura e il suo limite, nel bene comune. Ora il bene comune richiede che lo Stato tuteli e rispetti il diritto alla educazione appartenente alla famiglia e alla Chiesa.

Il fine da conseguire è sempre che, — secondo il diritto di natura e la volontà di Cristo, e in ordine al bene comune, — famiglia, Chiesa e Stato, co-

operino di mutuo accordo alla istruzione e alla educazione della gioventù. Principio questo che costituisce il presupposto essenziale dell'articolo 36 del vigente Concordato con l'Italia, nel quale « l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica » è proclamato « fondamento e coronamento della istruzione pubblica ». Fate dunque ogni sforzo, affinchè queste basi, convalidate e confermate dalla più larga esperienza, siano esattamente mantenute e osservate, e che, in ogni caso, ai genitori, i quali richiedono per i loro figli la scuola cattolica, questa venga loro pienamente assicurata.

Noi viviamo in un tempo di formidabili rivolgimenti: potrebbe quindi, l'uno o l'altro dei maestri cattolici, specialmente fra i più giovani, essere tentato di pensare o di domandare a sè stesso, quale significato e quale valore abbia, in mezzo a così giganteschi avvenimenti, il suo piccolo lavoro in una scuola forse modesta, con fanciulli del semplice ed umile popolo. Niuno, diletti figli, si lasci turbare da simili ingannevoli sentimenti e pensieri. Non si nega certamente la grandezza degli eventi, di cui siamo testimoni. Ma non si può nemmeno omettere di considerare quanto spesso, anche soltanto negli ultimi tre secoli, si sono avverate le parole del Salmista: « Dominus dissipat consilium nationum; irritas facit cogitationes populorum » (*Ps.* 32, 10): Il Signora dissipa il disegno delle nazioni; rende vani i pensieri dei popoli.

L'avvenire sta dinanzi a noi come in una nebbia impenetrabile. Ma voi l'avete in vostro potere, perchè in mano vostra sono le nuove generazioni, le quali dovranno dominarlo e plasmarlo. Ed esse — vale a dire i fanciulli di oggi, sapranno signoreggiarlo e foggiarlo per il maggior bene della umana famiglia, se si metteranno all'opera sani di mente e di corpo, cittadini onesti e buoni cristiani. Ora ciò dipende essenzialmente dalla vostra azione, perchè nulla, dopo la casa paterna, agisce tanto durevolmente sull'animo dei giovani, quanto la scuola. Qui sta l'importanza del vostro lavoro, anche quando per avventura dovesse svolgersi in una povera scuola sperduta in un villaggio di montagna. Lavoro anzi tanto più rilevante e delicato ai giorni nostri, perchè non è forse vero che voi dovete non di rado supplire alle deficienze di non pochi genitori, cui la miseria, le difficoltà della vita, le circostanze esteriori rendono meno atti a compiere la loro santa ed ardua missione ?

Riguardate dunque sempre la vostra scuola, grande e bella o squallida ed angusta, al pari di un tempio, dove entrano il decoro e la purezza, dove primeggiano la verità e la rettitudine, dove rifulga la religione, che innalza e sublima lo spirito in Dio, presente in ogni luogo, non altrimenti che nei moti della vostra mente e del vostro cuore, Dio scrutatore infallibile dei vostri pensieri e dei vostri affetti, che vogliono esser volti tutti al bene e alla virtù morale, per poter voi medesimi esserne maestri alle anime giovanili.

Con tali sentimenti e voti paterni, Noi mettiamo la vostra Associazione e la sua attività, come voi tutti qui presenti, i vostri compagni di azione e i

vostri colleghi d'insegnamento, le vostre ansietà e le vostre speranze, sotto la protezione della SS.ma Vergine Maria, di cui oggi celebriamo la festa, affinchè Ella volga il suo sguardo misericordioso su di voi e sulla gioventù a voi affidata, e a questa e a voi stessi impetri la pienezza della forza, dell'amore e della grazia del suo divin Figlio e Signor nostro Gesù Cristo; in auspicio della quale v'impartiamo di gran cuore la Nostra Apostolica Benedizione.

II. Quattromila « Esploratori cattolici », convenuti a Roma per il Convegno dei Capi e per il I Raduno nazionale dell'A.S.C.I., sono stati ricevuti il 10 settembre dal S. Padre nella Villa di Castel Gandolfo. L'arrivo del Papa è stato salutato calorosamente, quindi si è levato imponente il canto « Passa la gioventù ».

« Lo « Scoutismo » — ha detto il Sommo Pontefice — risveglia nel giovane e mette in azione tutto ciò che è naturalmente buono, nobile, sano; semplicità di vita, amore della natura, e della patria, sentimento dell'onore, autodisciplina, obbedienza, dedizione a servizio degli altri, in spirito di fraternità e di cavalleria.

« Lo « Scoutismo » vuol portare ordine e retta misura nella vita umana. Amore della natura, sì, ma scevro di fantasticherie e di malsani sentimentalismi. Anche il divertimento, la gita, il giuoco impongono ai singoli « Esploratori » particolari doveri e responsabilità, e debbono essere soltanto il complemento di una forte e volonterosa attività nella scuola, nell'officina, nella professione. Le stesse vacanze non sono che il premio di un anno di serio e regolare lavoro.

« Lo « Scoutismo » dà al culto e al servizio di Dio il posto sopraeminente che gli è dovuto nella vita dell'uomo, e con ciò stesso dispone il giovane a scorgere in ogni oggetto, in ogni ordine, in ogni virtù, in ogni bellezza creata, il suo vero valore, il suo vero splendore al lume del sole divino. Cercare, trovare, gustare, magnificare Iddio nelle sue opere, vedere tutta la creazione nella luce che la illumina: ecco ciò che deve costituire il fondo della vostra vita di " Esploratori " ».

Il S. Padre, dopo queste considerazioni, nelle quali ha bellamente illustrato la natura, gli scopi e le aspirazioni del movimento scoutistico, terminava esortando i giovani a essere fedeli al loro motto « Estote parati », pronti cioè a compiere coscienziosamente e ad ogni istante la volontà di Dio e ad osservare i suoi comandamenti, mantenendo sempre vivi la fiaccola della fede e il fuoco dell'amore, che rischiarino il sentiero all'« Esploratore » nelle più ardue ascensioni alpine, abbracciando Iddio col palpito della fede, amandolo e unendoci a Lui. E la vetta sublime è raggiunta.

« Questo, diletti figli, è il principio e la fine, il segreto di ogni vera vita. Se voi vi formerete in questo spirito, diverrete uomini, sui quali la Chiesa e la Patria potranno sicuramente edificare ». (*Osserv. Rom.*, 11 settembre 1946).

III

Ai Congressisti delle A.C.L.I. (Assoc. Crist. Lavor. It.)

(Castel Gandolfo, 29 settembre) (*Osserv. Rom.*, 30 settembre 1946)

Con paterno affetto vi diamo il benvenuto, diletti figli e figlie, ed in voi salutiamo le molte migliaia di lavoratori e di lavoratrici cattolici, che voi rappresentate e per il cui maggior bene vi siete in questi giorni adunati nel vostro primo Congresso italiano. Voi sapete che Ci torna sempre gradito di vedervi riuniti intorno a Noi nella casa del Vicario di Cristo.

Voi siete qui convenuti da tante regioni del bel cielo italico per implorare la Benedizione del Padre comune su di voi e sulle vostre deliberazioni. Volentieri ve la impartiamo. Sia questa Benedizione segno e sorgente di forza per una triplice solenne promessa di fedeltà, con cui voi ponete fine al vostro Convegno romano: promessa di fedeltà a Dio, alla Chiesa, alla Patria.

Siate fedeli a Dio ! In questi oscuri tempi di decadimento spirituale e morale voi in primo luogo dovete ogni giorno prostrarvi innanzi al vostro onnipotente Creatore e Signore, nella umiltà e nella preghiera, ed adempire coscienziosamente i vostri obblighi religiosi. Abbiate il coraggio di non dare la vostra adesione e la vostra collaborazione là dove si disprezzano e si conculcano le leggi di Dio, i sani principî, la dignità umana. Voi sperimenterete come la fedeltà verso Dio vi renderà franchi nell'avanzare, non pavidi in faccia ai pericoli, immobili alle minacce, forti al soffrire, insuperabili nella lotta in difesa della giustizia, imperterriti per non soggiacere nella vita privata e pubblica ad allettamenti, ad astuzie, a correnti, cui un cattolico di salda fede non può dare il suo assenso. Voi potete e dovete essere invece il lievito, che penetri nelle masse lavoratrici per trasformarle e vivificarle secondo il pensiero e le virtù cristiane.

Siate fedeli alla Chiesa ! Essa non inganna e non delude l'aspettazione del popolo. Vale tale affermazione anche per il terribile periodo, appena chiuso, dell'ultima guerra mondiale e per questo tormentato dopoguerra ? Quante falsità sono state divulgate, e si divulgano ancora, contro la Chiesa e il Papa, specialmente in mezzo alle classi operaie ! Ma ora che le pubblicazioni e le rivelazioni sopra gli eventi degli ultimi sette anni si sono succedute e si succedono le une alle altre con ritmo crescente, non hanno esse forse, consapevolmente o no, smentito le mostruose calunnie e reso pienamente giustizia all'azione del Papato ? Non hanno forse mostrato in questa Sede Apostolica una condotta sempre costante, coerente, rettilinea ? E tale condotta presenta come principali sue note caratteristiche sei scopi, sei mète, verso cui essa ha volto, talora anche contro ogni speranza, tutti i suoi sforzi: impedire la guerra; abbreviare la guerra; trattenere lontane dalla guerra le Nazioni che, come l'Italia, ne erano sul principio rimaste immuni; salvare dagli eccidi e dalle sofferenze le persone, dalle distruzioni le città; ovviare alle disastrose conseguenze dell'atroce conflitto, al

di sopra di tutti gli odî e di tutti i contrasti, col più alto contributo di soccorsi caritativi; promuovere e sollevare le condizioni spirituali e materiali del popolo lavoratore.

No. La Chiesa non inganna e non delude l'aspettazione del popolo. Essa ha proclamato e diffuso il suo messaggio sociale, non per conseguire effimeri vantaggi, ma in adempimento del precetto di Cristo, con sguardo lungimirante, nell'interesse di tutti i popoli. Il passato ha giustificato il programma sociale della Chiesa, e l'avvenire darà nuova testimonianza alla verità e all'equità, su cui è solidamente fondato.

Siate fedeli alla Patria. L'Italia in questa ora critica è come una nave percossa dalla tempesta; ma se essa è scaduta nella sua economia, se è ferita nelle sue vive carni, è però fiera dei tesori inapprezzabili che non ha ancora perduti e che difende con indomabile energia. In tali momenti una cosa è necessaria: che ognuno compia il suo dovere e che tutti facciano causa comune, mutuamente aiutandosi. Unitevi, diletti figli e figlie, contro tutto ciò che è crasso egoismo, turbamento dell'ordine pubblico, violenza e rivolta, propaganda di odio. La vostra Patria ha bisogno della cooperazione di quanti sono buoni, onesti, volonterosi, capaci, anche se vengono da campi politici diversi; ha bisogno di un lavoro indefesso, frutto di abnegazione, di pazienza e di tenace costanza. Ecco ciò che l'Italia attende da voi e che voi dovete essere orgogliosi di dare al vostro Paese come probi cittadini e cattolici esemplari.

Affinchè il Signore abbandantemente fecondi con la sua grazia il vostro volere e la vostra azione, invochiamo su di voi, diletti figli e figlie, sui vostri compagni di lavoro, sulle vostre organizzazioni, sulle vostre famiglie, su tutte le persone che vi sono care, le più elette benedizioni del Cielo.

IV. Il S. Padre il 25 ottobre ha ricevuto in udienza a Castel Gandolfo i partecipanti al 1° Congresso Italiano di Stomatologia e nel suo discorso ha valorizzato sotto l'aspetto sociale la loro alta professione e missione, frutto di vasta scienza, di arte squisita, fatta d'intuizione e di esperienza lungamente acquisita, di un fine tatto e senso psicologico, nonchè di costanza, di pazienza e di resistenza fisica. (*Osserv. Rom.*, 26 ottobre).

V

AI COLTIVATORI DIRETTI (15 novembre)

(*Osserv. Rom.*, 17 novembre)

Al particolare compiacimento che Noi proviamo ogniqualvolta Ci è dato di accogliere i rappresentanti delle diverse professioni, le cui svariate attività costituiscono nel loro insieme la vita economica e sociale di un popolo, si aggiunge in questo momento la soddisfazione che sentiamo nel salutare in voi,

diletti figli, i delegati di una vasta Confederazione Nazionale, comprendente un gran numero di agricoltori, i quali coltivano essi stessi con le loro famiglie le terre, che o appartengono loro in proprietà o dai proprietari in virtù di un contratto sono state loro affidate. Sono le dolci terre, *dulcia arva*, tanto care al mite Virgilio (*Eclog.* I, 3), le terre d'Italia, di cui Plinio (*Nat. Histor.* l. III, 5, n. 41) esaltava la vitale e perenne salubrità, i fertili campi, i colli aprichi, i boschi ombrosi, la feracità delle viti e degli olivi, i pingui armenti. *O fortunatos nimium, sua si bona norint, agricolas !* (*Verg., Georg.* II, 458-459). O veramente fortunati agricoltori, esclamava il gran poeta campestre, se conoscono i loro beni ! Non vorremmo quindi lasciar passare questa occasione senza rivolgervi una parola di incoraggiamento e di esortazione, tanto più perchè ben sappiamo quanto il risanamento morale di tutto il popolo dipenda da una classe di agricoltori socialmente integra e religiosamente salda.

1. — Più che altri, voi vivete in contatto permanente con la natura; contatto materiale per il fatto che la vostra vita si svolge in luoghi ancora lontani dagli eccessi di una civiltà artificiale ed è tutta volta a far sorgere dalle profondità del suolo, sotto il sole del Padre divino, le ricchezze abbondanti che la sua mano vi ha nascoste; contatto anche altamente sociale, perchè le vostre famiglie non sono soltanto comunità di consumo dei beni, ma anche e particolarmente comunità di produzione.

In questo radicarsi profondo, generale, completo e perciò così conforme alla natura della vostra vita nella famiglia consiste la forza economica e nei tempi critici anche la capacità di resistenza, di cui siete dotati, come altresì la vostra sperimentata importanza per il retto sviluppo del diritto e dell'ordine privato e pubblico di tutto il popolo; e finalmente la indispensabile funzione che siete chiamati ad esercitare come fonte e difesa di vita intemerata, morale e religiosa, come vivaio di uomini sani di anima e di corpo per tutte le professioni, per la Chiesa e per lo Stato.

Tanto più quindi si deve aver cura acciocchè gli elementi essenziali di quella, che potrebbe chiamarsi genuina civiltà rurale, siano conservati alla Nazione: laboriosità, semplicità e schiettezza di vita; rispetto dell'autorità, anzitutto dei genitori; amore di patria e fedeltà alle tradizioni che si sono nel corso dei secoli dimostrate feconde di bene; prontezza al soccorso reciproco, non solo nella cerchia della propria famiglia, ma anche di famiglia in famiglia, di casa in casa; finalmente quell'uno, senza di cui tutti quei valori non avrebbero consistenza alcuna, perderebbero ogni loro pregio e si risolverebbero in una sfrenata avidità di guadagno: vero spirito religioso. Il timor di Dio, la fiducia in Dio, una fede viva che trova la sua quotidiana espressione nella preghiera in comune della famiglia, reggano e guidino la vita dei lavoratori dei campi; la chiesa rimanga il cuore del villaggio, il luogo sacro, che, secondo le sante tradizioni dei padri, di domenica in domenica ne riunisce in sè gli

abitanti, per elevare gli animi loro al di sopra delle cose materiali a lode e servizio di Dio, per impetrare la forza di pensare e di vivere cristianamente in tutti i giorni della veniente settimana.

Il fatto che l'azienda agricola ha un carattere eminentemente familiare, la rende così importante per la prosperità sociale ed economica di tutto il popolo, e conferisce all'agricoltore un titolo speciale a trarre dal suo lavoro il proprio conveniente sostentamento. Senza dubbio, chi guardasse soltanto ad un provento il più possibile alto e rapido dell'economia nazionale, o ad un approvvigionamento, il più possibile a buon mercato, della Nazione con prodotti della terra, potrebbe essere sotto questo aspetto tentato di sacrificare più o meno l'azienda agricola; del che si hanno parecchi e non incoraggianti esempi nell'ultimo secolo e nel tempo presente.

A voi dunque appartiene di mostrare che essa, appunto per il suo carattere familiare, non esclude i reali vantaggi di altre forme di azienda e ne evita i danni. Mostratevi dunque adattabili, attenti e attivi curatori della zolla nativa, che sempre deve essere usata, giammai sfruttata. Mostratevi uomini riflessivi, parsimoniosi, aperti al progresso, che coraggiosamente impegnano il proprio e l'altrui capitale, in quanto giova al lavoro e non pregiudica l'avvenire della famiglia. Mostratevi onesti venditori, non cupidi calcolatori a danno del popolo, e ben disposti compratori al mercato interno del Paese.

Noi ben sappiamo quanto questo ideale faccia non di rado difetto. Quali che possano essere la rettitudine delle intenzioni e la dignità della condotta, vanto di molti produttori agricoli, non è men vero che occorre oggi una grande fermezza di principî ed energia di volontà, per resistere alla diabolica tentazione del facile guadagno, che specula ignobilmente sulle necessità del prossimo, piuttosto che guadagnare la vita col sudore della fronte.

Spesso quel difetto proviene anche da colpa dei genitori, che troppo presto adoperano i figli per il lavoro e trascurano la loro spirituale formazione ed educazione, ovvero da mancanza della necessaria istruzione scolastica, e soprattutto professionale. Non vi è infatti più erroneo pregiudizio del credere che il coltivatore dei campi non abbia bisogno di una seria e adeguata cultura per compiere nel corso dell'anno la sua opera indefinitamente varia di ogni stagione. Il peccato invero ha reso penoso il lavoro della terra, ma non lo ha esso stesso introdotto nel mondo. Prima del peccato Dio aveva dato all'uomo la terra affinchè la coltivasse, come la occupazione più bella e più onorevole nell'ordine naturale. Continuando l'opera di peccato dei nostri primi genitori, i peccati attuali di tutta l'umanità hanno fatto pesare sempre più la maledizione sulla terra. Colpito successivamente da tutti i flagelli, diluvi, cataclismi tellurici, miasmi pestilenziali, guerre devastatrici, il suolo in alcune parti deserto, sterile, malsano, ed ora celante ordigni micidiali che spiano insidiosamente le loro vittime, si è rifiutato di elargire spontaneamente all'uomo i suoi tesori. La terra è la grande ferita, la grande malata. Chinato su di lei, non

come lo schiavo sulla gleba, ma come il clinico sul letto del paziente, il coltivatore le prodiga le sue cure con amore. Ma l'amore, pur così necessario, non basta. Per conoscere la natura e, per così dire, il temperamento del suo pezzo di terra, talvolta così differente anche da quello immediatamente vicino, per scoprire i germi che lo guastano, i roditori che verranno a scavarlo, i vermi che verranno a divorare il suo frutto, i logli che verranno a infestare le sue messi, per trovare gli elementi che gli mancano, per scegliere le colture successive che l'arricchiranno nel suo stesso riposo, per queste e tante altre cose, occorrono vaste e varie cognizioni.

Oltre a ciò, il terreno ha bisogno in molte regioni — prescindendo dalla riparazione dei danni bellici — di accurati e ponderati provvedimenti preliminari, prima che si possa attuare una riforma delle condizioni della proprietà e dei rapporti contrattuali. Senza di questo, come l'esperienza e la storia insegnano, una tale riforma improvvisata si ridurrebbe ad essere una pura demagogia, e quindi, anzichè giovevole, inutile e dannosa, particolarmente oggi, quando l'umanità deve ancora temere per il suo pane quotidiano. Già più volte nella storia le grida incomposte di sobillatori hanno reso le popolazioni delle campagne schiave di un dominio da cui esse intimamente rifuggivano, e oggetto inconsapevole di sfruttamento.

2. — Tale ingiustizia apparisce tanto più grande, quanto più la vita del contadino ha il suo fondamento nella famiglia, ed è quindi vicina alla natura. Essa trova la sua aperta espressione nella opposizione fra città e campagna, che è purtroppo particolarmente caratteristica del nostro tempo. Quale ne è il vero motivo ?

Le città moderne col loro costante ingrandimento, con la loro agglomerazione di abitanti, sono il tipico prodotto del dominio degli interessi del grande capitale sulla vita economica; e non solo sulla vita economica, ma anche sull'uomo stesso. Come infatti il Nostro glorioso Predecessore Pio XI nella sua Enciclica *Quadragesimo anno* ha efficacemente mostrato, accade troppo spesso che non più i bisogni umani regolino secondo la loro importanza naturale e obiettiva la vita economica e l'impiego del capitale, ma al contrario il capitale e il suo interesse di acquisto determinino quali bisogni e in quale misura debbano essere sodisfatti; che quindi non il lavoro umano destinato al bene comune attiri a sè il capitale e lo ponga al suo servizio, ma che invece il capitale muova di qua e di là il lavoro e l'uomo stesso come palle da giuoco.

Se già l'abitante della città soffre per questo stato innaturale, tanto più esso è contrario all'intima essenza della vita dell'agricoltore. Poichè, nonostante tutte le difficoltà, il lavoratore dei campi rappresenta ancora l'ordine naturale voluto da Dio, e cioè che l'uomo deve col suo lavoro dominare le cose materiali, e non le cose materiali l'uomo.

Questa è dunque la causa profonda dell'odierno contrasto fra città e cam-

pagna: esso forma uomini addirittura diversi. E tale contrasto diviene tanto più grande, quanto più il capitale, abdicando la sua nobile missione di promuovere il bene della società in ciascuna delle famiglie che la compongono, penetra nel mondo stesso dei coltivatori o altrimenti lo coinvolge negli stessi danni. Esso fa scintillare l'oro e una vita di piacere dinanzi agli occhi abbagliati del lavoratore dei campi, per indurlo ad abbandonare la terra e a perdere nella città, che non gli riserva il più delle volte se non delusioni, i risparmi laboriosamente accumulati, e non di rado anche la salute, le forze, la gioia, l'onore, la stessa anima. Questa terra così abbandonata il capitale si affretta a farla sua; essa allora non è più oggetto di amore, ma di freddo sfruttamento. La terra, nutrice generosa delle città non meno che delle campagne, non produce più che per la speculazione, e mentre il popolo soffre la fame e l'agricoltore, gravandosi di debiti, va lentamente verso la rovina, l'economia del Paese si esaurisce per acquistare a caro prezzo gli approvvigionamenti che è costretta a far venire dall'estero.

Questo pervertimento della proprietà privata agricola è grandemente dannoso. Come essa non ha più amore nè interesse per il campo, che tante generazioni avevano affettuosamente lavorato, così è senza cuore per le famiglie che lo lavorano e che vi dimorano. Ciò non dipende però dall'istituto della proprietà privata in quanto tale. Anche là ove lo Stato avoca a sè interamente il capitale e i mezzi di produzione, gli interessi dell'industria e del commercio estero, propri delle città, hanno il sopravvento. Il vero agricoltore soffre allora ancor più. Ad ogni modo rimane violata la verità fondamentale sempre sostenuta dalla dottrina sociale della Chiesa, che cioè l'economia di un popolo è un tutto organico, nel quale tutte le possibilità produttive del territorio nazionale debbono essere sviluppate in sana reciproca proporzione. Mai non sarebbe divenuta così grande la opposizione fra città e campagna, se quella verità fondamentale fosse stata osservata.

Voi coltivatori certamente non volete un simile contrasto; volete che ad ogni parte dell'economia nazionale si dia il suo; volete però anche conservare il vostro. Perciò una ragionevole politica economica e un sano ordinamento giuridico debbono prestarvi il loro sostegno. Ma l'aiuto principale deve venire da voi stessi, dalla vostra unione cooperativa, specialmente anche nei problemi del credito. Forse allora dal settore dell'agricoltura verrà il risanamento di tutta la economia.

3. — Finalmente una parola intorno al lavoro. Voi coltivatori costituite con le vostre famiglie una comunanza di lavoro. Voi siete però anche coi vostri compagni e consoci una comunanza di lavoro. Voi volete finalmente formare con tutti i gruppi professionali del popolo una grande comunanza di lavoro. Questo è secondo l'ordinamento di Dio e della natura; questo è il vero concetto cattolico del lavoro. Esso unisce gli uomini in un servizio co-

mune per i bisogni del popolo, in un medesimo sforzo per il proprio perfezionamento a onore del loro Creatore e Redentore.

Ad ogni modo, restate fermi nel considerare il vostro lavoro secondo il suo intimo valore, come contributo vostro e delle vostre famiglie alla pubblica economia. Con ciò rimane fondato il diritto a un sufficiente reddito per un sostentamento corrispondente alla vostra dignità di uomini e anche ai vostri bisogni culturali; ma importa anche il vostro riconoscimento della necessaria unione con tutti gli altri gruppi professionali che lavorano per i vari bisogni del popolo, e con ciò anche la vostra adesione al principio della pace sociale.

Noi invochiamo di cuore i più eletti favori celesti su di voi, diletti figli, e sulle vostre famiglie, come la Chiesa sempre particolarmente vi ha benedetti e ha in molteplici maniere introdotto il vostro anno di lavoro nel suo anno liturgico; li invochiamo sul lavoro delle vostre mani, dal quale il santo altare di Dio riceve il pane ed il vino. Dia a voi il Signore, per adoperare le parole dei Libri Santi, « la rugiada del cielo e la pinguedine della terra e copia di grano e di vino » (*Gen.*, 27, 28) ! Possano le vostre terre, come già i fertili campi etruschi, che Livio ammirava tra Fiesole e Arezzo, essere ricchi di frumento e di bestiame e per abbondanza di tutte le cose, *frumenti ac pecoris et omnium copia rerum opulenti* (*Livio, Ab Urbe condita* l. XXII, cap. 3) ! Con questi sentimenti e con questi augurî impartiamo a voi e a tutte le persone che vi sono care la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

VI. I partecipanti al Congresso Internazionale di Filosofia, tenutosi a Roma nell'Aula del Senato dal 16 al 20 di novembre, cui hanno presenziato filosofi di quindici nazioni, sono stati ricevuti dal S. Padre il giorno seguente.

S. Santità iniziava il suo discorso sottolineando la speciale affinità che ravvisava tra la Sua missione apostolica e il loro assiduo lavoro di scrutare i sommi principî del vero, non tanto per uno sterile esercizio della loro mente, quanto per l'urgente necessità di chiarire a loro stessi e agli altri le norme supreme che regolano l'universo visibile, dominano la materia e offrono un fondamento stabile alla vita. Fermava poi l'attenzione dei maestri del pensiero sulla giovane generazione. « Essa volge ansiosa lo sguardo verso di voi, perchè sente che da voi ha diritto di attendere più che da tanti altri. Essa anela a grandi pensieri, a una sintesi intellettuale, che dia un senso e un ordine a tutta la sua vita. Dopo gl'immensi orrori, che questa gioventù ha dovuto subire negli ultimi anni, essa prova l'intenso bisogno di una concezione e di una dottrina chiara, forte e saldamente radicata nello spirito, se non deve cadere in un gretto materialismo o nella ricerca di un successo puramente meccanico ovvero nell'abbattimento e nella inazione ». L'uomo può essere abbagliato da costruzioni erudite e ingegnose, diversivo di un istante, come un sogno nel sonno agitato; « finchè non avrà una risposta definitiva alle questioni: qual'è il senso della vita, il senso del dolore, il senso della morte, con-

serverà l'impressione, pur troppo reale, che il terreno gli manchi sotto i piedi ». Risposta che solo potrà dare una filosofia basata sull'assoluto, su un Dio personale, principio e fine di tutte le cose. Faceva quindi il S. Padre alcune riflessioni sull'esistenzialismo, definito nel Congresso la « filosofia del disastro » e su due relative ripercussioni: « opposizione all'intellettualismo per un irrazionalismo pessimistico « o « volontarismo religioso ». Terminava inneggiando alla vera filosofia, che non è solo scienza di pensiero, ma anche scienza di vita. « È maestra che insegna all'uomo quali sono i principî di azione più conformi alla sua essenza spirituale e razionale, quali i doveri che gli derivano dalla sua speciale e privilegiata posizione in mezzo agli altri esseri a lui inferiori, quale la missione che è chiamato a svolgere e alla quale è obbligato a subordinare ogni sua concreta attività. Ed essa compie questa alta opera moralizzatrice tanto nella vita intellettuale quanto nella vita sociale, gettando dappertutto il seme fecondo dell'idea che attira gli animi, corregge le deviazioni e guida nel cammino non sempre facile di un progresso personale e collettivo, che non sia vano lustro di avanzamento tecnico, ma sostanziale miglioramento morale e giuridico della umanità ». (*Osserv. Rom.*, 22 novembre).

VII. Il S. Padre il 22 novembre ha ricevuto un gruppo di partecipanti a « Le Grand Retour », vera missione ambulante francese, che dal 23 marzo 1943, giorno della consacrazione della Francia al Cuore Immacolato di Maria, ha visitato più di dodicimila parrocchie, collo scopo di diffondere la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, onde ottenere il ritorno totale della Nazione al suo Dio.

S. Santità ha dato loro il motto della consegna: « Perseverate, fedeli a Colei che vi ha guidati finora e per la quale condurrete le anime all'eterna salute », insieme agli incoraggiamenti più fervidi di sempre crescente progresso in un'opera così santa. (*Osserv. Rom.*, 23 novembre).

ALLOCUZIONI

Agli Em.mi Cardinali per la festa di S. Eugenio (1 giugno)

(*Acta Ap. Sed.*, 1946, p. 253)

Festiva ricorrenza

Ancora una volta la festa del santo Pontefice Eugenio I, figlio come Noi della Città eterna, Ci procura, Venerabili Fratelli, la gioia di trovarCi in mezzo a voi, nell'intima cerchia dei Nostri più diretti e assidui collaboratori.

Mentre il Nostro santo Patrono già da circa tredici secoli gode nella gloria del Signore la ricompensa delle sue virtù e delle sue opere, è di vivo con-

forto per Noi, che portiamo quaggiù il peso del supremo ministero Apostolico, il sentirCi assistiti e sorretti dal suo potente patrocinio; ma Ci riesce anche di grande sollievo, in mezzo a circostanze così dolorose e a così ardui doveri, il saperCi circondati dalla vostra infaticabile cooperazione e inalterabile fedeltà, delle quali il venerando vostro Decano, la cui vigorosa freschezza smentisce il numero degli anni, Ci ha dato una nuova testimonianza con la consueta sua nobiltà di forma e delicatezza di sentimento.

Instabilità e incertezza dell'ora presente

Il Nostro pensiero Ci riporta a un anno indietro. Su tutta la superficie dell'Europa erano state alfine deposte le armi; il turbine della guerra si era calmato; un senso di sollievo inondava tutti i cuori, che, dopo una così lunga e straziante angoscia, salutavano già l'avvento della pace; una pace, che, sebbene ancora insufficiente a colmare tutte le legittime speranze, bastasse almeno a creare sopportabili condizioni di vita.

Un anno è trascorso. Oggi si vede chiaramente che avevamo allora pur troppo ragione di lasciar trasparire dalle Nostre parole l'inquietudine del Nostro animo paterno, la trepidazione che oscurava la Nostra letizia: « Dalla tregua delle armi (dicevamo in questa stessa ricorrenza) alla pace vera e sincera il cammino sarà arduo e lungo, troppo lungo per le ansiose aspirazioni di una umanità affamata di ordine e di calma ».

Da quel tempo si sono moltiplicati gli sforzi, le discussioni, gli scambi di vedute, i contatti anche diretti fra gli Uomini di Stato, che hanno nelle loro mani i destini del mondo; ma si ha non di rado l'impressione che la pace vera, una pace la quale corrisponda alle esigenze e alle brame della coscienza umana e cristiana, piuttosto che avvicinarsi, si allontani, piuttosto che assodarsi e prendere consistenza in una realtà che ispiri fiducia, quasi si dilegui e svanisca.

Quanto più le carte si accumulano sulle tavole delle conferenze internazionali, tanto più crescono le difficoltà e gli ostacoli che si oppongono al conseguimento di soluzioni moralmente giustificabili.

Come prematura (per non dire illusoria) ci apparisce oggidì la speranza che tutti, senza eccezione, gli uomini responsabili, istruiti alla scuola sanguinosa della guerra, si mostrino veramente compresi da un supremo orrore contro ogni idea di dispotismo, contro ogni tentativo di dominazione su altri popoli imposta con la forza!

Nel retto ed equo contegno dei potenti verso i deboli si manifesta il sincero abbandono dello spirito di imperialismo e di dominio, la seria adesione ai principî della giustizia. Ma finchè la più o meno velata minaccia del ricorso alla violenza o le pressioni politiche od economiche opprimono la voce del diritto, bisogna ben riconoscere che il primo passo certo e risoluto verso una giusta pace non è stato ancora fatto.

Come potremmo quindi meravigliarci, se la mancanza di sicurezza, lo stato di precarietà e di dubbio pesa gravemente sull'anima dei popoli, se un senso generale di malessere, di malcontento, di sfiducia, inquina l'aria, tarpa le ali ai nobili ardimenti, intorpidisce le buone volontà, soffoca lo spirito di generosità e di dedizione necessario per una reale restaurazione? se, turbando le relazioni internazionali, come le condizioni interne dei popoli, quella stessa instabilità e incertezza avvelena le lotte dei partiti e i conflitti d'interessi, ne aumenta l'asprezza, esaspera le passioni fino a preparare e provocare in un oscuro domani la loro violenta esplosione?

L'ardua opera della Chiesa

L'ufficio, sempre grave, spettante alla Chiesa d'inculcare a tutti la coscienziosità, la rettitudine, la moderazione, il rispetto della verità e del diritto, è più che mai arduo e ingrato in tempi di agitazione e di crisi, ma è perciò stesso anche doppiamente importante ed urgente.

Quando infatti sale minaccioso, come un maremoto, il flutto delle competizioni e delle rivalità terrene; quando nel calore della lotta l'effimera comunanza dettata unicamente dagli interessi economici e politici rischia di far perdere il senso della vera fraternità cristiana; quando le forze del sovvertimento e dell'ateismo si adoperano a condurre, come gregge insensato, le masse illuse, nascondendo loro sotto false sembianze il termine a cui esse menano, particolarmente nel campo morale e religioso; è tanto più necessario che dall'alto faro della Chiesa s'irradi potente la luce di Cristo, per illuminare il cammino e indicare nettamente i limiti, al di là dei quali, a destra e a sinistra, gli scogli e i vortici sono in agguato per fendere e inghiottire la nave.

Senza dubbio, le amare esperienze della guerra, le delusioni del dopoguerra, le previsioni di un avvenire così povero di speranze mettono la Chiesa, nello svolgimento dell'opera sua, dinanzi a moltitudini sempre crescenti di uomini, a cui la miseria ha esaurito le forze, sminuito il vigore, fiaccato le energie di una volta.

Esortazioni alla forza e al coraggio

Non è questa però una ragione per lasciarsi sgomentare ed abbattere, o per perdere la veduta complessiva dell'intera realtà. Perciò Noi non Ci stancheremo di ripetere ai Nostri figli e figlie, e a quanti nutrono sentimenti simili ai loro: Abbiate fiducia. Non cadete di animo. Voi siete numerosi, più numerosi di quel che le apparenze sembrerebbero indicare, mentre altri con le loro bravate e le loro imposizioni cercano di ingrandire fallacemente l'efficienza delle loro schiere. Voi siete forti, più forti dei vostri avversarî, perchè le vostre intime convinzioni — e queste valgono sopra tutto — sono vere, sin-

cere, solide, fondate sui principî eterni, e non su falsi concetti, su erronee costruzioni, su massime ingannevoli, su impressioni od opportunità del momento. Dio è con voi!

Con profonda umiltà, ma al tempo stesso con la più viva riconoscenza verso Dio, Noi possiamo ben parlare della protezione con cui il Signore non ha cessato di difendere la sua Chiesa per sostenere vittoriosamente le raffiche degli ultimi anni, particolarmente del tempo di guerra, su tutta la superficie del globo. Noi abbiamo sotto gli occhi i rapporti che Ci giungono dal mondo intero, e ad onta di tutte le contraddizioni, e nonostante i mancamenti che han potuto manifestarsi, Ci è permesso di affermare: La Chiesa in tutto il suo complesso sta unita e salda così interiormente come esteriormente. Dovunque — o a cagione di coscienti e sistematiche persecuzioni, o per effetto delle brutali distruzioni della guerra — si è trovata priva di ogni appoggio visibile o spogliata dei suoi legittimi beni, essa ha veduto stringersi sempre più intima l'unione dei fedeli, accendersi di un ardore sempre più vivo il loro zelo. E, se non dappertutto, almeno nella maggior parte dei casi, è uscita dalla tormenta col vigore di una rinnovellata giovinezza. Si direbbe che, alla luce dei terribili avvenimenti degli scorsi anni, che evocano allo spirito l'immagine dell'ultimo giudizio, i figli della Chiesa, — non meno nei Paesi di missione che nelle antiche regioni cattoliche, — abbiano quasi sensibilmente sperimentato la verità della loro fede, il valore imprescrittibile del pensiero cristiano. Quanto alle opere di carità, al coraggio e all'eroismo fino all'effusione del sangue per la fede, non esitiamo a dichiarare che la Chiesa di oggi può ben sostenere il paragone col passato.

È perciò un punto di capitale importanza, nell'ora presente, che i cattolici e quanti riconoscono e adorano un Dio personale e osservano il suo Decalogo, non si lascino per nulla al mondo intimorire, ma abbiano coscienza della propria forza.

La Chiesa assertrice e tutrice della vera libertà

Siamo dunque consapevoli di quanto essi, ed essi soltanto, possono realmente ed efficacemente contribuire all'opera di ricostruzione, persuasi ad un tempo che questa giammai non sarà per venire a felice compimento, se non si fonderà sul diritto, sull'ordine e sulla libertà. Sulla libertà, vogliamo dire, di tendere a ciò che è vero e buono, una libertà la quale sia in armonia col benessere di ogni popolo in particolare e di tutta la grande famiglia dei popoli. Di questa libertà la Chiesa è stata sempre assertrice, tutrice e vindice.

Ecco, già più di sessant'anni or sono, il Nostro grande Predecessore Leone XIII invocava la testimonianza della storia per mostrare la Chiesa incessantemente sollecita nel proteggere i popoli contro il dispotismo di principi non curanti del bene comune, nel difendere i municipî e le famiglie contro

le ingiuste intromissioni dello Stato, nel sostenere la dignità della persona e i diritti dei singoli cittadini (1).

Non hanno forse gli ultimi decenni dato a queste asserzioni una nuova e convincente conferma ?

Considerazioni sulla giornata di domani

Domani stesso i cittadini di due grandi nazioni accorreranno in folle compatte alle urne elettorali. Di che cosa in fondo si tratta ? Si tratta di sapere se l'una e l'altra di queste due nazioni, di queste due sorelle latine, di ultramillenaria civiltà cristiana, continueranno ad appoggiarsi sulla salda rocca del cristianesimo, sul riconoscimento di un Dio personale, sulla credenza nella dignità spirituale e nell'eterno destino dell'uomo, o se invece vorranno rimettere le sorti del loro avvenire all'impassibile onnipotenza di uno Stato materialista, senza ideale ultraterreno, senza religione e senza Dio.

Di questi due casi si avvererà l'uno o l'altro, secondo che dalle urne usciranno vittoriosi i nomi dei campioni ovvero dei distruttori della civiltà cristiana. La risposta è nelle mani degli elettori; essi ne portano l'augusta, ma pur quanto grave responsabilità !

Da una parte, infatti, è lo spirito di dominazione, l'assolutismo di Stato che pretende di tenere nelle sue mani tutte le « leve di comando » della macchina politica, sociale, economica, di cui gli uomini, queste creature viventi, fatte ad immagine di Dio e partecipi per adozione della vita stessa di Dio, non sarebbero che ruote inanimate. Da parte sua, invece, la Chiesa si erge serena e calma, ma risoluta e pronta a respingere ogni attacco. Essa, madre buona, tenera e caritatevole, non cerca, no ! la lotta; ma appunto perchè madre, è più ferma, indomita, irremovibile, con le sole forze morali del suo amore, che non tutte le forze materiali, quando si tratta di difendere la dignità, l'integrità, la vita, la libertà, l'onore, la salute dei suoi figli.

Per i prigionieri e gli espatriati

Ed ora, Venerabili Fratelli, dopo di aver gustato con voi la intimità di questa ricorrenza festiva, come potremmo lasciarvi senza rivolgere il Nostro pensiero a tanti e tanti altri Nostri figli, che la guerra e il dopoguerra privano già da lunghi anni di ogni gioia familiare ? A loro i giorni di festa, gli anniversari domestici fanno sentire, anche più dolorosamente che negli altri dì, l'amarezza dell'esilio. Intendiamo di parlare dei prigionieri di guerra e inter-

---

(1) Cfr. Enc. *Immortale Dei*, 19 Novembris 1885: *Leonis XIII Acta*, vol. V, p. 142.

nati civili; poi di coloro che, dopo di essere stati spogliati, talvolta fino all'ultimo centesimo, dei loro risparmi, sono stati scacciati dalla casa e dalla terra nativa; e di quelli infine, soli o in gruppi randagi, a cui non basta l'animo di far ritorno alle loro antiche dimore (in verità, nelle circostanze presenti, non più tali per loro), e che cercano ansiosamente di crearsi altrove un nuovo focolare.

Noi abbiamo già anche recentemente parlato di loro nel Nostro ultimo Messaggio natalizio e nel discorso al Corpo diplomatico riunito intorno a noi nel passato febbraio. Ben volentieri certamente riconosciamo che, nei mesi testè trascorsi, importanti contingenti di prigionieri di guerra sono stati rimpatriati. Se dunque oggi nuovamente discorriamo di queste centinaia di migliaia di uomini, trattenuti ancora in prigionia, e degli infelici senza patria nè tetto, è perchè Ci sentiamo a ciò spinti dalle innumerevoli suppliche che implorano il Nostro intervento e perchè un tale stato di cose richiede imperiosamente un soccorso urgente ed efficace.

Per i prigionieri di guerra quelle molteplici e pressanti invocazioni Ci pervengono da ogni classe sociale. Sono madri che anelano di riavere il figlio lontano; sono spose che non possono più oltre sostenere il peso delle necessità familiari gravante sulle loro deboli e ormai consunte forze; sono figli che invano attendono il confortante sorriso e il valido aiuto del padre, che li formi e li prepari alle aspre esigenze della vita. Comunità di cittadini e autorità pubbliche domandano il ritorno della gioventù, che è la forza migliore per poter iniziare e sviluppare quell'opera di ricostruzione dei propri Paesi, alla quale è connessa la generale restaurazione della società delle genti.

Fra quei prigionieri alcuni, giovanissimi, arrolati in massa immediatamente prima della fine della guerra, si son visti, senza aver mai maneggiato un fucile, gettati in un campo di concentramento. Degli altri, ancora assai numerosi, non pochi, da ben sette anni lontani dal loro paese, ne hanno passati forse già cinque o sei languendo in cattività o trascinando miseramente la vita nelle squadre di lavoro. Noi non ignoriamo che i freddi testi del diritto internazionale non obbligano il vincitore a liberare i prigionieri che dopo la conclusione della pace. Ma i bisogni spirituali e morali dei prigionieri stessi e dei loro congiunti, che si vanno aggravando di giorno in giorno, i diritti sacri del matrimonio e della famiglia, gridano al cielo più altamente e fortemente che tutti i testi giuridici, ed esigono che si ponga alfine un termine al regime dei campi di prigionia e di concentramento. Che se l'uno o l'altro degli Stati vincitori, per motivi di ordine economico, stimasse di non poter rinunziare alle braccia di quei lavoratori, sarebbe ben da considerarsi se un tal vantaggio non verrebbe egualmente o anche meglio assicurato, sostituendoli con uomini liberi del paese stesso dei prigionieri a condizioni giuste e umane di disciplina e di lavoro.

Non Ci è nemmeno ignota un'altra difficoltà più volte addotta per giu-

stificare i dolorosi indugi dei ritorni in patria, vale a dire la scarsezza di naviglio e le impellenti necessità di altri trasporti; non possiamo tuttavia non auspicare che la pietà umana e la saggezza civile, per cui i rimpatri devono a tutti stare a cuore, abbiano a primeggiare sopra altri calcoli ed interessi, anche legittimi, e sappiano suggerire gli opportuni espedienti per combinare la restituzione dei prigionieri, dislocati oltremare, ai loro focolari con le esigenze dei traffici postbellici.

Quanto poi alle altre due categorie di espatriati o altrimenti costretti a dimorare lungi dalla loro terra, talvolta in regioni che hanno già una popolazione superiore a quella che in tempi normali la loro agricoltura e la loro industria potrebbero nutrire, sarebbe necessario di provvedere alla collocazione di quegli infelici nei paesi d'oltremare e Noi abbiamo ferma fiducia che gli Stati e i continenti capaci di accoglierli non mancheranno di aprir loro le porte e di compiere così un'opera di tanto alta e cristiana carità.

Per la festa del Cuore di Gesù

Oggi, in questo primo giorno del mese dedicato in modo speciale alla devozione del Cuore sacratissimo di Gesù, Noi proviamo, anche più sensibilmente che d'ordinario, un immenso dolore nel mirare la società umana più che mai allontanatasi da Cristo, e al tempo stesso una indicibile compassione allo spettacolo delle calamità senza precedenti, con cui essa è afflitta a cagione della sua apostasia. Perciò Ci sentiamo mossi ad elevare di nuovo la Nostra voce per ricordare ai Nostri figli e alle Nostre figlie del mondo cattolico l'ammonimento che il Salvatore divino non ha cessato di inculcare attraverso i secoli nelle sue rivelazioni ad anime privilegiate che si è degnato di scegliere per sue messaggiere: Disarmate la giustizia punitrice del Signore con una crociata di espiazione nel mondo intero; opponete alla schiera di coloro, che bestemmiano il nome di Dio e trasgrediscono la sua legge, una lega mondiale di tutti quelli che Gli rendono l'onore dovuto e offrono alla sua Maestà offesa il tributo di omaggio, di sacrificio e di riparazione, che tanti altri Gli negano.

È dunque Nostro ardente desiderio, Nostra espressa intenzione che il mese, che oggi si inizia e che quest'anno volgerà al suo termine nella celebrazione della solenne festività del Sacro Cuore di Gesù, ne sia tutto intero una devota e fervorosa preparazione, soprattutto dando pratica esecuzione, con atti di pietà, di carità e di penitenza, a quella grande opera di espiazione e di riparazione. Noi confidiamo nello zelo dei Nostri Venerabili Fratelli nell'episcopato, dei sacerdoti, dei religiosi e delle religiose, dei membri dell'Azione cattolica, specialmente della gioventù, per far scaturire dai cuori dei fedeli figli della Chiesa universale il *Confiteor* della umiltà, del pentimento, del fiducioso ricorso alla misericordia divina, con tanta sincerità, con tanto ardore, con tanta intensità di spirito, da forzare, per così dire, Colui che « *multus est ad ignoscen-*

dum » (1), che « è largo a perdonare », ad adempire a favore del popolo della nuova Alleanza la promessa fatta già per bocca del Profeta al popolo d'Israele: « *Revertere, aversatrix Israel, ait Dominus, et non avertam faciem meam a vobis, quia sanctus ego sum, dicit Dominus, et non irascar in perpetuum* » (2): « Ritorna, o ribelle Israele, e io non volgerò più contro di voi la mia faccia, perchè io sono santo, e non sarò adirato per sempre ».

Con l'intima speranza che questa confessione e professione del mondo intero, presentata al Padre celeste dal Cuore di Gesù, che è « *propitiatio pro peccatis nostris* », « *pax et reconciliatio nostra* » (3), ne placheranno la giustizia e attireranno su tutta la umana famiglia la larghezza delle sue grazie, impartiamo a voi, Venerabili Fratelli, a quanti sono vostri nel Signore, a tutti coloro che sono con voi in comunione di pensiero e di sentimento, la Nostra Apostolica Benedizione.

II. A S. E. Pietro de Lemos Tovar, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Portogallo, per la presentazione delle Lettere Credenziali. 8 giugno (*A. A. S.*, 1946, p. 260).

III. A S. E. Joseph Patrick Walshe, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Irlanda, per la presentazione delle Lettere Credenziali, 12 giugno. (*A. A. S.*, 1946, p. 262).

IV

A S. E. l'On. Enrico De Nicola, Presidente provvisorio della Repubblica Italiana (4) (31 luglio)

(*Acta Ap. Sed.*, 1946, p. 320)

Al più alto Magistrato dello Stato italiano, accompagnato dall'Onorevole e illustre Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, e dai Personaggi del suo Seguito, diamo con compiacimento il benvenuto in questa Nostra dimora.

In un periodo di transizione, così grave di avvenimenti, qual'è il presente, Vostra Eccellenza, per le sue eminenti qualità d'intelletto, di scienza giuridica

---

(1) *Is.*, 55, 7.

(2) *Ier.*, 3, 12.

(3) Litaniae de sacratissimo Corde Iesu.

(4) S. E. l'On. E. De Nicola, eletto il 28 giugno Capo provvisorio dello Stato, è nato a Napoli il 9 novembre 1877. Giovanissimo si laureò in legge e si dedicò alla professione di avvocato penale. Deputato dal 1909. Presidente della Camera (giugno 1920-dicembre 1923). Nel 1924 si ritirò dalla vita pubblica.

e di dedizione al bene del Paese, è stata chiamata dalla fiducia dell'Assemblea Costituente ad un Ufficio che La mette al centro di profonde trasformazioni.

Una nuova era della storia europea e mondiale sta per sorgere.

Situata fra l'Oriente e l'Occidente, la Nazione italiana occupa, oggi più che mai, un posto, le cui crescenti responsabilità e i cui pericoli a niuno possono sfuggire; — un posto nel quale contrastanti concezioni politiche e sociali si trovano di fronte, senza che ad occhio umano sia dato di prevedere con certezza in quali forme e con quali mezzi esse conseguiranno una retta e salutifera soluzione.

Intanto il popolo, stretto da tormentose angustie, attende dall'opera dei suoi Reggitori di passare da un torbido e oscuro presente a un più tranquillo e luminoso avvenire.

Chi è consapevole della grandezza di questa impresa e sa al tempo stesso che « se il Signore non ha edificato la casa, invano si affaticano quelli che la edificano » (1), eleva lo sguardo e il cuore al Datore di ogni bene e invoca il suo divino aiuto sul popolo italiano e su coloro che hanno la missione di risollevarlo e di trarlo da uno stato di sofferenza e di abbattimento a nuova dignità e a rinnovato vigore, in una pace di verità e di giustizia: di quella verità, che libera da ogni errore di diritto e di fatto; di quella giustizia, che consiste nel *suum cuique tribuere*. Ma come potrebbero la verità e la giustizia pienamente trionfare là ove s'ignorasse la fonte suprema di ogni verità e di ogni giustizia e il nome stesso di Dio ?

In questa opera di rinascita e di ricostruzione si richiedono alta vigilanza, saggia chiaroveggenza, costanza virile, imperturbabile risolutezza per discernere il vero e genuino dall'illusorio e fallace, le forze benefiche dalle energie distruggitrici, i mezzi di salute dal veleno inebriante, e per educare il popolo, cui tante dolorose delusioni potrebbero turbare la serenità del giudizio, a una sicura conoscenza di ciò che veramente serve al suo bene o che invece presto o tardi diviene sorgente di sventura e di danno.

Sulla Chiesa, madre e vetusta educatrice dei popoli, ricade in tali periodi storici, con la sua azione religiosa e morale, una parte importante, a cui essa si consacra con tanto maggior fervore, quanto più impellenti sono i bisogni del popolo.

Ma per l'adempimento di questa salutare attività è necessario che i rapporti fra i due Poteri assicurino alla Chiesa quella intera libertà di movimento e di sviluppo, che le deriva dalla volontà del suo divino Fondatore.

Noi abbiamo piena fiducia che il popolo italiano e i suoi Governanti saranno sempre consapevoli dei benefici, i quali provengono dalla riconosciuta permanenza in vigore dei Patti Lateranensi, e metteranno il loro onore nel

(1) *Ps.*, 126, 1.

dimostrare in terra romana e agli occhi di tutto il mondo che la « incorrupta fides » e la « dictorum conventorumque constantia et veritas », ereditate dalla sapienza dei loro avi, sono anche oggi e per tutti i tempi immutabili leggi.

Prendendo intima parte alle necessità e ai travagli, non meno che alle speranze e alle aspettazioni della Nazione italiana, così vicina al Nostro cuore, imploriamo per questo diletto popolo, e in particolar modo per Vostra Eccellenza e per quanti hanno l'ardua cura di condurlo per i sentieri della virtù, della onestà, della prosperità e dell'onore, l'assistenza e i lumi più abbondanti dell'Altissimo, dei quali sia auspicio la Benedizione Apostolica che a tutti con paterno affetto impartiamo.

V. Ai Delegati del Supremo Consiglio Arabo di Palestina. 3 agosto. (*A. A. S.*, 1946, p. 322).

VI. A S. E. Arturo Maixner, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica di Cecoslovacchia, per la presentazione delle Lettere Credenziali. 13 agosto. (*A. A. S.*, 1946, p. 323).

VII. Nella Sala del Concistoro al Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo il S. Padre ha ricevuto il nuovo Preposito Generale d. C. d. G., Rev. P. G. B. Janssens e i 165 Padri Elettori della XXIX Congregazione Generale dell'Ordine. All'indirizzo di omaggio e di obbedienza filiale letto dal neo Preposito Generale l'Augusto Pontefice rispondeva con un illuminato discorso in lingua latina. 17 settembre. (*Osserv. Rom.*, 19 settembre 1946).

VIII. I Capitolari dell'Ordine dei Frati Predicatori col loro nuovo Maestro Generale, Rev.mo P. Emanuele Suarez, sono stati ricevuti dal S. Padre nella Sala dello Svizzero a Castel Gandolfo. L'Augusto Pontefice, dopo aver ascoltato un devoto indirizzo di omaggio del neo-eletto, ha pronunciato in latino parole di saluto e di augurio per la famiglia domenicana. 22 settembre. (*Osserv. Rom.*, 23 settembre 1946).

IX

Per l'inaugurazione del nuovo anno giuridico della S. R. Rota (Castel Gandolfo, 6 ottobre)

(*Osserv. Rom.*, 7-8 ottobre 1946)

Ecco che già un anno è trascorso, diletti figli, dacchè vi vedemmo l'ultima volta intorno a Noi, un anno per voi del più intenso lavoro, specialmente nel campo delle cause matrimoniali. Continuando lo studio iniziato nel Nostro precedente discorso, Noi cogliamo oggi l'occasione che esso Ci offre per tornare ancora una volta su questa materia, che costituisce la parte precipua

della vostra attività, e sulla quale si è trattenuto nella sua consueta relazione anche il vostro venerato Decano.

Noi cominciammo nel passato anno a parlare delle differenze fra l'ordinamento giudiziario ecclesiastico ed il civile. Avendo infatti esaminata la fondamentale distinzione, nella loro origine e nella loro natura, dei due supremi Poteri, dei quali la potestà giudiziaria è una importante e necessaria funzione, ne deducemmo una simile essenziale diversità fra i due ordinamenti giudiziari, nonostante le molteplici rassomiglianze, che nell'uno e nell'altro si riscontrano.

Alla medesima conclusione si giunge, se si mette a confronto l'*oggetto* proprio di ognuno. Anche qui troviamo elementi e lineamenti comuni. In ambedue le società perfette, invero, la tutela del *bonum commune* esige che i diritti e i beni dei loro membri possano essere per via giudiziaria attuati, garantiti, reintegrati. Inoltre quei diritti e quei beni sono in parte gli stessi nella Chiesa e nello Stato. Poichè anche la Chiesa è una società visibile, la cui vita è necessariamente legata al modo di essere fisico, alle condizioni di spazio e di tempo, in cui vive l'uomo. D'altra parte, però, vi sono diritti e beni così peculiari e propri della giurisdizione ecclesiastica, che per la loro natura non sono nè possono essere oggetto del potere giudiziario dello Stato.

I

Tra i beni, per la difesa dei quali i tribunali ecclesiastici (così degli Ordinari dei luoghi, come della Sede Apostolica), nel corso della storia, sono — talvolta severamente — intervenuti, si deve segnalare la fede stessa, fondamento di tutta la vita soprannaturale. Il Tribunale per la tutela della fede è dunque un organo legittimo della potestà giudiziaria nella Chiesa, in quanto essa è una società religiosa perfetta. Il suo ufficio è di reagire giuridicamente contro ogni attacco diretto a colpire uno dei suoi più importanti e vitali beni. I delitti dell'eresia e dell'apostasia non potevano nè possono lasciare la Chiesa indifferente od inerte. Senza dubbio nel volger dei secoli il tribunale per la difesa della fede ha potuto assumere forme e metodi non richiesti dalla natura stessa delle cose, ma che trovano la loro spiegazione alla luce delle particolari circostanze storiche; sarebbe tuttavia falso di volerne trarre un argomento contro la legittimità del tribunale stesso.

Noi non ignoriamo che il solo nome di questo tribunale urta il sentimento di non pochi uomini del nostro tempo. Sono coloro, il cui pensiero e il cui intimo senso si trovano sotto il fascino di una dottrina, che, escludendo ogni idea di soprannaturale e di rivelazione, attribuisce alla umana ragione la forza di comprendere a fondo il mondo, la prerogativa di dominare tutta la vita, e per conseguenza esige in ciò la piena indipendenza dell'uomo da qualsiasi vincolo di autorità. Di questa dottrina Noi conosciamo le fonti, i fautori, i progressi; sappiamo il suo influsso sulla vita intellettuale, morale, sociale, sulla

economia e sulla politica, ma anche le sue peripezie nel corso della storia degli ultimi secoli, specialmente degli ultimi cento anni. I suoi rapprsentanti si appellano al principio della « libertà di coscienza », al principio della « tolleranza » nelle materie concernenti la vita spirituale, soprattutto religiosa. Tuttavia troppo spesso essi stessi, appena conquistato il potere, non hanno avuto nulla di più urgente che di violentare le coscienze e d'imporre alla parte cattolica del popolo un giogo opprimente, specialmente per ciò che si riferisce al diritto dei genitori nella educazione dei loro figli.

Se alla coscienza moderna può sembrare che la reazione contro i delitti a danno della fede nei secoli scorsi abbia talvolta oltrepassato i giusti limiti, ai tempi nostri invece la umana società mostra generalmente a questo riguardo una eccessiva insensibilità e indifferenza. I sempre più frequenti contatti e la promiscuità delle diverse confessioni religiose entro i confini di un medesimo popolo hanno condotto i tribunali civili a seguire il principio della « tolleranza » e della « libertà di coscienza ». Anzi vi è una tolleranza politica, civile e sociale verso i seguaci delle altre confessioni, che in tali circostanze è anche per i cattolici un dovere morale.

La Chiesa stessa nel can. 1351 del Codice di diritto canonico ha dato forza di legge alla massima: « *Ad amplexandam fidem catholicam nemo invitus cogatur* »: Nessuno venga costretto contro la sua volontà ad abbracciare la fede cattolica. Questo canone, che riproduce le parole stesse del Nostro grande Predecessore Leone XIII nell'Enciclica *Immortale Dei* del 1° novembre 1885, è l'eco fedele della dottrina insegnata dalla Chiesa fin dai primi secoli del Cristianesimo. Ci basti ora di citare la testimonianza di Lattanzio, scritta verso gli anni 305-310: « . . . *Non est opus vi et iniuria, quia religio cogi non potest; verbis potius quam verberibus agendum est, ut sit voluntas . . . Itaque nemo a nobis retinetur invitus — inutilis est enim deo qui devotione ac fide caret . . . Nihil est enim tam voluntarium quam religio, in qua si animus sacrificantis aversus est, iam sublata, iam nulla est . . .* ». (*Divinae institutiones*, l. 5 c. 19 - *Corpus Script. Eccles. Lat.*, vol. XIX, p. 463-465).

Se dunque, pochi giorni or sono, secondo le notizie riferite dalla stampa, in un tristissimo processo è stato affermato dal Pubblico Ministero che anche il Papa ha approvato le cosiddette « conversioni forzate », ed anzi, quel che sarebbe ancor più grave, per scopi di imperialismo nazionale, Noi abbiamo il diritto e il dovere di respingere una così falsa accusa. E affinchè la Nostra asserzione non manchi di essere debitamente documentata, stimiamo opportuno di darvi lettura di un Pro-Memoria della Nostra Segreteria di Stato, del 25 gennaio 1942, in risposta ad una domanda della Legazione di Jugoslavia presso la Santa Sede, sul movimento delle conversioni, nel quale, del resto, la Legazione medesima espressamente riconosceva che nè la S. Sede nè l'Episcopato cattolico in Croazia avevano avuto parte alcuna. Ecco dunque il testo del Pro-Memoria:

(A questo punto il Santo Padre riceveva da Monsignor Venini, che Gli stava a lato, il relativo foglio dell'Archivio della Segreteria di Stato).

Se référant à la Note de la Légation Royale de Yougoslavie près le Saint-Siège, n. 1/42 du 9 janvier courant, la Secrétairie d'Etat de Sa Sainteté a l'honneur de porter à la connaissance de la même Légation ce qui suit:

D'après les principes de la doctrine catholique, la conversion doit être le résultat, non pas des contraintes extérieures, mais de l'adhésion de l'âme aux vérités enseignées par l'Eglise catholique.

C'est pour cela que l'Eglise catholique n'admet dans son sein les adultes, qui demandent à y entrer ou à y faire retour, qu'à la condition qu'ils soient pleinement conscients de la portée et des conséquences de l'acte qu'ils veulent accomplir.

Par conséquent, le fait que tout à coup grand nombre de dissidents croates demandât à être reçu dans l'Eglise catholique, ne pouvait pas ne pas préoccuper vivement l'Episcopat croate auquel revient naturellement la défense et la protection des intérêts catholiques en Croatie.

Loin de prendre acte officiellement, soit explicitement soit implicitement, de ce fait, il se fit un devoir de rappeler formellement à qui de droit la nécessité que le retour des dissidents pût s'accomplir en toute liberté, et de revendiquer en même temps à l'Autorité ecclésiastique la compétence exclusive de donner des ordres et des directives en matière de conversions.

Si un Comité épiscopal fut aussitôt constitué avec la charge de traiter et de décider toutes les questions concernant cette matière, cela a été fait précisément dans le but d'obtenir que les conversions fussent, en conformité avec les principes de la doctrine catholique, le fruit de la persuasion et non pas d'une contrainte.

Le Saint-Siège, de son côté, ne négligea pas non plus de recommander et d'inculquer l'observance exacte des prescriptions canoniques et des directives données à ce sujet.

Per riprendere ora il filo del Nostro ragionamento, dobbiamo aggiungere che il tribunale ecclesiastico nell'esercizio della sua giurisdizione non può far propria la stessa norma seguita dai tribunali civili. La Chiesa cattolica, come abbiamo già detto, è una società perfetta, la quale ha per fondamento la verità della fede infallibilmente rivelata da Dio. Ciò che a questa verità si oppone è necessariamente un errore ed all'errore non si possono obiettivamente riconoscere gli stessi diritti che alla verità. In tal guisa la libertà di pensiero e la libertà di coscienza hanno i loro limiti essenziali nella veridicità di Dio rivelatore. Diciamo: i loro limiti essenziali, se realmente la verità non è uguale all'errore e se realmente la sana coscienza nell'uomo è la voce di Dio. Da ciò consegue che un membro della Chiesa non può senza colpa negare o ripudiare la verità cattolica già conosciuta ed ammessa; e se la Chiesa, dopo di aver ac-

certato il fatto della eresia e dell'apostasia, lo punisce, per esempio, escludendolo dalla comunione dei fedeli, rimane strettamente nella sua competenza ed agisce a tutela, per così dire, del suo diritto domestico.

II

Un altro oggetto, che fa risaltare chiaramente la differenza fra l'ordinamento giudiziario ecclesiastico ed il civile, è il matrimonio. Questo è, secondo la volontà del Creatore, una *res sacra*. Perciò, quando si tratta della unione fra battezzati, esso rimane per natura sua fuori della competenza dell'autorità civile. Ma anche fra i non battezzati i matrimoni sono nell'ordine naturale una cosa sacra, di guisa che i tribunali civili non hanno il potere di scioglierli, nè la Chiesa in simili casi ha mai riconosciuto la validità delle sentenze di divorzio. Ciò non toglie che le semplici dichiarazioni di nullità dei matrimoni medesimi — relativamente rare in paragone dei giudizi di divorzio — possano in determinate circostanze essere giustamente pronunciate dai tribunali civili, e quindi riconosciute dalla Chiesa.

Senza dubbio circa gli effetti puramente civili del matrimonio anche fra battezzati è giudice competente, come è a tutti noto, l'autorità civile (can. 1016). Ma ben più ampia e profonda è la competenza della Chiesa nelle questioni matrimoniali, perchè da lei, per istituzione divina, dipende soprattutto ciò che riguarda la tutela del vincolo coniugale e della santità delle nozze.

A questa competenza partecipate anche voi, diletti figli, chiamati come siete a pronunciare le vostre sentenze nelle cause matrimoniali.

Se al principio del Nostro discorso vi abbiamo espresso la Nostra paterna riconoscenza per l'assidua opera vostra particolarmente in questo campo, non possiamo ora nascondervi la Nostra sollecitudine per il crescente numero di tali processi, sollecitudine che sappiamo essere anche la vostra, come le considerazioni esposte dal vostro degno interprete Ci hanno testè apertamente manifestato.

Non sono infatti le cause matrimoniali pendenti dinanzi al vostro Tribunale un indice e non danno forse la misura del progressivo dissolvimento della vita coniugale, dissolvimento che minaccia di avvelenare e di corrompere anche i costumi delle popolazioni cattoliche ? Allo sviluppo di così funesto disordine ambedue le guerre mondiali, ma la seconda incomparabilmente più della prima, hanno largamente contribuito. Niuno può rimanere freddamente insensibile dinanzi alla tragedia che trascina ancora dietro di sè le sue lamentevoli conseguenze, al pensiero dei milioni di giovani sposi, che una forzata separazione ha tenuti lontani gli uni dagli altri per lunghi mesi ed anni. Quale somma di coraggio, di abnegazione, di pazienza, quale tesoro di amorosa mutua fiducia, quale spirito di fede cristiana, erano necessari per mantenere intatta la fede giurata, per resistere ! Molti, senza dubbio, con l'aiuto della grazia implorata

nella preghiera, hanno saputo rimanere saldi. Ma, accanto a loro, quanti altri sono stati meno forti ! Quante rovine di focolari distrutti, quante ferite di anime colpite nella loro dignità umana, nella loro delicatezza coniugale, quante cadute mortali per la felicità familiare !

Ora si tratta di riparare queste rovine, di sanare queste piaghe, di curare questi mali. Il cuore materno della Chiesa sanguina alla vista delle indicibili angoscie di tanti suoi figli; per venir loro in aiuto non risparmia alcuno sforzo, e spinge fino all'estremo limite la sua condiscendenza. Questo limite estremo trovasi solennemente formulato nel can. 1118 del Codice di diritto canonico: « *Matrimonium validum ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest* ».

Niuno dubita che al presente una delle cure principali della Chiesa deve essere quella di frenare con ogni mezzo il crescente decadimento del matrimonio e della famiglia, ed essa ne ha piena coscienza, pur essendo ben consapevole che le sue premure non potranno conseguire risultati effettivi che nella misura in cui le condizioni generali, economiche, sociali e soprattutto morali, renderanno praticamente meno grave la condotta di una vita coniugale accetta al Signore. A tale riguardo assai grandi sono le responsabilità che pesano sui poteri pubblici.

Frattanto, nell'attesa che questo miglioramento della pubblica moralità si sia ottenuto, voi dovrete, diletti figli, con « fatica e pazienza » (cfr. *Apoc.*, 2, 2) sopportare e dominare l'affluire incessante dei processi matrimoniali. Poichè altro è l'azione per il risanamento della vita coniugale e familiare, ed altro la procedura giudiziaria riguardo ai matrimoni. Questa ha l'ufficio di giudicare e di decidere i casi che le vengono presentati, oggettivamente, secondo lo stato di fatto e le norme del diritto canonico. Continuate ad apportare nell'esercizio della vostra carica, con la inalterabile imparzialità del giudice coscienzioso, la consapevolezza che con ciò voi altamente contribuite alla edificazione della Chiesa. La saggia equità, con cui cotesto Tribunale considera anche il lato finanziario delle cause medesime nelle difficili condizioni economiche presenti, — equità cui corrisponde la generosa cooperazione degli Avvocati rotali, — mostra già chiaramente che voi concepite l'opera vostra quale realmente è: un servigio reso al vero bene dei fedeli, alla salute delle anime.

III

Fra gli oggetti del potere giudiziario ecclesiastico Noi dobbiamo annoverare anche le materie che (oltre alla tutela della fede) sono proprie del tribunale della Suprema S. Congregazione del S. Offizio. La severità della sua procedura è voluta dalla santità dei beni, che esso ha la missione di difendere, e dalla gravità dei delitti, che è chiamato a giudicare. Non vi sarebbe motivo di farne particolare menzione, se il suo modo di procedere non venisse segnalato

come in contrasto col principio, oggi generalmente ammesso, della pubblicità dei giudizi, considerata come una necessaria garanzia contro arbitri a danno della giustizia.

L'attività di quel Supremo tribunale anche nelle cause criminali si svolge in realtà con l'obbligo del segreto. Ma innanzi tutto è da ricordare che anche la procedura penale degli Stati civili prevede in alcuni casi che il dibattimento abbia luogo, o in tutto o in parte, « a porte chiuse », quando cioè un tale provvedimento è richiesto dal bene comune: ora appunto questo stesso principio la Chiesa applica nei processi penali del S. Offizio. D'altra parte però è indispensabile in simili casi che siano assicurate tutte le garanzie essenziali per un giusto ed equo giudizio: contestazione delle accuse all'imputato, con facoltà d'impugnarle o d'indicare quanto stimi utile a sua discolpa; libera difesa sia personale, sia col ministero di un avvocato d'ufficio ovvero scelto dall'accusato; piena oggettività e coscienziosità dei giudici. Ora tutti questi requisiti trovano la loro attuazione nel tribunale del S. Offizio.

Il vostro ufficio è ben grave, diletti figli, non soltanto per la sua vastità, ma altresì per le responsabilità che esso importa e per l'intensità dell'austero lavoro che impone. Santo e benefico ufficio, esso è tuttavia ignorato da molti, misconosciuto da altri. Ma il Signore lo riguarda con compiacenza e, vedendo con quale animo voi lavorate per il suo onore, per il servizio della sua Chiesa, per l'interesse delle anime, per la salvezza della società, fa discendere su di voi l'abbondanza delle sue grazie, in auspicio delle quali impartiamo di cuore a voi tutti qui presenti la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

X. A S. E. Rodolfo Kohlruss, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica Federale Austriaca, per la presentazione delle Lettere Credenziali. 30 novembre. (*Osserv. Rom.*, 1 dicembre 1946).

MESSAGGI RADIOFONICI

I. Ai fedeli del Portogallo, in occasione dell'incoronazione, fatta dal Legato Papale, della Madonna di Fatima. 13 maggio 1946. (*A. A. S.*, 1946, p. 264).

II. Al Congresso Eucaristico Nazionale Boliviano di Sucre. 30 giugno. (*A. A. S.*, 1946, p. 276).

III. Al Congresso Eucaristico di Liegi (Belgio) per il settimo centenario della istituzione della festa del *Corpus Domini* (1) nella stessa diocesi. 30 giugno. (*A. A. S.*, 1946, p. 278).

---

(1) Liegi è la città dove è stata celebrata per la prima volta la festa del *Corpus Domini*. Dal 16 al 30 agosto di quest'anno celebrazioni solenni (giornate eucaristiche per fanciulli,

IV. Al Congresso Mariano della Columbia, celebrato a Bogotà. 19 luglio. (*A. A. S.*, 1946, p. 324).

---

lavoratori, funzioni di riparazione, processioni, messe pontificali, ordinazioni sacerdotali, pellegrinaggi) hanno festeggiato il 7° centenario e alla chiusura il S. Padre si è degnato inviare un radio-messaggio. Qualche dato storico. L'iniziativa risale a S. Giuliana de Cornillon, nata nel 1193 a Rétinnes (Liegi), priora dell'abbazia cisterciense di Mont-Cornillon, non lontano da Liegi. Ebbe infatti nel 1220 la rivelazione di una visione, avuta già diverse volte. Nel disco lunare, simbolo della Chiesa, vedeva sempre un'ombra. Significava, come le fu rivelato, l'assenza, nel ciclo liturgico, d'una festa in onore della SS. Eucaristia; e la santa riceveva dal cielo la missione di promuoverne il culto. Le incomprensioni e le calunnie non mancarono. Nel 1240 Roberto de Torote fu eletto Vescovo di Liegi. Teneva in grande stima la santa, ma era incerto se stabilire la nuova festa. Ma al ritorno dal Concilio Ecumenico di Lione, nel 1245, per un fatto personale, che non rivelò mai, ogni esitazione scomparve e con atto del 14 giugno 1246 istituì la Festa, fissandola al giovedì dopo l'ottava della Trinità, con l'ufficio compilato da Fr. Jean de Cornillon, cisterciense. Morì nello stesso anno (16 ottobre) il Vescovo. Le opposizioni ricominciarono e le persecuzioni contro Giuliana raddoppiarono. Ma il Cardinal-Legato Ugo di S. Caro confermò il decreto di Roberto, estendendolo a tutto il Belgio e a tutta la Germania.

Doveva essere Jacques de Troyes, un tempo arcidiacono di Liegi, papa col nome di Urbano IV, commosso anche dal miracolo di Bolsena (il cui corporale fu processionalmente portato ad Orvieto il 19 giugno 1264) ad estendere alla Chiesa Universale la Festa del *Corpus Domini* colla bolla *Transiturus* dell'8 settembre 1264.

Clemente V nel Concilio di Vienne (1311) riapprovava la festa, in diverse parti dimenticata, con una costituzione promulgata da Giovanni XXII, nel 1317, nelle *Clementine*. L'ottava e la processione pubblica col Santissimo, o *teoforica*, furono stabilite nel 1317 da Giovanni XXII.

L'Ufficio fu steso da S. Tommaso d'Aquino nel 1264. Trascriviamo quello che espone P. Walz, colla sua competenza, nella sua recente opera circa il medesimo. « Mentre S. Tommaso si trovava ad Orvieto, ossequiente al comando di Urbano IV, compose quella gemma di tutti i suoi scritti teologici e religiosi che è l'ufficio completo del Corpus Domini, compresi gli inni *Pange Lingua, Sacris Solemnis* e *Lauda Sion*. Lasciamo da parte l'inno *Oro te* o *Adoro te* i cui problemi letterari e testuali hanno trovato in Dom Wilmart un espositore competente. Contro i Bollandisti che non videro in S. T. l'autore dell'ufficio sono scesi in campo negli anni 1679 e 1680 i Domenicani Giovanni Maison e Natale Alexandre. L'autenticità tomistica viene affermata da allora comunemente, anche dallo Huf. Questa asserzione è ritenuta tradizionale. Che il cantore eucaristico si sia ispirato ad elementi liturgici preesistenti non diminuisce la sua gloria. Se le parole iniziali e il metro del *Pange Lingua* seguono l'inno della Croce *Pange lingua gloriosi proelium certaminis*, se l'inno *Verbum supernum* a diversi responsori si riallaccia sorprendentemente all'ufficio usato nell'ordine cisterciense, se la sequenza *Lauda Sion* rammenta, nel metro e in varie parole letteralmente tolte, l'arte del « versificator egregius » Adamo da San Vittore, siamo dinanzi ad altrettanti problemi di dipendenza o influssi letterari. Sulle melodie sottoposte ai testi poetici non c'indugiamo; esse furono scelte da composizioni già esistenti, in parte da secoli.

« In tutto l'ufficio S. T. ebbe il dono meraviglioso, anzi affatto soprannaturale, di saper congiungere le più alte verità della fede con la più esatta proprietà delle parole e con la forza e l'ardore di una limpidissima vena poetica. Se nello spiegare l'istituzione della festa si tiene presente quel fatto prodigioso avvenuto a Bolsena durante la celebrazione della

V

All'illuminazione della Croce sul Monte Amiata (1)

(*Osserv. Rom.*, 26-27 agosto 1946)

Mentre sullo storico monte Amiata si appuntano da ogni parte in questa serena notte sguardi e aneliti a salutare la risorta Croce già eretta dalla pietà dei cattolici figli di Toscana e atterrata dal furore della guerra, e al Nostro tocco essa si accende e arde d'una miriade di luci, invitiamo i credenti a sollevare a Gesù, trionfatore per mezzo della Croce, le menti e i cuori e a pronunziare con Noi la fervida preghiera: Cessino, o divin Salvatore, gli odi e gli egoismi dei popoli che tanto hanno già funestato questo secolo di calamità e di lutti, e, uniti gli animi nel lavoro e nell'amore, arrida finalmente, nel culto della Tua giustizia e nelle opere di civiltà cristiana, la Tua feconda, la Tua stabile pace. A questa pace, o Signore, anela, dopo tanta ora di passione, questa Tua diletta Italia, che temprata ma non abbattuta dalla umiliazione e dal dolore, Tu inviti a riprendere con virili propositi, con unanimi voleri, con fraterna concordia, con fede incrollabile, la sua grande missione, onde nella luce del Tuo spirito e della Tua dottrina essa tanto contribuì a maturare nel mondo la coscienza di una grandezza vincitrice della materia e della bruta forza, e non di altro luminosa che di giustizia e di amore, irradianti dal fulgore della Tua Croce. *O Crux, ave spes unica !*

Con questa invocazione ardente e fiduciosa impartiamo nel nome di Dio alla dolce terra italica e a tutti gli operosi suoi figli la confortatrice Benedizione Apostolica.

---

messa di un sacerdote boemo di nome Pietro nell'anno 1262 o 1263, il quale prodigio avrebbe fatto decidere il papa ad estendere a tutta la Chiesa quella festa a lui ben nota e cara fin da quando si trovava a Liegi, se si considera l'altezza e la singolare posizione d'Orvieto, che ispira alle anime nobili concetti sublimi, vi troviamo qualche elemento che può aver influito come disposizione d'animo anche sulla composizione dell'ufficio.

Ma la sorgente dell'esuberante ispirazione che animava Tommaso e lo guidava nel comporre quegli inni, erano le virtù divine di una fede luminosissima, di una fermissima speranza e di una purissima carità senza ostacoli e ombre, profondamente radicate nell'anima sua. Al dottore Angelico adorno di queste virtù era giustamente concesso di esprimere la devozione e i desideri di tutto il popolo cristiano nella preghiera liturgica della festa dedicata al Corpus Domini, come poi gli era riserbato di dare alla luce al termine della sua vita lo speciale trattato teologico sull'augustissimo sacramento dell'Eucaristia... Meritamente dunque gli è dovuto il titolo di cantore e dottore dell'Eucaristia ». (P. Angelo Walz, O.P., *S. Tommaso d'Aquino*, Roma, Edizioni Liturgiche, 1945, p. 110).

(1) Alle ore 21 di sabato, 24 agosto, il Sommo Pontefice ha illuminato da Castelgandolfo per radio la nuova Croce sul M. Amiata.

VI. Ad istanza della Radio-Losanna il S. Padre si è degnato indirizzare al popolo elvetico un Suo Messaggio, radiodiffuso dalla stazione di Sottens e dalle altre stazioni nazionali svizzere collegate. (*Osserv. Rom.*, 22 settembre).

VII. A chiusura del Congresso Catechistico Nazionale degli Stati Uniti, svoltosi a Boston per iniziativa della Confraternita della Dottrina Cristiana. 2 ottobre. (*Osserv. Rom.*, 28-29 ottobre).

VIII. Nel terzo centenario del glorioso transito dei Protomartiri del Nord America, Isacco Jogues, Giovanni Lalande, Renato Goupil. 24 novembre. (*Osserv. Rom.*, 25-26 novembre).

IX. In onore dei 29 nuovi Beati Martiri della Cina. 27 novembre. (*Osserv. Rom.*, 28 novembre).

CONCISTORI

Concistoro segreto

Giovedì, 13 giugno, il S. Padre ha tenuto Concistoro segreto. In esso lo Em.mo Card. Clemente Micara, ritenuto *in commendam* il Titolo di S. Maria sopra Minerva, optò per la Chiesa Suburbicaria di Velletri, che gli fu concessa da Sua Santità. Ebbe poi luogo la provvista di numerose Chiese Arcivescovili e Vescovili e la domanda dei Sacri Pallii.

Concistoro semipubblico

Al termine del Concistoro segreto, si tenne nella stessa aula Concistoro semipubblico per la canonizzazione dei Beati Giovanni de Britto, martire, e Bernardino Realino, confessore, e delle Beate Vergini Giovanna Bichier des Ages e Francesca Saverio Cabrini. (*A. A. S.*, 1946, p. 237).

Imposizione del Galero

Il 12 ottobre nel Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo il S. Padre ha imposto il Galero rosso a S. Em. il Card. Giovanni de Jong, Arciv. di Utrecht, da Lui elevato alla sacra Porpora nel Concistoro Segreto del 18 febbraio u. s. La cerimonia si è svolta in forma privata.

S. CONGREGAZIONE DEL S. OFFICIO

I

DECRETO - IL SAC. FERDINANDO TARTAGLIA EXCOMMUNICATUS VITANDUS

(*Acta Ap. Sed.*, 1946, p. 280)

Cum sacerdos Ferdinandus Tartaglia, e dioecesi Parmensi, in Archidioecesi Florentina commorans, iure deferendi habitum ecclesiasticum iam privatus, quia proprio Ordinario legitime praecipienti et prohibenti quominus falsam doctrinam disseminaverit pertinaciter non obtemperasset, verbis et scriptis, haeresim propugnavisset, quin immo ipsa religionis fundamenta evertere nisus esset, cumque monitio de excommunicatione declaranda nisi a contumacia recederet incassum cessiset, Eminentissimi ac Reverendissimi Patres rebus fidei et morum tutandis praepositi, praehabito voto Rev.morum Consultorum, in Plenario Coetu Feriae IV, die 22 Maii vertentis anni, eundem Ferdinandum Tartaglia sacerdotem, ad normam can. 2314, excommunicatum declararunt cum omnibus iuris effectibus atque ipsum vitari debere edixerunt.

Sequenti Feria V autem, die 23 maii 1946, Ss.mus D. N. Pius, divina Providentia Papa XII, in Audientia Exc.mo ac Rev.mo D.no Adsessori Sancti Officii concessa, Eminentissimorum Patrum resolutionem adprobavit, confirmavit ac publici iuris fieri iussit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 4 Iunii 1946.

IOANNES PEPE, *S. C. S. Officii Notarius.*

II

DECRETO DI CONDANNA DEL « DON BASILIO »

(*Osserv. Rom.*, 23 novembre)

Cum folium hebdomadale quod « *Don Basilio* » inscribitur et Romae typis editur, jam inde a prima sui evulgatione, itemque deinceps, ex professo fidei veritates impugnare, cultui divino detrahere, ecclesiasticam hierarchiam publico contemptui exponere, clerum ac religiosos impetere et probris ac calumniis afficere ausu temerario perrexerit et pergat, E.mi ac Rev.mi DD. Cardinales fidei moribusque tutandis praepositi, in generali consessu Supremae S. C. S. Officii, habito feria IV, die 20 novembris 1946, eo in comperto posito quod huiusmodi folium, vi canonis 1399, nn. 3 et 6 C. I. C., conlati cum canone 1384 § 2, ipso jure prohibeatur, declaraverunt illud nec vendi nec legi licere absque gravi peccato.

Praeterea in directores, redactores, editores et cooperatores ejusdem folii

excommunicationis poenam S. Sedi reservatam, ipso facto et absque alia declaratione ab iisdem incurrendam, nisi ab incepto destiterint.

Et sequenti feria V, die 21 ejusdem mensis et anni SS.mus D. N. Pius Divina Providentia Papa XII, in Audientia Exc.mo D.no Adsessori S. Officii impertita, relatam Sibi E.morum Patrum resolutionem ratam habuit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 22.a novembris 1946.

SEBASTIANUS FRAGHÌ, *S. C. S. Officii Notarius*

S. CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

I

DECRETO CIRCA IL NUOVO ORDINE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI PER LE CAUSE MATRIMONIALI NEL CANADÀ

Il S. Padre il 28 genn. 1946 ha benignamente concesso che anche nel Canadà, come aveva disposto con Motu Proprio « Qua cura » dell'8 dic. 1938 (1) per l'Italia e nel 1940 per le Filippine, che si costituiscano tribunali provinciali per le cause matrimoniali e analogicamente si ordinino tra gli stessi i relativi tribunali d'appello.

Segue l'elenco dei tribunali di *prima instantia* (Quebec, Montreal, Halifax, Ottawa, Toronto, Regina, Vancouver).

Seguono alcune Norme per il presidente, i giudici, i membri del tribunale provinciale, del modo di procedere nella trattazione delle cause matrimoniali, circa gli onorari dei giudici e dei ministri... quasi tutte ricalcate sulle *Istruzioni* del 15 agosto 1936 della S. C. dei Sacramenti (2). (*A. A. S.*, 1946, p. 281).

II

S. MESSA ALL'APERTO NEI CAMPEGGI

(*Rivista Diocesana Cuneese*, 1946, p. 104)

N. 4114/46 Roma, 3 giugno 1946

Beatissimo Padre,

L'Assistente Generale della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, prostrato ai piedi della S. V., chiede umilmente per sè e per gli altri Assistenti Centrali,

---

(1) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1938, p. 341-344.

(2) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1936, p. 289, 321, 359; 1937, p. 161, 193.

per quelli diocesani e per quelli delle Associazioni giovanili parrocchiali, la facoltà di celebrare o far celebrare la S. Messa all'aperto, di predicare e di ascoltare le confessioni in occasione di campeggi od analoghi convegni dei giovani di A. C.

Ex Audientia SS.mi diei 26 iunii 1946

Ss.mus D. N. Pius Papa XII, audita relatione E.mi Cardinalis Praefecti S. C. de Sacramentis, attentis expositis, E.mo Cardinali Urbis Vicario committere dignatus est ut oratori gratiam indulgeat iuxta preces in omnibus, celebrandi scilicet Missam sub dio, si ecclesiae procul sint et adhibito tentorio in forma aediculae quo altare a ventis protegatur, praedicandi divinum verbum atque confessiones excipiendi, extra dioecesim, dummodo tamen confessarii a proprio Ordinario sint adprobati; praemonitis, si commode fieri poterit, locorum Ordinariis, servatis in reliquo de jure servandis; contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Praesentibus valituris *ad triennium*.

F.to Bracci

Executioni mandamus servatis servandis.

Roma, 5 luglio 1946. A. Traglia, *Vicesgerens*

A norma del suddetto rescritto tutti gli Assistenti Ecclesiastici Centrali, Diocesani e quelli delle nostre Assoc. Giov. di A. C. in Italia tengano presente:

1) che per ragione del loro ufficio essi hanno la facoltà di celebrare, e nel caso che si facciano sostituire da altro sacerdote, di far celebrare la S. Messa all'aperto nei campeggi, di predicare la parola di Dio e di ascoltare le Confessioni, anche fuori Diocesi, purchè essi siano approvati nella propria dal rispettivo Ordinario;

2) che se nelle vicinanze vi è una chiesa o un oratorio pubblico o semipubblico di facile accesso dovranno ivi celebrare la S. Messa, specialmente nei giorni festivi, anche per offrire un motivo di edificazione ai fedeli, usufruendo parimenti delle medesime facoltà, previo avviso al Parroco o al Rettore e in ogni caso, se vi è la comodità e la possibilità di farlo, anche all'Ordinario del luogo;

3) che per la Messa al campo essi dovranno usare l'altare portatile, che, posto in luogo comodo ed atto a garantire il maggiore raccoglimento, sarà riparato dal vento con apposito tendaggio pendente ai tre lati in forma di edicola, avendo cura di osservare e di far osservare, durante il sacro rito, le regole e le prescrizioni liturgiche;

4) che per la Comunione sarà opportuno conoscere prima della S. Messa il numero approssimativo dei partecipanti in modo però da evitare anche l'impressione di un qualsiasi controllo.

III

Decreto per l'amministrazione della Cresima in « periculo mortis » per grave malattia.

(*Acta Ap. Sed.*, 1946, p. 349)

I

Spiritus Sancti munera sacramento Confirmationis conferri catholica doctrina proclamat. Hinc impensa Ecclesiae cura ut pueri, aquis baptismi abluti, tali reficiantur sacramento, quo superni Paraclyti charismata adipiscantur ad robur susceptae baptismo fidei adiiciendum, ut gratiae amplitudine perfusi Christique militis charactere insigniti ad omne opus bonum instructi evadant ac renuntientur.

Licet explorati iuris sit Confirmationem ad animarum salutem de necessitate medii haud requiri (can. 787 Codicis I. C.), ob eius tamen praecellentiam et ampla quae secumfert praeclara dona, omni ope est adnitendum parochis ceterisque pastoribus ut christianorum nemo, data occasione, tam excellens salutiferae Redemptionis mysterium negligat; quum admirabili sit adiumento ad acriter decertandum contra diaboli nequitiam, mundi et carnis illecebras; ad gratiae virtutumque omnium in terris, gloriaeque maius incrementum assequendum in coelis (1).

Quamquam nihil intentatum relinquunt vigiles animarum rectores ut, quantum fieri potest, baptizati omnes hoc sacramento rite muniantur et quidem vix cum ad aetatem rationis participem pervenerint, scilicet circa septennium: quod profecto septennium antevertere licet, prout expresse cavetur canone 788, « *si infans in mortis periculo sit constitutus, vel ministro id expedire ob iustas et graves causa videatur* »; permultos nihilominus ex habitis hac de re rationariis constat pueros, utpote morti magis obnoxios, etiam multo antequam aetatem ratione utentem attigerint, ex hac vita sacro chrismate non delibutos decedere, praesertim hisce nostris temporibus post durissimum belli flagitium; quod et de adultis non paucis, qui in puerili aetate variis de causis confirmari non potuerunt, cotidiana experientia testatur.

Hoc quidem incommodum praecavetur in Ecclesia Orientali, ubi mos est infantes, statim post receptum baptismum, confirmandi. Eadem disciplina in usu quidem erat primis Ecclesiae saeculis etiam apud Latinos, et adhuc servatur ex legitima consuetudine penes quasdam nationes: communis tamen lex Ecclesiae Latinae, in citato can. 788 recepta, statuit ut huius sacramenti admi-

(1) S. Thomas, p. III, quaest. 72, art. 8 ad 4.

nistratio differatur ad septimum circiter aetatis annum, quod, aequa praemissa catechesis instructione, pueri uberiores sacramenti sortiantur effectus (1).

Porro ratio praecipua cur tam immodicus christicolarum numerus sine susceptione huius sacramenti de hac vita demigret, in eo est reponenda, quod iisdem in vitae discrimine constitutis ob Episcopi absentiam opportunitas non exhibetur hoc sacramentum suscipiendi.

Definitae doctrinae est solum Episcopum esse *ordinarium* confirmationis ministrum (2) (can. 782 § 1): proindeque Apostolica Sedes iugiter sedulo studuit, ut huius sacramenti collatio Episcopo, tamquam ius et officium ipsi proprium, quantum fieri potuisset, reservaretur. Haec vero S. Congregatio semper religiose cavit, ne detrimentum pateretur reverentia huic sacramento debita et offensionem piae plebis expectatio ob privationem personae Episcopi, neve illius administrationis conspicuus obfuscaretur splendor ac sollemnis, qui decet, minueretur apparatus.

Ast, necessitate bonoque fidelium id flagitante, non semel Apostolica Sedes passim indulgere compulsa est, ut Episcopo, qui in certis rerum et personarum adiunctis haberi non posset, simplex sacerdos in aliqua ecclesiastica dignitate constitutus sufficeretur, tamquam administer *extraordinarius* huius sacramenti (can. 782 § 2); qui congrua pompa eius administrationem perageret, praemonitis semper fidelibus Episcopum esse exclusivum ordinarium ministrum huiusce sacramenti illudque ab eo sacerdote conferri ex Apostolicae Sedis facultate (3), prout complura pontificia indulta luculenter ostendunt (4).

Ut igitur prospiciatur etiam spirituali conditioni tot infantium, puerorumque atque adultorum fidelium, qui ob gravem morbum in vitae discrimen adducantur, et certo certius mortem oppetant, quin sacro chrismate liniantur, si observantia iuris communis quoad ordinarium ministrum adamussim urgeatur; necessarium visum est huic S. Congregationi remedium aliquod exquirere ac suppeditare hac gravissima de causa, ut tam notabili fidelium numero offeratur occasio Confirmationis suscipiendae.

Huius negotii momentum perpendens SS.mus D. N. Pius Papa XII, animarum saluti plenius consulere studens, prae maxima, quam gerit, sollicitudine universalis Ecclesiae, committere dignatus est huic S. Congregationi, pro sua potestate in hac solvenda quaestione, ut rem diligenter et impense expenderet

---

(1) Cfr. Instructio S. C. de Sacr. edita die Pentecostes (20 maii) 1934, pro simplici sacerdote sacr. Confirmationis ex Sedis Apostolicae delegatione administrante (*A. A. S.*, vol. XXVII, p. 11 seq.); Instructio S. C. de Prop. Fide 4 maii 1774; Instructio S. Officii m. iulii 1888.

(2) Conc. Trident., sess. VII, *De confirmatione*, can. 3.

(3) Cfr. cit. Instr. S. C. de Sacr., III.

(4) Cfr. cit. Instr. S. C. de Sacr., I, n. 2; cit. Instr. S. C. de Prop. Fide; cit. Instr. S. Officii; Formulae S. C. de Prop. Fide.

in plenariis Comitiis, et resolutionem, quae opportuna sibi visa esset, Ipsi proponeret.

Sacra vero haec Congregatio, praehabitis votis plurium consultorum; doctrina prudentiaque praestantium, et ad trutinam revocatis insuper omnibus documentis et actis antea super disciplinam Confirmationis comparatis, totam rem sedulo examini subiecit Purpuratorum Patrum in pluribus Conventibus plenariis.

Mature autem perspecta, quae inde prodiit, sententia idem Summus Pontifex, in audientia Exc.mo huius Sacrae Congregationis Secretario die 6 Maii 1946 concessa, huic sacro Dicasterio mandavit ut decretum ederet quod disciplinam de Confirmatione administranda in peculiaribus adiunctis supra expositis digereret iuxta leges ab Ipso certa scientia et matura deliberatione probatas atque benigne declaratas.

Apostolico mandato ideo fideliter obsecundans haec Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum praesentibus litteris, quae infra recensentur, statuenda decrevit:

1. — Ex generali Apostolicae Sedis indulto, tamquam ministris extraordinariis (can. 782 § 2) facultas tribuitur conferendi sacramentum Confirmationis, in casibus tantum et sub conditionibus infra enumeratis, sequentibus presbyteris, iisdemque dumtaxat:

a) parochis proprio territorio gaudentibus, exclusis igitur parochis personalibus vel familiaribus, nisi et ipsi proprio, licet cumulativo, fruantur territorio;

b) vicariis, de quibus in canone 471, atque vicariis oeconomis;

c) sacerdotibus, quibus exclusive et stabiliter commissa sit in certo territorio et cum determinata ecclesia plena animarum cura cum omnibus parochorum iuribus et officiis.

2. — Praefati ministri Confirmationem valide et licite conferre valent per se ipsi, personaliter, fidelibus tantummodo in proprio territorio degentibus, personis non exceptis in locis commorantibus a paroeciali iuris dictione subductis; non exclusis igitur seminariis, hospitiis, valetudinariis, aliisque omne genus institutis etiam religiosis quoquo modo exemptis (cfr. can. 792); dummodo hi fideles *ex gravi morbo in vero mortis periculo sint constituti, ex quo decessuri praevideantur.*

Si huiusmodi mandati limites iidem ministri praetergrediantur, probe sciant se perperam agere et sacramentum nullum conficere, incolumi praeterea manente statuto canonis 2365.

3. — Hac facultate uti possunt tum in ipsa episcopali urbe tum extra ipsam, sive sedes plena sit sive vacans, dummodo Episcopus dioecesanus haberi non possit vel legitime impediatur quominus Confirmationem per se ipse va-

leat conferre, nec alius praesto sit Episcopus communionem habens cum Apostolica Sede, licet titularis tantum, qui sine gravi incommodo ipsi suffici queat.

4. — Confirmatio conferatur servata disciplina per Codicem I. C. inducta et ad rem accomodata, nec non ritu adhibito ex Rituali Romano excerpto, quae fuse et ex integro infra transcribuntur: *gratis vero quovis titulo est conferenda.*

5. — Si confirmandi rationis usum sint assecuti, praeter statum gratiae, aliqua dispositio atque instructio requiritur ut fructuose hoc sacramentum valeant suscipere. Ministri igitur est pro singulorum aegrotorum captu eos edocere de his, quae scitu sunt necessaria, intentionem aliquam suscitando percipiendi hoc sacramentum ad robur animae conferendum. Curari autem debet ab his, ad quos spectat, ut si dein convaluerint, opportunis institutionibus circa fidei mysteria, naturam atque effectum huius sacramenti diligenter instruantur (1). (Cfr. can. 786).

6. — Ad normam can. 798, collati sacramenti adnotationem minister extraordinarius in paroeciali confirmatorum libro peragat, ibidem inscribendo nomen suum ac nomina confirmati (et si eius subditus non sit, etiam illius dioecesis et paroeciae), parentum et patrini, diem et locum, adiectis demum verbis: « *confirmatio collata est ex Apostolico indulto, urgente mortis periculo ob gravem confirmati morbum* ». Adnotatio facienda est etiam in libro baptizatorum ad normam can. 470 § 2.

Si confirmatus sit alienae paroeciae, quam primum minister ipse de collato sacramento parochum confirmati proprium certiorem reddat per authenticum documentum, quod omnes notitias complectatur, de quibus supra.

7. — Ministri extraordinarii tenentur praeterea singulis vicibus statim ad Ordinarium dioecesanum proprium authenticum nuntium mittere collate a se Confirmationis, additis adiunctis omnibus in casu concurrentibus.

8. — Ordinarii loci est ministros extraordinarios, de quibus supra, huius decreti praescriptiones meliore, quem censuerit, modo edocere, iisdemque singillatim explanare ut pares omnino inveniantur tam gravi negotio obeundo.

9. Eiusdem Ordinarii loci officium est quolibet anno, sub initio anni proxime insequentis, *relationem* mittere ad hanc S. Congregationem de numero confirmatorum, necnon de ratione a ministris extraordinariis suae dicionis in tam praeclaro munere perfungendo adhibita.

Ss.mus Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. XII, in Audientia Exc.mo Secretario huius Sacrae Congregationis die 20 Augusti 1946 concessa,

---

(1) Cfr. S. Off., 10 apr. 1861 in Collect. S. C. de Prop. Fide, edi. a. MCMVII, vol. I, p. 663, n. 1213; Cathechismus Romanus, *De Confirmatione.*

decretum de quo supra approbare et Apostolica Auctoritate munire dignatus est, contrariis quibuslibet, etiam speciali mentione dignis, minime obstantibus; mandavitque ut idem decretum, in *Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali edendum*, vim legis habere incipiat a die 1ª Ianuarii 1947.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis de Disciplina Sacramentorum, die 14 Septembris anni 1946.

D. Card. Jorio, *Praefectus.*

L. ✠ S.

F. Bracci, *Secretarius.*

II

Disciplina codicis I. C. servanda in confirmatione conferenda vi huius apostolici indulti.

1. — Sacerdos, cui facultas haec concessa fuerit, probe sciat sacramentum Confirmationis conferri debere per manus impositionem cum unctione chrismatis in fronte et per verba in pontificalibus libris ab Ecclesia probatis praescripta (can. 780).

2. — Hoc sacramentum, quod characterem imprimit, iterari nequit; si vero prudens dubium exsistat, num revera vel num valide collatum fuerit, sub conditione iterum conferatur (can. 732).

3. — Chrisma, quod huic sacramento administrando, etiamsi per presbyterum simplicem, inservit, debet esse ab Episcopo, cum Apostolica Sede communionem habente, consecratum feria V in *Coena Domini* proxima superiore; neque adhibeatur vetus, nisi necessitas urgeat. Mox deficienti oleo benedicto aliud oleum de olivis non benedictum adiiciatur, etiam iterato, minore tamen copia (can. 734, 781). Numquam vero licet sine chrismate Confirmationem administrare vel illud ab Episcopis haereticis aut schismaticis accipere. Unctio autem ne fiat aliquo instrumento, sed ipsa ministri manu capiti confirmandi rite imposita (can. 781 § 2).

4. — Presbyter latini ritus cui, vi indulti, haec facultas competat, Confirmationem valide confert solis fidelibus sui ritus, nisi in indulto aliud expresse cautum fuerit. Nefas est presbyteris ritus orientalis, qui facultate vel privilegio gaudent Confirmationem una cum baptismo infantibus sui ritus conferendi, eandem ministrare infantibus latini ritus (can. 782 §§ 4 et 5).

5. — Presbyter privilegio Apostolico donatus, obligatione tenetur sacramentum hoc illis, quorum in favorem est concessa facultas, rite et rationabiliter petentibus conferendi (can. 785 §§ 1 et 2).

6. — Quamquam hoc sacramentum non est de necessitate medii ad salutem, nemini tamen licet, oblata occasione, illud negligere; imo parochi curent ut fideles ad illud opportuno tempore accedant (can. 787).

7. — Ex vetustissimo Ecclesiae more, ut in baptismo, ita etiam in Confirmatione adhibendus est patrinus, si haberi possit (can. 793).

8. — Patrinus unum tantum confirmandum aut duos praesentet, nisi aliud iusta de causa ministro videatur; unus quoque pro singulis confirmandis sit patrinus (can. 794).

9. — Ut quis sit patrinus, oportet:

1° Sit ipse quoque confirmatus, rationis usum assecutus et intentionem habeat id munus gerendi;

2° Nulli haereticae aut schismaticae sectae sit adscriptus, nec sententia condemnatoria vel declaratoria sit excommunicatus, aut infamis infamia iuris, aut exclusus ab actibus legitimis, nec sit clericus depositus vel degradatus;

3° Non sit pater, mater, coniux confirmandi;

4° A confirmando eiusve parentibus vel tutoribus vel, hi si desint aut renuant, a ministro vel a parocho sit designatus;

5° Confirmandum in ipso Confirmationis actu per se vel per procuratorem physice tangat (can. 795).

10. — Ut quis licite ad patrini munus admittatur, oportet:

1° Sit alius a patrino baptismi, nisi rationabilis causa, iudicio ministri, aliud suadeat, aut statim post baptismum legitime Confirmatio conferatur;

2° Sit eiusdem sexus ac confirmandus, nisi aliud ministro in casibus particularibus ex rationabili causa videatur;

3° Decimum quartum suae aetatis annum attigerit, nisi aliud iusta de causa ministro videatur;

4° Non sit propter notorium delictum excommunicatus vel exclusus ab actibus legitimis vel infamis infamia iuris, quin tamen sententia intercesserit, nec sit interdictus aut alias publice criminosus vel infamis infamia facti;

5° Fidei rudimenta noverit;

6° In nulla religione sit novitius vel professus, nisi necessitas urgeat et expressa habeatur venia Superioris saltem localis;

7° In sacris ordinibus non sit constitutus, nisi accedat expressa Ordinarii proprii licentia (can. 796 et 766).

11. — Ex valida Confirmatione oritur inter confirmatum et patrinum cognatio spiritualis, ex qua patrinus obligatione tenetur confirmatum perpetuo sibi commendatum habendi eiusque christianam educationem curandi (can. 797). Ex hac tamen cognatione spirituali non amplius oritur impedimentum ad matrimonium (can. 1079).

12. — Ad collatam Confirmationem probandam, modo nemini fiat praeiudicium, satis est unus testis omni exceptione maior, vel ipsius confirmati iusiurandum, nisi confirmatus fuerit in infantili aetate (can. 800).

13. — Presbyter qui nec a iure nec ex Romani Pontificis concessione facultatem habens sacramentum Confirmationis ministrare ausus fuerit, suspendatur; si vero facultatis sibi factae limites praetergredi praesumpserit, eadem facultate eo ipso privatus exsistat (can. 2365).

III

Ritus servandus a sacerdote vi huius Apostolici indulti confirmationem conferente (1).

Cum tempus advenerit, quo sacerdos, utens facultate sibi ab Apostolica Sede, ut supra, tributa, administrare Confirmationem aegrotanti in periculo mortis constituto intendit, saltem stola, si superpelliceum habere non possit, indutus, circumstantes admoneat, quod nullus alius, nisi Episcopus, Confirmationis ordinarius minister est; se vero collaturum esse illam iure per S. Sedem delegato. Cavere debet ne coram haereticis aut schismaticis, et multo minus eis ministrantibus, confirmet.

Dein moneat patrinum (vel matrinam) ut ponat manum suam dexteram super humerum dexterum confirmandi, sive infantis, sive adulti.

Stans igitur versa facie ad confirmandum, iunctis ante pectus manibus, dicit:

℣. Spíritus Sanctus supervéniat in te et virtus Altíssimi custódiat te a peccátis.

℟. Amen.

Deinde, signans se a fronte ad pectus signo crucis, dicit:

℣. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.

℟. Qui fecit cælum et terram.

℣. Dómine exáudi oratiónem meam.

℟. Et clamor meus ad te véniat.

℣. Dominus vobíscum.

℟. Et cum spíritu tuo.

Tunc, extensis versus confirmandum manibus, dicit:

Orémus. *Oratio.*

Omnípotens sempitérne Deus, qui regeneráre dignátus es hunc fámulum tuum (hanc fámulam tuam) ex aqua et Spíritu Sancto, quique dedísti ei remissiónem ómnium peccatórum: emítte in eum (eam) septifórmem Spíritum tuum Sanctum Paráclytum de cælis.

℟. Amen.

---

(1) Cfr. *Rituale Romanum auctoritate Ss.mi D. N. Pii Pp. XI ad norman Codicis I. C. accommodatum*; editio typica a. MDCCCCXXV.

℣. Spíritum sapiéntiae et intelléctus.

℟. Amen.

℣. Spíritum consílii et fortitúdinis.

℟. Amen.

℣. Spíritum sciéntiæ et pietátis.

℟. Amen.

Adímple eum (eam) Spíritu timóris tui, et consígna eum (eam) signo Crucis Christi, in vitam propitiátus æternam.

Per eúndem Dóminum Nostrum Jesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte ejúsdem Spíritus Sancti Deus, per ómnia saécula sæculórum.

Postea sacerdos inquirit de nomine confirmandi, et, summitate pollicis dexterae manus Chrismate intincta, confirmat eum dicens:

N. Signo te signo Cru✠cis, *quod dum dicit, imposita manu dextera super caput confirmandi, producit pollice signum crucis in fronte illius, deinde prosequitur*: et confírmo te Chrísmate salútis. In nomine Pa✠tris et Fi✠lii et Spíritus ✠ Sancti.

℟. Amen.

Et leviter eum in maxilla caedit, dicens:

Pax tecum.

Sacerdos, postquam frontem confirmandi linierit sacro Chrismate, eam gossypio diligenter abstergat.

Tergit postea cum mica panis, et lavat pollicem et manus super pelvim; deinde aquam lotionis cum pane et gossypio in vase mundo reponat et ad ecclesiam postea deferat, comburat, cineresque proïiciat in sacrarium.

Post lotionem ab ipso sacerdote dicitur:

Confírma hoc, Deus, quod operátus es in nobis, a templo Sancto tuo, quod est in Jerúsalem.

℣. Glória Patri, et Fílio et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio et nunc et semper et in saécula sæculorum.

℟. Amen.

Et repetitur antiphona: Confírma hoc, Deus, *etc.*

Qua repetita, sacerdos stans versus infirmum, iunctis ante pectus manibus, dicit:

℣. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.

℟. Et salutáre tuum da nobis.

℣. Dómine exáudi oratiónem meam.

℟. Et clamor meus ad te véniat.

℣. Dominus vobíscum.

℟. Et cum spíritu tuo.

Iunctis vero adhuc ante pectus manibus, dicit:

Orémus. *Oratio.*

Deus, qui Apóstolis tuis Sanctum dedisti Spíritum, et per eos eorúmque successóres céteris fidélibus tradéndum esse voluísti; réspice propítius ad humilitátis nostræ famulátum, et praesta, ut ejus cor, cujus frontem sacro Chrísmate delinívimus, et signo Sanctæ Crucis signávimus, idem Spíritus Sanctus in eo supervéniens, templum glóriæ suae dignánter inhabitándo perfíciat: qui cum Patre et eódem Spíritu Sancto vivis et regnas Deus, in saécula saeculórum.

℟. Amen.

Deinde dicit:

Ecce sic benedicétur homo, qui timet Dóminum.

Et vertens se ad confirmatum, ac faciens super eum signum Crucis, dicit:

Bene✠dicat te Dóminus ex Sion, ut videas bona Jerúsalem ómnibus diébus vitae tuae, et hábeas vitam aetérnam.

℟. Amen.

Rilievi. — Il presente Decreto della S. C. dei Sacramenti ha suscitato commenti e consensi ed è stato per molti una sorpresa. Non si tratta però di una vera novità. Tradizionalmente e per diritto ecclesiastico l'amministrazione del sacramento della Cresima è stata sempre riservata al Vescovo, per avere egli la pienezza del sacerdozio, come a lui sono riservati i riti delle consacrazioni. Ciò è anche consono alla solennità che merita la Confermazione, per cui si diventa soldati di Cristo, e che d'ordinario deve aver luogo quando si ha l'uso della ragione e si può comprendere l'importanza del sacramento che si riceve assieme ai carismi dello Spirito Santo, facendoci diventare perfetti cristiani. Ma se dapprincipio solo gli Apostoli ed i Vescovi, da loro posti nei vari luoghi, « imponebant manus super illos et accipiebant Spiritum Sanctum », ciò solo prova che il Vescovo è il ministro ordinario della Cresima e non esclude che ce ne possa essere uno straordinario; nè d'altra parte si legge che il Redentore abbia riservato in modo esclusivo ai suoi Apostoli e loro successori il conferimento della Cresima.

Nella disciplina della Chiesa Orientale, per uso antichissimo, i sacerdoti battezzanti hanno il potere di conferire anche la Cresima subito dopo il Battesimo, come è riconosciuto dalla S. Sede. Nella Chiesa Latina poi, pur ritenendosi in via normale l'esclusiva potestà a coloro che sono insigniti del carattere

episcopale, fin dal sec. IV i Sommi Pontefici hanno autorizzato dei semplici sacerdoti a conferire la Cresima in determinate circostanze ed anche in seguito sono state ammesse delle eccezioni richieste dalle circostanze, come è stato consacrato sia dal Concilio di Trento sia dal Codice di D. C. nei cann. 782-785.

In verità durante la compilazione del Codice stesso fu studiata la questione se concedere anche ai parroci il potere di amministrare la Cresima, ma essa rimase insoluta. Recentemente però, data l'importanza della cosa (giacchè molti, specialmente bambini, morirebbero privi di questo sacramento, sebbene non sia necessario di necessità di mezzo) per iniziativa dell'E.mo Card. Jorio, Prefetto della S. C. dei Sacramenti, che ha creduto l'argomento maturo per la soluzione, e per volere del S. Padre, la questione è stata ripresa, approfondita e discussa dagli E.mi Cardinali della medesima S. C., sentiti i pareri di parecchi Consultori ed E.mi Prelati. Così si è arrivati al Decreto, che è anche stato oggetto di esame da parte del S. Padre.

La novità che esso introduce riguarda evidentemente i ministri straordinari del sacramento: prima *ipso jure* lo erano solo i Cardinali, gli Abati e Prelati *nullius*, i Vicari e i Prefetti Apostolici (can. 782 § 3), e per *indulto* coloro a cui era singolarmente data la facoltà per concessione *particolare*; ora per *indulto apostolico generale* (che rassomiglia alla facoltà *ipso jure*) lo sono anche i parroci, ma con delle limitazioni essenziali. Secondo quanto dispone il Decreto, *il parroco può conferire la Cresima a tutti coloro che si trovano nel suo territorio in pericolo di morte per malattia.* Quindi:

1° si tratta del parroco, cioè di chi ha le facoltà parrocchiali *ex jure* in modo stabile ed esclusivo. Sono perciò equiparati i vicari perpetui, i curati e gli economi; esclusi tutti gli altri, anche i Vicari Generali non insigniti del carattere episcopale, e quindi a più forte ragione i vice parroci.

2° Tale facoltà è personale e non può venir delegata.

3° Può essere usata solo nel territorio della propria parrocchia in favore di qualunque fedele, anche dei Religiosi esenti.

4° Deve trattarsi, ed anche questo sotto pena di nullità, di malati talmente gravi da prevedersi umanamente parlando una prossima fine: « ex gravi morbo in vero periculo constituti, ex quo decessuri praevideantur ». È escluso quindi qualunque pericolo di morte che non provenga da *malattia mortale.*

5° Infine è necessario che nel luogo sia assente il Vescovo diocesano o che sia legittimamente impedito, nè sia possibile avere un altro Vescovo, sia pure titolare, il quale possa sostituirlo senza grave incomodo. Ma ciò *ad liceitatem.*

Il Decreto, che entra in vigore il 1° gennaio 1947, rammenta infine gli altri obblighi connessi coll'amministrazione della Cresima, cioè quello di istruire in proposito coloro che hanno l'uso della ragione (can. 786), quello di annotare nei registri il conferimento della Confermazione facendo cenno dell'Indulto (can. 798) e di darne comunicazione sia al parroco del battesimo, se fosse

differente, sia al proprio Ordinario, il quale a sua volta dovrà al principio di ogni anno mandare alla S. C. dei Sacramenti una relazione sul numero delle Cresime amministrate dai propri parroci e sul modo come essi si sono comportati al riguardo. È da tener presente il can. 2365 per i sacerdoti che oltrepassano i limiti delle loro facoltà.

Per comodità dei parroci cresimanti è stata aggiunta la formola del rito adatta per loro e fra breve uscirà un opuscolo a cura di mons. Cesare Zerba, sottosegretario alla detta S. C., comprendente, oltre al Decreto, uno studio ed altre aggiunte di pratica utilità.

I parroci di tutto il mondo dovranno esser grati al S. Padre di questa notevole benigna concessione, che dà loro maggior prestigio e di cui devono rendersi sempre più degni.

G. M.

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

SCOMUNICA AI GIUDICI DI S. E. MONS. L. STEPINAC

(*Osserv. Rom.*, 14-15 ottobre 1946)

Judicialis actio, qua Exc.mus Aloysius Stepinac, Archiepiscopus Zagrabiensis, per civilem Jugoslaviae magistratum fuit arbitrio coniectus in carcerem atque iniuria damnatus, universum catholicum orbem atque civilem ipsam societatem vehementer commovit.

Ecclesia tribus praesertim Codicis Juris Canonici praescriptis sacros Pastores eorumque dignitatem ac libertatem tuetur, comminans excommunicationem ipso facto incurrendam ab eis:

1. qui ad iudicem laicum traxerint Episcopum, praesertim proprium (can. 2341),

2. qui violentas manus iniecerit in personam Archiepiscopi seu Episcopi (can. 2343 par. 3),

3. qui directe vel indirecte impediverint exercitium iurisdictionis seu potestatis ecclesiasticae, ad hoc recurrentes ad quamlibet laicalem potestatem (can. 2334, 2°).

Omnes eiusmodi excommunicationes sunt pro casuum varietate, simplici vel speciali modo Sedi Apostolicae reservatae.

Sacra Congregatio Concilii igitur, cleri populique christiani disciplinae praeposita, quum praefata crimina nullam habere causam graviter minuentem imputabilitatem dignoscantur (can. 2205, par. 3, 2229 par. 3, 3°), agentes vero habeant, praesertim ob singularem Exc.mi Viri offensi dignitatem (can. 2207, 1°) praesentibus declarat eos omnes, qui ad memorata delicta patrata physice vel moraliter concurrerint, aut eorumdem necessarii participes exstiterint (can.

2209 par. 1-3), excommunicationes supra relatas incurrisse, eisque subiectos permansuros, donec a Sede Apostolica absolutionem impetraverint.

Datum Romae, die 14 Octobris 1946.

F. Card. Marmaggi, *Praef.*

F. Roberti, *Secr.*

S. CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

Norme per i viaggi delle Religiose

La S. C. dei Religiosi ha trasmesso agli Ordinari per visione la seguente Circolare riguardante i viaggi delle Religiose nelle presenti circostanze:

Roma, 5 giugno 1946

M. Rev. Madre Superiora,

A fine di evitare che possano ripetersi alcuni gravi inconvenienti alle Suore, le quali sono costrette a viaggiare in questi tempi difficili e in condizioni disagiate, questa S. C. dei Religiosi impartisce a tutti gli Istituti le seguenti disposizioni:

1. Si fa divieto alle Religiose di intraprendere viaggi da sole;

2. Non è consentito alle Suore viaggiare se non per motivi di urgente necessità;

3. Nella urgenza di viaggi lunghi le Suore devono provvedere alla loro sicura sistemazione per le ore notturne durante la sosta nelle fermate intermedie;

4. Si raccomanda inoltre di preferire possibilmente ai treni e alle tramvie intercomunali, i mezzi di trasporto privati.

Con la certezza che sarà osservato e fatto osservare quanto sopra, con sensi di distinto ossequio mi dichiaro

della M. V. Rev.ma devotissimo

Luigi Card. Lavitrano, *Prefetto*

Fr. L. E. Pasetto, *Segretario*

S. CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

I. *Taboren - de Mwanza.* Decreto circa la mutazione dei confini dei Vicariati Ap. di Tabora e di Mwanza nel Tanganika. 11 aprile 1946. (*A. A. S.*, 1946, p. 359).

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

I. *Sancti Deodati seu Sinarum.* Decreto che riconosce le virtù eroiche del Ven. Servo di Dio Giovanni Martini Moyë, sacerdote delle Missioni Estere di Parigi, fondatore dell'Istituto delle Suore della Provvidenza (nato a Cutting, dioc. di Nancy, il 27 gennaio 1730, morto a Treviri il 4 maggio 1793). 21 maggio 1945. (*A. A. S.*, 1946, p. 287).

II. *Parisien. seu Carcasson.* Decreto del « Tuto » per la Beatificazione della Ven. Serva di Dio Maria Teresa de Soubiran, Fondatrice della Società di Maria Ausiliatrice. 9 dicembre 1945. (*A. S. S.*, 1946, p. 362).

III. *Romana.* Decreto d'introduzione della causa di beatificazione della Serva di Dio Agostina Pietrantoni delle Suore della Carità. 14 dicembre 1945. (*A. A. S.*, 1946, p. 364).

IV. *Limburgen.* Decreto d'introduzione della causa di beatificazione della Serva di Dio Maria Caterina Kasper, Fondatrice dell'Istituto delle Povere Ancelle di Cristo. 3 febbraio 1946. (*A. A. S.*, 1946, p. 367).

V. Decreto del « Tuto » per la Beatificazione della Ven. Serva di Dio Teresa Eustochio Verzeri, Fondatrice dell'Istituto delle Figlie del S. Cuore. 26 maggio. (*A. A. S.*, 1946, p. 369).

VI

URBIS ET ORBIS

ADDITIONES ET VARIATIONES IN FESTO S. ANTONII DE PADUA, CONFESSORIS ET ECCLESIAE DOCTORIS.

(*Acta Ap. Sed.*, 1946, p. 291)

Die 13 Junii

S. ANTONII DE PADUA CONFESSORIS ET ECCLESIÆ DOCTORIS

Duplex

Omnia de Communi Doctorum, præter sequentia:

In I Vesperis

Ad Magnificat Ant. O Doctor óptime, Ecclésiae sanctae lumen, beáte Antóni, divínae legis amátor, deprecáre pro nobis Fílium Dei.

Oratio

Ecclésiam tuam, Deus, béati Antónii Confessóris tui atque Doctóris solémnitas votíva lætíficet: ut spirituálibus semper muniátur auxíliis, et gáudiis pérfrui mereátur æternis. Per Dóminum.

Varianda et addenda sextæ lectioni in ultima periodo:

Quem Gregórius nonus, Póntifex máximus, sanctórum Confessórum numero adscrípsit, et Pius duodécimus, ex Sacrórum Rítuum Congregatiónis consúlto, universális Ecclésiæ Doctórem declarávit.

In II Vesperis fit a Capitulo de sequenti festo S. Basilii Episc. Conf. et Ecclesiae Doctoris cum Commemoratione praecedentis: Ant. Hic vir.

Si vero de S. Antonio dicantur integrae II Vesperae, ad Magnificat *erit Ant.* O Doctor, *ut in I Vesperis, et pro Commemoratione S. Basilii sumitur Ant.* Sacérdos et Póntifex.

Missa. In médio Ecclésiae, *praeter orationes proprias:*

Oratio

Ecclésiam tuam, Deus, *ut supra in I Vesperis.*

Secreta

Praesens oblátio fiat, Dómine, *ut in Missali hac die.*

Postcommunio

Divínis, Dómine, munéribus satiáti: quaésumus; ut beáti Antónii Confessóris tui atque Doctóris méritis et intercessióne, salutáris sacrifícii sentiámus efféctum. Per Dóminum.

ADDENDA IN MARTYROLOGIO ROMANO

Die *13 Junii*

Patávii sancti Antónii Lusitáni, sacerdótis ex Ordine Minórum et Confessoris atque Ecclésiae Doctóris, vita et miráculis ac praedicatióne illústris; quem, uno post illíus óbitum anno nondum expléto, Gregórius Papa Nonus in Sanctórum cánonem rétulit.

Sacra Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XII specialiter tributarum, has additiones et variationes in Officio et Missa apponendas, de sancto Antonio Patavino, Confessore et Eccle-

siae Doctore, necnon elogium in Martyrologio Romano, approbavit et in Breviario et Missali Romano inserenda esse decrevit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 1 Iunii 1946.

✠ S. Card. Salotti, *Ep. Praen., Praefectus.*

L. ✠ S. † A. Carinci, Archiep. tit. Seleucien., *Secretarius.*

VII

Decreto circa la facoltà di pubblicare libri liturgici

(*Acta Ap. Sed.*, 1946, p. 371)

Quanta sedulitate liturgicis libris edendis Sacra Rituum Congregatio semper advigilaverit, cum decreta identidem in hunc finem lata, tum reverentia quam sacris Voluminibus ab omnibus haberi voluit, luculenter commonstrant. Hinc reservatio tituli «Typographi Pontificii », quem paucis tantum et quidem probatis typographis decursu temporis concessit; hinc etiam Sacrorum Librorum revisio, quam ipsamet Congregatio accuratissime peragere solet.

Attamen iamdudum, varias ob causas, mos invaluit, ut quilibet typographus, accedente consensu atque approbatione proprii Ordinarii, libros liturgicos et praesertim Missale et Breviarium Romanum, haud semper ea qua decet forma et textus puritate, in lucem edat. Ut autem huic incommodo provideatur et decori, quo res ad divinum cultum pertinentes nitere debent, consulatur, textusque sacri emendatissima exhibeatur lectio, Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa XII haec quae sequuntur statuenda decrevit, sublata quavis concessione atque abusu in contrarium existente:

1) Uni dumtaxat Typographiae Vaticanae, ceteris exclusis, libros liturgicos typis excudendi ius esto.

2) Quilibet typographus, sive pontificio diplomate gaudet, sive non, toties a S. Rituum Congregatione licentiam obtinere debebit, quoties hos libros edere velit.

3) Administrationis Bonorum S. Sedis est pro publica horum librorum divulgatione singulis vicibus condiciones ferre.

4) Concordantia cum editione Vaticana ab Ordinario, iuxta can. 1390 Cod. Iuris Canonici, concedenda, ne subscribatur ab ipsis nisi post diligentem atque accuratam viri in re liturgica periti revisionem.

5) Ad huius decreti effectum, hi qui sequuntur liturgici accensentur libri:

Breviarum Romanum — Missale Romanum — Rituale Romanum — Pontificale Romanum — Martyrologium Romanum — Caeremoniale Episcoporum

— Memoriale Rituum — Octavarium Romanum — Collectio Decretorum S. Rituum Congregationis.

Contrariis quibuscumque, etiam speciali mentione dignis, non obstantibus.

Romae, 10 Augusti 1946.

✠ C. Card. Salotti, Ep. Praen., *Praefectus.*

L. ✠ S. † A. Carinci, Archiep. Seleucien., *Secretarius.*

Dichiarazione circa il Nuovo Salterio

Dopo la pubblicazione del nuovo Salterio, quantunque fosse ben chiaro che ne restava in facoltà del Clero la recitazione, nacquero dei dubbi circa la sua inserzione nelle nuove edizioni del Breviario.

Ora la S. Congregazione dei Riti ha inviato agli Editori Pontifici la seguente comunicazione:

« In riferimento ai quesiti fatti dagli Editori Pontifici alla S. Congregazione dei Riti in data 18 giugno 1946, circa la preparazione dei Breviari con il nuovo Salterio, il sottoscritto Segretario della medesima Congregazione avendone riferito in merito al S. Padre in data 26 luglio u. s., il medesimo si degnò rispondere che gli editori potevano liberamente e licitameste sostituire il nuovo Salterio al posto del vecchio nella ristampa del nuovo Breviario; e nelle Feste Proprie anche i Salmi secondo la nuova versione; oppure stampare il Breviario con il vecchio Salterio. Inoltre Sua Santità si degnava confermare che *nessuna variazione sarebbe stata fatta nel prossimo quinquennio* ».

Roma, 26 luglio 1946.

f.to † A. Carinci, Arciv. tit. di Seleucia, *Segret.*

S. CONGREGAZIONE DEI SEMINARI

I

Lettera circolare ai Rettori, Padri Spirituali e Professori dei Seminari, sulla formazione dei Seminaristi e sulla recita dell'Ufficio Divino.

Reverendissimo Signore,

Nell'opera per la formazione degli alunni del Santuario alla vita sacerdotale, vita santa e di santificazione delle anime, una tra le principali cure di coloro che ne sono responsabili, è certamente quella di ben prepararli a corrispondere degnamente alle intenzioni della Chiesa nel prescrivere, ai chierici *in*

sacris, il compimento di quella parte della sua preghiera pubblica, che è detta *Ufficio Divino*.

È vero che la preparazione immediata alla recita consapevole e degna del Divino Ufficio può compiersi in un periodo di parecchi mesi, durante i quali il novello Suddiacono ha modo di addestrarsi convenientemente, acquistando abitudini sante e insieme solide e sicure, così da non essere poi mai abbandonate per tutto il corso della vita. Ma questa preparazione sarà tanto più efficace se si radicherà nel seminarista, anche se ancora lontano dagli Ordini Sacri, una grande stima di così sublime preghiera.

Pertanto gli educatori delle speranze della Chiesa si industrieranno di fare apprezzare il S. Breviario, spiegandone ed illustrandone le molteplici parti: Salmi e altri brani della Divina Scrittura, antifone e responsori, inni e orazioni, lezioni dei Santi Padri e vite dei Santi. Ottime considerazioni suggerirà altresì l'ordine liturgico, che svolge davanti all'occhio e al cuore del Sacerdote i i profondi misteri ed i mirabili avvenimenti della Redenzione, con al centro Gesù, il dolcissimo Redentore, a cui fanno corona la sua e nostra Madre Celeste, gli Angeli e i Santi. Ma soprattutto la dignità del Divino Ufficio risulta dalle sue altissime finalità, essendo esso *totius Ecclesiae vox una* come lo chiama S. Agostino (1), la preghiera unisona di tutta la Chiesa, la quale, per mezzo dei Sacerdoti, degnamente adora, loda, ringrazia, propizia e supplica Iddio per tutti i suoi figli e per tutta l'umanità.

Dal che si vede quale doviziosa fonte di grazia e santità sia per la vita sacerdotale il Divino Ufficio. In esso infatti la fede è alimentata dai grandi misteri che via via nell'anno liturgico vengono commemorati e celebrati; la speranza è ravvivata dalle frequenti e commoventi espressioni di fiducia, che erompono dai Salmi e dall'esempio confortatore dei Santi; soprattutto la carità viene ridestata incessantemente dai sentimenti di viva contrizione, di santo timore filiale e di puro amore di Dio e della sua santa legge, onde riboccano i passi della Sacra Scrittura e tutto il complesso del Breviario.

Pertanto l'ora consacrata a questa preghiera, tutta propria del Sacerdote, dovrebbe essere l'ora di elevazione della mente e del cuore alle cose celesti e di filiale conversazione con Dio; dal quale intimo colloquio il Sacerdote non dovrebbe uscire senza sentirsi più ricco di grazie celesti, più illuminato nella mente, più generoso nella volontà, più pronto al compimento dei doveri. Allora, nonchè considerarne la recita come un peso, esclamerebbe egli pure con S. Agostino: *Psalterium meum, gaudium meum!* (2).

Orbene, ad ottenere sì opportune disposizioni e salutari effetti, devono

---

(1) *In librum Psalmorum prologus*: ML 36, 64.

(2) *In Ps.*: ML 36, 1775.

concorrere tutti coloro che, in qualità di Superiori o Professori, hanno l'alta missione della diretta educazione degli alunni del Santuario.

Il Professore di Teologia Dogmatica, procurando ai giovani una cognizione sempre più approfondita dei dogmi, come, in generale, pone basi sicure per una pietà soda, così, in particolare, nell'esposizione della dottrina, tra le fonti del domma, traendo opportunamente partito dalla Sacra Liturgia e quindi anche dall'Ufficio Divino, ne metterà in valore il pregio, ricordando che esso, insieme con la santa Messa, è un richiamo continuo ed efficace alle grandi verità della fede, secondo la sentenza di S. Celestino I: *Legem credendi lex statuat supplicandi* (1).

Il Professore di Morale, parlando della preghiera e particolarmente di questa preghiera obbligatoria per il Sacerdote, pur segnando i giusti limiti, oltre i quali si cadrebbe nella colpa — perchè si formino coscienze rette e santamente spigliate — non manchi di inculcare che il Sacerdote, *l'uomo di Dio*, non può e non deve trattare col Signore dosando quasi il suo servizio, ma deve essere pronto ad adempiere generosamente il sublime incarico di pregare per tutto il popolo cristiano; motivo questo che può essere ripreso ancora meglio dal Professore di Ascetica, il quale saprà additare il Breviario, come già abbiamo notato, come un grande mezzo di santificazione per il Sacerdote.

Parte precipua dell'ammaestramento dei giovani Chierici intorno al Breviario, spetta, evidentemente, al Professore di Liturgia. Questi dedicherà cura particolare all'esposizione della storia e della struttura del Breviario romano. Anzichè insistere esclusivamente o anche principalmente su punti di erudizione, che ai giovani potrebbero riuscire gravi e noiosi, inquadrerà la storia complessa delle successive riforme e innovazioni, nelle aspirazioni ardenti della spiritualità monastica ed ecclesiastica di attuare il precetto divino: *Oportet semper orare*.

Potrà inoltre accordarsi con i Professori di Lettere perchè in Liceo facciano tradurre gli inni del Breviario (in connessione, eventualmente, con lo studio di S. Ambrogio, Prudenzio, S. Gregorio Nazianzeno, S. Paolino di Nola) e indichino agli alunni le buone traduzioni italiane dei Salmi e degli inni.

E poichè la Sacra Scrittura è tanta parte del Breviario, largo contributo alla recita sempre più consapevole del Divino Ufficio dovrà portare il Professore di Scienze Bibliche, il quale da questo Sacro Dicastero (2) ha già l'incarico di tenere un corso speciale sui Salmi.

Vorremmo ora insistere perchè in questo corso sia messo in risalto il significato di *preghiera* (lode, ringraziamento, propiziazione, supplica, abbandono in Dio) che è l'anima di tutti i Salmi. Mostri il Professore quanto queste preghiere siano accomodate ai più differenti bisogni del cuore umano e a tutte

---

(1) Denzinger, *Enchir. Symb.*, 139.

(2) *Circolare* del 5 agosto 1941 (Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1941, p. 79).

le vicende della vita. Nè ometta di far vedere quanto belli e profondi siano i pensieri dei Salmi su Dio e sulla sua provvidenza, sulla natura e sui doveri degli uomini verso Dio e verso gli altri uomini. In tal modo la serie delle osservazioni storiche e filosofiche non soffocherà il tema fondamentale, ed i giovani sentiranno palpitare nei Salmi la pietà e l'ardore degli affetti che liricamente prorompono dall'anima dell'Autore ispirato.

L'azione coordinata dei Professori (1), i quali sapranno cogliere discretamente le varie occasioni, presentate dal loro insegnamento, per aiutare il giovane Seminarista a meglio comprendere ed apprezzare il Divino Ufficio, non potrà non influire favorevolmente e con frutto sugli alunni del Santuario.

È però evidente che in prima linea dovranno adoperarsi il Rettore e il Direttore spirituale, che hanno in questo campo responsabilità dirette ed insieme maggiori possibilità.

Il Rettore dovrà rivelare ai giovani le grandezze e le bellezze di quel mirabile « corpus » di preghiere e di insegnamenti, così atto ad ottenere che *reveletur... per Ecclesiam multiformis sapientia Dei* (2). Il risalto dato ai periodi e alle solennità della Liturgia, il canto dei Vespri domenicali e festivi, l'accuratezza del canto gregoriano, le ufficiature solenni eseguite in varie ricorrenze, debbono formare un ambiente che attragga il chierico a partecipare alla vita della Chiesa orante, che commenti alla sua mente e al suo cuore la *vox sponsae*. Sarà sollecito il Rettore che la preghiera ufficiale collettiva fiorisca, nell'anima di ognuno, in preghiera personale. Non pago delle apparenze, cercherà, con paterna discrezione, di accertarsi se il novello Suddiacono ami il Breviario, ne apprezzi la svariata ricchezza e ne gusti la multiforme bellezza. Seguirà e farà seguire ciascun Suddiacono nell'adempimento di questo sacro dovere e avrà in ciò uno degli elementi più sicuri (anche se meno avvertiti) per giudicare con sicurezza della pietà vera del giovane.

Ci piace qui ricordare le sapienti regole date da S. Carlo nelle sue *Admonitiones ad Clerum* (c. 2, a. 12): « *Horas dicite attente, pie, decore, supplicique mente, puro corde et casto corpore, non pigri, non somnolenti, non oscitantes, non mente vaga, non vagis oculis, non indecenti corporis statu; rite, religiose, divinas laudes concelebrate, cantantes in cordibus vestris Deo* ». Questi santi richiami, quasi eco dell'esortazione della Chiesa di recitare il Breviario « *pie,*

---

(1) Suggeriamo alcuni libri, tra i migliori, intorno al Breviario, che potranno essere utilmente adibiti nei Seminari, oltre quelli già indicati a proposito del Salterio. Torniamo a raccomandare l'ottima opera del P. Carlo Willi, *Il Breviario spiegato*. Utilissima al Professore di Liturgia (e agli altri) sarà la *Storia del Breviario* di S. Bäumer in due volumi in-8° (traduzione francese di R. Biron, Paris, Letouzey 1905), nonchè Pierre Batiffol, *Histoire du Brèviaire Romain*, 3e ed. (Paris, Gabalda, 1911). Potrà essere messa in mano agli alunni la concisa opera di J. Baudot, O. S. B., *Le Bréviaire* (Paris, Bloud et Gay, 1928), precedentemente uscita in traduzione italiana sulla prima edizione (Roma, Desclée, 1909).

(2) *Eph.*, 3, 10.

attente ac devote » potranno, particolarmente nella parte esterna, servire di norma ai Superiori, ai quali anche in questa azione nobilissima spetta assistere, vigilare e, se occorre, correggere il giovane perchè si avvezzi a dare all'Ufficio Divino il tempo necessario, secondo le indicazioni liturgiche, e a recitarlo in luogo conveniente e con atteggiamento anche esternamente dignitoso. Soprattutto i Superiori non permettano mai che il Brviario sia sacrificato alle apparenti necessità dello studio, con una recitazione affrettata o spezzettata, nè relegato alle ore più disagiate del giorno: l'esempio di S. Tommaso insegna che la preghiera non solo non è mai a detrimento dello studio, ma lo conforta, lo eleva, lo rende fecondo, specialmente allorchè si tratta di studi sacri.

Il prezioso insegnamento guiderà il giovane anche per l'avvenire, quando, fatto Sacerdote, sarà tentato, per l'attività esterna in opere di apostolato, di rimandare la recita del Divino Ufficio alle ore più stanche della giornata, o a recitarlo in ambiente di evidente dissipazione, o ad accumularne più parti o a sbrigarsene con una recita affrettata. Fedele alle sante abitudini del Seminario e alle sapienti indicazioni ricevute, ricorderà che appunto con la recita devota, attenta e dignitosa del Breviario, le sue fatiche apostoliche riusciranno feconde.

Infine spetterà particolarmente a chi dirige e forma spiritualmente le anime dei giovani Chierici, l'alto compito di guidarli ad elevare l'ora del Breviario in un'ora di unione intima con Dio, e renderla uno degli elementi decisivi della loro formazione. La recita del Breviario non è infatti e non deve essere un puro esercizio di intelligenza e di memoria, un vago ricordo di studi fatti o una semplice lettura: essa è e deve essere una *preghiera*: la mente e il cuore del giovane levita devono rispondere a quanto egli legge, sì da riportare dal Breviario una luce più viva di fede e un fuoco più ardente di amore divino.

Perciò il Direttore spirituale si studierà di far comprendere ai chierici che il Divino Ufficio attua la « *conversatio in coelis* » voluta dall'Apostolo (1). Terrà appropriate istruzioni sull'argomento e raccomanderà ai chierici *in sacris* di sempre fondere insieme i due elementi essenziali alla formazione sacerdotale — pietà ed azione — e quindi di porre a fondamento di una energica ed instancabile azione esterna una solida vita interiore. Esorterà i giovani a fare spesso convergere gli esami particolari e generali di coscienza sul compimento di questo sacro dovere. Raccomanderà di vedere nel Breviario *la voce della Chiesa*, di fare spesso la meditazione su brani o pensieri tratti dal Breviario; di avvezzarsi gradatamente alla triplice attenzione: materiale, letterale, spirituale; di variare le intenzioni col variare delle ore canoniche.

Così avrà cura di rappresentare al seminarista il Divino Ufficio (come poi la santa Messa) in armonia con l'apostolato, che dovrà essere il frutto spontaneo della sua vita interiore.

---

(1) Cfr. *Philip.*, 3, 20.

Già abbiamo accennato, ma qui insistiamo di proposito, sulla necessità di preparare i giovani leviti ad un apostolato generoso ed operoso.

In questi tempi di rivolgimenti straordinari, mentre purtroppo si contano così numerosi gli indifferenti, i disorientati, i delusi, è necessario che il Sacerdote ricerchi e percorra ogni via per avvicinare, influire, sostenere, convertire. Fortunatamente le conquiste non sono difficili nè rare, quando il Sacerdote sia veramente l'*uomo di Dio*, pieno il cuore dell'amore di Dio, dello zelo della sua gloria, e quindi della salvezza delle anime.

Già in Seminario il giovane può partecipare a questo grande apostolato, offrendo, ad esempio, le Ore canoniche sia per coloro che maggiormente hanno bisogno dell'assistenza spirituale e dell'opera sacerdotale, sia per le molteplici istituzioni e congregazioni che lavorano in questi campi, sia in generale per i Sacerdoti e per l'Azione Cattolica che più da vicino collabora con il Sacerdote. Sarà, in Seminario, solo preghiera, che però si ripercuoterà efficacemente nel futuro, rendendo più naturale, spontanea, vibrante nel novello Sacerdote l'attività apostolica, e tanto più fruttuosa quanto più sostenuta e fomentata dalla preghiera. Il Santo Breviario diventa in tal modo la forma più efficace dell'Apostolato della preghiera, ancora di recente lodato e raccomandato dall'Augusto Pontefice felicemente regnante, Pio XII.

Che anzi sapendosi già unito a migliaia e migliaia di Sacerdoti nel coro delle lodi divine e nella implorazione delle grazie necessarie per tutto il popolo cristiano, il seminarista proverà più vivo il senso della santa solidarietà sacerdotale e dell'impegno comune di portare le anime a Cristo, e più facilmente farà tesoro dei molti eccitamenti che il Breviario presenta per accendersi l'animo di ardore apostolico. E da questa amata preghiera quotidiana, meditata e gustata fin dal Seminario con profondo senso di pietà, saprà il seminarista, fatto Sacerdote, attingere come da miniera inesauribile, temi di esortazioni e di conforti da proporre ai fedeli, sia dal pergamo, sia al tribunale di penitenza.

Così illustrato, il Breviario procurerà ai cuori dei giovani leviti una delle ore più belle e spiritualmente feconde della giornata. E non avverrà, come purtroppo è da deplorare in alcuni, che, decadendo dal primiero fervore, vengano a considerarlo come un peso importuno e a ridurlo ad un affrettato meccanismo di labbra, con il cuore lontano da Dio.

Se Superiori e Professori, con l'esempio e con le sagge esortazioni, con continuità e con azione concorde, attenderanno ad indirizzare tutti e ciascuno dei giovani ad essi affidati, particolarmente se già negli Ordini Sacri, nel santo uso di questo nobilissimo strumento di bene, così come abbiamo creduto di suggerire, ne raccoglieranno essi stessi sicuri vantaggi. Preghiera che accompagna le ore della giornata, quale luce sicura alla mente e valido sostegno alla volontà, avrà felici ripercussioni non solo nella vita spirituale, intellettuale e disciplinare di ciascun giovane, ma sullo stesso andamento collettivo dei corsi maggiori, dai quali principalmente dipende la vita del Seminario intero.

Ci ottenga Maria Santissima, sublime modello della lode a Dio nel *Magnificat*, che questa nostra esortazione, ispirata dal desiderio vivissimo di preparare alla Chiesa santi Sacerdoti, trovi in tutti gli animi a cui è diretta una pronta e docile corrispondenza per la sua felice attuazione.

Questo Sacro Dicastero confida che la S. V. Rev.ma si adoprerà, nell'ambito delle sue mansioni, a tale scopo.

Con sensi di particolare ossequio

Roma, Palazzo S. Callisto, 2 Febbraio, Festa della Purificazione di Maria Santissima, 1945.

dev.mo in G. C.

GIUSEPPE Card. PIZZARDO, *Prefetto.*

L. ✠ S. Ernesto Ruffini, *Segretario.*

II

NORME PER LA VENUTA E LA DIMORA IN ROMA DI SEMINARISTI E SACERDOTI STUDENTI ITALIANI E PER LA LORO ISCRIZIONE AGLI ATENEI PONTIFICI.

1. Nessun Sacerdote può dimorare in Roma per ragioni di studio, se non è ospitato in uno dei Seminari, o Collegi, o Convitti Ecclesiastici indicati nell'unito elenco.

2. Gli Ecc.mi Ordinari Diocesani, prima di permettere che i Sacerdoti della loro Diocesi si rechino a Roma per ragioni di studio, si assicurino che questi possano essere ospitati in uno dei Seminari, o Collegi, o Convitti Ecclesiastici suddetti.

A tale scopo abbiano cura di rivolgere *personalmente* domanda, in tempo utile, al Superiore del Seminario, o Collegio, o Convitto Ecclesiastico, presso il quale desiderano che i loro Sacerdoti siano ospitati, e ne attendano risposta prima di concedere il permesso di assentarsi dalla Diocesi per recarsi a Roma.

3. Gli Ecc.mi Ordinari diocesani sono pregati di assicurarsi che i suddetti Sacerdoti dispongano di mezzi sufficienti per sostenere le spese occorrenti per la loro permanenza in Roma, e di ciò diano garanzia nella domanda di cui sopra.

4. I medesimi Sacerdoti dovranno essere muniti del « discessit » del proprio Ordinario, che presenteranno al Superiore dell'Istituto, che li ha accettati.

Sarà poi cura del Superiore procurar loro il prescritto « celebret » del Vicariato di Roma.

5. Le stesse Norme, di cui agli articoli 1, 2, 3, valgono anche per i Seminaristi, i quali però possono essere ospitati soltanto nei Seminari o nei Collegi Ecclesiastici aventi per fine la formazione del Clero.

6. Le domande di iscrizione alle Facoltà degli Atenei Pontifici debbono essere presentate alle Segreterie degli Atenei prima dell'inizio dell'anno scolastico, in ogni caso non più tardi del 15 novembre. Trascorso tale termine nessuna domanda potrà essere accettata.

7. Le domande di iscrizione debbono essere accompagnate da una dichiarazione del Superiore del Seminario, o Collegio, o Convitto Ecclesiastico, presso cui il richiedente ha preso dimora, nella quale si affermi che il richiedente stesso è presente nell'Istituto ed è ivi ospitato in seguito a domanda del suo Ordinario Diocesano.

8. I Superiori dei Seminari, Collegi e Convitti Ecclesiastici comunicheranno, entro il mese di novembre, alla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi nome e cognome dei Sacerdoti e Seminaristi ospitati per ragioni di studio, con l'indicazione della Diocesi alla quale appartengono, dell'Ateneo e delle Facoltà a cui sono iscritti e della classe che frequentano.

Alla chiusura dell'anno scolastico riferiranno brevemente alla stessa Sacra Congregazione sul profitto negli studi dei singoli studenti, sulla loro condotta morale ed ecclesiastica se Sacerdoti, e sul progresso della loro formazione ecclesiastica se Seminaristi.

Roma, 20 maggio 1946.

GIUSEPPE Card. PIZZARDO, *Prefetto*
† Giuseppe Rossino, *Segretario*

III

ISTITUTI APPROVATI DALLA S. CONGREGAZIONE DEI SEMINARI E DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI D'INTESA CON IL VICARIATO DI ROMA PER OSPITARE SEMINARISTI E SACERDOTI STUDENTI IN ROMA.

1. Pontificio Seminario Romano.
2. Pontificio Seminario dei SS. Ambrogio e Carlo (Lombardo).
3. Almo Collegio Capranica.

ISTITUTI APPROVATI PER OSPITARE ESCLUSIVAMENTE SACERDOTI

a) Convitto Ecclesiastico Maria Immacolata (Via del Mascherone, 55).

b) Convitto Ecclesiastico Leoniano (Via Pompeo Magno, 21).

c) Convitto Ecclesiastico presso il *Pont. Collegio dei Sacerdoti per l'Emigrazione Italiana* (Via della Scrofa, 70).

d) Convitto presso il *Ven. Ospizio Ecclesiastico* (Lungotevere dei Vallati, 1).

e) Convitto Ecclesiastico S. Francesco (Via dei Monti Parioli, 64).

Roma, 20 maggio 1946.

Le norme per gli ecclesiastici — che valgono pure per i religiosi e le religiose — che intendono compiere studi accademici presso le Università civili, sono ancora quelle del 20 agosto 1942, riportate per intero anche nel *Monitore Eccles.*, 1942, p. 164.

IV

Norme per l'ordinamento ecclesiastico degli Istituti dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica.

I. *Scuole promiscue.*

L'insegnamento tradizionale della Chiesa, ispirato ai principî dell'etica cristiana ed alle norme sapienti dei maestri dell'educazione religiosa, è stato sempre quello di insistere nell'organizzazione e disciplina delle scuole, sulla separazione assoluta dei due sessi.

1. Già nel 1875 la S. C. di Propaganda Fide, in una istruzione ai Rev.mi Vescovi dell'America del Nord « *De Scholis publicis* », osservava come « una forma di corruzione derivasse dal fatto che nelle scuole o almeno in molte di esse, giovanetti dei due sessi, nell'ascoltare le lezioni, si adunassero nella stessa aula e sedessero negli stessi banchi; e tutte queste cose facessero sì che la gioventù venisse miseramente esposta al pericolo della fede e dei costumi ». E concludendo prescriveva: « se questo pericolo di perversione non diventerà da prossimo a remoto, tali scuole non si possono frequentare *tuta conscientia*. Ciò reclama la stessa legge naturale e divina ». (*A. A. S.* 11 [1877] 45).

Gli stessi concetti vediamo riaffermati e sviluppati nell'Enciclica sull'educazione cristiana della gioventù *Divini illius Magistri* del Sommo Pontefice Pio XI di v. m. in data 31 dicembre 1929.

« Similmente erroneo e pernicioso all'educazione cristiana è il cosidetto metodo della *coeducazione*, fondato anch'esso sul naturalismo... e su una deplorevole confusione di idee... Non vi ha nulla nella natura stessa, che li fa diversi nell'organismo, nelle inclinazioni e nelle attitudini, nessun argomento che vi possa e debba essere promiscuità e molto meno uguaglianza di formazione dei due sessi. Questi, conforme agli ammirabili disegni del Creatore, sono destinati a compiersi reciprocamente nella famiglia e nella società, appunto per la loro diversità, la quale perciò deve essere mantenuta e favorita nella formazione educativa, con la necessaria distinzione e la corrispondente separazione proporzionata alle varietà e circostanze. I quali principii vanno applicati a tempo e a luogo, secondo le norme della prudenza cristiana, a tutte le scuole, segnatamente nel periodo più delicato e decisivo della formazione, qual'è quello dell'adolescenza... ». (*A. A. S.*, 22 [1930], 72-73; *Civ. Catt.*, 811 [1930] 218-219).

2. Anche questa S. C., ogniqualvolta se ne è presentata l'occasione, non ha mai mancato di inculcare e richiamare gli stessi principii su questo particolare

problema, dichiarandosi nettamente contrario alla formazione di scuole cosidette miste, pure di fronte ad evidenti vantaggi di ordine materiale.

Solo a motivo delle straordinarie difficoltà verificatesi in seguito ai vuoti ed alle enormi distruzioni prodotte dalla guerra, questa medesima S. C. ebbe a permettere, *in via del tutto eccezionale e transitoria*, che in singoli casi, alcune Scuole e Istituti Femminili potessero accogliere temporaneamente alunni di altro sesso, limitatamente però ai primi gradi di istruzione media e prescritte determinate cautele (vigilanza affidata a persone che davano particolare garanzia di impegno: ingressi, aule, gabinetti separati, ecc.).

Nello stesso tempo, per ragioni facilmente comprensibili, manteneva ferma la proibizione agli Istituti diretti da Enti, Ordini e Congregazioni Religiose maschili di accogliere popolazione scolastica femminile.

3. Ora, desiderando al più presto il ritorno alla normalità e nell'intento che gli Istituti dipendenti dall'Autorità ecclesiastica, rimossi gli ostacoli, sia pur temporanei e creati da situazioni di forza maggiore, si orientino sempre più verso le saggie norme educative, tanto insistentemente inculcate dalla Chiesa, persuasa che il rifiorire e il prosperare degli Istituti stessi non consiste nel moltiplicare il numero degli alunni, ma nel curare la serietà degli studi, l'osservanza della disciplina e il decoro della morale cristiana, questa stessa S. C., per mezzo dell'Ufficio Scolastico Centrale, ritiene opportuno disporre quanto appresso:

a) La netta separazione dei sessi dovrà essere ripristinata in tutti gli Istituti dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, sin dal prossimo anno scolastico 1946-47, per modo che gli Istituti diretti da Enti, Ordini e Congregazioni Religiose femminili siano esclusivamente riservati alla popolazione scolastica femminile e quelli diretti da Enti, Ordini e Congregazioni Religiose maschili accolgano solo popolazione scolastica maschile.

b) Per conseguenza le concessioni accordate, in deroga alle presenti disposizioni in vigore, dovranno cessare di aver vigore in ogni ordine di scuole con il nuovo anno scolastico 1946-47.

c) Tuttavia, nell'eventualità che in alcuni casi l'immediata eliminazione di una intera categoria di alunni possa creare particolari ostacoli e mettere in imbarazzo le famiglie interessate, le singole Direzioni, volendolo, potranno prendere in considerazione la possibilità, sempre, ben s'intende, con l'autorizzazione dei rispettivi Superiori e l'approvazione degli Ecc.mi Ordinari del luogo, di costituire sezioni distaccate in locali diversi e separati, con Direzioni distinte e diverso personale insegnante, maschile e femminile, le quali, pur dipendendo giuridicamente dall'Istituto principale, abbiano, per quanto riguarda il funzionamento e l'organizzazione, i caratteri di entità a sè stanti.

A questo riguardo non si mancherà di svolgere opportune trattative con i competenti organi ministeriali, per ottenere che nella creazione di tali sezioni

siano estesi alle sezioni stesse, con procedura rapida e semplice, i benefici legali di cui fruisce l'Istituto principale.

II. *Autorizzazione dell'Autorità Ecclesiastica per l'assunzione di Istituti ed Opere Scolastiche ed Educative dipendenti da Enti Morali.*

Diversi Istituti Scolastici ed Educativi, come del pari Opere di carattere educativo e scolastico, dipendenti da Enti Morali, vengono talvolta affidati ad Enti Ecclesiastici e Religiosi con apposite convenzioni.

Allo scopo di tutelare adeguatamente i legittimi interessi degli Enti Ecclesiastici si ritiene opportuno disporre che:

1) Gli Enti stessi, prima di addivenire alla definizione di contratti, convenzioni, concordati ecc., per la gestione di Istituti ed Opere di cui sopra, si muniscano della previa autorizzazione di questa S. C. (Ufficio Scolastico Centrale).

2) Sarà inoltre necessario che gli atti da stipulare contengano la clausola che la loro validità sia subordinata, per quanto riguarda gli impegni assunti dagli Enti Ecclesiastici, all'approvazione sopra accennata, alla stessa guisa che la validità dei medesimi, per ciò che si riferisce agli Enti Morali, è sottoposta all'approvazione dell'Autorità tutoria governativa.

A tal fine le Direzioni interessate trasmetteranno a questa S. C. (Ufficio Scolastico Centrale) copia degli atti suddetti, muniti del nulla-osta dell'Ecc.mo Ordinario del luogo. L'Ufficio Scolastico centrale, da parte sua, provvederà a restituire gli atti stessi, con la necessaria approvazione, aggiungendo altresì quelle eventuali osservazioni e suggerimenti, che, nell'interesse di tutelare i diritti degli Enti Ecclesiastici, si ritenesse utile ed opportuno fare presenti.

III. *Trattamento economico degli insegnanti dipendenti laici.*

Atteso l'aumentato costo della vita, si richiama nuovamente l'attenzione degli Istituti sulla necessità di apportare, agli stipendi corrisposti al personale insegnante laico, gli aumenti fissati dalle recenti disposizioni di legge per gli insegnanti dipendenti dalle corrispondenti scuole governative, secondo le norme stabilite in precedenti circolari dell'Uff. Scol. Centr.

Sono note le gravi difficoltà finanziarie dovute all'eccezionale situazione del momento; tuttavia nell'interesse stesso degli Istituti e allo scopo di evitare incresciosi inconvenienti che potrebbero seriamente comprometterne il normale andamento, si ritiene doveroso e necessario esortare vivamente le Direzioni responsabili a voler adoperarsi con ogni mezzo, anche a costo di sacrifici ed aggravi economici, perchè il trattamento del personale dipendente risponda in ogni caso ai criteri di giustizia e di equità cristiana.

IV. *Relazioni finali.*

Con circolari di questo Ufficio, in data 20 novembre 1939 n. 2805/39/1 e 20 dicembre 1940 n. 1809/40, venivano richieste agli Istituti dipendenti copia delle relazioni finali che i medesimi sono obbligati a trasmettere ogni anno all'Autorità Scolastica Governativa ed altresì una breve relazione sull'andamento religioso e morale delle Scuole da essi dipendenti.

Attese le difficoltà derivanti dallo stato di guerra, tali relazioni non furono inviate da tutti gli Istituti per gli anni scolastici 1942-43 e 1943-44.

Si rivolge preghiera alle Direzioni interessate di voler ora trasmettere, unitamente alla relazione per l'anno scolastico 1944-45, anche un breve resoconto dell'attività svolta nei due anni precedenti.

Gli Ecc.mi Ordinari, i Rev.mi Superiori degli Ordini e Congregazioni Religiose, i Capi degli Istituti di Istruzione e di Educazione dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, vorranno tener presenti le norme e le disposizioni suddette.

Roma, 26 maggio 1946.

† Giuseppe Rossino, Arcivescovo tit. di Tessalonica, *Segretario*

Precisazione. — È sorto il dubbio che le disposizioni contenute nella circolare della S. C. dei Seminari e delle Università degli studi del 26 maggio 1946, Prot. 081/46, par. I - Scuole promiscue - potessero riguardare, oltrechè le scuole e i corsi d'istruzione media di qualsiasi tipo e grado, anche le scuole elementari e materne.

L'Uff. Scol. Centr. della S. C., cui ci siamo rivolti per informazioni, precisa che le disposizioni suddette riguardano le scuole e i corsi di istruzione media.

Per le scuole elementari e materne, restino immutate le norme vigenti presso ogni singola diocesi, emanate dagli Ecc.mi Ordinari.

Le Congregazioni religiose continueranno ad osservare le norme fissate dalle rispettive costituzioni. (da « *Docete* », n. 4, giugno 1946, p. 5).

V

UFFICIO SCOLASTICO CENTRALE

Apertura di nuove Scuole e Corsi

Roma, 20 luglio 1946

A norma delle lettere della Segreteria di Stato di S. Santità in data 14 aprile 1932, n. 987/32 e in data 23 agosto 1944, n. 2086/44, gli Enti Ecclesiastici e Religiosi che intendono aprire Scuole e Corsi di istruzione devono richiedere la preventiva autorizzazione all'Ufficio Scolastico Centrale di questo Sacro Dicastero.

Tale autorizzazione, secondo le disposizioni impartite dalle Autorità Scolastiche Governative, è necessaria per ottenere, da parte del competente Ministero, il Decreto di funzionamento delle Scuole e dei Corsi stessi; il *Nulla osta*, pertanto, di questa Sacra Congregazione, deve essere allegato tra i documenti a corredo delle domande che i legali rappresentanti degli Enti suddetti rivolgono alle stesse Autorità Scolastiche Governative.

Con Circolare in data 1 giugno 1940, n. 2807/39, questa Sacra Congregazione, a mezzo dell'Ufficio Scolastico Centrale, fissava la procedura da osservarsi per la richiesta del suddetto *Nulla osta*.

A causa delle circostanze derivanti dallo stato di guerra, ed essendo state codificate temporaneamente le disposizioni relative all'apertura di nuove Scuole e Corsi, che, per motivi di forza maggiore, sono stati sinora autorizzati al funzionamento, in via provvisoria, dai Provveditori agli Studi, anzichè dal Ministro della P. I., questa medesima Sacra Congregazione ha consentito che potesse essere riconosciuto valido, ai fini della presentazione delle domande ai Provveditori stessi, il *Nulla osta* rilasciato dall'Ecc.mo Ordinario del luogo.

Ora, ristabilita la procedura normale, si ritiene opportuno richiamare in vigore quanto veniva comunicato con l'accennata Circolare del 1° giugno 1940 n. 2807/39. Le stesse norme valgono anche per i casi in cui venga richiesta la trasformazione o sostituzione di un tipo di Scuola con un'altra di diverso tipo.

In conseguenza gli Enti Ecclesiastici e Religiosi che intendano aprire, trasformare o sostituire con il prossimo anno scolastico 1946-47, Scuole o Corsi di istruzione, devono rivolgere previa motivata domanda all'Ufficio Scolastico Centrale di questa Sacra Congregazione, corredando la domanda stessa del benestare dell'Ecc.mo Ordinario del luogo.

Gli Uffici Scolastici Diocesani, prima di trasmettere la relativa domanda a questo Sacro Dicastero, dovranno accertare se la Scuola o il Corso di istruzione che si intende aprire, trasformare o sostituire:

a) risponde alle effettive necessità religiose, morali e didattiche del luogo, anche in relazione alle esigenze di altri Istituti similari dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica;

b) potrà dare, quanto alla sua organizzazione, attrezzatura, funzionamento e alle reali possibilità dell'Ente che li dirige, sicura garanzia di fruttuosa riuscita.

Con l'occasione si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Enti Ecclesiastici e Religiosi sulla necessità di orientare il loro apostolato scolastico ed educativo verso queste istituzioni culturali, che hanno il preciso compito di assistere, preparare ed elevare le classi operaie, dando particolare sviluppo ed incremento alle Scuole e Corsi d'istruzione professionale, agraria, artigiana e tecnica, di cui è sentito urgente bisogno, specie nel momento attuale.

Non è da ignorare che siffatti tipi di Scuola presentano, per la loro orga-

nizzazione, arredamento e preparazione del personale tecnico e specializzato, non lievi difficoltà, soprattutto dal lato economico; ma i sacrifici che gli Enti Ecclesiastici e Religiosi sosterranno a questo riguardo saranno di gran lunga compensati dalla copiosa messe di bene che essi saranno in grado di compiere in un settore particolarmente bisognoso di formazione cristiana.

In tal guisa potrà essere perfezionato ed esteso a tutti gli strati sociali quell'apostolato di educazione profondamente cristiano che gli Ordini e le Congregazioni Religiose Insegnanti sono chiamate a svolgere per le loro costituzioni.

Gli Ecc.mi Ordinari del luogo, i Rev.mi Superiori degli Ordini e Congregazioni Religiose non mancheranno di adoperarsi perchè le presenti disposizioni siano, da parte degli Enti Ecclesiastici e Religiosi, fedelmente attuate per il maggiore e più fecondo sviluppo delle Scuole da essi dipendenti.

S. PENITENZIERIA APOSTOLICA

DUBIA

De pio exercitio Viae Crucis

(*Acta Ap. Sed.*, 1946, p. 160)

Sacrae Paenitentiariae Apostolicae dubia quae sequuntur pro opportuna solutione proposita fuerunt:

I. Utrum norma decreti d. d. 6 Augusti 1757, quo statuitur ut pro pio exercitio Viae Crucis, quando perturbatio excitari potest, unoquoque de populo suum locum tenente, sacerdos cum duobus clericis sive cantoribus circumeat ac sistens in qualibet statione ibique recitans consuetas preces, ceteris alternatim respondentibus, valeat tantum pro publico *Viae Crucis* exercitio in ecclesia peracto vel etiam quando a religiosis peragitur in suis oratoriis ?

II. Utrum in circumstantiis, de quibus in decretis d. d. 27 Februarii 1901 et 7 Maii 1902, quando scilicet in oratoriis religiosorum ob angustiam loci omnes religiosi simul a statione ad stationem sine perturbatione procedere nequeunt, ipsi Indulgentias pio Viae Crucis exercitio adnexas lucrari possint, si unus tantum religiosus vel, respective, una tantum religiosa circumeat et ad stationem suetas preces praelegat, ceterique suo loco manentes, inibi pro qualibet statione exurgant et genuflectant ?

III. Utrum in iisdem circumstantiis iam relatis pro religiosis et methodo ab ipsis servata, christifideles qui vitam communem agunt, de quibus in can. 929 C. I. C., Indulgentias pro pio Viae Crucis exercitio adnexas lucrari possint, si

unus vir vel, respective, una mulier stationes Viae Crucis circumeat et suetas orationes recitet ?

Et Sacra Paenitentiaria Apostolica die 25 Ianuarii vertentis anni respondendum censuit:

Ad I. *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam.

Ad II et III. *Affirmative.*

Facta autem de praemissis relatione Ss.mo D. N. Pio div. Prov. Pp. XII ab infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiore in Audientia diei 18 huius mensis, idem Ss.mus Dominus resolutionem Sacrae Paenitentiariae approbavit, confirmavit et publicandam mandavit.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Paenitentiariae, die 20 Martii 1946.

N. Card. Canali, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S. S. Luzio, *Regens.*

SACRA ROMANA ROTA

Cause trattate nel 1945

Le cause trattate nel 1945 dal Tribunale della Rota furono complessivamente 119, così ripartite:

I. Cause trattate, la cui sentenza definitiva viene pubblicata solo nella parte dispositiva, in tutto 82, delle quali 80 in materia di nullità di matrimonio, 2 in altre diverse materie.

II. Cause transatte o, per circostanze speciali, terminate senza definitiva sentenza, in tutto 37, di cui 33 in materia di nullità di matrimonio, 4 in altre materie diverse. (*A. A. S.*, 1946, p. 213).

PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEL CODICE

(*Acta Ap. Sed.*, 1946, p. 162)

Responsa ad proposita dubia

E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I - DE FIDELIUM ASSOCIATIONIBUS

D. An canon 692 ita intelligendus sit ut: *ad fruendum associationis iuribus, privilegiis, indulgentiis aliisque gratiis spiritualibus*, necessaria quoque sint pia opera ad id legitime praescripta.

R. Affirmative.

II - DE IURE FUNERANDI

D. An ad normam canonis 1216 § 1, collati cum canone 1226 § 1, sepulcrum maiorum in aliqua ecclesia constitutum habendum sit post Codicem tamquam legitima electio ecclesiae funerantis.

R. Negative.

III - DE IURE ACCUSANDI MATRIMONIUM

D. An inhabilitas coniugis ad accusandum matrimonium, a canone 1971 § 1 n. 1 statuta, secumferat incapacitatem standi in iudicio, ita ut sententia vitio insanabilis nullitatis laboret iuxta canonem 1892, n. 2.

R. Negative.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 4 Ianuarii, a. 1946.

Card. M. MASSIMI, *Praeses*

L. ✠ S. I. Bruno, *Secretarius*

PONTIFICIA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ARTE SACRA IN ITALIA

RIPARAZIONE DANNI DI GUERRA

Roma, 1° agosto 1946

Rev.mo Padre,

In ossequio al venerato incarico datomi da Sua Santità Pio XII, mi faccio premura di inviarLe copia della lettera trasmessami dalla Segreteria di Stato in data 8 luglio 1946.

Non so se le chiese e gli edifici pertinenti ai Suoi religiosi hanno avuto danni di guerra: in caso affermativo La prego di volersi attenere in tutto alle disposizioni pontificie.

E in particolare:

1) Se i lavori di ricostruzione o riparazione sono stati già compiuti e avviati, La prego di volermi inviare disegni, fotografie e relazioni che illustrino i lavori stessi;

2) Se invece i progetti non sono stati ancora preparati, caldamente La invito a rivolgersi ad artisti veramente capaci. Ripeto a tale scopo le raccomandazioni che già feci nell'aprile dell'anno scorso, quando ricordai che le

costruzioni durano nei secoli, che una bella chiesa torna ad onore di Dio e di chi l'ha fatta eseguire, che la bellezza consiste specialmente nella perfetta rispondenza di una costruzione al suo scopo, nelle giuste proporzioni, nella armoniosa semplicità delle linee.

Tutto dipende dalla capacità dell'artista e, dato che l'artista è in questo caso pagato dallo Stato, sarebbe cosa veramente biasimevole spendere il pubblico denaro con persone non capaci. Si tenga bene presente che le somme meglio impiegate sono quelle che procurano un bel progetto e che le economie raggiunte con progetti offerti gratuitamente o preparati da persone timorate e buone ma non del tutto capaci, si risolvono troppo spesso in gravi danni.

Tenendomi a Sua disposizione per tutto ciò che possa occorrerLe in questo gravissimo compito della ricostruzione, mi è gradito porgerLe i sensi del mio deferente ossequio.

† Giovanni Costantini, *Arcivescovo tit. di Colosse*

SEGRETERIA DI STATO
DI SUA SANTITA'

Dal Vaticano, li 8 luglio 1946

A S. E. R.ma Mons. Giovanni Costantini
Presidente della Pont. Comm. Centrale
per l'Arte Sacra in Italia

ROMA

Eccellenza Reverendissima,

Con lettera del 31 ottobre 1944, numero 84556, questa Segreteria di Stato rendeva noto all'Eccellenza Vostra Rev.ma come il Santo Padre, per promuovere e disciplinare in Italia l'opera della ricostruzione delle Chiese distrutte o danneggiate dalla guerra, si era degnato disporre che essa si svolgesse sotto la Direzione della Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra.

In conformità a tali disposizioni gli Ecc.mi Ordinari, prima di procedere alla ricostruzione di chiese, all'erezione di altari, al collocamento di statue o quadri, sottopongono già, di volta in volta, disegni, progetti e opere a cotesta Pontificia Commissione.

Per venerato incarico di Sua Santità ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza, come naturale interpretazione della citata lettera, che anche i Religiosi esenti, debbono seguire, in materia così delicata e importante, le stesse norme e direttive parimenti rivolgendosi alla Commissione Pontificia, la quale, secondo l'opportunità, potrà anche interrogare in proposito gli Ordinari del luogo.

Nel notificare ciò all'Eccellenza Vostra, prego portare a conoscenza dei

Religiosi interessati la menzionata disposizione che gioverà certamente a coordinare e agevolare il Suo arduo e apprezzato lavoro.

Profitto volentieri dell'incontro per baciarLe il Sacro Anello e confermarmi, con sensi di devoto ossequio, dell'E. V. Rev.ma dev.mo servitore

G. B. Montini, *Sostituto*

Roma, 4 agosto 1946

Agli Ecc.mi Ordinari d'Italia.

Eccellenza Rev.ma,

Questa Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra da oltre due anni ha fatto vive insistenze presso i vari Ministeri interessati allo scopo di ottenere la pubblicazione di una apposita Legge per la ricostruzione delle Chiese e delle Opere di Beneficenza in sostituzione dell'art. 27 della Legge sul Risarcimento dei danni di guerra, del 26 ottobre 1940, n. 1543.

Il decreto legislativo presidenziale è stato finalmente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 172, del 2 agosto 1946 (1).

Mi faccio premura di comunicarlo subito a V. E., riservandomi di mandare in un secondo tempo le istruzioni e i chiarimenti che stimo più necessari.

Mi valgo della circostanza per baciarLe il Sacro Anello e ossequiarLa con profonda stima e rispetto, confermandomi di V. E. Rev.ma dev.mo servitore

Giovanni Costantini, *Arcivescovo tit. di Colosse*

NOMINE DELLE CARICHE DIRETTIVE DELL'A. C.

(*Osserv. Rom.*, 14-15 ottobre 1946)

S. E. Mons. Montini, Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità, ha inviato la seguente lettera a Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Adeodato G. Piazza, Patriarca di Venezia, Presidente della Commissione Episcopale per l'Azione Cattolica Italiana:

Dal Vaticano, 12 ottobre 1946

Eminenza Reverendissima,

Ho l'onore di comunicarLe che Sua Santità si è degnata di procedere alle nomine delle cariche direttive dell'Azione Cattolica Italiana, riservate, secondo i nuovi Statuti, alla Santa Sede, assecondando in linea generale le proposte della Commissione Episcopale per l'alta direzione dell'Azione Cattolica stessa, e limitando questa prima volta, per quanto possibile, i cambiamenti delle egre-

(1) Il decreto viene riportato a pag. 217.

gie ed esperte persone a cui è presentemente affidata la direzione dell'organizzazione.

Il Santo Padre infatti nomina:

l'Avv. Vittorino Veronese, Presidente Generale dell'Azione Cattolica It.;

Mons. Sergio Pignedoli, Vice Assistente Generale dell'Azione Cattolica It.;

il Dr. Urbano Cioccetti, Vice Presidente Generale;

la Sig.na Armida Barelli, Vice Presidente Generale;

il Prof. Luigi Gedda, Presidente Centrale dell'Unione Uomini di Azione Cattolica;

la Dott. Maria Rimoldi, Presidente Centrale dell'Unione Donne di Azione Cattolica;

il Prof. Carlo Carretto, Presidente Centrale della Gioventù Maschile di Azione Cattolica;

la Prof. Carmela Rossi, Presidente Centrale della Gioventù Femminile di Azione Cattolica;

il Sig. Carlo Moro, Presidente Centrale degli Universitari di Azione Cattolica;

la Sig.na Piera Lado, Presidente Centrale delle Universitarie di Azione Cattolica;

il Prof. Giov. Batt. Scaglia, Presidente Centrale del Movimento Laureati di Azione Cattolica;

la Prof. Bruna Carazzolo, Vice Presidente Centrale del Movimento stesso;

il Sig. Corrado Corghi, Presidente Centrale del Movimento Maestri di Azione Cattolica;

la Prof. Maria Badaloni, Vice Presidente del Movimento stesso.

In pari tempo Sua Santità nomina Consulente Ecclesiastico dell'Istituto Cattolico di Attività Sociali e delle Opere da esso dipendenti l'Ill.mo e Rev.mo Mons. Giuseppe Borghino, che ha in questi ultimi anni con tanto zelo coperto l'ufficio di Vice-Direttore dell'Azione Cattolica.

Restano per ora nell'esercizio delle loro funzioni gli Assistenti Ecclesiastici Centrali delle singole Associazioni Nazionali presentemente in carica.

La Benedizione Apostolica accompagna Dirigenti ed Assistenti nel loro lavoro e propizia su di essi e su tutti gli iscritti all'Azione Cattolica la divina protezione.

Mi chino al bacio della S. Porpora e con sensi di profonda venerazione mi confermo di Vostra Eminenza Reverendissima

Umil.mo Dev.mo Obb.mo Servitore
G. B. Montini

NUOVO ORDINAMENTO DELLE PROVINCIE MINORITICHE IN ITALIA

(*Acta O. F. M.*, LXV, p. 151-161)

Il Sommo Pontefice Pio XII ha indirizzato al P. Ministro Generale O.F.M., Valentino Schaaf (1), in data 2 dicembre 1945, la Lettera Apostolica « *Quae paterna* » (2), in cui esprimeva il desiderio di veder ordinato il rimanente delle Provincie d'Italia cogli stessi criteri, espressi già nelle Lettere « *Inclitum* » del 7 dicembre 1940 e « *Pro peculiari* » (3) del 17 luglio 1942 circa le Provincie della Sicilia e della Campania.

Il P. Schaaf, con circolare del 24 aprile c. a., annunciava ai confratelli d'Italia che il Definitorio Generale, volendo fedelmente interpretare la volontà del S. Padre e seguire le direttive della S. C. del S. Offizio, stava preparando la nuova sistemazione, valendosi anche, nei limiti del possibile, dei voti e delle osservazioni già presentate dai rispettivi Ministri Provinciali e dai Definitori Provinciali. Invitava pertanto ciascun Religioso ad accettare quelle decisioni che saranno prese dalla S. Sede con piena ed incondizionata generosità.

Il 13 giugno c. a. lo stesso P. Schaaf emanava il decreto « *Quam maximas* », con cui stabilisce il nuovo assetto delle provincie religiose nelle singole regioni, designando nello stesso tempo anche i rispettivi: Ministro Prov., Custode Prov., Definitori per ciascuna provincia, come segue:

1. *Abruzzo*: la Provincia Abruzzese di S. Bernardino Senese (P. Giustino D'Orsogna; P. Livio Addari; PP. P. Goderecci, V. Gargano, A. Marini, B. Lattanzi).

2. *Emilia*: la Provincia Bolognese di Cristo Re. (P. Alessandro Negro; P. Innocenzo Fanti; PP. B. Poletti, A. Bocchi, M. Grandi, F. Lenzotti).

3. *Lazio*: la Provincia Romana dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo. (P. Pro-

---

(1) Mentre la rivista va in macchina ci giunge la notizia della morte del P. Valentino Schaaf, Ministro Generale dei Frati Minori. È spirato alle 17 del 2 dicembre, essendo stato colpito alla mattina, mentre si preparava a celebrare la S. Messa, da emorragia cerebrale. Era ritornato da poco dall'America del Nord ed aveva partecipato con gaudio alla recente glorificazione di diversi suoi confratelli martiri in Cina.

Era nato a Cincinnati (Ohio) negli Stati Uniti il 18 marzo 1883. Insigne canonista, fu uno dei primi Professori e Decano della Facoltà di Diritto Canonico dell'Università Cattolica di Washington fino al 1937. Nel 1939 fu eletto Definitore Generale per le Provincie Francescane di lingua inglese; venne a Roma, dove insegnò contemporaneamente all'Antoniano. Nel luglio 1945 fu nominato da S.S. Pio XII Ministro Generale. Nel suo breve governo ha dato prova di illuminata prudenza e di rinnovato ardore nell'orientare l'Ordine verso le esigenze dei nuovi tempi.

(2) Cfr. *Acta O.F.M.*, LXV, p. 49-50.

(3) Cfr. *id.*, LXI, p. 176-178.

spero Milita; P. Evaristo Giove; PP. T. Liburdi, I. Franciosi, G. Contenti, F. Dionisi).

4. *Liguria*: la Provincia Ligure del S. Cuore di Maria. (P. Bernardino Facchinetti; P. Maurilio Fava; PP. T. Zerbone, A. Calmarini, A. Minasso, C. Dameri).

5. *Piceno*: la Provincia Picena di S. Giacomo Marchigiano. (P. Emidio Censori; P. Pietro Mariani; PP. F. Diotallevi, P. Carlucci, N. D'Emidi, G. B. Utizi).

6. *Piemonte*: la Provincia Piemontese di S. Bonaventura. (P. Felicissimo Tinivella; P. Mariano Manni; PP. T. Muriando, L. Baruta, C. Urbani, G. Garezza).

7. *Toscana*: la Provincia Toscana di S. Francesco dalle Sacre Stimmate. (P. Francesco Benedetti; P. Diomede Bichi; PP. D. Tiberi, I. Neri, A. Lazzeri, G. Bendinelli).

8. *Umbria*: la Provincia Serafica di S. Francesco d'Assisi. (P. Corrado Tofi; P. Gaetano Ghiroli; PP. G. Bondatti, L. Bracaloni, E. Radici, A. Dattini).

9. *Veneto*: la Provincia Veneta di S. Antonio da Padova. (P. Gerolamo Serafini; P. Mariano Girotto; PP. I. Beschin, F. Piemonte, C. Zaros, P. Crivellari).

Stabilisce infine un Commissario straordinario di assistenza e altre disposizioni per il miglior andamento e consolidamento delle nuove provincie unificate.

La S. C. del S. Offizio con lettera del 19 giugno c. a. approvava pienamente le riforme e le nuove designazioni per la fusione e il nuovo ordinamento delle Provincie Minoritiche in Italia.

NOVITA'

JACQUES FROGER, O.S.B.: *Les origines de Prime* (=Bibl. « Ephem. Lit. » N. 19), Roma, 1946. In-8°, 132 pp.

Una ricerca analitica, precisa, magistrale su un punto dell'Ufficio Divino rimasto sino ad oggi pieno d'interrogativi. Monografia eccellente.

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

IL PROBLEMA DELLA TERRA E IL CLERO

Nell'atmosfera scottante di riforme agrarie, da tanto tempo covate sotto la cenere ed ora di nuovo risorte con acuita vivacità in un clima democratico dalle più ampie e fantasiose promesse, si vorrebbero vedere all'avanguardia i sacerdoti a partecipare i loro benefici, le loro laute prebende ai contadini in un modo degno del loro lavoro e della loro fatica.

S. E. Mons. Bernareggi ha convocato l'8 marzo 1946 il Clero beneficiato della sua fiorente diocesi ed ha studiato il problema. I risultati di questo studio sono stati pubblicati (1).

Anche « se nessun programma concreto e completo dal punto di vista sociale cristiano ci fu purtroppo finora enunciato da chi avrebbe la possibilità », per cui la situazione del clero al riguardo diventa un po' imbarazzante per l'incertezza dei programmi, « lo speciale stato d'animo della massa dei contadini in questo momento » richiama il Pastore ad una pronta e chiara soluzione del problema. Una maggiore coscienza di sè, il desiderio di una più ampia autonomia, la situazione economica eccezionale, le correnti politiche interessate che soffiano nel fuoco... hanno portato nella classe lavoratrice un incandescende rivolgimento.

Quale l'apporto, o almeno il prospetto di un programma di riforma agraria dei sacerdoti beneficiati ? L'Ecc. Presule vuole che il problema sia guardato con animo *veramente* sacerdotale. I sacerdoti devono essere specialmente in questa materia *tali*: proprietari solo « per accidens », essendo essi prima di tutto e sopra tutto sacerdoti. Venendo ad esaminare ciò che potrebbe essere attuato dal clero, inculca una realizzazione pacifica e rispettosa dei diritti acquisiti, che non debba risolversi in danno dell'interesse della collettività o nazione (viene ricordata l'esperienza della Russia sovietica); lo spezzettamento della proprietà fondiaria potrebbe in diversi casi riuscire dannoso all'economia nazionale. Esamina poi le tre proposte: contratto a partecipazione, affitto, cooperativa od affittanza collettiva, dando in succinto le relative probabilità di riuscita. Conclude infine la sua circolare esprimendo la certezza che i sacrifici richiesti saranno dai sacerdoti della sua Diocesi sopportati generosamente per il bene spirituale dei cari contadini.

Fa piacere sentire la voce dell'Ecc.mo Bernareggi innalzarsi forte e decisa ad affrontare una questione così spinosa e scottante. Troppa ignoranza tra il

---

(1) Mons. Adriano Bernareggi, Vesc. di Bergamo, *Lettera ai sacerdoti beneficiati della diocesi sul problema della terra*, S.E.S.A., Viale Roma, 20, Bergamo, 1946.

ceto lavoratore circa le necessità vere e reali del sacerdote ed eccessiva tendenza a generalizzare da casi particolari e sporadici.

Rileggiamo attentamente questa lettera, che pubblichiamo nelle sue parti essenziali per i nostri lettori.

« . . . Il titolo premesso alla lettera non deve tuttavia indurre nessuno in errore. Non è di tutto il problema agrario che qui si discorre, ma solo del problema agrario per rapporto agli obblighi particolari che ha il sacerdote beneficiato in quanto usufruttuario di proprietà fondiarie della Chiesa. Volentieri affronterei tutto il problema agrario, atteso lo speciale stato d'animo della massa dei contadini in questo momento. Ma, oltre che il problema richiede in chi lo vuol discutere una quantità di cognizioni tecniche che io non possiedo anche perchè si tratta di materia estranea alla mia specifica competenza, vi è un'altra circostanza che mi dissuade dal parlarne a fondo, ed è che, pur convenendo tutti nella necessità di riforme agrarie, tuttavia nessun programma concreto e completo dal punto di vista sociale cristiano ci fu purtroppo finora enunciato da chi avrebbe la possibilità di farlo. Per cui mi vien quasi a mancare la stessa base per una trattazione. Spero tuttavia, che quanto io verrò dicendo a voi sacerdoti, possa servire di istruzione per tutti.

La lamentata incertezza di programmi, oltre che rendere maggiore il disagio comune, ha messo in situazione imbarazzante lo stesso clero che ha dei fondi da amministrare.

È evidente che il clero non solo non contrasterà, ma favorirà cordialmente qualunque riforma agraria, che fosse presentata in sede di Costituente o di Parlamento, che si rivelasse conforme a giustizia e vantaggiosa al bene comune. Ma nell'attesa di una riforma a base legale (e non può che essere di tale natura una riforma che voglia dare garanzia di durata e di sicurezza) il nostro clero che sempre si è mostrato tanto sensibile al problema della terra... sarebbe rimasto ora spettatore inerte ? E non avrebbe esso fatto nulla per risolvere, almeno provvisoriamente e parzialmente, in ciò che direttamente lo riguarda, ossia sulle sue terre, il grave problema ?

Così fin dai primi mesi della liberazione si è venuto ponendo il problema a voi, che siete giustamente preoccupati delle vostre responsabilità. Ed è da voi, che, facendo mia la preoccupazione vostra, io ho raccolto il problema per esaminarlo personalmente, e per sottoporlo allo studio di una speciale Commissione, che tenne la sua prima riunione in Curia fin dall'11 luglio dello scorso anno 1945.

Ragioni del problema attuale

Ciò che ha dato fondamento alla vostra e mia preoccupazione, è quella visione verace del problema, che a noi, che abbiamo un continuo contatto con il popolo, non può e non deve sfuggire.

In quello sviluppo progressivo dei rapporti fra proprietà e lavoro, che possiam ben dire che ha avuto principio con il Cristianesimo, e che nel Cristianesimo ha trovato il necessario fermento per un riconoscimento sempre più valido della dignità dell'uomo e di tutto ciò che è dell'uomo, noi siamo arrivati ad una svolta importante. Il problema è pervenuto a tale stato di maturazione, che è da pensare che una soluzione, quale è richiesta da una perfetta giustizia sociale, non possa non accadere. Moltissimi elementi hanno contribuito a portarci a questo punto: l'aggravarsi dei contrasti di classe in seguito all'affermarsi del sistema economico capitalistico, il formarsi delle grandi masse di lavoratori dell'industria in seguito all'enorme importanza assunta nella produzione dalla macchina, il complicarsi della economia nazionale e mondiale con le sempre maggiori difficoltà ed esigenze degli interessi collettivi e di massa, l'elevazione del livello culturale del popolo e specialmente dei lavoratori, il diffondersi dei regimi di libertà, ecc., ecc.

Il problema è maturato prima nel campo industriale, dove il sistema capitalistico ebbe a creare situazioni più gravi; ma non poteva non estendersi anche al campo agrario, proprio per quegli stessi motivi comuni che sopra abbiamo indicati, pure compresa la mentalità capitalistica, che talora si è venuta facendo strada anche fra i proprietari terrieri. Fanno prova di questa mentalità l'interessamento sempre minore, da parte di molti proprietari, delle loro terre e delle famiglie coloniche che sulle loro terre lavorano, ed uno sfruttamento della terra e del lavoro con criteri che sarebbero sembrati propri dell'industria: e con ciò è spesso venuta meno anche nell'agricoltura quella collaborazione fra proprietà e lavoro che è nell'ideologia sociale del Cristianesimo.

Ritengo però che non sia questa la ragione maggiore dell'inquietudine attuale della classe dei contadini, bensì quella maggiore coscienza di sè, che fa desiderare anche al contadino una più ampia autonomia, almeno nei limiti nei quali tale autonomia appare compatibile con la funzione che ha l'agricoltura nell'economia generale della Nazione e del mondo.

A questa maturazione naturale del problema, si è aggiunta ora la situazione economica eccezionale creata dalla guerra e dalle difficoltà terribili di questo dopo guerra. Ciò ha fatto accelerare i tempi, ed inclina a far precipitare gli eventi. In condizioni gravi come la presente, sempre i disagi si fanno più acuti, rendendo più accentuati gli squilibri. È naturale poi che in tale stato di cose le correnti politiche trovino l'ambiente favorevole per la loro azione, che, soffiando nel fuoco, contribuisce notevolmente a mantenere incandescente il contrasto.

Il nostro augurio spontaneo di sacerdoti e di cristiani in queste contingenze non può essere che uno: che si trovi presto il modo di risolvere nella misura più adeguata e più pacifica il problema. Amore di giustizia e amore di Religione e di Patria ci suggeriscono l'augurio. L'amore di giustizia tutti lo comprendono. Ma non dobbiamo neppure dimenticare le interferenze, che il

problema particolare della terra può avere sullo spirito religioso del popolo e sulla situazione generale del Paese.

. . . Ma gli auguri, anche se ottimi, sono sterili di per se stessi. Occorre anche fare. Ecco perchè i sacerdoti abbiamo detto che devono in quest'ora favorire tutte le iniziative che fossero richieste dalla giustizia sociale per ogni categoria di lavoratori del Paese. Ma ecco ancora perchè i sacerdoti beneficiati devono in quest'ora attuare subito, come e fin dove è possibile, un programma concreto di riforma agraria. Nè per essi è, come per tutti, questione solo di amore di giustizia e di amore di Religione e di Patria, ma è anche questione di carità, per il buon esempio, che il sacerdote più di tutti ha il dovere di offrire al popolo con il suo operare.

Lo spirito con il quale il Sacerdote deve studiare il problema

Quanto al fare ci si affaccia però subito una questione, che diremmo preliminare: con quale animo deve il sacerdote beneficiato guardare il problema ? Con animo di sacerdote, rispondo, come è naturale. Ciò significa che in noi ciò che deve prevalere non è l'animo del proprietario. (E non lo siamo nemmeno, perchè il beneficiato è solo un usufruttuario di ciò che appartiene all'ente beneficio). Nella lettera del 9 novembre 1944 (*Responsabilità del sacerdote nell'ora attuale*, pag. 21) io vi dissi anzi qualche cosa di più, ossia che « il sacerdote ha da essere tale, *e solo tale*, anche quando è amministratore di beni ecclesiastici ». È infatti solo a motivo del ministero ecclesiastico, che viene al sacerdote assegnato, insieme all'obbligo di bene amministrare, il diritto di percepire il reddito della proprietà beneficiaria: e questo a misura del bisogno, tanto che la legge canonica (canone 1472 del C. I. C.) fa obbligo al beneficiato di « destinare ai poveri od alle opere pie i frutti del beneficio che ai suoi bisogni risultassero superflui ». Se pertanto il sacerdote facesse uso dei beni assegnatigli in modo non conforme o pregiudizievole al sacro ministero, agirebbe in senso perfettamente contraddittorio alla ragione per cui quegli stessi beni gli sono stati assegnati.

Il fatto pertanto di trovarsi, come amministratori di proprietà immobiliari, allineati con gli altri comuni proprietari, non lega i sacerdoti beneficiati alla sorte di essi, costituendo i benefici una categoria a sè di proprietà. Usando una frase scolastica, i beneficiati si potrebbero dire dei proprietari solo « per accidens », essendo essi prima di tutto e soprattutto dei sacerdoti. Per questo, allo stesso modo che a suo tempo suggerimmo al clero di non entrare in questo momento, nel quale si tratta di qualche cosa di più fondamentale che non il pagamento delle tasse, a far parte di alcuna associazione di proprietari, così ora non pensiamo di venire meno ad una inesistente solidarietà di classe, se consigliamo allo stesso clero di procedere per proprio conto, ossia per una pro-

pria via quale è indicata dagli interessi superiori delle anime, nello stabilire i propri rapporti con i coltivatori della terra.

Seguendo questa via, noi ci mettiamo altresì in condizione di rispondere a coloro che cercano nel nostro agire il pretesto per tirar fuori dal vecchio armamentario anticlericale le solite bubbole dei preti grassi e ricchi, che cercano soltanto di tirar l'acqua al molino dei loro interessi. E per convincersi della reale condizione economica della maggioranza del nostro clero, sarebbe bastato far mente alla mia ordinanza del principio di quest'anno, con la quale disponevo che ad ogni sacerdote, per lui e per la sorella od altra donna tenuta in casa a motivo di servizio, fosse assicurato almeno il minimo di L. 150 giornaliere, ivi compresi l'elemosina della S. Messa e gli incerti di ministero. Nè mi riferivo con l'ordinanza ai soli coadiutori, ma pure ai parroci delle parrocchie congruate, che sono la notevole maggioranza della Diocesi. Quale proletario ha uno stipendio inferiore a questo ? Ce lo si dica, per favore. Eppure voi sapete che in alcune parrocchie si incontrano difficoltà serie ad assicurare anche questo minimo. Questi sono i preti ricchi ! Ma può sembrare che facciano eccezione a queste condizioni pressochè comuni i beneficiati. Ma anche qui si tratta, per la maggior parte dei casi, di una eccezione assai relativa, data l'esiguità di molti beni immobiliari beneficiari. Pensa poi la legislazione ecclesiastica con i suoi provvedimenti, che tendono a far avvantaggiare con i redditi dei più ricchi benefici i benefici più poveri, il Seminario e le altre istituzioni diocesane, a ritagliare questi benefici più ricchi. Ed « ultima ratio » resta poi la disposizione sopra accennata del can. 1472 del Codice di Diritto Canonico. Dovrebbe allora bastare che i sacerdoti beneficiati osservassero nella loro amministrazione le prescrizioni della legge canonica e le norme da noi qui date, perchè venisse tolto fondamento ad ogni altro motivo di critica.

Prima proposta in esame: La terra ai contadini

Ma veniamo una buona volta ad esaminare ciò, che in linea di fatto potrebbe essere da noi sacerdoti attuato.

Ed incominciamo da « la terra ai contadini », come da molti si reclama. È un programma che, per la sua formulazione breve ed icastica, ha avuto un immenso successo. Forse più che un programma la frase potrebbe essere detta l'affermazione di un principio. Ed è un principio che merita veramente ogni considerazione. Esso corrisponde infatti a quella sempre maggiore coscienza che, come abbiamo detto, anche il coltivatore dei campi, sotto l'influsso del Cristianesimo, è venuto prendendo, di se stesso, della propria dignità, delle proprie capacità; e che si risolve, come nel campo politico, così anche nel campo economico, in un'esigenza di maggiore autonomia. Le tre tappe fondamentali sono state: la schiavitù, la servitù della gleba, il coltivatore libero. Ed ora la sociologia cristiana ha messo fra i suoi postulati come quarta tappa l'incre-

mento sempre maggiore della piccola proprietà, che rientra nel voto che Pio XII nel Messaggio Natalizio del 1942 ebbe ad esprimere di « una proprietà privata estesa possibilmente a tutti ». La piccola proprietà rappresenta del resto un elemento equilibratore di grandissimo valore; per cui è anche nell'interesse sociale che essa venga incrementata più che sia possibile.

In linea di massima quindi noi come cristiani siamo favorevoli a che in misura sempre più vasta il contadino possieda la terra che coltiva. Ma come le altre riforme di natura sociale, così anche questa noi dobbiamo volere che si realizzi pacificamente, ossia per via di legge, o in conformità alla legge, e quindi anche con tutto quel rispetto dei diritti acquisiti che è compatibile con le esigenze del bene pubblico. Ma anche per un altro verso l'incremento della piccola proprietà deve tener conto delle esigenze del bene pubblico, in quanto la piccola proprietà non deve risolversi in danno dell'interesse della collettività e della nazione. Questo aspetto del problema è troppo spesso dimenticato, o fors'anche viene di proposito sottaciuto, quando si parla della terra ai contadini: eppure basterebbe ricordare in proposito l'esperienza assai istruttiva della stessa Russia sovietica, dai fautori della quale specialmente si va ora ripetendo il principio della terra ai contadini.

Nell'U.R.S.S., onde assicurare il successo della rivoluzione, il II Congresso dei Sovieti nella notte dell'8 novembre 1917, dopo aver abolito la proprietà privata delle terre sostituendovi la proprietà nazionale ossia la proprietà dello Stato, aveva accolto anche il principio della spartizione delle stesse terre in piccoli lotti ai contadini per la coltivazione. Veramente ciò era contro lo spirito del programma del comunismo marxista, e Lenin riconobbe ciò apertamente, ma ritenne necessario di adattarsi alle necessità del momento (vedi W. H. CHAMBERLAIN, Storia *della rivoluzione russa,* IV ed., Torino, 1943, vol. I, pag. 444 ss.; come anche, per il contenuto del « Decreto della terra », la *Storia del partito comunista bolscevico dell'U.R.S.S.*, redatta per cura del Comitato Centrale del P. C. dell'U.R.S.S., trad. it. Roma « Unità » 1945, pag. 271).

Ne venne tuttavia un grave inconveniente sociale. La polverizzazione delle grandi aziende agricole in piccole aziende, per mancanza di mezzi, fece cadere di assai la produzione cerealicola dell'U.R.S.S., sino a far paventare uno stato di carestia cronica (*Storia del P. C.*, cit., pag. 374 ss.). Il male fu aggravato dalla resistenza dei contadini più ricchi, i kulaki, a vendere al governo i loro prodotti (*Storia P. C.*, pag. 380 ss.). Si arrivò pertanto ai rimedi radicali, e dapprima con la abolizione delle piccole aziende contadine concesse con il « Decreto della terra » del Novembre 1917, e con la collettivizzazione delle stesse piccole aziende, che furono organizzate in piccola parte sotto forma di sovcos, azienda di Stato, con rancio e dormitori in comune, e salario come gli operai di fabbrica (il sovcos è considerato come la piena realizzazione della dottrina comunista), e la maggior parte in colcos, aziende collettive, per lo più sotto forma obbligatoria di cooperative, artel, presieduti quasi sempre da un fun-

zionario del Partito (deliberato del XV Congresso del Partito del dicembre 1927). Alle quali misure seguì qualche anno più tardi la collettivizzazione integrale delle terre con la liquidazione dei kulaki come classe (decisione del Comitato Centrale del P. C. del 5 gennaio 1940; cfr. *Storia del P. C.* cit., pag. 374 e ss., 380 ss., e 395 ss.; A. Canaletti Gaudenti, *La socializzazione agraria nell'U.R.S.S.*, Roma, 1944, specialmente pag. 48 ss., ed A. Brucculeri, *L'Economia agraria collettivista*, in « Civiltà cattolica », 3 febbraio 1945, pag. 174 ss.).

Ho detto che questa vicenda è istruttiva. Lo spezzettamento della proprietà fondiaria potrebbe riuscire infatti dannoso alla economia nazionale. Ciò può verificarsi dapprima quando si tratta di terreni apprestati per generi di coltura che richiedono fondi di una vastità che supera la capacità di un solo colono e famiglia, e mezzi meccanici costosi, che per essere economicamente utili devono servire a grandi estensioni di terra: nei quali casi la grande proprietà non potrebbe essere sostituita se non da cooperative o da affittanze collettive. Come ancora dannosa all'interesse collettivo potrebbe riuscire la piccola proprietà, quando il piccolo proprietario non avesse i mezzi sufficienti per la valorizzazione completa e lo sfruttamento razionale del fondo. Ne potrebbero seguire infatti, e un minore rendimento di prodotti necessari all'economia nazionale, ed un depauperamento del fondo per sfruttamento eccessivo, mancanza di fertilizzanti, diminuzione di patrimonio arboreo od altri motivi. Per cui occorre che la costituzione della piccola proprietà sia accompagnata dalla organizzazione di un largo credito agrario, e da una vigilanza dello Stato che potrebbe giungere sino all'intervento. D'altra parte è bene che chi aspira a diventare piccolo proprietario, sappia che il divenire proprietario della propria terra, ancorchè si tratti di proprietà che deve avere una particolare protezione dalla legge, non esime il contadino dalle tasse, nè dai servizi verso la economia nazionale (obblighi di ammasso, conferimenti, requisizioni e simili).

Ma detto questo in linea generale, per ricordare come anche la facile o popolare formula « la terra ai contadini » abbia le sue difficoltà di attuazione (i più vecchi ricordano ancora come dopo l'altra guerra non siano stati rari i casi di contadini che non furono in grado di conservare la piccola proprietà che si erano acquistata a prezzo di grandi sacrifici), domandiamoci se la formula possa essere presa in esame dal clero in questo momento per un'eventuale applicazione ai fondi dei benefici o delle Chiese.

Dal punto di vista astratto, ed ideale, non posso rispondere al quesito che con le parole da me indirizzate a voi nella già citata lettera del 9 novembre 1944: « Il modo migliore, più conveniente, di mostrare che l'anima (del sacerdote) è perfettamente staccata dalla ricchezza, sarebbe quello di nulla possedere, e di vivere solo o del nostro lavoro, od anche di libere elemosine, come fossimo poveri pezzenti di Cristo » (pag. 17). E più avanti: « Dal punto di vista spirituale, ancorchè non da quello materiale, è da dirsi migliore, perchè

crea minori impacci al ministero sacro, la condizione del parroco senza coloni » (pag. 21).

L'ideale che è indicato da queste dichiarazioni trova tuttavia nella realtà complessa della economia presente degli ostacoli alla sua attuazione. Come scrivevo infatti ancora sulla stessa Lettera (scritta, lo si tenga ben presente, quando la questione della terra ai contadini non era stata rimessa ancora sul tappeto), la Chiesa è per ragioni evidenti costretta a seguire nel suo ordinamento economico, (quello che risultasse indispensabile alla sua vita ed al suo funzionamento) l'ordinamento generale vigente nella società, ordinamento che comprende precisamente anche la proprietà terriera (pag. 18 ss.). La Chiesa viene a trovarsi a questo riguardo in condizione analoga a quella degli enti pubblici, opere pie, istituzioni di beneficenza, ecc., che hanno spesso come elemento importante della loro economia speciale la proprietà fondiaria. La cessazione di tale proprietà potrebbe mettere tutti questi enti in condizioni di difficoltà, e fors'anche nella impossibilità di perseguire i loro fini. E si tratta di enti che hanno funzioni di pubblica utilità, per cui il loro decadimento si riverserebbe in danno della stessa vita sociale. Sarebbe necessario che intervenisse lo Stato per dare a questi enti, nel caso che la loro proprietà fondiaria avesse a cessare, le garanzie necessarie per la continuità della loro missione; ed invece avviene proprio il contrario, perchè lo Stato per ora non interviene che quasi solo per intralciare, se non anche per vietare (si tratta di enti tutelati) questo passaggio di proprietà, proprio per non dover essere poi obbligato ad intervenire per supplire le diminuite rendite.

Conclusione pertanto del fin qui detto è, che un passaggio di qualche entità di fondi ecclesiastici a piccoli contadini non poteva essere preso in considerazione da noi, perchè ciò esula dalla nostra competenza, coinvolgendo l'interesse pubblico, e perciò è di competenza esclusiva delle supreme Autorità, l'ecclesiastica e la civile, tenendo anche presente che trattasi di materia contemplata nel Concordato.

Le altre proposte

Per risolvere il nostro problema dobbiamo quindi far ricorso ad altre ipotesi, che consentano il mantenimento della proprietà.

Le proposte presentate nell'adunanza dell'8 marzo furono, come sapete, queste tre: contratto a compartecipazione, affitto, cooperativa od affittanza collettiva. A suo tempo saranno distribuiti, a cura della commissione di studio, degli schemi dimostrativi per ciascun tipo. Io mi limiterò, per intanto, a qualche annotazione a modo di commento, avendo cura di non addentrarmi in quei particolari tecnici nei quali ancora una volta dichiaro di non aver competenza.

1) *Il contratto di compartecipazione* conserva i lati buoni della mezzadria, perfezionandoli. La mezzadria è, fra i vari contratti di conduzione agricola,

quello che in teoria realizza maggiormente quella collaborazione (ora si parla, e si parla anche nei Messaggi Pontifici, di contratto di società) fra proprietari e lavoratori, che la sociologia cristiana si propone come una mèta da raggiungere. Il contratto di partecipazione però perfeziona ancora la mezzadria, in quanto esso rende più evidente la collaborazione fra proprietario e lavoratore, rendendo anche questo partecipe degli utili dell'azienda. Senza invadere il campo dei tecnici, dirò che esso consiste essenzialmente nel determinare accanto alla quota parte del contadino sul prodotto come da consuetudine, una quota fissa sul prodotto anche per il proprietario, a titolo di interesse per il capitale impiegato nella terra e nell'attrezzamento agricolo, e di dirigenza amministrativa e tecnica: per cui, dedotte le spese di coltivazione, le imposte prediali ed i contributi unificati, può rimanere un margine, che vien considerato come utile dell'esercizio, e come tale va diviso in tre parti fra proprietario, lavoratore e spese di migliorie.

Ma per quanto bello possa dirsi teoricamente, pure il contratto di mezzadria non incontra sempre il gusto degli agricoltori. Penso che ciò avvenga, non perchè esso risulti economicamente più sfavorevole di altri contratti, e nemmeno perchè esso è degli altri contratti il più complicato, ma piuttosto per un fatto psicologico: perchè il contratto di mezzadria lascia meno libero l'agricoltore e lo rende più dipendente dal proprietario. Risponde anche questo fatto psicologico a quanto fu già rilevato della maggiore aspirazione alla libertà dell'uomo moderno. D'altra parte il legame del lavoratore della terra con il proprietario è assai meno forte che non quello del lavoratore industriale con il capitalista ed il dirigente d'impresa, per cui l'agricoltura permette una maggiore possibilità di svincolo del contadino dal proprietario. Per questo motivo appunto si è riconosciuta naturale l'aspirazione del contadino a diventare piccolo proprietario. Intanto come passo intermedio il contadino chiede spesso (ma non sempre, non trovandovi talora la convenienza) di avere la terra in affitto; con la quale forma di conduzione il contadino diventa senz'altro più indipendente dal proprietario.

2) Ed i sacerdoti convenuti nell'adunanza dell'8 marzo, seguendo l'esempio già dato da parecchi confratelli, hanno riconosciuta non illegittima questa aspirazione del contadino, e perciò come altra forma di contratto fu suggerito ai beneficiati il *contratto di affitto*, dandosi per ragioni ovvie la preferenza fra i vari tipi di affitto all'affitto in natura, riconosciuta tuttavia al contadino la precedenza nel prelievo della quantità di prodotti alimentari necessari ai suoi bisogni familiari con compenso al proprietario in denaro per la differenza. La percentuale di affitto dovrà essere fissata in base alla quantità ed alla qualità del prodotto, varie a seconda della produttività dei terreni. Per impedire poi il pericolo di depauperamento dei terreni dati in affitto fu deciso di stabilire in ogni zona (come si sta già facendo nella Diocesi di Milano) un in-

caricato tecnico, con funzione non soltanto di vigilanza e di controllo, ma anche di consiglio e di assistenza.

3) Un terzo tipo di contratto fu anche ventilato, il *contratto di affittanza collettiva* o *di cooperativa fra gli agricoltori*. Questo tipo di contratto non fu tuttavia studiato molto a fondo, per la ragione molto semplice che i nostri fondi, a motivo del loro spezzettamento e della scarsa irrigazione, poco si prestano alla sua introduzione. Ma ciò non significa che, quando in qualche caso esso possa venire applicato, non lo si approvi, mentre anzi noi dobbiamo riconoscere nella affittanza collettiva e nel cooperativismo un aspetto molto simpatico di solidarietà umana. Al qual proposito è bene ricordare l'opera del prevosto di Treviglio, Mons. Portalupi, nella nostra Provincia, e in Diocesi l'affittanza di Fara Olivana. Non devonsi poi trascurare, anzi meritano di essere da noi attentamente studiate, alcune particolari forme di affittanza collettiva, o di cooperative agricole, che, per essere compatibili con la coltivazione diretta, sono anche applicabili alla conduzione dei fondi beneficiari, e che, per avere come scopo di promuovere collettivamente il credito, e di fungere da cooperative di produzione e di consumo, risultano vantaggiosissime per i coltivatori.

. . . Carissimi sacerdoti, vi invito a leggere meditatamente quanto sta scritto in questa lettera. Non nego, anzi sono convinto di domandare a quelli di voi che sono beneficiati, qualche sacrificio economico. Ma è un sacrificio che deve essere fatto generosamente, pensando che tornerà gradito a Dio, e farà del bene alle anime dei nostri buoni e cari contadini. Sarà bene pertanto, che comunichiate fin d'ora ai contadini che lavorano sulla terra del vostro beneficio le decisioni che intendete attuare con il nuovo anno agricolo. Vorrò io stesso essere il primo a fare ciò con i contadini dipendenti dalla Mensa.

Anche questo « *ad majorem Dei gloriam* ». . .

† A. Bernareggi

PER IL CLERO POVERO (1)

(*Bollettino Dioc. di Padova*, 1946, p. 372)

L'Episcopato Triveneto nella Conferenza di quest'anno ha creduto doveroso e necessario rivolgere ai Ministri competenti la seguente lettera:

Venezia, 25 aprile 1946

Eccellenza,

I Vescovi della Regione Triveneta, adunati per la loro annuale Conferenza, presa in esame la condizione economica di gran parte del Clero delle loro Dio-

(1) A commento della Lettera dell'Episcopato Triveneto sarebbe interessante leggere « *Rilievi sulla situazione economica del Clero congruato in Italia* » di D. Andrea Sosio,

cesi, sono venuti nella dolorosa constatazione che molti Sacerdoti sono costretti a vivere in uno stato di povertà, che tocca spesso l'insufficienza dei mezzi indispensabili alla vita. La situazione è particolarmente difficile per coloro che esercitano il loro ministero nella regione montana, assai estesa ed abitata da popolazioni povere, dove per la scarsità dei prodotti del suolo, poco o nulla può ripromettersi il Sacerdote dalla generosità dei fedeli, ai quali invece egli stesso bisognerebbe portasse soccorso.

Allo scopo di rimediare a tale gravissimo stato di cose, gli Ecc.mi Vescovi non hanno mancato di imporre dei contributi ai benefici meglio provvisti, ma l'impressionante costo della vita limita di molto l'apporto, che rimane sempre assai al disotto delle esigenze del bisogno quotidiano, nè altri mezzi studiati ed applicati valgono a sciogliere il penoso problema.

Pertanto i Vescovi ritengono loro preciso dovere richiamare l'attenzione di V. E. per un tempestivo e adeguato interessamento dello Stato, il quale, come ha provvisto a coloro che esercitano pubblici uffici per il bene comune, non può non tener conto della missione spirituale che il Clero esercita e che si riversa in efficace influsso di bene nelle popolazioni, così bisognose di essere sostenute e confortate, specie in quest'ora ardua che attraversa la nostra Patria.

I Vescovi sono molto grati allo Stato che ha già stabilito un aumento della congrua e si augurano che tale aumento sia effettivamente corrisposto al più presto; ma non possono non rilevare che il rincaro impressionante del costo della vita si è verificato specialmente dopo l'*accennato aumento*, il quale di conseguenza ha bisogno di essere ripreso in esame per una conveniente adeguazione, come si è fatto lodevolmente in altri settori.

A raggiungere tale adeguazione sembra non esagerato proporre che la

---

Dirett. dell'Uff. Amm. Dioc. di Como: articolo pubblicato sull'*Ordine della Domenica* del 12 ott. e riportato anche in *Settimana del Clero* del 27 ott. 1946. Alla luce meridiana delle cifre (L. 10.010 annue, L. 834 mensili, L. 27 giornaliere!) espone la situazione economica veramente pietosa di tanti parroci, mentre per colmo d'ironia si va gridando: *i preti stanno bene*. Quale l'obbligo dello Stato verso il Clero in forza dell'art. 30 del Concordato, quando il primo si è impegnato a continuare « *a supplire alle deficienze dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura* non inferiore al valore reale *di quello stabilito dalle leggi attualmente in vigore?* ». Segue il prospetto degli introiti e risparmi dello Stato in seguito all'incameramento dei beni ecclesiastici, somma che, secondo un calcolo fatto, ammonterebbe a L. 1.725.544.980 oro, corrispondente oggi ad assai più di 200 miliardi! E il nuovo Governo nazionale, raccogliendo lamentele rimaste precedentemente inascoltate, ha, con decreto luogotenenziale in data 12 marzo 1945, elevato il limite della congrua del 186% portandola per i parroci a L. 10.010, cioè a tre volte quella del 1929, mentre il costo della vita aveva già segnato un aumento di almeno quindici volte fin d'allora!

Conclude il S. deplorando lo stato di agonia economica di buona parte del clero, causato dal venir meno da parte dello Stato agli obblighi assunti coi Patti Lateranensi, e con un chiaro dilemma: *o la congrua nella misura segnata dal Concordato o la completa libertà ed indipendenza del Clero.*

congrua stabilita all'epoca del Concordato tra la S. Sede e lo Stato Italiano nel 1929 venga *almeno decuplicata*.

Nella sicura fiducia che tale istanza sarà presa nella più seria e benevola considerazione, con l'urgenza che la prospettata necessità richiede, i Vescovi uniti al loro Clero esprimono a V. E. i sentimenti della loro riconoscenza e porgono distinti ossequi.

A S. E. il Sig. Ministro dell'Interno - ROMA.
A S. E. l'On. Alcide De Gasperi, *Presidente dei Ministri* - ROMA.

DUBBI

1

Impedimento di affiliazione

Il nuovo impedimento civile di affiliazione è anche impedimento canonico in forza del can. 1080?

A dire il vero fa meraviglia come possa venire simile dubbio dal punto di vista pratico, mentre secondo noi l'argomento si presterebbe solo ad uno studio comparativo dottrinale. A quanto pare esso sembra provenire dal fatto che il nuovo Codice civile (del quale si attendono sicure riforme) introducendo l'impedimento, lo affianca all'adozione, e se ne vorrebbe trarre la conseguenza che, trattandosi di due istituti analoghi, il can. 1080 li comprenderebbe entrambi. Se ne dovrebbe quindi concludere che l'affiliazione in Italia è anche impedimento canonico dirimente.

Notiamo anzitutto che il codice canonico ha stabilito il numero degli impedimenti canonici al matrimonio usando termini precisi senza prevedere eventuali aggiunte dipendenti da autorità estranee. Ora l'affiliazione è un impedimento civile posteriore al codice canonico, il quale logicamente non lo poteva prevedere, e tanto meno includere in sè.

In secondo luogo se lo stesso codice civile distingue i due impedimenti e li tratta separatamente, sebbene alla stessa stregua, perchè noi dovremmo violentare le parole del canonico e volere includere nell'espressione « cognitio legalis ex adoptione orta » l'affiliazione, che è una cosa completamente diversa dall'adozione ? Diversi ne sono i fini, le condizioni, gli effetti, la durata e le conseguenze.

L'adozione ha luogo quando l'adottante, privo di figli, abbia di regola almeno 50 anni e sia di almeno 18 anni più grande dell'adottato; nell'affiliazione si richiede solo che l'affiliato sia minorenne. Nell'adozione lo scopo è la continuità della famiglia; nell'affiliazione l'assistenza materiale e morale dei fan-

ciulli abbandonati o bisognosi di protezione. Nell'adozione l'adottato prende sempre e solamente il cognome dell'adottante; non così nell'affiliazione, in cui si esige la richiesta dell'affiliante, senza che per questo l'affiliato perda il cognome che aveva prima. L'adozione, tranne qualche rarissima eccezione, dura sempre; l'affiliazione può cessare e d'ordinario cessa per revoca degli interessati o dell'autorità, e ciò anche prima della maggiore età dell'affiliato: è quindi una relazione temporanea e provvisoria. L'adottato ha diritto all'eredità dell'adottante; mai l'affiliato succede per diritto all'affiliante.

Con queste sostanziali differenze brevemente accennate, non vediamo come si possano accomunare i due istituti giuridici in forza di un'analogia che è solo esteriore, ed includerli insieme nell'espressione « cognatio legalis ex adoptione orta ».

In terzo luogo diciamo che la Chiesa negli impedimenti matrimoniali, specie in quelli che si fondano sullo stato personale (come la consanguineità, l'affinità, ecc.) richiede la stabilità della relazione, esclusa ogni incertezza o variabilità. Così ad es. lo stesso impedimento di pubblica onestà, cessato il concubinato o dichiarato nullo il matrimonio, permane e non cessa, perchè la relazione naturale o di affetto coniugale avuta, ha creato un vincolo morale stabile. Se l'affiliazione, che è una relazione temporanea ed a scopo puramente umanitario, dovesse come l'adozione costituire un impedimento perpetuo sì da sussistere anche dopo la revoca, avremmo un assurdo, che la conseguenza eccederebbe le premesse, ciò che non è ammissibile, anche perchè contrasterebbe coi criteri usati costantemente dal diritto canonico.

Si potrebbe osservare che anche l'impedimento di età e di ratto sono temporanei. E si risponde che quello di età proviene dalla presunzione giuridica che l'idoneità ai doveri coniugali e la cosciente libertà del consenso necessario possono aversi solo quando si è giunti ad una certa maturità, se no ci andrebbe di mezzo la validità del sacramento. Lo stesso dicasi dell'impedimento di ratto (stabilito anche *in poenam delicti*): cessa allorquando si può essere sicuri che la persona rapita sia libera di dare il suo vero e reale consenso valido a fare il sacramento. La temporaneità quindi di questi due impedimenti proviene dallo scopo stesso che si vuole raggiungere, cioè la garanzia e la validità richieste dalla santità del sacramento. Può anche cessare l'impedimento di disparità di culto o di mista religione: ma qui c'è di mezzo la tutela della fede. Tutto questo evidentemente non ha nulla a che vedere colle circostanze che accompagnano l'affiliazione. Un istituto che ha uno scopo principalmente ed essenzialmente di beneficenza sociale, non può di per sè oltrepassare i suoi limiti naturali e diventare una cognazione, trasferendosi nell'ingranaggio familiare e assumendo la figura di altri istituti, da cui si differenzia per molte ed essenziali caratteristiche: questo non lo fa la stessa legge civile.

Ma l'argomento per noi chiarissimo è questo: si tratta di vedere se nel can. 1080, cioè nell'espressione *cognatio legalis ex adoptione orta* sia inclusa

l'affiliazione. È principio giuridico inoppugnabile che il legislatore *quod voluit expressit*. Ora è chiaro come la luce del sole che la Chiesa nella citata espressione non volle includere l'affiliazione per la semplice ragione che quando fu redatto il Codice canonico, questo istituto ancora non esisteva e *nihil volitum nisi praecognitum*. Che se poi si volesse asserire che esisteva in altre nazioni, vale di più l'altro motivo, che l'espressione cioè è precisa e limitativa, vale a dire che la cognazione legale (che si vuole riconoscere e quasi codificare) è *solo* quella *ex adoptione orta* e non da altra distinta origine. Nè vale osservare che l'affiliazione nel diritto romano è una adozione *minus perfecta*, perchè se i due istituti fossero la stessa cosa più o meno completa, non dovrebbero essere trattati dallo stesso codice come distinti e tanto meno avere tutte quelle differenze sostanziali, di cui abbiamo fatto cenno.

È quindi evidente che nel can. 1080 l'affiliazione non vi è inclusa nè implicitamente nè esplicitamente, e perciò nessuno studioso più o meno erudito può prudentemente asserire come cosa certa che l'affiliazione in Italia è impedimento canonico. Infatti gli impedimenti sono giuridicamente considerati come cosa odiosa e nell'interpretazione delle leggi *odia restringenda sunt*, mai *amplianda*. Una simile estensione dovrebbe farla la Suprema Autorità ecclesiastica, cui *privative* compete stabilirla, come insegna il can. 1038. In una materia di per sè gravissima, quali sono gli impedimenti dirimenti, non è permesso che permangano dubbi: le leggi devono esser chiare, tanto che si dice *impedimentum dubium, impedimentum nullum*. Pertanto se la Chiesa avesse inteso che anche l'affiliazione dovesse considerarsi impedimento dirimente, avrebbe dovuto dichiararlo fin dal primo momento, appena pubblicato il nuovo codice civile, onde togliere ogni incertezza e garantire la validità dei matrimoni, che sta tanto a cuore a lei, custode gelosa dei Sacramenti. Ora questo la Chiesa, cui non possiamo attribuire negligenza in simile materia, non ha fatto, anzi, per quanto è a nostra conoscenza, a qualche Vescovo richiedente, è stato risposto in senso negativo.

Per tutto questo crediamo di dover rispondere negativamente al proposto quesito.

gm.

2

Ritenuta sulle tasse per le dispense matrimoniali

Ho trovato nella Curia della mia diocesi l'uso di trattenere per le spese e l'onorario del personale la metà della tassa che gli sposi pagano per le dispense matrimoniali. Può ritenersi quest'uso?

Ad un simile quesito è stato risposto precedentemente in questo periodico (1) e la ripetizione di esso mostra che l'uso persiste in più luoghi e non tutte le

---

(1) *Il Monitore Ecclesiastico*, 1943, p. 32.

Curie conoscono le precise disposizioni del Codice di D. C. Vi è infatti un apposito canone (il 1056), che regola questa materia in modo chiarissimo e che dovrebbe preoccupare la coscienza di chi si comporta come è detto nel quesito. Nondimeno ribadiremo qualche concetto per coloro che non avessero potuto leggere la risposta già data e per, come si dice, aggiornarla.

È risaputo che la tassa da pagarsi dai *ricchi* nella concessione delle dispense matrimoniali, è stabilita dalla S. Sede, avuto riguardo alla gravità dell'impedimento ed alle condizioni economiche dei richiedenti. I *quasi poveri* devono fare un'offerta proporzionata superiore alla tassa stabilita per i *poveri*. Questa è stata recentemente dalla S. C. dei Sacramenti elevata in modo che, variando a seconda del grado dell'impedimento, parte da un minimo di L. 100 ed aumenta colla maggiore gravità dello stesso. In verità molti offrono spontaneamente di più, ma alcune Curie inviano, e non si capisce il perchè, una somma quasi uniforme (e per nulla elevata) per tutti gli impedimenti. Gli Ordinari invece, allo scopo di impedire i matrimoni vietati dalla Chiesa, dovrebbero avvertire i parroci a richiedere dagli sposi la somma massima che essi possono pagare e non contentarsi di un'offerta qualsiasi per inerzia o pusillanimità. Quando gli sposi siano veramente *miserabili* e non possano pagare nemmeno la tassa per i poveri (cosa in verità assai rara), essi devono fare un'offerta *congrua*, sia in segno di omaggio, sia per le spese vive che la S. Sede sostiene per ciascuno in particolare (stampati, affrancazione, ecc.). Inviare oggi alla S. Sede certe somme meschine come una volta, è ridicolo e può aver l'aria di disprezzo invece che di riconoscenza per il favore ricevuto. Il deprezzamento poi della moneta e la mentalità odierna sul tenore di vita generale, fanno sì che la povertà non esista che di nome, giacchè anche i così detti poveri sciupano il denaro, che poi si vorrebbe negare alla Chiesa.

Ora questa tassa od offerta è tutta intera della S. Sede ed in essa non ha nulla a che vedere nè il Vescovo, nè la Curia: essa deve essere *interamente* inviata a chi appartiene ed il detrarre anche un centesimo, è appropriarsi della roba altrui. Pertanto la Curia, a norma del citato canone, intatta restando la detta somma od offerta, qualunque essa sia, può solamente (e di ciò devono essere edotti gli interessati) richiedere da quelli che non sono poveri, un *piccolo emolumento* per le spese di cancelleria: « excepta modica aliqua praestatione ex titulo expensarum cancellariae » dice chiaramente il can. 1056. Non si tratta quindi di una percentuale o di una fonte per lo stipendio dei curiali (che deve essere procurato in altro modo), ma di un compenso per le *spese vive*, che si sostengono per rivolgersi alla S. Sede, cifra che oggi, dato il rincaro di tutto, può aggirarsi dalle 15 alle 20 lire circa, e da 3 a 5 quando la dispensa viene concessa dall'Ordinario che ne abbia facoltà e non ha bisogno di scrivere a Roma.

Un uso contrario a questa prescrizione è esplicitamente riprovato dal detto canone: « reprobata quavis contraria consuetudine ». Ed è aggiunto con eguale

chiarezza: « et si exegerint », cioè se non si contenteranno della modica prestazione, vale a dire: se piglieranno quello che appartiene alla S. Sede o se chiederanno agli sposi una somma superiore (a meno che non sia data spontaneamente) *tenentur ad restitutionem* verso coloro cui è stata detratta la somma.

Speriamo che l'interpellante abbia capito; come lo ha capito un Vescovo novello, il quale ha dovuto chiedere al S. Padre il condono di quanto i suoi curiali avevano sotto il suo predecessore indebitamente percepito, trattenendolo dalle tasse.

E. C.

COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA PRESSO L'ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE MEDIA NON GOVERNATIVA

La Federazione Nazionale degli Istituti dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica ha rivolto al Ministero della Pubblica Istruzione la seguente richiesta:

Roma, 29 marzo 1946

La Federazione Nazionale degli Istituti dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, in merito ai riconoscimenti legali, che verranno concessi per il corrente anno scolastico, ai sensi della Circolare Ministeriale (Ispettorato per l'Istruzione Media non Governativa) n. 698/9/Pg in data 1 febbraio 1946, si reca a premura esporre e chiedere all'On. Ministro della Pubblica Istruzione quanto segue:

In base al R. Decreto Legge 3 giugno 1938 n. 928, convertito nella Legge 5 gennaio 1939 n. 15, veniva costituito presso l'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.) un apposito Comitato Tecnico, composto oltre che dai rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione, anche di membri scelti dalle Scuole non governative soprattutto da quelle dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica che, per il loro numero e la loro qualità, erano tenute nella dovuta considerazione.

La Legge 19 gennaio 1942 n. 86 conservava in vigore tale Comitato variandone soltanto la relativa composizione (art. 12).

Compito del Comitato Tecnico era quello di assistere, unitamente al Consiglio di Amministrazione, il Commissario dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore nell'esercizio delle sue funzioni (art. 3 del Regio Decreto Legge 3 giugno 1938 n. 928, convertito nella Legge 5 gennaio 1939 n. 15).

Difatti le varie pratiche di riconoscimento legale di scuole e classi venivano portate all'esame di detto Comitato, il quale era tenuto ad esprimere al riguardo il proprio motivato parere.

Il Commissario del predetto Ente trasmetteva poi, a norma dell'art. 9 della Legge 19 gennaio 1942 n. 86, gli atti relativi al riconoscimento legale al

Ministero della Pubblica Istruzione, insieme al parere del Comitato Tecnico, per l'emanazione del relativo Decreto.

Nella formula stessa del Decreto di riconoscimento legale veniva fatta espressa menzione del parere favorevole del Comitato Tecnico.

Ora il Decreto Legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945 n. 412 sopprimendo l'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore non ha avuto alcuna menzione per il detto Comitato Tecnico.

Già altra volta questa Federazione ha avuto modo di far rilevare all'On. Ministero della Pubblica Istruzione il carattere antidemocratico del predetto provvedimento, che in regime di restaurata libertà, toglie alla Scuola non governativa quel *minimum* di collaborazione nella funzione di vigilanza e di controllo che le Autorità Governative esercitano nei suoi riguardi, collaborazione riconosciutale pur nella legislazione ispirata alla concezione totalitaria dello Stato.

Per questo motivo la stessa Federazione con sua precedente nota in data 20 dicembre 1945, ebbe a richiedere al Ministro della Pubblica Istruzione che fosse costituito, in seno al nuovo Ispettorato per l'Istruzione Media non governativa, un apposito Comitato consultivo, composto di rappresentanti della Scuola libera, al quale fossero demandati almeno quei compiti che, in regime totalitario, era chiamato ad esercitare il Comitato tecnico dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore.

Uno dei principali deve certamente considerarsi quello di esprimere il proprio voto in merito alla concessione di riconoscimenti legali per le Scuole non governative.

Pertanto , nell'imminenza dei provvedimenti che in ordine alla concessione di tali riconoscimenti verranno adottati per le suddette scuole, secondo quanto dispone l'accennata Circolare Ministeriale del 1° febbraio 1946 n. 698/9/Pg, la Federazione Nazionale degli Istituti dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, a nome degli Istituti da essa rappresentati, rinnova formalmente all'On. Ministro della Pubblica Istruzione la seguente motivata richiesta:

1) che cioè si addivenga quanto prima, mediante apposito provvedimento legislativo, alla creazione dell'auspicato *Organo Consultivo*, del quale siano chiamati a far parte, proporzionalmente, i membri delle scuole non governative, nominati dalle rispettive rappresentanze di categoria, massime di quelle scuole che, per essere tenute da Enti di carattere pubblico, come gli Enti Ecclesiastici, espressamente riconosciuti dagli art. 29 e 35 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, dànno sicuro affidamento di perseguire, senza scopo di lucro, l'alta finalità educativa e formatrice nel campo dell'istruzione non governativa;

2) che in attesa della costituzione di tale *Organo Consultivo*, sia almeno nominata, con provvedimento ministeriale, un'apposita *Commissione* composta di alcuni funzionari del Ministero della Pubblica Istruzione e di persone di riconosciuta competenza tecnica e didattica, appartenenti alla Scuola non gover-

nativa, con il compito di esaminare, sotto la presidenza del Capo dell'Ispettorato per l'Istruzione Media non governativa, le pratiche relative ai riconoscimenti legali che verranno concessi per il corrente anno scolastico.

Già sin dallo scorso anno veniva avanzata eguale richiesta al Ministero della Pubblica Istruzione, che peraltro si limitava a nominare, per l'esame delle pratiche di riconoscimento legale, una Commissione di alcuni membri, appartenenti tutti ai ruoli della Pubblica Amministrazione.

Il Ministero della P. I. (Ispettorato per l'Istruzione Media non governativa) così rispondeva, in data 4 maggio 1946, Prot. n. 4340:

Alla Federazione degli Istituti dipendenti dell'Autorità Ecclesiastica

ROMA

In sede di revisione della legislazione concernente l'istruzione media non governativa, non si mancherà di tenere presente la richiesta fatta da codesta On. Federazione perchè sia costituito, presso questo Ministero, *un organo consultivo di carattere permanente* per le questioni riguardanti gli Istituti scolastici non governativi, nel quale siano adeguatamente rappresentati anche i gestori e i professori delle scuole non statali.

Frattanto, aderendo al desiderio espresso da codesta Federazione, sono venuto nella determinazione di procedere subito alla costituzione di una Commissione consultiva, col compito di assistere l'Amministrazione nell'esame delle domande di riconoscimento legale di scuole, per l'anno scolastico in corso. In analogia ai criteri già stabiliti per la composizione del Comitato tecnico del soppresso E.N.I.M.S., saranno chiamati a far parte di tale Commissione, accanto ai rappresentanti del Ministero, anche i rappresentanti di tutte le categorie interessate.

Prego pertanto codesta On. Federazione, che ha la rappresentanza degli Istituti scolastici d'istruzione media non governativi dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, di voler designare con cortese sollecitudine, sia il rappresentante dei gestori sia il rappresentante dei professori degli Istituti medesimi, in seno alla Commissione anzidetta.

Il Ministro: MOLÈ

La FIDAE partecipava al Ministro della P. I. la designazione dei due Commissari, con la seguente lettera in data 13 maggio 1946, Prot. 090/46:

Con lettera in data 4 maggio 1946 n. 4340 codesto Ministero si è compiaciuto comunicare che non si mancherà di tener presente la richiesta fatta da questa Federazione perchè sia costituito, presso l'Ispettorato per l'Istruzione Media non governativa, un organo consultivo di carattere permanente per le questioni riguardanti gli Istituti scolastici non governativi, nel quale siano adeguatamente rappresentati anche i gestori e i professori delle scuole non statali.

In pari tempo, aderendo al desiderio espresso da questa medesima Federazione, ha disposto che si proceda subito alla costituzione di una commissione consultiva, col compito di assistere l'Amministrazione nell'esame delle domande di riconoscimento legale di scuole, per l'anno scolastico in corso.

Con la suddetta pregiata lettera viene rivolto invito a questa Federazione, che ha la rappresentanza degli Istituti scolastici d'Istruzione media non governativi dipendenti dalla Autorità Ecclesiastica, di voler designare, con cortese sollecitudine, sia il rappresentante dei gestori sia il rappresentante dei professori degli Istituti medesimi, in seno alla Commissione anzidetta.

La Giunta Esecutiva di questa Federazione, mentre esprime alla S. V. Ill.ma i sentimenti della più viva riconoscenza per aver voluto prendere in benevola considerazione la richiesta da essa avanzata con l'esposto in data 29 marzo 1946 n. 090-46-1, si onora comunicare alla stessa S. V. di aver designato quali rappresentanti nell'anzidetta Commissione Tecnico-consultiva i seguenti nominativi:

Rev.mo Mons. Pietro Barbieri, Membro del Consiglio Centrale della Federazione, dimorante in Roma, via Cernaia 14 A, tel. 482897; rappresentante degli Istituti di Istruzione e di Educazione dipendenti dalla Autorità Ecclesiastica.

Prof. Attilio Pagano, Delegato Centrale della Federazione, dimorante in Roma, via Luigi Pianciani, 7, tel. 584002; rappresentante dei Professori degli Istituti di Istruzione e di Educazione dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica.

Questa Federazione nutre fiducia che la scuola dipendente dall'Autorità Ecclesiastica sarà in grado di recare, attraverso i detti rappresentanti, la più attiva e solidale collaborazione nelle funzioni di vigilanza e di controllo, che l'Ispettorato per l'Istruzione Media non governativa è chiamato a compiere nei riguardi della scuola non statale.

(da « *Docete* », aprile-maggio 1946, p. 33).

RICONOSCIMENTO DELLE LAUREE IN S. TEOLOGIA E ALTRE DISCIPLINE ECCLESIASTICHE

Prot. N. 0204/46 Roma, 14 giugno 1946

Al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri - ROMA
e per conoscenza
Al Signor Ministro della Pubblica Istruzione - ROMA

OGGETTO: *Riconoscimento delle Lauree in S. Teologia e in altre discipline ecclesiastiche.*

La Federazione Nazionale degli Istituti dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica (F.I.D.A.E.), sorta, con la debita approvazione della competente Auto-

rità Ecclesiastica, allo scopo di tutelare gli interessi degli Istituti federati, promuoverne l'incremento e il miglioramento e di contribuire altresì alla affermazione dei diritti della Scuola secondo l'ispirazione cattolica, al fine di ottenere da parte degli Organi Governativi una più uniforme e concreta valutazione dei Titoli Accademici Ecclesiastici, dei quali numerosi dirigenti ed insegnanti dei detti Istituti sono forniti, si onora sottoporre alla benevola attenzione di codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in particolare del Ministro della Pubblica Istruzione, le seguenti considerazioni e richieste:

Interpretazione e valore del 1° comma dell'art. 40 del Concordato

A) *Laurea in S. Teologia e in altre discipline ecclesiastiche.*

Nell'art. 40 del Concordato tra la S. Sede e l'Italia è stabilito che le lauree in S. Teologia date dalle Facoltà approvate dalla S. Sede saranno riconosciute dallo Stato Italiano. Saranno parimenti riconosciuti i diplomi che si conseguono nelle Scuole di Paleografia, Archivistica e Diplomatica documentaria, erette presso la Biblioteca e l'Archivio della Città del Vaticano.

Dalla dizione della prima parte dell'articolo si ricava che il riconoscimento contempla *tutte le Lauree in S. Teologia, alla sola condizione del rilascio da parte di Facoltà « approvate » dalla S. Sede, e che il riconoscimento ha luogo senz'altro, e cioè senza formalità o procedure di sorta.*

Una discussione può invece sorgere intorno al significato ed al valore da attribuirsi alla espressione « Lauree in S. Teologia », allo scopo di individuare e determinare i titoli di studio ai quali si è inteso fare riferimento.

Circa i diplomi, di cui si parla nel capoverso dell'articolo, si è specificato di quali di essi si tratta, quali sono le scuole che ne curano il rilascio e infine qual'è la sede delle scuole stesse. E perciò nessun dubbio è nato nè può nascere in relazione alla reale portata della seconda parte dell'articolo. Difatti le interpretazioni in merito sono concordi e pacifiche e i diplomi vanno riconosciuti dallo Stato Italiano a tutti gli effetti giuridici.

Di conseguenza andiamo ad occuparci più specialmente del 1° comma dell'articolo ai fini che verranno appresso specificati. Facciamo subito osservare che una interpretazione rigida e restrittiva dell'articolo ci porterebbe indubbiamente lontani da quella che è la realtà della situazione di fatto e di diritto. Ed invero è da ritenere che nella espressione adottata sia compresa in primo luogo la Laurea in Teologia vera e propria, ed in secondo luogo sia compreso quel gruppo di Lauree che vengono conferite dalle Facoltà di Studi Ecclesiastici, i cui corsi costituiscono quasi una *specializzazione nelle discipline teologiche e che, com'è noto, sono le seguenti*:

Facoltà di Biblica,
Facoltà di Diritto Canonico,

Facoltà di Missionologia,
Facoltà di Storia Ecclesiastica,
Facoltà di Studi Orientali,
Facoltà di Archeologia Cristiana.

A riprova di quanto si è affermato basta tener presente come sia storicamente certo che le predette discipline furono nel passato comprese *tutte e sempre sotto l'unica denominazione di Sacra Teologia* e che l'ammissione ai loro corsi presuppone, in linea generale, il requisito dell'avvenuto compimento dei corsi ginnasiali e liceali e segnatamente, per la Facoltà di Biblica, che l'allievo abbia già conseguito almeno la « Licenza in Teologia » che viene conferita al termine del quarto anno della Facoltà Teologica e, per l'ammissione alle Facoltà di Missionologia, di Storia Ecclesiastica e di Studi Orientali, che gli allievi abbiano compiuto il corso biennale di Filosofia ed un quadriennio di Teologia.

Da tutto ciò risulta all'evidenza come per la frequenza delle Facoltà sopraelencate e per il conseguimento delle relative Lauree sia prescritta una solida e specifica preparazione culturale nel campo della Teologia, che è alla base dei corsi di specializzazione, che di essa si sostanziano e che in essa trovano motivi di riferimento e di sviluppo. La dizione quindi « Lauree in S. Teologia » è comprensiva di tutti i titoli che si conseguono nelle apposite Facoltà attraverso studi ed esercitazioni che trovano la vera ragione di essere nella loro essenza teologica. D'altra parte sarebbe strano che s'interpretasse l'articolo nel senso di circoscrivere il riconoscimento alle sole Lauree in pura Teologia, con l'esclusione di quelle ottenute con studi disposti e compiuti ad integrazione della stessa Teologia.

Ne consegue che alle Lauree in Biblica, Diritto Canonico, Missionologia, Studi Orientali, Storia Ecclesiastica e Archeologia Cristiana compete, ai sensi dell'art. 40 del Concordato, così come alla Laurea in Teologia, la piena equipollenza alle Lauree rilasciate dalle Università Italiane, con la possibilità, a beneficio dei laureati, di avvalersi dei loro titoli in Italia a tutti gli effetti giuridici.

B) *Licenza in S. Teologia.*

Tutto ciò premesso, passiamo ora ad esaminare il titolo della « *Licenza in S. Teologia* », conseguito dopo il 1° gennaio 1933. A questo titolo spetta il riconoscimento giuridico, oltre che per le suesposte ragioni, anche per le particolari considerazioni che intorno ad esso andiamo a fare succintamente. In realtà si tratta di un titolo equivalente alla Laurea in S. Teologia, che viene conseguita al quinto anno di corso e che altro non è se non il perfezionamento di quello della Licenza. E la dimostrazione della esattezza di questa nostra asserzione si può ritrovare nella stessa dichiarazione ufficiale, con la quale la competente Autorità Ecclesiastica ha sempre accompagnato il titolo della « Licenza in S. Teologia » ai fini sia della iscrizione nelle Università Italiane sia del conseguì-

mento della equipollenza di cui all'art. 7 del R. Decreto 6 giugno 1925 n. 1084, attestando in calce ad esso che il titolo stesso va ritenuto equivalente, a tutti gli effetti, a quello della Laurea, ottenuto anteriormente al 1933 e di cui è menzione nell'art. 40 del Concordato. Del resto basta portar l'attenzione e l'esame sulle modalità che accompagnavano « prima del gennaio 1933 » il rilascio della Laurea in S. Teologia e su quelle che l'accompagnano al presente per accertarsi come l'attuale Licenza non sia che la vecchia Laurea in S. Teologia. È ovvio perciò osservare che se il titolo della Licenza in S. Teologia fosse esistito, nei termini e nei modi attuali, prima della stipulazione del Concordato, nessun dubbio potrebbe sussistere intorno alla sua inidoneità, in relazione alla richiamata parità. D'altra parte gli stessi riconoscimenti in via indiretta che al titolo della Licenza in S. Teologia sono stati accordati posteriormente al 1933, così come vedremo in seguito, ad opera di organismi dello Stato Italiano, stanno a dimostrare la fondatezza delle nostre oponioni e delle nostre argomentazioni.

Le Lauree Ecclesiastiche in relazione agli articoli 147 e 170 del Testo Unico per l'Istruzione Superiore

A questo punto occorre accennare, nell'intento di completare la trattazione della validità giuridica dei titoli accademici ecclesiastici nello Stato Italiano, anche agli altri che, se non trovano il loro riconoscimento in base all'art. 40 del Concordato, trovano tuttavia nelle disposizioni delle Leggi Italiane la possibilità di conseguire per altre vie il riconoscimento stesso. E ciò a mente degli art. 147 e 170 del T. U. per l'Istruzione Superiore, approvato col R. D. 31-8-1943, n. 1592. Con l'art. 147 si è disposto che: « I cittadini italiani residenti all'Estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi presso le Università e gli Studi Superiori all'anno di corso per il quale, dalle competenti Autorità Accademiche, siano ritenuti sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero. Per ottenere l'ammissione di cui al comma precedente, occorre possedere uno dei titoli di studi medi, conseguiti all'Estero e indicati in un elenco approvato, e, occorrendo, modificato con Decreto del Ministro dell'Educazione Nazionale. Coloro i quali possiedono un titolo di Studi Medi non compreso nel detto elenco possono ottenere la ammissione con provvedimento del Ministro, su proposta delle competenti Autorità Accademiche e udito il parere del Comitato Esecutivo della Sezione prima del Consiglio Superiore dell'Educazione Nazionale ».

Nell'art. 170 è detto che: « I titoli accademici conseguiti all'Estero non hanno valore legale nel Regno, salvo il caso di legge speciale. Tuttavia coloro i quali abbiano ottenuto presso Istituti di Istruzione Superiore esteri uno dei titoli compresi in un elenco approvato e, occorrendo, modificato con Decreto del Ministro dell'Educazione Nazionale, possono ottenere presso una delle Uni-

versità o Istituti Superiori di cui alle tabelle A e B il titolo corrispondente a quello conseguito all'Estero.

Ove trattisi di titoli accademici non compresi nell'elenco, di cui al comma precedente, il Ministro, udito il parere delle competenti Autorità Accademiche e del Comitato Esecutivo della Sezione prima del Consiglio Superiore dell'Educazione Nazionale, può dichiarare che il titolo accademico conseguito all'Estero ha lo stesso valore di quello corrispondente conferito dalle Università e dagli Istituti Superiori del Regno, ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame di Laurea o di Diploma, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti dallo Statuto della Università o Istituto Superiore per il corrispondente corso di studi ».

I titoli di studio ecclesiastici ai quali abbiamo inteso riferirci, e che, a nostro avviso, rientrano nelle richiamate disposizioni, sono i seguenti:

Laurea in Filosofia Scolastica,

Laurea in Diritto Civile e in Utroque Jure,

Laurea in Musica Sacra.

Queste altre Lauree, che presuppongono a loro volta il compimento degli studi ginnasiali e liceali e che sono rilasciate ugualmente da Facoltà approvate dalla S. Sede, anche se non contemplate espressamente nell'art. 40 del Concordato, vanno regolate in Italia come titoli e diplomi conseguiti all'Estero per essere stata riconosciuta alla S. Sede la *piena sovranità* con l'art. 2 del Trattato, concluso congiuntamente al Concordato. Anzi sono da riguardarsi, quasi sempre, quali titoli ottenuti nelle Università di maggior fama, poichè in realtà esiste spesso anche questo dato di fatto, così come accade in alcuni Atenei romani, che sono frequentati da una scolaresca internazionale. Nè vale argomentare in contrario avviso che le Facoltà che conferiscono le Lauree, di cui stiamo trattando, non hanno sede nella Città del Vaticano. Quello che importa è che le Facoltà siano approvate e dipendenti dalla S. Sede, alla quale, in base al ricordato art. 2 del Trattato, è stata riconosciuta « la sovranità assoluta e piena nel campo internazionale, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo ». E ciò anche per una interpretazione analogica delle predette disposizioni in relazione alla stessa formulazione dell'articolo 40 del Concordato nel quale non s'è fatta menzione della sede delle Facoltà di Teologia, ma è stata soltanto richiesta quale condizione indispensabile l'approvazione da parte della S. Sede. È quindi evidente che l'ubicazione delle sedi di studio non può essere influente e pertinente nei riguardi della possibilità del riconoscimento che viene invocato. Ciò è dimostrato dalla circostanza che le Autorità Accademiche italiane hanno ritenuti di massima e sovente titoli validi per l'iscrizione, con o senza abbreviazione di corsi, tutte le Lauree conferite dalle Facoltà approvate dalla S. Sede, comprendendovi anche la Licenza in S. Teologia ed hanno insistito in tale ordine di idee anche dopo le istruzioni

in contrario impartite dal superiore Ministro dell'Educazione, tanto che nella Circolare del 15 aprile 1942 n. 1069 il Ministro dell'Educazione Nazionale ebbe ad esprimersi in questi precisi termini: « Nonostante le numerose Circolari emanate dal 1938 in poi sull'argomento (ultima della serie quella dell'11 agosto 1941 n. 14965) alcune Università hanno continuato a prendere in considerazione al fine della iscrizione nei vari corsi di laurea i titoli di studio diversi dalla Laurea in S. Teologia, rilasciati da Istituti o Facoltà dipendenti dalla S. Sede. Sono state talvolta esposte a sostegno di tali provvedimenti considerazioni che questo Ministero non ritiene fondate in diritto e che in ogni modo non avrebbero potuto autorizzare i Consigli di Facoltà a prendere senz'altro deliberazioni in contrasto con le istruzioni generali già emanate da questo Ministero ».

Da quanto sopra si può dedurre che un organismo particolarmente qualificato, qual'è il Consiglio di Facoltà, con le sue deliberazioni, non soltanto si è assunto il compito di una logica interpretazione dell'art. 40 del Concordato e degli art. 147 e 170 del T. U. delle Leggi sull'Istruzione nei confronti delle Lauree Ecclesiastiche, ma ne ha fatto materia di applicazione in maniera estensiva, tanto da provocare in proposito l'intervento dello stesso Ministero, il quale però, nel constatare la persistenza da parte delle Autorità Accademiche in un atteggiamento rivolto a riconoscere i titoli ecclesiastici, si è limitato, a sostegno del suo divieto, alla generica affermazione dell'infondatezza di un diritto di fronte alle motivazioni giuridiche dei competenti Consigli di Facoltà e più che altro ad un semplice rilievo circa una inadempienza nei riguardi delle sue istruzioni. Tutto ciò milita in favore delle tesi che abbiamo avuto occasione di sostenere per quanto succintamente e ci è di conforto nelle richieste che andiamo a fare, premettendo che, nell'ulteriore redazione di questa nota, indicheremo anche gli altri riconoscimenti dei titoli eccelsiastici concessi da parte delle Autorità Italiane sotto altre forme così come abbiamo avuto motivo di accennare più sopra.

L'articolo 31 della legge 19 gennaio 1942 n. 86

Del resto non v'ha chi non avverta la patente contraddittorietà tra il valore dato dallo Stato Italiano alle Lauree Ecclesiastiche con l'art. 31 della legge 19 gennaio 1942 n. 86 mediante un così implicito riconoscimento specifico di ordine culturale e professionale alla stregua delle possibilità accordate ai titolari di Lauree conseguite nelle Università governative e l'inesplicabile divieto della ammissione nelle Facoltà degli Atenei statali. E cioè, mentre da una parte si concede agli interessati di ottenere il titolo di abilitazione e di idoneità che presuppone, in ogni caso, il possesso della Laurea conquistata nelle Università governative e, per alcuni di essi, quali i titolari di Lauree in Diritto Canonico e in Utroque Jure, anche il mezzo per conseguire una duplice dichia-

razione di abilitazione e di idoneità, s'impedisce dall'altra l'iscrizione alle Facoltà degli Atenei Italiani.

RICHIESTE

A) *Generali (Iscrizioni alle Università).*

A conclusione abbiamo perciò l'onore di chiedere ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 40 del Concordato e degli art. 147 e 170 del T. U. delle Leggi sulla Istruzione Superiore, che a coloro i quali sono forniti di una Laurea conferita dalle Facoltà approvate dalla S. Sede, in essa compresa la Licenza in S. Teologia, conseguita posteriormente al 1° gennaio 1933, venga approvata di massima la iscrizione nelle varie Facoltà delle Università dello Stato Italiano e a seconda dei casi venga anche disposta:

a) L'ammissione all'anno di corso per il quale la Laurea Ecclesiastica, ottenuta sia ritenuta sufficiente titolo dalle competenti Autorità Accademiche;

b) L'ammissione all'esame di Laurea o di Diploma con dispensa totale o parziale degli esami prescritti per il corso di studi, di cui si tratta;

c) L'equipollenza di talune Lauree a quelle conferite dalle Facoltà o Istituti Superiori dello Stato, prendendo come base le norme vigenti circa i rapporti fra i vari Titoli Accademici statali e la loro valutazione relativa.

B) *Particolari.*

1) Lauree Ecclesiastiche e insegnamento nelle Scuole Medie.

a) *Equipollenza per l'insegnamento delle materie letterarie nelle Scuole Medie non governative di 1° grado (art. 7 R. D. 6 giugno 1925 n. 1804).*

Passando ora dal campo universitario a quello delle Scuole di Istruzione Media troviamo che il riconoscimento dei titoli ecclesiastici da parte dello Stato italiano è avvenuto da tempo, ma limitatamente e solo in relazione a determinate possibilità, sotto due aspetti particolari e a due fini diversi. E cioè con l'art. 7 del R. D. giugno 1925 n. 1084 e con l'art. 31 della Legge 19 gennaio 1942 n. 86. Nel predetto art. 7 è stabilito che « coloro che non siano provvisti del titolo legale di abilitazione, purchè possiedano altri titoli conseguiti in scuole governative o costituenti per sè Enti Morali, o dipendenti comunque da Enti Morali, possono chiedere la dichiarazione di equipollenza dei loro titoli ai fini dell'insegnamento medio in Istituti privati. Il Ministero decide sulle anzidette domande, sentito il parere della Giunta Centrale della Pubblica Istruzine » (ora Consiglio della Pubblica Istruzione).

In base a tale disposizione gli interessati possono richiedere al Ministro della Pubblica Istruzione l'equipollenza del loro titolo di studio, la quale, una volta avvenuta, dà diritto all'insegnamento delle materie letterarie nelle Scuole

Medie non governative di 1° grado. Tale possibilità è stata però, nella sua realizzazione pratica, limitata dal Ministero della Pubblica Istruzione alle Lauree in S. Teologia, in Filosofia Scolastica ed alla Licenza in S. Teologia conseguita posteriormente alla pubblicazione della Costituzione Apostolica « Deus Scientiarum Dominus ». Inoltre, con una arbitraria e nel tempo stesso illogica interpretazione data nel 1930 dal Consiglio Nazionale delle Scienze, Lettere ed Arti, il riconoscimento di equipollenza per i suddetti titoli è stato circoscritto nei seguenti limiti:

1) *Laurea in S. Teologia*, purchè non sia stata ottenuta dopo l'anno accademico 1936-37.

2) *Laurea in Filosofia Scolastica*, purchè non sia stata ottenuta dopo l'anno accademico 1935-36.

3) *Licenza in S. Teologia*, purchè sia stata ottenuta posteriormente al 1° gennaio 1933, ma non dopo l'anno accademico 1935-1936.

Ai titoli conseguiti *dopo le date sopra riferite* il Ministero della Pubblica Istruzione, sempre in base all'accennato arbitrario parere, accorda l'equipollenza di cui all'art. 7 del R. D. 6 giugno 1925 n. 1084, purchè siano esibiti, da parte del candidato, idonei documenti comprovanti il compimento di ulteriori studi storici e letterari.

Tali documenti sono costituiti dall'iscrizione alla Facoltà di Lettere di una Università e dai certificati attestanti che il candidato stesso ha sostenuto, con esito positivo, gli esami di *Italiano, Storia e Geografia*. Tali esami possono essere annuali o biennali. Comunque resta sempre accertato il fatto che alcuni titoli di studio ecclesiastici sono stati ufficialmente riconosciuti ai fini dell'insegnamento, sia pure sotto determinate condizioni.

b) *Ammissione ai Concorsi-esami di Stato ai fini del conseguimento dell'abilitazione e la idoneità per l'insegnamento nelle Scuole dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, relativamente a quelle discipline per le quali sono richieste le Lauree in Lettere e Filosofia ottenute nelle Università dello Stato (art. 31 della Legge 19 gennaio 1942 n. 86).*

Con l'art. 31 della legge 19 gennaio 1942 n. 86 invece si è provveduto ad altro scopo e nei confronti di tutte le Lauree ecclesiastiche. Difatti in esso è detto che: « I Laureati in S. Teologia, di cui all'art. 40 del Concordato tra la S. Sede e l'Italia, e i Laureati in altre discipline ecclesiastiche sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione e di concorso per il conseguimento dell'abilitazione e dell'idoneità ai soli fini dell'insegnamento nelle Scuole dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, relativamente alle discipline per cui sono richieste le Lauree in Lettere e in Filosofia. Agli stessi fini i Laureati in Diritto Canonico e in Utroque Jure sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o dell'idoneità, relativamente alle discipline giuridiche ». Con questa disposizione, mentre da una parte si è dato il riconoscimento pieno a *tutti i titoli*

di studio ecclesiastici ai fini della partecipazione ai concorsi di cui si tratta, con la possibilità di conseguire l'abilitazione o l'idoneità od anzi ad alcuni di tali titoli e cioè a quelli, di cui a parola del comma 2 dell'articolo si è accordata, così come abbiamo avuto occasione di osservare, anche la possibillità di una duplice abilitazione ed idoneità, si è d'altra parte ristretto il campo dello insegnamento, limitandolo al solo settore delle Scuole dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica. In realtà la limitazione non può non essere considerata strana quando si pensi che con la dichiarazione di equipollenza di cui all'art. 7 del Decreto 6 giugno 1925 n. 1084, si può insegnare in *tutti gli Istituti privati*, quale che sia il gestore di essi, mentre con il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità, di cui all'art. 31 della legge 19 gennaio 1942 n. 86, e cioè con un titolo superiore, si è autorizzati ad insegnare solamente nelle Scuole dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica. La circostanza che con la dichiarazione di equipollenza si insegna solo nelle Scuole Medie di 1° grado e che con l'abilitazione o l'idoneità si può insegnare anche in quelle di 2° grado, nulla toglie alla obiezione che ci permettiamo di muovere, anzi in un certo senso la rafforza, poichè il conseguito titolo della abilitazione o della idoneità, specificamente richiesto per poter coprire le cattedre delle Scuole non governative e per gli incarichi e le supplenze nelle stesse Scuole statali, rappresenta la pienezza dei requisiti occorrenti e quindi la maggiore delle garanzie per tenere l'insegnamento. Così pure non si comprende la ragione per la quale siano stati posti dei limiti all'applicazione dell'art. 7 del Decreto giugno 1925 n. 1084, relativamente ai titoli di studio, quando la dizione dell'articolo stesso è ampia e comprensiva di tutti i titoli rilasciati da Scuole dipendenti da Enti Morali. Si può comprendere che nella interpretazione e di conseguenza nella applicazione dell'articolo vengono esclusi titoli diversi dalle Lauree, ma non ci sappiamo render conto dei motivi per i quali la concessione viene ristretta ad alcune Lauree soltanto, specialmente ove si tenga presente che tutte le Lauree conferite dalle Facoltà approvate dalla S. Sede rappresentano la risultante di studi superiori compiuti in seguito all'effettuato corso ginnasiale e liceale. Si chiede perciò che il riconoscimento delle Lauree ecclesiastiche, tra le quali, per le ragioni già dette, va annoverata la Licenza in S. Teologia, sia pieno agli effetti dell'insegnamento, nel senso cioè che a richiedere la dichiarazione di equipollenza, di cui al ricordato art. 7, siano ammessi tutti coloro che sono in possesso di una Laurea conseguita, senza limitazione di anno, nelle Facoltà approvate dalla S. Sede, e che ai dichiarati idonei o abilitati, ai sensi dell'art. 31 di cui si è detto, venga concesso di poter tenere l'insegnamento in tutte le Scuole secondarie di 1° e 2° grado, qualunque ne sia il gestore, ed alle condizioni e nei modi prescritti per tutti coloro che abbiano conseguito l'abilitazione o l'idoneità nei vari concorsi indetti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

2) Ammissione ai Concorsi dello Stato e Lauree Ecclesiastiche.

Andiamo ora ad esaminare rapidamente la eventualità del riconoscimento delle Lauree ecclesiastiche anche ai fini della partecipazione a Concorsi di posti di ruolo nella categoria A della Pubblica Amministrazione. L'art. 16 del R. D. 11 novembre 1925 n. 2395 sull'Ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato prescrive che: « l'ammissione di personale civile dei tre gruppi A, B, C ha luogo mediante esame di concorso, secondo le norme speciali di ciascuna Amministrazione ». Per l'ammissione è richiesto il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da Università o da altri Istituti di Istruzione Superiore per il gruppo A. Esiste già qualche precedente riflettente la ammissione a Concorsi Statali di titolari di Lauree conseguite nelle Facoltà ecclesiastiche. Difatti la Laurea in Filosofia Scolastica fu ritenuta titolo equipollente al diploma di Laurea, di cui è menzione nel predetto art. 16 per la ammissione al Concorso di V. Segretario in prova presso il Ministero delle Finanze, per il quale erano richieste le Lauree in Giurisprudenza o in Scienze Politiche. In relazione a quanto abbiamo rappresentato circa le Lauree Ecclesiastiche agli effetti di un loro più ampio e completo riconoscimento ai fini civili, così a mente dell'art. 40 del Concordato come a mente degli art. 147 e 170 del R. D. 31 agosto 1933 n. 1592, si domanda che venga dichiarata l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati dalle Facoltà Ecclesiastiche per l'ammissione ai Concorsi che vengono banditi dallo Stato Italiano per il reclutamento del personale delle Pubbliche Amministrazioni.

Conclusioni e istanze

Avviandoci a chiudere questa nostra nota, nella quale abbiamo avuto modo di prospettare alcuni particolari aspetti del problema inerente al riconoscimento dei Titoli Accademici Ecclesiastici, non possiamo esimerci dal richiamare l'attenzione sull'opportunità di esaminare e definire la situazione con un provvedimento di carattere generale. Affrontando e risolvendo la questione con un criterio sicuro ed una direttiva unica, ed avvalendosi delle necessarie esemplificazioni nella parte applicativa del provvedimento da adottarsi, si compirebbe opera utile ed indispensabile in omaggio ad interessi di natura ed importanza di carattere superiore.

D'altra parte è anche bene chiarire e precisare il valore e la portata dell'art. 40 del Concordato tra la S. Sede e l'Italia.

Una volta che ciò fosse stato fatto e di conseguenza ne risultasse regolato il riconoscimento dei titoli, molte situazioni di carattere particolare e specifico troverebbero implicitamente la loro soddisfacente e piena soluzione.

In attesa di ciò è urgente definire e assodare i seguenti criteri pratici da seguire per il riconoscimento dei titoli in questione, ai fini sia dell'iscrizione all'Università, sia dell'insegnamento nelle Scuole di Istruzione Media:

1) *Ai fini dell'iscrizione all'Università e agli Istituti di grado universitario.*

Si chiede che siano riconosciute valide, ai fini dell'immatricolazione all'Università ed agli Istituti di grado universitario, per la iscrizione ai Corsi di Laurea e di Diploma presso qualsiasi Facoltà, Istituto, Corso di Studio, le Lauree sia in S. Teologia che in qualsiasi altra disciplina ecclesiastica, ivi compresa la Licenza in S. Teologia, conseguita posteriormente al 1° gennaio 1933, con la possibilità di ammissione ad un anno di Corso di Studi superiore al primo, a seconda dei tipi di Laurea ecclesiastica e delle diverse Facoltà e Istituti, su conformi decisioni dei rispettivi Consigli di Facoltà.

2) *Ai fini dell'equipollenza per l'insegnamento nelle Scuole Medie di primo grado.*

Si chiede che le Lauree sia in S. Teologia che nelle altre discipline ecclesiastiche, senza limitazione di data, relativamente al loro conseguimento, ivi compresa la Licenza in S. Teologia ottenuta posteriormente al 1° gennaio 1933, siano riconosciute valide, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del R. D. 6 giugno 1925 n. 1084, per l'insegnamento delle materie letterarie nelle Scuole Medie non governative di primo grado.

3) *Ai fini dell'ammissione ai Concorsi-esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità dell'insegnamento.*

Sia data, quanto prima, pratica ed effettiva applicazione all'art. 31 della legge 19 gennaio 1942 n. 85 con apposito Bando di speciali Concorsi-esami di Stato al fine di consentire ai Laureati in S. Teologia e in altre discipline ecclesiastiche di ottenere l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nelle Scuole dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, relativamente a quelle discipline per le quali si richiedono le Lauree in Lettere o in Filosofia.

La Federazione Nazionale degli Istituti dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, nel formulare le accennate considerazioni e richieste, nutre fiducia che esse saranno benevolmente esaminate da parte dei competenti Organi governativi.

Con osservanza *Il Pro-Presidente*: GIUSEPPE ERMINI

(da « *Docete* », luglio 1946, p. 18).

I « DODICI PUNTI » DEI CATTOLICI ITALIANI SUI PROBLEMI DEL LAVORO

Ecco il testo delle conclusioni, approvate in dodici punti dalla XX Settimana Sociale dei Cattolici Italiani testè svoltasi (1). *Tali conclusioni saranno*

---

(1) Sono le conclusioni sintetizzate in dodici punti, lumeggiate nel discorso conclusivo di S. E. Mons. Bernareggi, nella Settimana Sociale di Venezia (14-20 ottobre). Il discorso

presentate all'Assemblea Costituente come pratico contributo alla formulazione della nuova Costituzione.

1. - Il lavoro, in quanto estrinsecazione e mezzo di elevazione della persona umana, ha una dignità morale che deve essere salvaguardata e difesa nell'ordinamento economico, giuridico e politico di ogni ben ordinata società. Il lavoro considerato come merce ovvero come strumento passivo della organizzazione politica è da respingere come contrario alla concezione personalistica dell'attività umana.

2. - Ogni membro della collettività per lo sviluppo della personalità e per il raggiungimento del bene comune, fine specifico della società politica, deve dare il contributo del proprio lavoro nella maniera più efficace; allo stesso scopo la società è chiamata ad apprestare le condizioni propizie all'impiego decoroso di tutti i membri.

3. - Il reddito del lavoro, pure essendo fondamentalmente in armonia all'apporto recato alla produzione dei beni e al raggiungimento degli altri risultati dell'attività economica, deve essere tale da assicurare un decoroso livello di vita al lavoratore e alla sua famiglia e permettere un margine di risparmio per la formazione del patrimonio del lavoratore. Poichè sovente le condizioni dell'azienda non lo consentono, occorre attuare ed estendere le forme integrative, previdenziali e compensative per favorire l'elevazione economica del lavoratore e della sua famiglia.

4. - Allo scopo di accelerare la modificazione dell'attuale assetto della proprietà in vista della estensione di essa a tutti i ceti del popolo, è opportuno adottare anche provvedimenti diretti, come le misure fiscali ed in casi determinati la espropriazione dietro indennizzo. Il frazionamento del latifondo deve servire da una parte ad accrescere il rendimento della terra e dall'altra a favorire l'accesso dei lavoratori alla proprietà.

5. - I rapporti tra datori di lavoro e lavoratori vanno orientati verso una più dignitosa partecipazione del lavoratore alla vita dell'azienda, sia col temperare, laddove è possibile, il contratto di lavoro col contratto di società, sia col pervenire ad una più equa ripartizione dei benefici dell'azienda.

6. - L'ordinamento scolastico va rinnovato in modo da non essere più di ostacolo alla elevazione economica e culturale delle classi lavoratrici. In modo

---

di prolusione è stato tenuto dal Card. Piazza sul tema: « *Lavoro e personalità* ». Hanno parlato A. De Marco, F. Vito, A. Valente, I. Giordani, L. Bianchini, L. Montini, A. Moro, F. Storchi, P. Pavan, rispettivamente sui temi: *Lavoro e rimunerazione, Lavoro e proprietà, Lavoro e vita aziendale, Il lavoro nel Vangelo e nel magistero pontificio, Lavoro e scuola, Lavoro e ordinamento sindacale, Lavoro e ordinamento politico, Lavoro e mondo internazionale, Libertà di lavoro e diritto al lavoro.*

particolare deve essere curata l'istruzione professionale, deve essere reso possibile a tutti l'orientamento professionale, deve essere diffusa l'istruzione degli adulti.

7. - A tutti i lavoratori deve essere riconosciuta la libertà della organizzazione sindacale per la difesa dei propri interessi in armonia alla concezione personalistica del lavoro. Poichè gli interessi da difendere sono comuni a tutti i lavoratori delle varie categorie, l'efficacia dell'azione è tanto maggiore quanto più intensa e sincera è la collaborazione sindacale, la quale è evidentemente subordinata al rispetto della concezione cristiana del lavoro e della società, dei diritti imprescindibili della persona umana e delle fondamentali libertà civili e politiche.

9. - Per conseguire la piena valorizzazione del lavoro nella vita nazionale, si richiede che le categorie professionali siano debitamente rappresentate negli organi legislativi e nella compagine statale.

9. - In armonia al compito di apprestare le condizioni propizie all'impiego di tutti i cittadini in grado di lavorare, la società è chiamata ad attuare i procedimenti della moderna politica economica, per prevenire e combattere la disoccupazione involontaria. Fino a quando non si sarà pervenuti ad una consapevole ed organica direttiva che assicuri la continuità del reddito del lavoratore, le riforme suindicate possono divenire illusorie e rese in gran parte inefficaci. Allorchè ostacoli invincibili impediscano la piena occupazione del lavoro e l'equa ripartizione del reddito sociale, l'ordinamento economico deve tendere, mediante l'estensione dei pubblici servizi e l'ampliamento dei congegni compensativi, alla liberazione di tutti almeno dai bisogni elementari. L'assistenza sociale non avrà quindi carattere di elargizione, ma di compito doveroso che incombe alla società.

10. - L'estensione di attività pubblica nell'economia, inevitabilmente richiesta per assicurare il diritto al lavoro, incontra un limite insormontabile nel rispetto delle esigenze della persona umana. Cadrebbe in una tragica contraddizione l'ordinamento che, in nome della elevazione dell'uomo, ne limitasse tanto la libertà da opprimere, comprimere e sopprimere la dignità dell'uomo.

11. - L'efficace attuazione di ogni ordinamento del lavoro, secondo i principii che precedono, esige l'intesa internazionale su determinate materie: legislazione del lavoro, emigrazione, materie prime, rapporti valutari.

12. - Le giuste valutazioni di tutti i problemi del lavoro, sia sul piano nazionale che sul piano internazionale, postulano il rinnovamento delle coscienze e la riforma del costume secondo un ordine universale di moralità.

(*Osserv. Rom.*, 24 ottobre)

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

I

Disposizioni per la ricostituzione degli atti e documenti degli archivi dei municipi distrutti a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità. (1)

(Decreto legisl. luogotenenz. 10 marzo 1946, n. 272; *Gazz. Uff.* 13-5-1946, n. 110)

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1 — Presso tutti i Comuni, nei quali, a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità, siano andati distrutti o dispersi in tutto od in parte atti o documenti esistenti negli archivi comunali, è istituita una Commissione con l'incarico di provvedere alla ricostituzione degli atti e dei documenti stessi.

---

(1) Per causa di guerra molti uffici di Stato Civile, archivi e documenti sono stati danneggiati ed anche completamente distrutti. La collaborazione dei Parroci alle Commissioni locali per la ricostituzione degli atti distrutti sarà preziosa, custodi come sono degli Archivi Parrocchiali e testimoni diretti delle vicende individuali e famigliari dei loro fedeli, rilasciando estratti o copie autentiche degli atti di Battesimo, Matrimonio e Morte od anche certificati in ordine allo stato di famiglia e stato civile dei medesimi, specialmente nel periodo di emergenza. In caso di distruzione anche degli Archivi Parrocchiali si potrà supplire con estratti dalle copie corrispondenti depositate in Curia. In caso estremo (distruzione dei registri dell'anno in corso o della Curia) suppliranno le attestazioni o atti di notorietà comprovanti la regolare iscrizione nei registri parrocchiali.

Art. 2 — La Commissione prevista dall'art. 1 è nominata dal prefetto ed è composta:

a) di un magistrato, anche a riposo, designato dal primo presidente della Corte d'Appello, che la presiede;

b) da due membri designati rispettivamente dal prefetto e dal sindaco del Comune interessato.

Art. 3 — La Commissione prevista dall'art. 1 direttamente o attraverso un membro da essa delegato, per il conseguimento dei suoi fini, ha facoltà di escutere testi, di chiedere atti e documenti alla pubblica amministrazione ed ai privati e di compiere ogni altra indagine, richiedendo, ove occorra, l'opera dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 4 — La ricostituzione degli atti e documenti sarà fatta dalla Commissione con deliberazione, che dev'essere affissa all'albo comunale per la durata di venti giorni, durante i quali il pubblico ministero e gli interessati possono fare opposizione al Tribunale.

Trascorso detto termine senza opposizione, gli atti ed i documenti ricostituiti terranno luogo degli originali ad ogni effetto, salvo che successivamente non si riscontri difformità, con una copia autentica dell'originale andato distrutto.

Art. 5. — Gli atti ricostituiti a norma degli articoli precedenti sono esenti da ogni tassa.

Art. 6 — Ai componenti della Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167, e successive modificazioni.

Le spese relative sono a carico dei Comuni interessati.

Art. 7 — Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, in quanto compatibili con le norme del presente decreto.

Art. 8 — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

II

Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni (1).

(Regio decreto legisl. 31 maggio 1946, n. 561; *Gazz. Uff.* 4-7-1946, n. 147)

UMBERTO DI SAVOIA

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

---

(1) Fin dal 22 gennaio 1946, il Ministro dell'Interno, Romita, inviava ai Prefetti del Regno la seguente circolare:

« Tra i fenomeni più tristi che si accompagnano al decadimento morale di questo duro dopoguerra si annovera la diffusione di certa stampa; il cui successo editoriale è affidato sopratutto al lenocinio della pornografia più o meno dissimulata sotto pretesti divulgativi, storici o scientifici.

« Trattasi, nella maggioranza dei casi, di pubblicazioni assolutamente prive di valore artistico o scientifico, le quali offendono palesemente il pudore e la decenza e tuttavia trovano acquirenti, specie tra i giovani e i giovanissimi, favorendone, per bassi scopi di lucro, la corruzione.

« Ai fini della ricostruzione morale del Paese è, invece, indispensabile fronteggiare energicamente il fenomeno, assicurando una vigilanza rigorosa e diligente, non solo da parte di agenti specializzati, ma anche attraverso interventi di funzionari adatti a vagliare attentamente scritti, disegni e altri oggetti figurati, posti in vendita o, comunque, mostrati alla pubblica vista, in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico.

« Gli autori, i fabbricanti, i divulgatori, i rivenditori di pubblicazioni oscene o, comunque contrarie alla pubblica decenza, devono essere rapidamente identificati e severamente perseguiti, attraverso appropriate denunzie all'Autorità giudiziaria, ai sensi rispettivamente degli articoli 528 e 725 del C. P.

« Si prega, pertanto, di richiamare sull'argomento la particolare attenzione dei dipendenti Organi di Polizia, interessandoli a vigilare anche fuori degli stretti obblighi di servizio, o al fine di conseguire al più presto possibile, attraverso la repressione giudiziaria, l'auspicato risanamento della stampa.

« Dei risultati conseguiti si prega di informare il Ministero, di volta in volta ».

« La circolare — commentava P. Bianchi sull'*Osservatore Romano* (12 agosto 1946) — sortiva effetti che non esitiamo a definire soddisfacenti. Non conosciamo i dati pervenuti al Ministero sui *risultati conseguiti*, ma dallo spoglio della stampa italiana, specie di provincia, apprendevamo che non pochi Prefetti avevano sequestrato notevole quantità di materiale pornografico, suscitando, ovunque, il plauso di privati e di associazioni.

« La vigorosa campagna promossa dalla Gioventù Cattolica Romana *per la quinta libertà, dal vizio e dal delitto*, si svolse in una laboriosa settimana (10-17 febbraio) nella quale fu organizzato un referendum invocante dal governo e dalla magistratura l'applicazione integrale delle leggi italiane in materia di moralità: le schede furono firmate

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1 — Non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla stampa

---

da 538.877 cittadini romani di età superiore ai quindici anni, e furono rimesse al Ministro dell'Interno.

« Parve felice la coincidenza tra la circolare ministeriale e il referendum popolare, a sottolineare la necessità — oggi più urgente che mai — di una stretta, permanente solidarietà tra governo e cittadini. La Presidenza dei Giovani Cattolici riassumeva il suo punto di vista così: "Quasi tutta la legislazione che noi vogliamo richiedere (a difesa della moralità) esiste già. Esiste nel Codice Penale, nelle leggi di P. S., esiste pressochè immutata, nei progetti di riforma. La prima richiesta, perciò, che facciamo è che si applichi la legge. È per noi doloroso dire così perchè dobbiamo riconoscere che non solo il potere esecutivo ma anche quello giudiziario ha disertato" ».

Ed ora le nuove norme tanto desiderate sono venute con il presente R.D.L. 31 maggio 1946, entrato in vigore il 9 luglio.

Il Ministero dell'Interno ha richiamato l'attenzione degli organi dipendenti perchè, nei termini della legge del 31 maggio 1946, non venga trascurata un'efficace azione intesa alla tutela della pubblica moralità ed alla repressione della stampa pornografica.

Dal suo canto, il Ministro Guardasigilli Gullo — secondo quanto riferisce l'ARI — ha inviato ai Procuratori Generali della Repubblica una apposita circolare n. 9901-44-1 in data 8 corrente, mediante la quale viene richiamata l'attenzione sulla facoltà di procedere al sequestro di giornali ed altre pubblicazioni o stampati che siano da ritenere osceni e tali da offendere la pubblica decenza. Nella stessa circolare viene altresì segnalata la crescente diffusione di pubblicazioni del genere, e la necessità quindi del tempestivo sequestro, che tende ad evitarle e prelude alla rapida repressione del reato per cui è previsto il giudizio per direttissima.

Per ottenere la più completa e rapida applicazione della legge, viene fatto obbligo agli Uffici dipendenti di trasmettere un prospetto mensile dei provvedimenti concreti adottati.

I nostri giornali cattolici hanno ripetutamente protestato. Dalle colonne del *Popolo* di Roma (ad es. il 24-VIII) e del *Quotidiano* si sono udite parole forti contro lo sconcio della diffusione della stampa pornografica che si aggrava di giorno in giorno.

L'*Associazione Stampa* ha votato questo o.d.g.:

« Il Consiglio Direttivo dell'Associazione della Stampa, constatato il crescente dilagare delle pubblicazioni pornografiche, di cui recentemente all'estero è stato riconosciuto e rimproverato all'Italia il primato; ritenuto che esse costituiscono un pericolo particolarmente grave per la gioventù oltre che un elemento corrosivo di quella coesione morale così necessaria alla rinascita di un Paese atterrato dalla disfatta e quindi bisognoso del massimo apporto costruttivo di tutti i suoi figli; mentre afferma la più viva deplorazione per i mercanti di fango, già condannati da tutti i partiti e dall'opinione pubblica italiana; denuncia al disprezzo nazionale chi disonora se stesso e l'arte della stampa; invita le autorità del Governo e della Magistratura a provvedere energicamente per far cessare un simile sconcio, il cui sviluppo rappresenta un indice allarmante di progressivo sfacelo sociale ».

Inutile sarebbe riportare la legislazione penale al riguardo contro le pubblicazioni oscene,

26 marzo 1848, n. 695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria.

È tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della legge penale.

Art. 2 — In deroga a quanto è stabilito all'articolo precedente, si può far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero che divulgano mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o illustrano l'impiego di essi o dànno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti.

Qualora siasi proceduto al sequestro preveduto nel comma precedente, contro il colpevole si deve procedere per giudizio direttissimo, anche se non ricorrono le condizioni prevedute nell'art. 502 del Codice di procedura penale, e la competenza è in ogni caso del tribunale.

Art. 3 — Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del R. decreto 15 luglio 1923, n. 3288, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2309; dell'art. 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1925, n. 2307; dell'articolo 5 del R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, in relazione all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 165; dell'art. 28, comma 2, della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Nulla è parimenti innovato alle norme dell'art. 8, comma 2, della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e dell'articolo 19 del relativo regolamento, approvato con Regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, nonchè alle norme sulle difese e sulle sanzioni giudiziarie stabilite a tutela del diritto d'autore dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Nel caso in cui sia stato eseguito il sequestro a termini del comma primo, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto deve informarne, non oltre le ventiquattro ore, l'autorità giudiziaria con rapporto scritto.

Art. 4 — Con l'entrata in vigore del presente decreto, che ha luogo nel quinto giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale:

---

offensive della pubblica decenza, anticoncezionali, offensive della morale familiare, amorose e di cronaca nera. Le disposizioni del C.P. sono dettagliate. Le leggi non mancano, ma... Non ci resta che concludere colle parole della Presidenza dei Giovani Cattolici, riportate più sopra: « Quasi tutta la legislazione che noi vogliamo richiedere (a difesa della moralità) esiste già. Esiste nel Codice Penale, nelle leggi di P. S... La prima richiesta, perciò, che facciamo è che si applichi la legge ».

gli articoli 112, comma terzo, e 114, comma quarto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvate con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;

l'art. 200 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635;

l'art. 3, comma 1, del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2308;

ed ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946.

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

III

Proroga del R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94 **(1), *sulle facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi.***

(Decreto legisl. luogoten.le 5 maggio 1946, n. 598; *Gazz. Uff.* 11-7-1946, n. 153)

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847;

Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile;

---

(1) REGIO DECRETO-LEGGE 30 marzo 1944.

Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale - *serie speciale del* 5 *aprile* 1944, *n.* 17)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847;

Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale, 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1 — Le disposizioni del R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94, concernenti le facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la tra-

---

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Se per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile provvedere agli adempimenti previsti negli articoli 93, 94 e 97 del Codice civile, può essere concessa la dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio su presentazione del solo atto di notorietà di cui all'art. 100 comma 2° del Codice civile.

La concessione della dispensa è demandata al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione trovasi l'Ufficio di stato civile che sarebbe competente a ricevere la richiesta di pubblicazione.

Quando è stata concessa la dispensa, gli sposi possono essere ammessi alla celebrazione del matrimonio presentando all'ufficiale dello stato civile atti di notorietà raccolti dal pretore o dal podestà del luogo della celebrazione del matrimonio, in sostituzione dei documenti richiesti dall'art. 97 del Codice civile ed in aggiunta al decreto di dispensa.

Art. 2. — Se per la celebrazione del matrimonio occorre l'assenso delle persone indicate nell'art. 90 del Codice civile, ed a causa dello stato di guerra non sia possibile ottenerlo, il procuratore del Re competente a norma del comma 2° dell'articolo precedente può autorizzare il matrimonio.

Art. 3. — Se, per cause dipendenti dallo stato di guerra, il matrimonio sia stato celebrato senza le prescritte pubblicazioni nè di esse sia stata autorizzata la dispensa e non sia possibile richiedere i documenti prescritti a norma dell'art. 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla trascrizione del matrimonio soltanto sulla presentazione di atto notorio, asseverato con giuramento da quattro persone, ancorchè parenti degli sposi, dal quale risulti che non sussiste alcuno degli impedimenti di cui all'art. 12 della detta legge e che contenga la esatta indicazione del nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, domicilio e residenza degli sposi, nonchè del nome e cognome, domicilio e residenza dei loro genitori.

L'ufficiale dello stato civile può controllare il contenuto dell'atto notorio, procedendo alle indagini che ritiene opportune, anche a mezzo degli organi di Polizia.

Ove risulti difformità tra le risultanze delle indagini e le attestazioni giurate, l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione e rimette gli atti al Tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

scrizione dei matrimoni religiosi, sono applicabili fino al 15 aprile 1947, sempre che, nonostante la cessazione dello stato di guerra, permanga la impossibilità degli adempimenti o della presentazione dei documenti menzionati nelle disposizioni stesse.

Art. 2 — Fino al 15 aprile 1947 lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno e per circostanze derivanti dalla guerra si trova nella impossibilità di presentare la dichiarazione di cui all'art. 116, primo comma, del codice civile, può essere autorizzato a presentare, in sua vece, un atto notorio asseverato con giuramento da quattro persone, ancorchè parenti degli sposi, dal quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio, e che contenga la esatta indicazione del nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, domicilio e residenza dello straniero, nonchè del nome e cognome, domicilio e residenza dei suoi genitori.

L'autorizzazione deve essere chiesta al procuratore del Regno presso il tribunale nella cui giurisdizione il matrimonio deve essere celebrato, unendo alla istanza l'atto notorio su menzionato.

Art. 3 — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, man-

---

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la grazia e giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 30 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: CASATI

Per i Matrimoni, celebrati durante il periodo di emergenza, nel caso che il Parroco non abbia potuto inviare all'ufficio di stato civile l'atto da trascrivere nel termine stabilito, si potrà sempre richiedere la trascrizione tardiva regolarizzante civilmente i detti matrimoni, com'era previsto dall'art. 13 della legge matrimoniale del 27 maggio 1929, n. 847, dal D.L. 30 marzo 1944, n. 94, prorogato dal presente D.L. fino al 15 aprile 1947. La trascrizione tardiva produce gli effetti civili del matrimonio, come la trascrizione normale, con effetto retroattivo al giorno della celebrazione, ad es. circa la legittimità dei figli nati prima della trascrizione, come pure per atti di disposizione di beni fatti a favore di terzi.

dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946.

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

IV

Riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche.

(Decr. legisl. presidenziale 27 giugno 1946, n. 35; *Gazz. Uff.* 2-8-1946, n. 172).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ed il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1 — È autorizzata la spesa di due miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura del bisogno per provvedere ai lavori da eseguirsi a totale carico dello Stato per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento, di edifici di culto e di quelli delle istituzioni pubbliche di beneficenza di cui ai successivi articoli 2 e 3, danneggiati o distrutti da offese belliche, nonchè alla ricostituzione del mobilio che li arredava limitatamente ai bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e della beneficenza, ed escluse in ogni caso le opere d'arte, le suppellettili ed i parati sacri, i libri liturgici, la biancheria, la posateria, il vasellame e simili.

Le varianti agli edifici riguardanti la forma esteriore, la struttura o l'interno sono ammesse in quanto compatibili con le limitazioni suddette.

Ove le autorità ecclesiastiche o gli istituti pubblici di beneficenza ravvisino l'opportunità di unificare uno o più edifici, di cambiarne l'ubicazione o di ricostruirli con più vaste dimensioni, dovranno addossarsi la maggiore spesa, garantendone il pagamento con depositi o fideiussione bancari.

Art. 2 — Sono da considerarsi edifici di culto, agli effetti del precedente articolo, le chiese cattedrali, parrocchiali, vicariali, succursali, le coadiutorie e le chiese di centri abitati nei quali manchi, per dichiarazione dell'ordinario diocesano, altra chiesa officiabile idonea ad assicurare alle popolazioni l'esercizio del culto pubblico.

Degli edifici sopradetti si considerano far parte i locali, preesistenti ed annessi agli edifici di culto, adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle chiese.

Art. 3 — Gli edifici destinati ad uso di beneficenza, alla cui riparazione o ricostruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente art. 1, sono quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali riconosciuti a termine dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e di altri enti di beneficenza dei quali siano accertate, con determinazione del Ministero per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, l'utilità nonchè la idoneità al raggiungimento dei loro fini.

Art. 4 — L'esecuzione dei lavori agli edifici di cui all'art. 2 è subordinata alla richiesta od al consenso dell'autorità diocesana se gli edifici appartengono ad enti ecclesiastici.

Se non appartengono ad enti ecclesiastici la richiesta sarà fatta dal proprietario, ma dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione dell'autorità diocesana dalla quale risulti che trattisi di chiese aventi i requisiti di cui all'art. 2.

Art. 5 — I progetti predisposti dall'Amministrazione dei lavori pubblici per gli edifici di culto, quando comprendano le varianti di cui al 1° capoverso dell'art. 1 devono essere comunicati alla competente autorità diocesana per il preventivo nulla osta.

Art. 6 — Il Ministero dei lavori pubblici può concedere caso per caso, a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137, anche agli ordinari diocesani dietro loro richiesta la progettazione e l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 2.

La progettazione e la esecuzione degli edifici di cui all'art. 3 può essere data in concessione a termini della legge stessa, anche agli istituti pubblici di beneficenza che ne facciano richiesta.

Nei casi in cui si faccia luogo a concessione, a sensi dei precedenti commi, le spese generali di amministrazione e quelle per la compilazione dei progetti, direzione e sorveglianza di lavori, da rimborsare al concessionario, sono stabilite nella misura costante del 2 % dei lavori.

Art. 7 — Il corrispettivo dei lavori eseguiti in concessione e della percentuale accessoria può essere liquidato in unica soluzione o in annualità costanti non superiori a 30, comprensive di capitale e di interesse, dopo il collaudo dei lavori o anche in corso d'opera, in base a stati di avanzamento rilasciati dal Genio Civile secondo le prescrizioni dell'atto di concessione.

Il corrispettivo può, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provvede ai capitali necessari per l'esecuzione dell'opera. In tal caso, ove le somme siano state versate per importo non superiore ai nove decimi della spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, le annualità restano vincolate a favore del cessionario o del creditore pignoratizio sino all'ammontare della somma da lui somministrata anche se l'opera non si completi od il concessionario decada dalla concessione.

Art. 8 — Per i lavori di riparazione ad edifici di culto di cui al precedente art. 2 eseguiti dall'autorità ecclesiastica anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, può il Ministero dei lavori pubblici disporne il pagamento a seguito del favorevole risultato del collaudo ed entro i limiti di spesa che risultino ammissibili.

La stessa facoltà è consentita nei riguardi delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 9 — Gli atti e i contratti occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e se soggetti a registrazione, sono registrati con l'imposta fissa, salvi i diritti e compensi spettanti agli uffici del Registro.

Art. 10 — Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946.

DE GASPERI

CATTANI — ROMITA — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO.

V

Norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'età, da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225.

(Decreto legisl. del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 258. *Gazz. Uff.*, 6-11-1946, n. 252).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 dicembre 1935, n. 2356, recante nuove disposizioni sul matrimonio e sul collocamento a riposo dei sottufficiali dell'Esercito, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 746;

Visto il regio decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, concernente l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze armate dello Stato, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1938, n. 2214;

Visto il regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 902, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 11 maggio 1944, n. 178, concernente modificazioni alle norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei Reali carabinieri;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.R.E.M. e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, capo III, art. 54, riguardante lo stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 437, recante modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di intesa con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1 — Sino a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è sospesa l'applicazione dell'art. 33-*bis* del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, del paragrafo 85, lettera *a*), del regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145, del paragrafo 601 del regolamento di disciplina militare dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 giugno 1929 e successive modificazioni, degli articoli 92, lettera *a*), 20, terzo comma, e 38, ultimo comma, del

testo unico 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, e dell'articolo 64, lettera *c*) n. 6, del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, nei riguardi, rispettivamente, dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e della Guardia di finanza, dei sottufficiali di carriera e di leva della Marina e del personale volontario del C.R.E.M., nonchè dei sottufficiali e militari di truppa di carriera o vincolati a ferma speciale superiore a trenta mesi, dell'Aeronautica che, trovandosi l'8 settembre 1943 o posteriormente in territorio estero o in Albania, ovvero, durante la guerra 1940-45, in territorio metropolitano, o coloniale, occupato dal nemico od assoggettato alla giurisdizione dell'autorità militare alleata, abbiano contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni e senza essere in possesso del requisito dell'età, ove richiesto.

Il disposto del precedente comma non si applica ai sottufficiali e militari di truppa che pur trovandosi nelle condizioni predette, abbiano contratto matrimonio dopo la data di passaggio del territorio di loro residenza all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 2 — I sottufficiali e militari indicati nell'art. 1, devono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere la prescritta autorizzazione: qualora non la ottengano, sono, se di carriera, dispensati dal servizio o collocati a riposo, a seconda della durata dei servizi prestati, se raffermati o vincolati a ferma speciale, prosciolti, d'ufficio, dalla ferma contratta.

Art. 3 — Qualora i sottufficiali ed i militari di cui all'art. 1 decedano prima della scadenza del termine previsto dall'art. 2, non si applica il disposto dell'art. 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, e 38, ultimo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Art. 4 — Le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225, sono estese sino a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza che, trovandosi l'8 settembre 1943 o posteriormente, in territorio estero od in Albania, ovvero, durante la guerra 1940-45, in territorio metropolitano, o coloniale, assoggettato alla giurisdizione dell'autorità militare alleata, abbiano contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni.

Il disposto del precedente comma non si applica agli ufficiali che, pur trovandosi nelle condizioni predette, abbiano contratto matrimonio dopo la data di passaggio del territorio di loro residenza all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 5 — Le autorizzazioni per i matrimoni contratti dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa nelle condizioni previste dal presente decreto non comportano effetti economici retroattivi.

Art. 6 — Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946.

DE NICOLA

DE GASPERI — MICHELI — SCOCCIMARRO — CORBINO — FACCHINETTI — CINGOLANI.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO.

VI

Norme per la ricostituzione dei titoli di Stato distrutti a seguito di ordine della competente autorità.

(Decreto legisl. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, *Gazz. Uff.* 9-10-1946, n. 229).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Veduto il decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di dettare norme per la sostituzione di titoli di Stato distrutti in particolari eccezionali contingenze, a seguito di ordine delle competenti autorità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1 — Qualora, a seguito di ordini della competente autorità, siano stati distrutti titoli di Stato al portatore, comunque giacenti presso la Banca d'Italia, ovvero presso aziende o istituti di credito, nel territorio nazionale o in paesi di oltremare, l'amministrazione emittente, in base alle risultanze del verbale constatante la distruzione, e, eventualmente, degli altri documenti sussidiari, è autorizzata a rilasciare, su domanda dell'ente interessato, nuovi titoli,

in conformità dei successivi articoli 2 e 3 ovvero ad effettuare il rimborso di quelli scaduti o sorteggiati.

Il comma precedente si applica, oltre che ai titoli di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, anche ai buoni del Tesoro ordinari nonchè ai buoni fruttiferi e alle cartelle di credito comunale e provinciale, emessi, rispettivamente, dalla Cassa dei depositi e prestiti e dalla Sezione autonoma di essa di credito comunale e provinciale.

Art. 2 — I titoli, da rilasciarsi a norma del precedente articolo, saranno della medesima specie, di uguale capitale nominale di quelli distrutti e con godimento degli interessi in corso.

Sui titoli distrutti saranno corrisposti gli interessi maturati sino alla data dalla quale si inizia il godimento dei nuovi titoli, nonchè i premi eventualmente attribuiti ai medesimi sino all'estrazione stabilita per il primo semestre 1946.

È facoltà dell'amministrazione emittente di provvedere al rilascio dei titoli mediante nuova emissione in aumento della consistenza attuale dei relativi prestiti, ovvero mediante acquisto sul mercato. I titoli avranno di conseguenza i numeri di iscrizione e, ove occorrano, anche le altre indicazioni differenti da quelli distrutti.

Art. 3 — La sostituzione di buoni del Tesoro poliennali distrutti, a qualunque emissione appartenessero, avverrà mediante rilascio di altrettanti titoli, da iscriversi in una serie speciale dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 15 settembre 1951, di cui al regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559.

Trattandosi di sostituire buoni 4 % della scadenza anzidetta, il possessore dovrà versare la somma di L. 5,50 per ogni 100 lire di capitale nominale.

I nuovi buoni concorreranno ai premi loro assegnati secondo le norme in vigore, a cominciare dalla estrazione stabilita per il secondo semestre 1946.

I sorteggi relativi saranno effettuati alla data che verrà fissata con decreto del Ministro del tesoro, dopo ultimate le operazioni richieste in base al presente decreto.

Art. 4 — La consegna da parte delle aziende di credito o della Banca d'Italia, ai depositanti dei titoli distrutti, dei titoli rinnovati a norma dei precedenti articoli 2 e 3, ha piena efficacia liberatoria.

Art. 5 — Ove i titoli considerati nel precedente art. 1 siano scaduti o sorteggiati, saranno dovuti gli interessi sul capitale corrispondente, all'aggio stabilito dal relativo prestito, dal giorno della distruzione, ovvero da quello della esigibilità, se posteriore alla distruzione, sino alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Art. 6 — Qualora nel verbale constatante la distruzione non siano individuati i titoli, con la indicazione della specie del prestito, cui appartenevano,

della misura dell'interesse, del capitale nominale e del numero di iscrizione, nonchè della decorrenza degli interessi, se spettante, o comunque sorgano dubbi sulla regolarità del verbale medesimo o circa il possesso o la identificazione ovvero la distruzione dei titoli, l'amministrazione emittente ha facoltà di rimettere la domanda alla decisione della Commissione, di cui al successivo art. 7, dandone motivata comunicazione, mediante lettera d'ufficio, all'ente richiedente.

Questi potrà, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, presentare alla Commissione le proprie deduzioni.

L'accoglimento della domanda da parte della Commissione può essere condizionato all'adozione di particolari cautele o garanzie.

La Commissione può disporre tutte le indagini, che ritenga opportune, e pronunzia con decisione motivata.

La decisione della Commissione in ordine ai titoli da sostituire costituisce provvedimento definitivo.

Art. 7 — La Commissione, considerata dal precedente art. 6, è composta: di un magistrato dell'ordine giudiziario, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo, quale presidente, e di altro magistrato di grado non inferiore al quarto, in attività di servizio o a riposo, quale vice-presidente, entrambi da designarsi dal Ministro Guardasigilli; di un consigliere della Corte dei conti, del direttore generale del Tesoro, del direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, del direttore generale del Debito pubblico e di un rappresentante della Banca d'Italia, quale delegato alla vigilanza sulle aziende di credito.

In caso di assenza o di impedimento i direttori generali predetti saranno sostituiti da un funzionario delle rispettive amministrazioni, di grado non inferiore al sesto.

La Commissione è nominata con decreto del Capo Provvisorio dello Stato su proposta del Ministro per il Tesoro ed ha sede in Roma, presso il Ministero del tesoro.

La Commissione si pronunzia a maggioranza di voti, con la presenza di almeno quattro membri. A parità di voti, prevale la determinazione che raccolga il voto del presidente.

Alla Commissione è assegnata una segreteria formata di tre funzionari di gruppo A del Ministero del tesoro, dei quali uno di grado non inferiore all'ottavo con le funzioni di capo della Segreteria.

Art. 8 — La disposizione di cui all'art. 1 si applica anche ai titoli costituiti in deposito provvisorio o definitivo o comunque giacenti, a norma degli ordinamenti in vigore, presso le Sezioni di tesoreria, nonchè ai titoli giacenti presso gli Uffici provinciali del Tesoro o le Sezioni di tesoreria, cui fossero stati presentati per l'invio all'amministrazione emittente, per la commutazione in altri

titoli o per altra operazione, o fossero stati trasmessi dall'amministrazione stessa a seguito di esecuzione di operazioni.

L'amministrazione medesima, su domanda degli interessati, e in base alle risultanze del verbale constatante la distruzione, e di altre possibili indagini, è autorizzata ad emettere i nuovi titoli, da sostituire a quelli distrutti, o ad effettuare le operazioni sui medesimi richieste, salvo quanto stabilito dal precedente art. 6.

Art. 9 — Qualora, a seguito di ordini della competente autorità siano stati distrutti, presso le Sezioni di tesoreria, certificati, ricevute, o altri titoli provvisori di credito al portatore, rilasciati in occasione di emissione di prestiti pubblici o di altre operazioni finanziarie, l'amministrazione emittente potrà autorizzare la Tesoreria, in base alle risultanze del verbale constatante la distruzione e eventualmente di altri documenti sussidiari, a consegnare ugualmente agli esibitori dei titoli provvisori, i corrispondenti titoli definitivi, salvo il disposto del precedente art. 6.

Trattandosi di moduli, per il rilascio di buoni del Tesoro ordinari al portatore o di buoni fruttiferi della Cassa dei depositi e prestiti, l'anzidetto verbale, convalidato del benestare, rispettivamente, della Direzione generale del Tesoro e della Cassa dei depositi e prestiti, varrà di discarico per il funzionario che li aveva in consegna.

Art. 10 — Ove la distruzione operata presso le Sezioni di tesoreria per ordine della competente autorità, comprenda anche titoli pagati, della specie indicata nel precedente art. 1, le amministrazioni per conto delle quali furono eseguiti i pagamenti, potranno rimborsare le Tesorerie delle somme corrispondenti ai titoli distrutti, al netto di ogni ritenuta, per imposta di ricchezza mobile o per tassa di negoziazione, sempre che siano uniti alla domanda oltre il verbale costatante la distruzione, gli elenchi descrittivi dei titoli predetti, separatamente per categoria di debito, per specie, per scadenza e per servizio (interessi, estinzioni e premi) e, in mancanza, altri documenti contabili, salvo il disposto del precedente art. 6.

Resta fermo, ai fini del rendimento dei conti giudiziali, il disposto dell'articolo 615 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 11 — Nel caso che la distruzione, a seguito di ordine della competente autorità, abbia avuto per oggetto titoli nominativi o all'ordine, ovvero titoli provvisori di credito della specie indicata nel primo comma del precedente art. 9, i quali siano ammessi a fruire del regime dei titoli nominativi o all'ordine, l'amministrazione emittente è autorizzata, in base al verbale di constatazione, rispettivamente, a sostituirli, ovvero a rimborsarli alla scadenza, con annullamento delle iscrizioni relative ai titoli distrutti, a norma delle di-

sposizioni vigenti, previa una sola pubblicazione complessiva nella *Gazzetta Ufficiale* e dopo che sia trascorso, senza opposizioni, un mese dalla data di essa.

Art. 12 — I nuovi titoli al portatore o nominativi e all'ordine, in sostituzione di quelli distrutti, vengono emessi con esenzione da qualsiasi spesa e tassa, anche nei riguardi delle pubblicazioni da eseguirsi a norma del precedente art. 11.

Gli atti occorrenti per l'emissione sono esenti da tassa di bollo e di concessione governativa. La registrazione ha luogo, in caso di uso, per effetti diversi da quelli considerati nel presente decreto a norma dell'art. 3 della tabella D, allegata alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e dell'art. 2 della legge 3 dicembre 1942, n. 1548.

Art. 13 — La domanda intesa ad ottenere il rilascio dei nuovi titoli deve essere presentata o trasmessa, insieme con il verbale constatante la distruzione, il relativo ordine dell'autorità e gli altri eventuali documenti sussidiari, alla competente amministrazione, non oltre il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La domanda deve contenere la precisa descrizione dei titoli distrutti mediante l'indicazione del prestito, della misura dell'interesse, del capitale nominale, del numero di iscrizione e di ogni altro elemento atto a individuarli esattamente, facendo risultare altresì la decorrenza degli interessi, se si tratti di titoli che ne fruttino periodicamente.

Art. 14 — È fatto salvo all'amministrazione emittente il diritto di rivalsa, qualora essa, entro il termine di prescrizione dei titoli distrutti, accerti che il rilascio dei nuovi titoli ovvero il rimborso o il pagamento eseguiti a norma del presente decreto, non erano dovuti.

Art. 15 — Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 16 — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946.

DE NICOLA

NENNI — CORBINO — GULLO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO.

VII

Nuove norme per la concessione delle terre incolte ai contadini.

(Decreto legisl. del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, *Gazz. Uff.*, 16-9-1946, n. 209).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, concernente la concessione delle terre incolte ai contadini;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 597, recante norme per l'applicazione del decreto sopradetto;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1 — All'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è sostituito il seguente:

« Le associazioni di contadini, costituite in cooperative o in altri enti, possono ottenere la concessione di terreni di proprietà privata o di enti pubblici, che risultino incolti o insufficientemente coltivati, cioè tali da potervi praticare colture o metodi colturali più attivi ed intensivi, in relazione anche alle necessità della produzione agricola nazionale ».

Art. 2 — La Commissione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è istituita nella sede di ciascun tribunale civile, e presso di essa resta autorizzata la istituzione di una o più Commissioni aggiunte.

Anche nelle Commissioni che non hanno sede nel capoluogo della provincia, l'ispettore agrario provinciale è rappresentato da un funzionario del suo ufficio da lui delegato.

Il gettone di presenza dovuto ai componenti della Commissione che non siano impiegati dello Stato ed ai segretari della medesima è rispettivamente quello stabilito dagli articoli 1 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572, con decorrenza dal 1° luglio 1946.

Art. 3 — Il decreto del prefetto, che dispone la concessione, importa la sospensione senza diritto ad indennità, di qualunque contratto di locazione del fondo, salvo il rimborso eventualmente dovuto per lavori in corso o per qual-

siasi altro titolo legittimo, da liquidarsi nello stesso decreto, su conforme decisione della stessa Commissione. Al termine della concessione il contratto sospeso riprenderà effetto, limitatamente al periodo di tempo eventualmente eccedente quello in cui la concessione stessa è rimasta in vigore, fino alla scadenza convenuta nel contratto.

Art. 4 — L'indennità da corrispondere al proprietario a norma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, deve essere determinata, nel caso di concessione di terreni nudi, in misura non superiore al quinto della media dei prodotti ottenuti nell'ultimo quinquennio.

Se la concessione riguarda fondi di proprietà di enti pubblici, condotti in affitto, l'indennità da corrispondersi all'ente proprietario è uguale al canone di affitto risultante dal contratto sospeso.

Art. 5 — La durata della concessione non può oltrepassare i nove anni agrari.

Tuttavia l'ente concessionario, nel caso che intenda procedere all'impianto di colture legnose o arboree, non previsto nel disciplinare della concessione, può, con istanza da presentare non prima del secondo anno agrario della concessione e alla quale deve essere allegato il piano delle colture, che eventualmente riveduto formerà parte integrante del disciplinare, chiedere alla Commissione che la durata della concessione sia protratta per un periodo di tempo che sarà stabilito in relazione all'indole delle colture da impiantare e in modo che la durata della concessione non risulti superiore a venti anni agrari.

Art. 6 — L'ente che abbia ottenuta la concessione prima dell'entrata in vigore del presente decreto è autorizzato a chiedere con istanza da proporsi almeno tre mesi prima della fine dell'annata agraria, la rinnovazione della concessione, se già scaduta, o la proroga di essa sino alla durata massima prevista nell'articolo precedente.

Nel decidere sull'istanza, la Commissione terrà conto dello stato nel quale il fondo si trovava al momento della presentazione della originaria domanda di concessione.

Art. 7 — All'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è sostituito il seguente:

« La inadempienza totale o l'infrazione agli obblighi stabiliti, che sia tale da comprometterne il complessivo sostanziale adempimento, importa la decadenza dalla concessione, che sarà pronunciata con decreto prefettizio, su conforme parere della Commissione.

Contro il decreto è ammesso, entro il termine di 15 giorni dalla relativa notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il ricorso è presentato al prefetto ed ha effetto sospensivo, salvo che la decadenza sia stata pronunziata per il non avvenuto pagamento della indennità o per la non avvenuta

regolare costituzione in cooperativa o in altro ente entro sei mesi dalla data di emissione del decreto di concessione ».

Art. 8 — La Commissione è autorizzata, quando lo ritenga opportuno, a trasferirsi nel Comune dove è situato il terreno richiesto in concessione, sia per tenervi adunanza sia per compiere una diretta ispezione del fondo.

Le spese di trasferimento sono a carico dell'Erario.

Art. 9 — Il decreto di concessione non è soggetto ad impugnazione delle parti nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria.

Nel caso di rigetto della domanda, il solo ispettore compartimentale agrario può ricorrere al Ministro per l'agricoltura e le foreste, per ottenere il riesame. Il ricorso dovrà essere interposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla pronunzia della Commissione.

Contro la determinazione dell'indennità, le parti possono ricorrere allo stesso Ministro per l'agricoltura e le foreste, nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto.

Art. 10 — Le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle contenute nel presente decreto sono abrogate.

Art. 11 — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946.

DE NICOLA

NENNI — SEGNI — GULLO — CORBINO — SCOCCIMARRO — MORANDI — D'ARAGONA.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO.

PROVVEDIMENTI ADOTTATI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI ECCLESIASTICI DAL SEDICENTE GOVERNO REPUBBLICANO

Con circolare n. 401 F. G., diretta ai Prefetti in data 31 marzo 1946, il Ministero dell'Interno, Direzione Gen. dei Culti, ha definito nei seguenti termini la delicata questione della validità o meno del riconoscimento giuridico e degli altri provvedimenti emanati nei confronti degli Enti Ecclesiastici dallo pseudo governo repubblicano. Occorre distinguere:

I provvedimenti adottati con la regolare osservanza delle leggi italiane si intendono senz'altro convalidati, a meno che, per particolari gravi motivi, il Prefetto, d'ufficio o su domanda degli interessati, non ne proponga al Ministero la dichiarazione di inefficacia entro il perentorio termine di un anno, decorrente dal giorno in cui la Provincia, ove ha sede l'Ente, fu restituita all'Amministrazione italiana.

I provvedimenti adottati invece in base a leggi o regolamenti emanati dal sedicente governo repubblicano (quale, ad es., il decreto che aboliva il preventivo parere del Consiglio di Stato), *sono privi di efficacia giuridica.* Questi provvedimenti potranno tuttavia essere convalidati, sempre che non sia ancora decorso il predetto termine perentorio di un anno; termine che, per varie Provincie, è però ormai scaduto o prossimo a scadere.

Naturalmente, ove il provvedimento già adottato venga ad essere privo di efficacia giuridica, si potrà sempre richiedere un nuovo provvedimento.

È pertanto consigliabile che gli enti interessati accertino subito presso la rispettiva Prefettura in quale delle ipotesi contemplate dalla predetta circolare essi si trovino, e si regolino quindi in conformità.

(da « *Docete* », n. 2-3, aprile-maggio 1946, p. 52).

LE TARIFFE DEGLI AVVOCATI CIVILI E ROTALI

Con decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946 n. 170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1946 n. 91, sono stati raddoppiati i diritti ed onorari dei procuratori ed avvocati nelle cause civili, stabiliti con legge 13 giugno 1942 n. 794, compreso in tale aumento quello del 70 % indotto dal D.L.L. 20 luglio 1944 n. 276.

Gli onorari possono essere liquidati a carico del cliente o della parte soccombente. *Gli onorari a carico della parte soccombente* sono liquidati dal giudice tenendo conto: *a*) della natura e del valore della controversia, *b*) del numero e dell'importanza delle questioni trattate, *c*) del grado dell'autorità adita con speciale riguardo all'attività svolta personalmente dall'avvocato davanti al giudice. *Gli onorari a carico del cliente* sono valutati tenendo conto anche *d*) del pregio dell'opera prestata, nonchè *e*) dell'esito della causa. In casi straordinari è nel potere del giudice di liquidare *anche il doppio* dell'onorario stabilito (art. 4).

Il valore della causa è proporzionale al grado giurisdizionale adito (Tribunale, Corte d'Appello, Cassazione) e al suo contenuto etico-finanziario, valutato fino a lire 25 mila, 50 mila, 150 mila, 500 mila, un milione, oltre un milione, secondo un minimo ed un massimo.

Praticamente gli onorari sono calcolati secondo le tre seguenti tavole:

	DAVANTI AL TRIBUNALE (secondo il minimo ed il massimo) fino a:											DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO (secondo il minimo ed il massimo) fino a:										
	25/m		50/m		150/m		500/m		un milione		oltre un milione	25/m		50/m		150/m		500/m		un milione		oltre
Davanti al Tribunale:																						
3. Studio della controversia, e consultazioni col cliente	900	3600	1200	4800	1800	7200	2700	7200	3600	14400	il doppio	1125	4500	1500	6/m	6250	9/m	3375	13500	4500	18/m	il doppio
4. Ispezione dei luoghi controversi, ricerca di documenti in archivi pubblici o privati . . .	450	1800	600	2400	900	3600	1350	5400	1800	7200	»	562	2250	750	3/m	1125	4500	1687	6750	2250	9/m	»
5. Preparazione ed estensione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta .	600	3600	800	4800	1200	7200	1800	10800	2400	14400	»	750	4500	1000	6/m	1500	9/m	2250	13500	3/m	18/m	»
6. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	450	1200	600	1600	900	2400	1350	3600	1800	4800	»	562	1500	750	2/m	1125	3/m	1687	4500	2250	6/m	»
7. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice	750	2700	1000	3600	1500	5400	2250	8100	3/m	10800	»	937	3375	1250	4500	1875	6750	2812	10125	3750	13500	»
8. Estensione della difesa: comparsa conclusionale; memoria .	900	3/m	1200	4/m	1800	6/m	2700	9/m	3600	12/m	»	1125	3750	1500	5/m	2250	7500	3375	11250	4500	15/m	»
9. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio .	600	3/m	800	4/m	1200	6/m	1800	9/m	2400	12/m	»	750	3750	1000	5/m	1500	7500	2250	11250	3/m	15/m	»
Davanti alla Cassazione:	DAVANTI ALLA CASSAZIONE:																					
11. Studio della controversia e consultazione col cliente	900	4500	1200	6/m	1800	9/m	2700	13500	3600	18/m	»											
12. Estensione del ricorso, del controricorso, e delle difese scritte	900	4500	1200	6/m	1800	9/m	2700	13500	3600	18/m	»											
13. Discussione	750	3600	1000	4800	1500	7200	2250	10800	3/m	14400	»											

Nelle cause non giunte a compimento spettano gli onorari corrispondenti all'opera compiuta (art. 7), per quelle definite mediante composizione l'onorario non può mai essere inferiore al totale degli onorari minimi delle rispettive tabelle (art. 8).

Gli onorari ed i diritti del procuratore sono liquidati secondo la tabella B.

Le somme sono dovute per ogni singola voce:

cause fino a:	5/m	10/m	50/m	200/m	oltre
1. Disamina	54	72	108	162	216
2. Domanda introduttiva					
3. Rinnovazione o riassunzione della domanda					
4. Chiamata d'un terzo in causa					
6. Autentica di firma					
7. Iscrizione della causa a ruolo					
8. Esame degli scritti difensivi avversari					
9. Ogni scritto difensivo					
10. Ogni istanza					
11. Esame di ogni decreto ed ordinanza					
12. Ogni dichiarazione resa nei casi tassativi					
13. Pel fascicolo e l'indice					
15. Assistenza alla parte davanti al giudice					
16. Sessioni col cliente					
17. Corrispondenza, oltre le spese					
20. Assistenza ad atti di istruzione, salvo il diritto di vacazione					
21. Ogni richiesta di documento da autorità					
24. Ogni registrazione, bollo o legalizzazione					
25. Ogni inserzione nelle stampe					
26. Proposizione della querela di falso					
27. Esame delle perizie o documenti contabili					
29. Precisazione delle conclusioni					
30. Redazione della nota spese					
32. Assegnazione della causa a sentenza					
33. Registrazione della sentenza, cfr. n. 24					
34. Ogni deposito in cancelleria, cfr. n. 22					
5. Autentica di firma	36	48	72	108	144
14. Partecipaz. ad ogni udienza o alle operaz. peritali, salvo il diritto di vacaz.					
18. Notifica di ogni atto, aggiunta la metà per ogni persona in più					

22. Ogni deposito in cancelleria
23. Ogni richiesta alla cancelleria
28. Ritiro del fascicolo
31. Richiesta del parere per la liquidazione degli onorari d'avvocato

19. Collaborazione per la conciliazione riuscita 300 400 600 900 1200
37. Collaboraz. per la conciliaz. in qualsiasi fase

fino a L. 100	48
» » 500	120
» » 1000	240
oltre » 1000	300

72. Per la cassazione L. 900.

I diritti di scritturazione si computano in tre modi, a mano, con uso di dattilografia o di stampa, secondo il valore della causa, quindi (oltre le spese vive):

	fino a : 5/m	10/m	50/m	200/m	oltre 200/m
73. a mano	9	12	18	27	36
con dattilogr.	27	36	54	81	108
a stampa	54	72	108	162	216

I diritti di traduzione non sono calcolati, essi vengono fissati di volta in volta, occorrendo.

Le tariffe rotali sono più sintetiche e considerano soltanto gli onorari, rimettendo le competenze al giusto criterio degli avvocati. Esse sono così stabilite:

	minimum	maximum
1. pro praevio studio causae et pro examine actorum	1.000	4.500
2. pro introductione instantiae	500	1.500
3. pro instructione	500	3.500
4. pro quaestionibus incidentibus simul sumptis (le pregiudiziali sono vere cause)	500	4.000
5. pro defensione, una cum summarii compositione, responsionibus, discussione orali	2.500	7.500
	5.000	21.000

La sproporzione tra le tariffe rotali e quelle civili è enorme, non solo nella rimunerazione, ma soprattutto nella mole del lavoro e nella durata della causa, che è sempre molto più gravosa e lenta nel foro ecclesiastico.

Una causa rotale oggi importa una spesa talora superiore alle cento mila lire, come appare dal seguente prospetto approssimativo:

Deposito iniziale	L.	10.000
30 istanze a L. 15	»	450
Notifiche, traduz., istruttoria, perizie ecc.	»	?
Copia di atti dattilografati dalla cancelleria, pagine 450 a L. 7	»	3.150
Stampa sommario alla Vaticana, fogli 88 a L. 980	»	86.240
Restrictus, fogli 5 a L. 980	»	4.900
Animadversiones V. D. 5 × 980	»	4.900
Restrictus responsionis fogli 3 × 980	»	2.940
Diritti di cancelleria e varie	»	10.000
Spese personali della difesa	»	10.000
	L.	132.330

Ora, non esiste alcuna proporzione tra una spesa giudiziale di lire 132.330 ed una retribuzione teorica di lire 21.000, per cui riteniamo equo che il patrono conteggi almeno le competenze secondo il criterio civile nell'attesa che le superiori Autorità provvedano all'adeguamento tra la tariffa civile e quella ecclesiastica.

Gli onorari degli avvocati davanti alla Segnatura Apostolica non sono fissati da alcuna tariffa: si tiene presente quella rotale.

Però ora, con decreto 6 agosto 1946, le tasse sono state per lo meno triplicate, come risulta dal seguente prospetto:

Cause davanti al Congresso, secondo il	minimo	massimo
Deposito iniziale		1.000
Tassa di decisione	1.500	3.000
Tasse per stesura di decisione	1.000	2.000
Cause davanti alla Plenaria:		
Deposito iniziale		3.000
Tassa di decisione	5.000	10.000
Tassa di stesura di decisione	2.000	4.000

Commissioni Pontificie — a) *per la S. R. Rota*:

Deposito iniziale	300
Tassa di commissione	3.000

b) *per i tribunali dioces.*:

Deposito iniziale	300
Tassa di rescritto o di commissione	300

La marca per ogni foglio è di lire 20.

Il che significa che una causa davanti alla Plenaria degli E.mi Padri Cardinali potrà ascendere anche a 30 mila lire di spese giudiziali dovute soltanto al Tribunale (Plenaria e Congresso), senza conteggiare la stampa, la dattilografia ecc., per cui riteniamo equo che la tariffa rotale sia per lo meno triplicata davanti alla Segnatura Apostolica

Per i tribunali Regionali in Italia e diocesani in Italia e fuori, non vi sono tariffe uniformi, ma ogni tribunale si attiene alla sua tariffa, legittimamente approvata. Però un avvocato rotale, chiamato a difendere presso un tribunale diocesano o regionale, non è obbligato di seguire la tariffa locale. Niente osta che l'avvocato, specie se rotale e civile, convenga con la parte di seguire la tariffa civile.

D. Lazzarato, avv.

NOVITA'

LE MISSIONI CATTOLICHE dipendenti dalla S. Congr. *de Propaganda Fide* - Cenni geografici e storici - Dati statistici. - In-16° di pp. 558 L. 350.

GIOVANNI BRINKTRINE, *Il Breviario Romano*. Trad. dal tedesco, Roma, 1946.

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI. — *14 maggio 1946*, nel Palazzo Apostolico Vaticano, la Congregazione *preparatoria* per la discussione di due miracoli, che si asseriscono operati ad intercessione del Beato Giuseppe Cafasso, confessore, Direttore del Collegio Ecclesiastico di Torino, e che vengono proposti per la sua canonizzazione.

28 id., nel Palazzo delle Congregazioni a San Callisto, alla presenza di Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Raffaello Carlo Rossi, Ponente della Causa di canonizzazione della Beata Maria Giuseppina Rossello, fondatrice dell'Istituto delle Figlie di Nostra Signora della Misericordia, la Congregazione *antepreparatoria* per la discussione di due miracoli, che si asseriscono operati ad intercessione della predetta Beata e che vengono proposti per la sua canonizzazione.

11 giugno, nel Palazzo Apostolico Vaticano, la Congregazione *preparatoria* sopra i miracoli del Ven. Servo di Dio Fratel Benildo, dell'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

25 id., nel Palazzo Apostolico della Dataria, alla presenza di Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Federico Tedeschini, Ponente o Relatore della Causa della Serva di Dio Raffaela Maria del Sacro Cuore, fondatrice della Congregazione delle Ancelle del S. Cuore, la Congregazione *antepreparatoria*, per la eroicità delle virtù della detta Serva di Dio.

9 luglio, nel Palazzo Apostolico Vaticano, la Congregazione *ordinaria*, nella quale gli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali ed i Rev.mi Prelati Officiali hanno discusso:

1) Sulla introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Emmanuele Domingo y Sol, sacerdote e fondatore della Congregazione dei Sacerdoti Operai Diocesani.

2) Sulla introduzione della Causa di beatificazione e di canonizzazione del Servo di Dio Meinrado Eugster, religioso converso dell'Ordine di S. Benedetto.

3) Hanno inoltre preso in esame la relazione dei revisori teologi degli scritti dei Servi di Dio Mons. Guido M. Conforti, Arcivescovo di Parma; Rev. Saturnino Ibarguren, della Compagnia di Gesù, e della Serva di Dio Cecilia Eusepi, del Terz'Ordine secolare dei Servi di Maria.

16 id., nel Palazzo Apostolico Vaticano, la Congregazione *ordinaria*, nella quale gli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali hanno discusso:

1) Sulla riassunzione della Causa del Beato Carlo da Sezze, laico professo dei Frati Minori.

2) Sulla concessione dell'Ufficio e Messa propria in onore della B. Maria Crocifissa di Rosa, vergine.

3) Sulla concessione dell'Ufficio e Messa propria in onore della Beata Maddalena di Canossa, vergine.

4) Sulla concessione dell'Ufficio e Messa propria in onore di S. Margherita di Ungheria, vergine.

5) Sulla concessione di un Ufficio e di una Messa propria in onore della Beata Maria Vergine, Regina dei Frati Minori.

23 id., presso Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Alessandro Verde, Ponente della Causa del Servo di Dio Giovanni Maria Roberto La Mennais, sacerdote, fondatore dell'Istituto dei Fratelli dell'Istruzione Cristiana e delle Figlie della Provvidenza, la Congregazione *antepreparatoria*, nella quale i Rev.mi Consultori hanno dato il loro voto sul grado delle virtù del predetto Servo di Dio.

NOMINE. — Con Brevi Apostolici il Santo Padre Pio XII, felicemente regnante, si è degnato di nominare:

23 aprile 1946. S. E. Rev.ma Monsig. Alfredo Pacini, Arcivescovo tit. di Germia,

Nunzio Apostolico nelle Repubbliche di Haiti e Dominicana.

2 maggio, S. E. Rev.ma Monsig. Giuseppe Burzio, Arcivescovo tit. di Gortina, *Nunzio Apostolico in Bolivia.*

10 id. S. E. Rev.ma Monsig. David Mathew, Arcivescovo tit. di Apamea di Bitinia, *Delegato Apostolico in Africa per le Missioni dipendenti dalla S. Congregazione « de Propaganda Fide ».*

11 id. S. E. Rev.ma Monsig. Saverio Ritter, Arcivescovo tit. di Egina, *Nunzio Apostolico, Internunzio in Cecoslovacchia.*

13 id. S. E. Rev.ma Monsig. Luigi Arrigoni, Arcivescovo tit. di Apamea di Siria, *Nunzio Apostolico nel Perù.*

Con Biglietto della Segreteria di Stato in data 1° luglio 1946, il Santo Padre Pio XII, felicemente regnante, si è degnato di nominare il Rev.mo Monsig. Paolo Igino Cecchetti, *Sotto Segretario della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi.*

UDIENZE SOLENNI. — *8 giugno 1946*, il Santo Padre ha ricevuto in solenne Udienza S. E. il Dott. Pedro de Lemos Tovar, Conte de Tovar, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Portogallo, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

12 id., il Santo Padre ha ricevuto in solenne Udienza S. E. il Dott. Ioseph Patrick Walshe, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Irlanda, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

18 id., il Santo Padre ha ricevuto in solenne Udienza S. E. il Dott. Tommaso Francesco Medina, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario del Nicaragua, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

19 id., il Santo Padre ha ricevuto in solenne Udienza S. E. il Principe Don Giulio Pacelli, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Costarica, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

31 luglio, il Santo Padre ha ricevuto in solenne Udienza S. E. l'On. Enrico De Nicola, Presidente provvisorio della Repubblica d'Italia, accompagnato da S. E. l'On. Alcide De Gasperi, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

13 agosto, il Santo Padre ha ricevuto in solenne Udienza S. E. il Dott. Arturo Maixner, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica di Cecoslovacchia, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

NECROLOGIO

Card. Agostino Parrado y Garcia del Titolo di S. Agostino, Arciv. di Granata. Era nato a Fuensaldana il 5 ottobre 1872. Cancelliere della Curia di Salamanca, Arcidiacono della Cattedrale e Decano della facoltà teologica nella Pont. Università cattolica, nel 1925 fu eletto Vescovo di Palencia. Nel 1934 fu promosso alla sede arcivescovile di Granata. Sue opere: il grande Seminario interdiocesano; il Concilio regionale di Granata; l'Istituto per la formazione dei dirigenti di Azione Cattolica. Nel Concistoro Segreto del 18 febbraio u. s. era stato elevato alla Sacra Porpora. Dopo penosa e lunga malattia spirava nella sua residenza l'8 ottobre.

Card. Camillo Caccia Dominioni. — Alle 20,30 del 12 nov. nella sua abitazione al Palazzo del S. Offizio spirava S. Em. il Card. Camillo Caccia Dominioni. Era nato a Milano il 7 febbr. 1877 di nobile famiglia. Ordinato sacerdote nel 1899 dal Card. Ferrari, continuò i suoi studi a Roma, dove esercitò pure il suo apostolato fra l'elemento giovanile negli Oratorii. Il 16 giugno 1921 fu nominato Maestro di Camera del Pontefice Benedetto XV di v.m., carica che gli fu confermata dal compianto Pio XI, e che egli assolse con tatto, fede e carità, specialmente nei due Anni Santi del '25, del '33, oltrechè nell'anno giubilare del Santo Padre del 1929,

che costituirono per lui un primato di lavoro veramente eccezionale. Pio XI di v.m. nel Concistoro del 16 dic. 1935 gli decretò la Porpora con la dignità di Primo Diacono di S. Maria in Domnica. Pieno di commozione, per il compianto Cardinale, l'atto d'incoronare il novello Papa, Pio XII, al balcone della Basilica Vaticana. Assiduo e delicato il suo interessamento per i numerosi Istituti religiosi, di cui è stato fedele e sagace Protettore.

3 aprile 1946. Monsig. *Benedetto Paolo Alves de Souza,* Vescovo tit. di Orisa.

11 id. Monsig. *Giovanni Bargiggia,* Vescovo di Vigevano.

20 id. Monsig. *Giorgio Choquet,* Vescovo di Tarbes e Lourdes.

24 id., Monsig. *Giovanni Kurio,* Vescovo di Amadia dei Caldei.

5 maggio. Monsig. *Antonio Colturato,* Vescovo di Botucatú.

6 id. Monsig. *Casimiro Bukraba,* Vescovo di Pinks.

7 id. Monsig. *Enrico Vielle,* Vescovo tit. di Tebe di Ftiotide, Vicario Apost. di Rabat.

8 id. Monsig. *Adolfo Ivone Maria Duparc,* Vescovo di Quimper.

Id. Monsig. *Giacomo Dey,* Vescovo tit. di Sebastopoli.

13 id. Monsig. *Filippo Rincón Gonzalez,* Arcivescovo di Caracas.

18 id. Monsig. *Giovanni Maria Blois,* Arcivescovo di Mukden.

19 id. Monsig. *Edoardo Rostaing,* Vescovo tit. di Curio, Vicario Apost. di Antsirabè.

25 id. Monsig. *Gaspare Thaçi,* Arcivescovo di Scutari.

13 agosto. Spirava nella Badia di S. Andrea in Cornigliano Ligure Don Pio Alfonzo O.S.B., esimio cultore di studi storico-liturgici, Professore di Liturgia nei Pont. Atenei Lateranense e di *Propaganda Fide* e nel Pont. Istituto di Musica Sacra. Sua opera principale: « I Riti della Chiesa ».

22 id. È morto a Mantova Alessandro Luzio. Era nato a S. Severino Marche (Ancona) nel 1857. Fondamentali sono i suoi studi sul risorgimento italiano.

28 id. In seguito ad una collisione automobilistica sono tragicamente periti presso Alanreed (Texas) il P. Pier Tommaso della Vergine del Carmelo, Preposito Generale dei Carmelitani Scalzi con il suo Segretario P. Battista della Misericordia e il P. Provinciale di Oklahoma.

26 ottobre. È morto improvvisamente in Roma il Rev.mo P. Abate D. Gregorio M. Suñol, O.S.B., Presidente del Pont. Istituto di Musica e insigne gregorianista. Era nato a Barcellona il 7 settembre 1879 e apparteneva all'abazia benedettina di Monserrat. Tra le sue pubblicazioni: il « Metodo di canto gregoriano », l'« Introduzione alla Paleografia Musicale Gregoriana ».

9 dicembre. È giunta la triste notizia della morte di Mons. Giuseppe Stocchiero, avvenuta a Vicenza per apoplessia, all'età di 64 anni. La Chiesa e la scienza perdono in lui un pio sacerdote, un giurista e un canonista infaticabile. Basta ricordare di lui: *Il codice del Clero italiano; Il matrimonio in Italia; Il Beneficio Ecclesiastico* (*sede plena; in provisione;* in preparazione *sede vacante*); *Enti e Beni Ecclesiastici in Italia dopo il Concordato; Il Diritto Penale della Chiesa e dello Stato Italiano;* opere edite dalla S.A.T. di Vicenza in parecchie edizioni. Fra tutte la classica « *Pratica Pastorale in tempi d'emergenza* » arrivata alla 8ª ed. Il Clero italiano aveva in lui una voce amica e fraterna nei suoi dubbi e necessità pastorali.

BREVI NOTIZIE

Aprile 1946. M. l'abbé Jean Rupp ha pubblicato nella *Semaine religieuse de Paris* (28-4-'46) una statistica sulla proporzione dei battezzati nella diocesi di Parigi. Qualche dato per il 1930-1943:

1) In tutta la diocesi: 549.444 sopra 863 mila e 73 nati, cioè il 63,20%.

2) Nella *ville de Paris*: 271.066 sopra 455.443 nati, cioè il 59,35%.

3) Ne *la banlieu*: 378.000 sopra 407.197 nati, cioè il 69%.

Luglio. La Curia Generalizia dell'Ordine dei Minimi, dopo il Capitolo Generale, è così composta: P. Pietro Maria Lalli, Correttore Generale; P. Francesco Capponi, Primo Assistente e Procuratore Generale; Assistenti Generali: i PP. Francesco Gesualdo, Gennaro Moretti e Francesco Saragò.

Id. Il Capitolo generale dei PP. Giuseppini del Murialdo a Viterbo ha costituito la nuova Curia generalizia: P. Luigi Casaril, Superiore generale; P. Antonio Boschetti, 1° consultore e vicario; P. Gaspare Reale, consultore e segretario; P. Gaetano Todescato, consultore; P. Vincenzo Minciacchi, consultore; P. Giovanni Davico, economo; P. Bernardo Maculan, procuratore; P. Maurizio Chamossi, postulatore.

13-19 id. Settimana estiva della Gioventù Femminile di A. C. per l'Italia del Nord nell'Apostolico Istituto di Castelnuovo Fogliani (Piacenza). Tema generale: *La Chiesa e la libertà.* Le lezioni di cultura sono state tenute da Mons. Olgiati.

22 id. A Subiaco, culla dell'Ordine Benedettino, gli *Juniores* della G.I.A.C. celebravano la prima « quattro giorni » nazionale di specializzazione del dopoguerra, nella tranquillità della Valle Santa. Si apre così il secondo decennio del movimento junioristico, essendo stato iniziato nel 1936.

24 id. Convegno delle Presidenti Dioces. dell'Un. Donne di A.C.I. in Roma inaugurato dalla Presidente Centrale, Dott. Maria Rimoldi. Hanno parlato fra gli altri l'on. Fanfani, l'on. Laura Bianchini, Fr. Sigismondo delle Scuole Cristiane, la dott. Canuti, l'on. Maria Jervolino.

27 id. Inizio in Roma del Corso nazionale di cultura e aggiornamento organizzativo delle Dirigenti diocesane della Gioventù Femminile di A.C. per l'Italia centro-meridionale. Sede è l'Istituto Cabrini. Mons. Biagio d'Agostino, Vice Assistente generale, svolge il programma: 1) *Il concetto cristiano della libertà;* 2) *La Chiesa e la libertà di coscienza;* 3) *Il divorzio e la libertà;* 4) *La Chiesa e la libertà della scuola;* 5) *La Chiesa e la libertà nel campo economico.*

29 luglio-2 agosto. Nel Pont. Seminario Reg. di Salerno s'è tenuto il primo convegno per Assistenti Diocesani dell'Un. Donne di A.C.I. Gli argomenti trattati: « *Il concetto e lo spirito della democrazia* »; « *Orientamenti religiosi e sociali della futura Costituzione Italiana* »; « *La famiglia sotto l'aspetto morale e sociale* »; « *Il problema scolastico e la Costituente* »; « *La donna e la vita sociale* ». S. E. l'Arcivesc. Mons. Moscato ha tenuto la parte spirituale del Corso; relatori della parte culturale i Proff. Riccio dell'Univ. di Napoli, e Rispoli.

11 agosto. A Friburgo (Svizzera) dal Capitolo generale dei Marianisti è stato eletto il nuovo Superiore Generale nella persona del Rev.mo P. Silvestro Juergens, già provinciale di S. Louis (U.S.A.).

12 id. È stato eletto il nuovo Superiore Generale dei Terziari Francescani di Waldbreitach: il Rev.mo Fratel Ermete Turwitt. Così pure sono stati nominati i componenti la Curia Generalizia. Date le presenti difficoltà, non è stato possibile convocare il Capitolo Generale: ma la votazione è avvenuta mediante l'invio di schede alla S.C. dei Religiosi.

15-19 id. Ad Assisi, nel Pont. Seminario Regionale, sotto la direzione spirituale di

S. E. Mons. Giuseppe Siri, Arcivesc. di Genova, si è svolto il corso estivo di studio per gli Assistenti Dioces. della Gioventù Cattolica. Le lezioni furono tenute da Mons. Urbani, Assistente Naz. dell'A.C.I., dal Prof. Gedda. Interessanti le tre conferenze dell'Ecc. Siri sui problemi religioso-morali alla Costituente, che devono aver per base il primo articolo del vecchio Statuto italiano: « La religione cattolica è la religione dello Stato Italiano », la cui integrità i cattolici militanti devono apertamente difendere fino alle ultime conseguenze.

21-24 id. Convegno nazionale degli Assistenti ecclesiastici delle A.C.L.I. nell'Istituto « Don Bosco » in Roma. Sono stati affrontati i problemi più acuti dell'organizzazione spirituale e sociale degli operai. Temi: *L'azione sociale e il clero* (Mons. Civardi). *Programma delle A.C.L.I.* (On. Storchi). *Compiti e competenze dell'Assistente delle A.C.L.I.* (Mons. Civardi). *Criteri e metodi organizzativi* (Don Anghileri). *L'apostolato religioso tra gli operai* (P. Soffietti, S.I.). *Le cooperative e la riforma agraria* (Dott. Livio Malfettani). Nella giornata conclusiva hanno parlato Mons. Montini, l'On. Bonomi, il Prof. Luigi Palma.

25 id. A Camaldoli (Arezzo) vien ripresa la tradizionale Settimana di teologia per laici sul tema: « La Carità ». Maestri: S. E. Mons. Antonio Lanza, Arciv. di Reggio Calabria, il Sac. Carlo Colombo del Seminario Milanese e P. Martinelli d. O. Dal 25 al 30 Settimana di cultura religiosa dei laureati dell'A.C.I. Dal 1° settembre quella organizzativa per dirigenti.

25-31 id. Ad Assisi ha avuto inizio, promosso dalla « Pro Civitate Christiana », il IV Corso di Studi Cristiani. Don Giovanni Rossi ha pronunciato il discorso inaugurale illustrando il tema proposto alle lezioni: « Cristo Amore ». Il letterato Antonio Baldini si è rivelato, in specie colla sua prosa sul Figliol prodigo, il poeta Giuseppe Ungaretti « pregò colle parole della sua più alta poesia » — come sottolinea chiaramente Piero Bargellini su « *Il Popolo* » di Roma (5 settembre '46) — per cui « a nessuno parve strano il ritrovarsi a piangere », un filosofo Armando Carlini « con lo stringere di un sillogismo, strinse la gola di commozione a tutti gli uditori. Aveva cominciato con la sicura flemma del raziocinatore, e terminò anch'egli strozzato sulla parola Amore », Francesco Carnelutti rappresentò il diritto e l'eloquenza.

Mons. Pietro Parente « somigliò alla colonna che guidava gli Ebrei », facendo « ombra agli avversari della dottrina cattolica ».

L'abbate Ricciotti parlò da par suo. Chiarezza e semplicità che stupiscono nel suo simpatico romanesco.

Il siciliano Michele Sciacca e il triestino Marino Gentile « benchè filosofi, si sono comportati molto cavallerescamente con la teologia ». Beniamini del corso furono Mons. Salvatore Garofalo e Benvenuto Matteucci. Ultima squilla la parola del P. Lombardi. « Ma il centro del convegno »» — come conclude P. Bargellini — « è stato il convertito Eugenio Zolli », ex-Gran Rabbino di Roma, che portava ad Assisi, come un voto, la riconoscente sua gratitudine per Pio XII, il Papa dell'Amore di Cristo.

29 id. Nella Casa Generalizia e Collegio Teologico Internazionale « S. Antonio M. Zaccaria » al Gianicolo, si è svolto il Capitolo Generale dei Barnabiti. Riuscì rieletto nella carica il Rev.mo P. Idelfonso M. Clerici, già Padre Generale dal 1937 e confermato nel 1940. È il 70° successore del Santo Fondatore A. M. Zaccaria (+1539).

30 id. La Federazione Nazionale del Clero ha riaperto la Casa del Clero a Montecatini Terme in Via Armando Diaz. È una istituzione, tra le tante della F.A.C.I., voluta e realizzata dal compianto Mons. Orlandi, perchè i sacerdoti si trovassero riparati dall'ambiente mondano di una vita d'albergo.

9-11 settembre. A Roma Convegno di studio e di aggiornamento per le Religiose Insegnanti. *Resoconto dell'Assemblea Gen. della F.I.D.A.E.* (Mons. U. Cameli). *Formazione religiosa e culturale delle Suore Insegnanti* (S. Em. il Card. G. Pizzardo). *Come rendere efficace l'insegnamento religioso* (Mons. P. Margreth). *L'educazione nei Convitti (metodi, difetti, rimedi).* (P.P. Cambiaghi, barnabita). *Legislazione scolastica* (Mons. U. Cameli).

15 id. Il XXVII Preposito Generale della Compagnia di Gesù è stato eletto nella persona del P. Giovanni Battista Janssens, già Provinciale della Belgica settentrionale. È nato a Malines il 22 dicembre 1889. Attualmente le Provincie della Compagnia sono 43 con 28.424 membri.

16 id. La S.C. dei Seminari e delle Università ha accolto la Scuola Superiore di Assistenza Sociale, istituita dall'ONARMO, nella categoria degli istituti dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica. Rappresentante della S.C. è il Rev.mo Mons. Luigi Pepe della Commissione tecnica consultiva dell'Ufficio Scolastico Centrale.

17 id. Si è celebrato in Roma, sotto la presidenza di S. E. Mons. L. Traglia, Vicegerente di Roma, in rappresentanza dell'Em.mo Card. Vicario, Protettore dell'Ordine, il LI Capitolo Generale dei Chierici Regolari Minori (Caracciolini). È stato riconfermato a Preposito Generale il Rev.mo P. Florindo Monachesi. Assistenti: P. Giuseppe Rossi, P. Guglielmo Marinelli, P. Michele De Angelis, P. Fiorello Piersanti. Economo Generale: P. Gregorio Moretti.

19 id. Ricorre il primo centenario dell'Apparizione di N. Signora de La Salette. Nel pomeriggio del 19 settembre 1846, sabato delle Quattro Tempora, vigilia dell'Addolorata, due pastorelli Maximin Giraud (11 anni) e Mélanie Calvat (15 anni) custodivano il gregge sulla montagna de La Salette (1810 m. nell'Isère). Tutto a un tratto, scorsero, seduta sopra un masso, in un globo di luce, una donna che piangeva colla testa fra le mani. Ne furono spaventati. Ma la signora si alzò dicendo loro: « Venite pure, non abbiate paura: devo darvi una grande nuova... ». E parlò loro per mezz'ora in francese dapprima e nel loro dialetto. Poi s'alzò verso il cielo e disparve.

La grande nuova della Vergine SS. è una esortazione patetica di una mamma per i suoi figli minacciati dalla giustizia divina. Bestemmie, profanazione dei giorni festivi, disprezzo del digiuno e dell'astinenza, negligenza nella preghiera, incomprensione della virtù redentrice della sofferenza: sono le offese più comuni denunciate dalla « Belle Dame » de La Salette, che richiama i suoi figli alle grandi realtà soprannaturali e vuole da essi una vera conversione, solida penitenza e vita di preghiera.

20 id. Sotto la presidenza del Rev.mo Abate D. Emanuele Caronti nella Casa Madre di Tortona si è svolto il Capitolo Generale della Congregazione della Divina Provvidenza di Don Orione. A Direttore Generale è stato eletto il Rev.mo Don Carlo Pensa. A Consultori Generali i Rev.di D. Zanachi, D. Piccinini, D. De Paulis e D. Picardo. Procuratore Generale: D. Risi, vice Procuratore: D. Orlando e Economo Generale: D. Sciaccaluga.

21 id. I rappresentanti dei Frati Predicatori, riuniti all'« Angelicum » in Roma hanno eletto l'80o successore di S. Domenico: il Rev.mo P. Emanuele Suarez, Rettore Magnifico del Pont. Ateneo « Angelicum ». Il neoeletto appartiene alla Provincia di Spagna. È nato il 5 novembre 1895 a Campomanes nelle Asturie. Nota in tutti gli ambienti di studiosi è la sua attività di canonista, specialmente nei dicasteri romani. L'Ordine domenicano conta attualmente circa ottomila membri distribuiti in 31 Provincie.

23-27 id. Settimana Mariale Sacerdotale per la Regione Veneta presso l'« Antonianum » di Padova. Temi svolti: *Formazione del predicatore alla cultura Mariana* (Prof. D. G. Ongaro del Sem. di Verona). *Formazione del predicatore alla pietà Mariana* (Prof. C. Messori Roncaglia, S.I.). *La Predicazione Mariana attraverso i secoli* (P.G.M. Roschini, O.S.M.). *Maria SS.ma e la S. Scrittura* (Prof. D. A. Rizzato del Sem. di Padova). *La Madonna nella Liturgia* (P. R. Pepi, O.S.B.). *Maria SS.ma e la teologia* e *Varie forme di predicazione Mariana* (P.G.M. Roschini, O. S.M.). La Settimana si è conclusa nella Pont. Basilica del Santo con il discorso di S. Em. il Card. A. Piazza: *Cosa domanda a noi oggi la Madonna.*

24 id. I Padri Giuseppini del servo di Dio Mons. Morello hanno eletto nel Capitolo Generale, tenuto nella Casa Madre di Asti, il loro Rettor Maggiore: il Rev. D. Luigi Rosso.

25 id. I Piccoli Fratelli di Maria o Maristi delle Scuole hanno tenuto nella casa di Grugliasco (Torino) il loro XIV Capitolo Gene-

rale. È risultato eletto il Rev.mo Fratel Leonida.

26-28 id. Si è tenuto in Roma il 1° Congresso Nazionale delle A.C.L.I. colla partecipazione dei dirigenti provinciali e delegati dei nuclei aziendali di tutta Italia. I lavori si sono svolti nell'aula magna del Pont. Ateneo Lateranense. Il Presidente centrale, on. dr. Ferdinando Storchi, fra l'altro, ha ribadito il concetto che le A.C.L.I. sono state volute per svolgere tra la massa dei lavoratori cristiani una funzione di impulso, vigilanza, integrazione nei confronti del sindacato unitario. Quindi prepararli alla vita sindacale e guidarli in essa. Passava poi ad esaminare l'attività dell'Associazione e terminava riaffermando che essa ha come scopo la diffusione e la penetrazione del pensiero sociale cristiano nel mondo del lavoro.

28 id. Nell'archicenobio di Monte Oliveto Maggiore (Siena) il Capitolo generale dei monaci Benedettini Olivetani ha eletto Abate Generale D. Romualdo Zilianti, abate di Lendinara; Visitatori: D. G. Aldinucci, D. P. Paolazzi, D. C. Boschaerts; Procuratore Gen.: D. R. Capra. Il neo Abate Gen. è il 187° nella serie degli Abati *nullius* di M. Oliveto Maggiore e dei Generali della Congregazione monastica benedettina, fondata nel 1319 dal B. Bernardo Tolomei.

29 id. Il XXXV Capitolo Generale dei Passionisti, tenuto nella Casa Generalizia dei Ss. Giovanni e Paolo al Celio, ha eletto al primo scrutinio il nuovo Generale: il Rev.mo P. Alberto dell'Addolorata (*Deane*), Provinciale della Provincia di Maria SS. Immacolata (*Argentina*). È nato ad Arrecifes (Buenos Aires) il 3 maggio 1908. Consultori: 1. P. Malcolm di Maria (*La Velle*) (Stati Uniti); 2. P. Tito di S. Paolo della Croce (*Cerroni*) ex Generale (Italia); 3. Giammaria della S. Famiglia (*Alùstiza*) (Spagna); 4. P. Martino della S. Famiglia (*Bosmans*) (Belgio). Procuratore Generale: P. Alfredo del SS.mo Sacramento (*Wilson*) (Inghilterra).

6 ottobre. In 156 diocesi d'Italia, per desiderio del S. Padre i piccoli, ospiti delle Colonie estive organizzate dalla Pont. Commissione di Assistenza, hanno ringraziato la Vergine del Rosario per il bene ricevuto ed hanno pregato secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. I bambini, che hanno partecipato alle 995 colonie predisposte dalla P.C.A., raggiunsero il numero di 256.135.

6 id. Il quarto Capitolo della Pia Società di S. Francesco Saverio per le Missioni Estere (Saveriani) di Parma ha eletto il secondo successore del Servo di Dio Guido M. Conforti, Vesc. di Parma e fondatore della Congregazione, nella persona del Rev.mo P. Giovanni Gazza. È nato a Malandriano (Parma) nel 1893.

8 id. Nella nuova Casa Generalizia di S. Giuseppe in Via Nomentana i Canonici Regolari Lateranensi del SS. Salvatore hanno tenuto il Capitolo Generale, presieduto dall'abbate D. Giovenale Pascucci, quale Vicario Generale. Abbate Generale: l'Abbate D. Luigi Smith, già Visitatore della Provincia inglese; Procuratore Gen.: il Can.co D. Carlo Egger; Visitatori rispettivamente delle Provincie italiane settentrionale, centro-meridionale, inglese, franco-belga, ispano-americana, i Can.ci D. Carlo Filippi, D. Mario Del Negro, D. Carlo White, D. Giuseppe Soetman, D. Edoardo Irizar.

14 id. A Venezia ha avuto luogo la XX Settimana Sociale dei Cattolici Italiani sul tema « I problemi del lavoro ». Il S. Padre ha voluto esser presente con una lettera del Sostituto di Segr. di Stato, Mons. Montini, a S. E. Mons. Adriano Bernareggi, Presidente della Settimana stessa.

20 id. Successore del compianto P. S. Cruveiller, è stato eletto Superiore Generale dei Missionari di N. Signora de La Salette il Rev.mo P. Giuseppe Imhof dal Capitolo Generale tenuto a Lione. Il novello Superiore Generale è nato in Svizzera il 28 maggio 1894 ed attualmente era Superiore Provinciale della Svizzera.

21 id. Nella Casa Generalizia dei Fratelli della Carità « Canossiani » vi sono state le elezioni capitolari. Preposito Generale: il P. Angelo Pasa.

25 novembre. Il Rev.mo Prof. D. Luciano De Bruyne, Ordinario di Iconografia Cristiana nel Pont. Istituto di Archeologia Cristiana è stato nominato Rettore dell'Istituto medesimo.

L'*Osserv. Rom.* del 19 settembre annunciava da Bloamfontein che il Vicario Ap. del Transvaal, S. E. Mons. O' Leary, per particolare indulto della S. Sede dedicherà una nuova Chiesa al Beato Martino de Porres (1569-1639), fratello laico dei Domenicani di Lima, che, nel Sudafrica, gode molta devozione. Venne beatificato da Papa Gregorio XVI nel 1836. La cosa viene segnalata essendo fuori dell'ordinario dedicare chiese a semplici Beati. (cfr. c. 1168, 3).

Mons. Baldelli, presidente della Pont. Commissione di Assistenza, in una conferenza ai giornalisti romani ne ha rilevato l'attività in una impressionante esposizione di cifre che può così riassumersi: dal 6 giugno 1944, data d'inizio dell'attività dei « refettori del Papa », sino al 30 aprile scorso, sono state distribuite 59 milioni di minestre in un totale di 2 mila refettori esistenti in 73 provincie ossia 175 docesi. La spesa complessiva è stata di oltre 350 milioni di lire fornite per 270 milioni dalla S. Sede e 80 milioni dallo Stato. Il treno pontificio ha compiuto 14 viaggi trasportando 30 mila reduci. Fra le iniziative innumerevoli della Pont. Comm. le più importanti dall'inizio « La Giornata della Carità » in Roma (nov. '44), « Dono natalizio del Papa » a 20.000 bimbi profughi, all'Università Gregoriana, dove presenziò anche il S. Padre (dic. '44). « Concerto della R.A.I. in Vaticano a beneficio delle opere della P.C.A. alla Augusta presenza del Sommo Pontefice » (dic. '44). Concerti musicali nel Cortile del Belvedere (maggio-giugno '45). Inizio dei viaggi del treno ospedale pontificio « P.I. » per il trasporto dei reduci ammalati (nov. '45). Organizzazione e distribuzione di 50.000 pacchi « Dono natalizio del Papa » agli orfani di guerra e figli di reduci, ai malati degli ospedali di Roma.

COLLEZIONE STORICA

Volumi pubblicati:

WALZ: *S. Tommaso d'Aquino* . . . . . L. 350

PASCHINI: *Tre ricerche sulla storia della Chiesa nel 500* . . L. 350

Di prossima pubblicazione:

DIONISOTTI: *Bembo* - Studi e documenti.

HENZE: *Lourdes.*

BARTOLOMEI: *Galilei e S. Tommaso.*

TRA LE RIVISTE

La Settimana del Clero (Direzione: Piazza Duomo, 3 - Padova - c.c.p. 9-16185 - abbonamento ordin. L. 200).

Ottima l'iniziativa del Clero di Padova per i confratelli di tutta Italia. È un settimanale chiaro, coraggioso, utilissimo per l'aggiornamento rapido e completo del sacerdote assorbito dal ministero, aderente alle reali necessità dell'ora.

Nella prima pagina vengono riportati articoli di penne autorevoli, nelle altre, in diverse rubriche, tipograficamente ben disposte (magistero, azione sociale, documentazioni, letteratura, libreria, cinema...) viene in breve esaurito tutto il bilancio della settimana. Fin dall'inizio della pubblicazione è stato indetto un concorso a premio tra i sacerdoti. Eccone i quesiti:

1) Perchè il Sacerdote oggi è incompreso da tanti fedeli? Quali rimedi si possono suggerire?

2) Quale dev'essere la condotta del Clero di fronte alla pratica conciliante dei fedeli di *miscere sacra profanis* e... peggio?

3) Che cosa fare *hic et nunc* per frenare una pratica di vita sempre più pagana?

Si è creduto poi opportuno sentire, in proposito, anche la voce dei laici e fu bandito un secondo concorso riservato ai laici e furono pubblicate le migliori risposte.

Caratteristica di « Settimana del Clero » è di portare con frequenza l'eco dell'attività sacerdotale di tutta Italia, stimolare colla scuola dell'esempio, sintonizzare, per così dire, l'attività sacerdotale italiana per un sempre maggior bene fra le anime a gloria di Dio. Quod faxit Deus.

Docete. Bollettino mensile della Federazione Istituti dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica (F.I.D.A.E.). (Direz. Amm. Piazza S. Maria in Trastevere, 24, Roma - c.c.p. 1-11806 - abbon. annuo L. 300).

È stata costituita in Italia una Federazione Nazionale degli Istituti di istruzione e di educazione, dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica (F.I.D.A.E.) con lo scopo di tutelare gli interessi dei medesimi, incrementarli e contribuire all'affermazione dei diritti della scuola secondo lo spirito della tradizione educativa della Chiesa. Gli Istituti Ecclesiastici e Religiosi federati sono attualmente circa 2000, senza tener conto delle scuole elementari e materne, con una popolazione scolastica — per le sole scuole medie — di oltre 200.000 alunni. Dall'Autorità Governativa, infatti, si sono avuti importanti riconoscimenti, dovuti al battagliero spirito dei suoi dirigenti.

Organo ufficiale è « Docete », il quale oltre alle disposizioni proprie della Federazione, fornisce agli Istituti informazioni di carattere culturale, tecnico e legislativo, tratta dei problemi educativi con riguardo specialmente alla vita, esigenze, sviluppi, aggiornamento dei collegi.., intende offrire cioè un panorama ampio e possibilmente completo dei problemi della scuola cattolica nel mondo.

Indispensabile, quindi, per tutte le nostre scuole cattoliche.

RECENSIONI

NOVUM PSALTERIUM BREVIARII ROMANI cum excerptis e Communi et Proprio Sanctorum secundum novam e textibus primigeniis interpretationem latinam Pii Papae XII auctoritate editum. In-18, Editio Taurinensis 1946 juxta typicam. Stampa in rosso-nero a caratteri chiarissimi *su fine carta india*. Legature originali: N. 1 In *simil-pelle zigrino*, taglio rosso L. 700. N. 2 In *pelle zigrino nero finissimo*, fregi in oro, taglio oro, busta L. 1100. N. 3 In *marocchino nero flessibile*, fregi in oro, taglio rosso sott'oro e busta L. 1400. Casa Editrice Marietti, Via Legnano 23, Torino.

Doti del presente *Psalterium* sono: la preparazione redazionale accurata, la comodità di formato tascabile, il carattere elegante e sopratutto la razionale amplificazione del testo per eliminare fastidiosi rinvii. La Casa Editrice ha voluto fare una edizione veramente comoda. Basta osservare le aggiunte apportate, specialmente quelle annotate nei nn. 1, 5.

1) Nel Salterio, per ogni giorno, è stato inserito a Matutino l'Invit. e l'Inno *per annum* per l'ufficiatura feriale e al fine di ogni Notturno l'Assoluzione e le Benedizioni; nell'*Ad Laudes II* e nelle Ore minori sono state riportate le Ant. dell'Avvento, Settim. Santa, e inoltre il Capit., il R. br. per i cinque tempi dell'Anno e le Preces feriales. In tal modo il Sacerdote, pure giovandosi dei due foglietti mobili stampati in carta forte ad uso segnalibro (contenenti l'*Ante* et *Post divinum Off.*, le *Preces*, il *Suffragium*, le *Ant. finales B. M. V.*, il *Venite*, il *Benedictus* e *Magnificat*) non deve mai ricorrere all'*Ordinarium*.

2) Numerose migliorie presenta quest'edizione nel *Commune Sanctorum* come ad es.: per le 5 feste degli Angeli si formò un *Commune Angelorum* con i 9 salmi proprii del Matutino; sempre sono inserite ai Vespri ed a Matutino le *Ant. T. Pasch.* e *extra T. P.* e talora sono pure inserite le *Ant.* proprie di alcune feste, per evitare fastidiosi rinvii.

3) I *Psalmi de Dominica pro festis* sono raccolti in un fascicoletto a parte ad uso segnalibro.

4) Per la recita degli Uffici del Proprio del Tempo e dei Santi con Salmi proprii, questi furono raccolti con le loro Antifone in un fascicoletto a parte che può essere comodamente tenuto in mezzo al Breviario.

5) L'orazione propria degli Uffici del Proprio del Tempo e dei Santi è riportata in Appendice al Salterio, cosicchè non è necessario ricorrere al Breviario nella maggior parte dei giorni dell'anno.

BRACALONI LORENZO, *Il Santo della Strada. Benedetto Giuseppe Labre* - cm. 12×18, p. 176. Edizioni Liturgiche Missionarie, Via XXIV Maggio, 10, Roma - 1946 - L. 150.

L'agile penna del B. è venuta a portare il suo contributo alla collezione « I poveri », diretta da E. Lucatello. S'allinea 17° nella variopinta serie e quasi sembrerebbe un fuori luogo, se non si riflettesse chi è stato Benedetto nella sua vita. Il pellegrino di Dio, il santo nòmade, l'inesausto cercatore della via del Cielo, ci avverte che in questo mondo siamo tutti dei poveri pellegrini verso una patria. Ed ora, per tanti, più visibile appare questa constatazione da esperienze forzate. La strada è divenuta per folle innumerevoli la dimora stabile. Benedetto l'aveva eletta per sua casa; non in un chiostro, ma nel cuore del mondo: era la voce di Dio; le Certose, le Trappe non erano fatte per lui... « la sua via era appunto il non averne alcuna: egli sarebbe stato come il pesce che in qualsiasi direzione si muove trova sempre acqua, limpida, fresca, argentea, per il suo cammino ». Quindicimila miglia... Dal 1770 — aveva 22 anni — fino al 1783. Loreto (11 volte), Fa-

briano, Napoli, La Verna, Einsiedeln, Compostella, Monserrato, Manresa: le mete de i suoi pellegrinaggi e sempre col cavallo di San Francesco. Dove si fermò più a lungo: Roma, che chiamava sua patria; suo appartamento un'arcata del Colosseo, la XVIII, accanto alla V Stazione della *Via Crucis*; luogo del suo riposo: la sua Chiesa, S. Maria dei Monti.

Vuol essere un'opera di divulgazione, di rivalutazione di certe idee strambe, che costituiscono l'unica nozione, per tanti, di questo Santo, e nello stesso tempo un ex-voto di riconoscenza dell'A. a Benedetto, che si era eletto come patrono nel periodo bellico. Per il resto tutti conoscono il modo di presentare le cose di B. dai suoi libri (*Amici, Le parole turchine, Andrem sulla montagna*) o dall'*Osservatore Romano*. Forse qualche ripetizione ed insistenza dello stesso concetto, però ti senti subito ringiovanire da qualche similitudine fresca e brillante (ad es. a p. 111-112), che ti dà lena a proseguire per sapere come va a finire una storia così originale e, in pratica, edificante.

b. g.

De Luca Giuseppe, *Commenti al Vangelo Festivo*. I vol. cm. 11×15,5 - p. 308 - Edizioni Liturgiche - Roma - 1946 - L. 190.

Dobbiamo ringraziare la sorella dell'A., che volta per volta pazientemente li ha tutti ritagliati dall'*Osservatore Romano* e conservati, e ora, vincendo la naturale ritrosia di *g.d.l.*, ha dati alle stampe. In quattro volumetti eleganti avremo riunite tutte quelle belle cose, che leggemmo dal 1935 al 1942. Si potranno cestinare quei ritagli di giornali gelosamente conservati e riletti in preparazione al Vangelo domenicale e vederli allineati in altra forma nella nostra biblioteca. Il I vol., dall'Avvento alla IV Dom. dopo l'Epifania, comprende da quattro a sette commenti per ogni domenica.

Dice l'A. nella prefazione: « Ora mi accorgo come queste pagine mi nascessero, quasi sempre, da un esame di coscienza che io, senza neppure avvedermene, conducevo su di me stesso, a mano a mano che assorbivo, scrivendo, la luce della Parola divina ». Esame di coscienza introspettivo, causato dalla lettura meditata dei luminari Agostino e Newman, che si risolveva in un lamento sopra l'anima sua. E nel frattempo scriveva. Si può pensare al Gratry. Quindi nulla di puramente esteriore e appariscente. Leggendo, si deve entrare nella propria anima, scrutarla alla luce della parola eterna e trarne quel profitto spirituale, che augurava ancora, dopo tanto tempo, la sorella al fratello: « Una pagina così, se il mio fratello prete la leggesse, gli gioverebbe ».

g. b.

[Calabria, Giovanni], *Apostolica vivendi forma* per sacerdoti e religiosi - cm. 13×20 - pag. 212 - Casa Ed. Buoni Fanciulli - Verona - 3ª ed. - 1946 - L. 100. *Amare* - cm. 13×20 - pag. 280. Casa Ed. Buoni Fanciulli - Verona - 1946 - L. 160.

1. Ci sembra di sentire il grido del nobile vicentino, Gaetano Thiene: « Cristo aspetta, niun si muove », di colui, che tanto fece per ricopiare in sè e suscitare nei sacerdoti del suo tempo il primitivo spirito apostolico e, che, come dice il Breviario, tanto desiderò « collapsam ecclesiasticam disciplinam ad formam apostolicae vitae instaurare ». Questo è un libro di emergenza contro la mediocrità sacerdotale. È un appello forte e robusto per risvegliare tanti sacerdoti dal loro torpore, dalla stasi del loro quieto vivere, perchè riprendano le loro posizioni, mentre s'addensano nere nubi, annunciatrici di tempesta. Esame di coscienza sulle nostre responsabilità. Nell'*ora decisiva* è necessario aver coscienza della situazione e della propria missione. Non si può credere, che dopo tanto sconquasso non ci sia nulla da rivedere in casa nostra. Dobbiamo rifarci alle tradizioni della vita evangelica ed apostolica, guardarci dalle eresie della esteriorità, dell'azione, del denaro. Essere Vangeli viventi. Soffrire per la giustizia. Compito immane, ma la fede degli Apostoli sorpasserà ogni ostacolo. Fra i mezzi umani leciti, ben potenziati, fare assegnamento principe sulla vita interiore, sulla preghiera, sulla santità. Rinuncia generosa a qualsiasi mondanità e pratica reale dei consigli evangelici. Via certo borghesismo eccle-

siastico, i nepotismi risorgenti, le esazioni di incerti di stola, la corsa ai benefici vacanti..., tutte cose che fanno parlare di bottega dei preti. Abbiamo fede nella Divina Provvidenza. Vivere la cattolicità della Chiesa, lasciando da parte certi vuoti campanilismi, contrasti, gelosie, antagonismi poco edificanti, freddezza di rapporti tra confratelli, e pensare che ogni mattina tutti si sale un altare... Amare Gesù nel povero e farlo amare nella nostra vita di sacerdoti casti, poveri, spiranti carità; quand'anche il Clero fosse forzato a maneggiare la falce o il martello e a mettersi in tuta, la sua luce di castità, di disinteresse, di amore, compirà pur sempre la sua angelica missione.

Durus est hic sermo? È la sintesi di quello che espone l'A. in questa opera, che tutti i sacerdoti devono avere e sempre a portata di mano, perchè la voce di Dio risuoni di continuo nella loro mente e nel loro cuore.

2. Ci sembra la continuazione ed ampliamento dell'argomento trattato nel cap. X di « *Apostolica vivendi forma* », però in rapporto alla questione sociale. « ... I popoli sono stanchi, sono disillusi. Sentono che tutta è vana, tutta è vuota la vita, senza l'amore... ». Che fare per rendere gli uomini migliori? Bisogna amarli, amarli ad ogni costo, amarli sempre. Educare all'amore; predicare l'amore; attuare l'amore che Gesù ci ha insegnato: ecco il lavoro urgente dell'ora.

L'A. preavverte che il libro è ricco di citazioni, il che non garberà a tutti. E realmente ha riunito molto buon materiale nel suo schedario personale, che poteva però essere un po' più immedesimato, perchè ne risultasse un lavoro di sintesi più organico e più simmetrico. Però anche se sono abbondanti le referenze (di cui potevano essere annotati i rispettivi luoghi d'origine per maggior precisione) pure sono consensi autorevoli che, per associazione di idee, illuminano di nuova luce gli argomenti trattati, i problemi della povertà, della miseria, della giustizia alla luce della carità di Cristo.

di g.

Pirelli Luigi, « *In sortem Domini vocatis* ». Studio sulla vocazione sacerdotale. - Cm. 9×14,5 - pag. 370 - Ed. Ancora - Milano - 1946 - L. 175.

Problema fondamentale e di primo piano, perchè la formazione di un buon clero si riduce al problema delle vocazioni anzitutto. Indagini attente e scrupolose occorrono per ridurre la possibilità di errore al minimo, non andar così, alla buona, con un fare troppo semplicistico, empirico, a base d'intuito psicologico, senza confermarlo con un esame accurato di quegli elementi, che possono dare una maggiore garanzia alla vocazione studiata. Dare direttive precise, presupposto efficace di una illuminata azione al riguardo, secondo le norme della pedagogia ecclesiastica per la retta formazione del clero. Ecco lo scopo di Mons. Pirelli, Rettore del Pont. Seminario Reg. « Pio XI » di Benevento. Dopo un'introduzione generale, la prima parte tratta dei requisiti della vocazione (segni secondari e principali; idoneità negativa, familiare, corporale, d'indole, morale, di cuore, di mente, di anima, volontà); la seconda della cultura delle vocazioni e della preparazione spirituale-intellettuale del Seminario. Segue la bibliografia.

I sacerdoti in cura d'anime, guide autorizzate delle giovani speranze della Chiesa e informatori ufficiali dei Vescovi, potranno, alla luce di queste pagine, fare una migliore cernita e insieme dare più illuminate referenze al caso e gli alunni poi del Seminario vi troveranno le multiformi esigenze di stato così santo e nello studio della propria idoneità si risolveranno in coscienziose decisioni intonate alla volontà di Dio.

*

Civardi Luigi, *Il Clero e l'azione sociale.* - Cm. 10,5×14,5 - pag. 60 - A.C.L.I., via Aracoeli, 3, Roma - 1946 - L. 50.

La collana « Organizzazione » delle Assoc. Crist. Lavoratori It. (A.C.L.I.) fra gli altri opuscoli [le A.C.L.I.; l'Azione sociale cristiana ieri e oggi; il Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori; il Circolo Lavo-

ratori; lo Sport nei Circoli Lavoratori; la Società cooperativa; l'Istruzione professionale; Vita sindacale; la Guida del propagandista; il Movimento femminile nelle A.C.L.I.] comprende anche il presente, 110 della serie. È diretto espressamente al clero e ha lo scopo di indicare i compiti e le competenze specifiche del sacerdote in queste Associazioni, chè l'azione sociale non è estranea, ma parte integrante della missione affidata da Cristo ai suoi ministri. È stata una Lettera della Segreteria di Stato del 12 gennaio 1946 all'Episcopato italiano a sottolinearne la necessità. « Desidera il Sommo Pontefice ripetere oggi al Clero italiano l'esortazione, già rivolta da alcuni Suoi Predecessori, di ritenere come un dovere d'apostolato il dedicarsi allo studio e all'azione sociale, e insieme di prestare aiuto e assistenza al laicato cattolico che lavora rettamente nelle associazioni professionali ».

La missione sociale del clero sulle direttive di Cristo, della tradizione cristiana e dell'insegnamento dei Pontefici. Obiezioni e risposte. Norme e limiti (usare prudenza e carità; agire da sacerdoti; non assumere responsabilità economiche; non partecipare a conflitti di classe; preparare il laicato). Un accenno alle tre forme di attività delle A.C.L.I. (i Circoli lavoratori, i Patronati e i Segretariati del popolo, le Organizzazioni di categoria) e ai loro criteri organizzativi. I compiti fondamentali nelle stesse del sacerdote (tutore della ortodossia del movimento *aclista*, educatore di coscienze e curatore d'anime: compito assistenziale e formativo). Il tutto in forma sintetica, chiara, precisa: l'essenziale da sapersi dal clero in un apostolato di primo piano, qual'è quello tra la classe lavoratrice, il *quarto stato*.

g. *di* g.

B. Grignion de Montfort, *Trattato della Vera Devozione a Maria Vergine*. Nuova trad. di Dino Marranci. - Cm. 12×17 - pag. 200 - Casa Ed. Marietti - Torino - 1946 - L. 150.

Ecco una nuova edizione dell'ormai famoso libro, definito dal Bremond « il più bel trattato della divinizzazione del cristiano » per mezzo della devozione genuina a Maria SS., dalla cui lettura, come è stato detto, si è santamente ammaliati ad un ardente amore per la Vergine, che ne emana. Un non so che d'ispirato e di soprannaturale che brilla sempre di lucentezza nuova.

Angrisani Giuseppe, Vesc. di Casale. *In matutinis meditabor in Te*. Meditazioni per sacerdoti. Vol. I *pars hiemalis*, vol. II *pars verna*. - Cm. 12×17 - pag. xvi-488, iv-440 - Casa Ed. Marietti - Torino - 1946 - L. 220, 220.

La *novità*, apportata dall'Ecc. A. alla vasta produzione già esistente in materia con questa sua opera, sta nel proporre come tema di meditazione ai sacerdoti la stessa parola divina che la Chiesa pone loro ogni giorno sott'occhio nelle lezioni scritturali del Breviario; coll'intento che a un certo momento il sacerdote stesso sia invogliato a meditare per suo conto sul suo Br. quotidianamente, a trovare in esso una miniera d'inesauribili applicazioni pratiche, aderenti ai molteplici bisogni della sua anima.

Bonatto Giulio, *Adjumenta doctrinae*. Note in margine all'insegnamento della Religione per le Scuole Medie. - Cm. 12×17 - vol. I - pag. 184 - Casa Ed. Marietti - Torino - 1946 - L. 150.

Libro sussidiario, per il catechista, del testo di Religione compilato dall'A., che suppone e illustra. Troverà qui un materiale grezzo di costruzione: testi, esperienze, osservazioni, argomenti originali, conferme, notizie, per la propria preparazione didattica, per una risposta pronta ed esauriente alle obiezioni insorgenti.

Fanfani Ludovico, O.P. - *Teologia per tutti* secondo la dottrina di S. Tommaso - Volume III *i Sacramenti*, vol. IV *la Chiesa* - *i Novissimi* - Cm. 12×19 - pag. 564, 395 - S.A.L.E.S. - Roma - 1946.

Come è già stato ricordato nel *Bollettino*

Bibliografico (1946, p. 28), secondo l'A. la presente opera vuol essere un « corso popolare di teologia dogmatica, esposto in forma accessibile a tutti, pur rimanendo nel campo scientifico, come richiede il genere stesso della materia ». Il metodo è quello tradizionale, lo scolastico, ma che portato al livello intellettuale dei lettori dalla sagace profondità e chiarezza dell'A., perde quell'aria di cupa austerità ed astrattezza nonchè di disinteresse che a prima vista potrebbe ingenerare.

Nei precedenti volumi ha trattato, nel I, di *Dio, Uomini, Angeli*; nel II di *Gesù Cristo, Maria SS., Grazia*. Logicamente secondo l'ordine tradizionale ora parla nel III dei *Santi Sacramenti in comune* e *in particolare* solamente sotto l'aspetto dogmatico. Nel IV però l'A. ci viene a parlare della *Chiesa*. « È un ordine logico un po' nuovo in teologia dommatica » — rettifica l'illustre Padre — « questo di trattare della *Chiesa*, dopo il trattato sull'*Incarnazione* e dopo quello sui *Sacramenti*; non lo crediamo tuttavia del tutto fuori luogo; che anzi, attesa la mentalità e la preparazione culturale dei lettori a cui la *Teologia per tutti* è indirizzata, ci è parso molto opportuno. Troppo facilmente oggi... non si pensa che essa (la Chiesa) è la continuazione nel mondo dell'opera stessa redentiva di N.S.G.C. », prolungamento della Incarnazione del Figliuolo di Dio. Segue il trattato dei *Novissimi*.

Quanti dovranno ringraziare l'A. che è venuto loro incontro, in aiuto al loro desiderio di voler conoscere e maggiormente approfondire le verità teologiche, ma che era frustrato dalla mancanza di quell'*habitus mentis* necessario per addentrarsi nello studio dei soliti manuali latini.

d.g.b.

DALLA LIBERA, Mo SANDRO, *Liber choralis*. Libro dei canti parrocchiali liturgici ad uso delle scuole di canto e dei fedeli. - Cm. 9×15 - p. 400 - Società An. Tipografica - Vicenza - 1946 - bross. L. 160; leg. L. 200.

In bell'edizione ci giunge, come primizia, dal Mo Dalla Libera da parte della sempre premurosa S.A.T., una pubblicazione necessaria per la ripresa delle nostre scuole di canto parrocchiali. C'è tutto. Le Messe più comuni (*Cum Jubilo, Lux et Origo, De Angelis, Cunctipotens*), i *Credo*, il testo del proprio domenicale e festivo da cantarsi in tono di salmo. I vespri della domenica e della Madonna riportati al completo coi salmi ed inni per le principali feste. Tutta la liturgia esequiale anche colle formule abbreviate. Concludono il volume 95 canti per le devozioni, ben scelti e di buon gusto.

Maestri illustri già da tempo consigliarono di recitare *recto tono* o di cantar in tono di salmo le parti mobili della Messa o del Vespro quando non se ne possono eseguire le melodie gregoriane. Il Bas, al medesimo scopo di agevolare, nelle Chiese minori, l'esecuzione delle parti meno facili, raccolse da varie liturgie (e pubblicò nel 1910 dal Desclée) « gradualia, versus allelujatici et tractus pro dominicis et festis duplicibus *in cantu simplici* », li accomodò al nuovo uso pur mantenendo l'andamento originale. Qualcuna di tali melodie potrebbe entrare a far parte del « Liber Choralis » per rompere alquanto la monotonia del tono di salmo, almeno in alcune delle maggiori solennità, allo stesso modo che l'A. ha reso più bella e commovente la liturgia dei defunti inserendovi formule abbreviate da un codice del '700 della diocesi di Vittorio Veneto.

La riproduzione, in genere, è corretta: sfogliando, l'occhio è caduto sopra qualche quilisma o episema mancante.

Veramente — come osserva Mons. E. Dalla Libera nella presentazione — questa pubblicazione ha il triplice merito del *coraggio*, della *tempestività* e della *praticità*.

p. g.

INDICE SISTEMATICO DEL VOLUME LVIII - 1946

(VIII DELLA SESTA SERIE)

ATTI DELLA S. SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XII: L'enciclica « Orientales omnes » per il 350° anniversario della unione della Chiesa Rutena con la Sede Apostolica (3) — L'Enciclica « Quemadmodum » per l'assistenza dei fanciulli abbandonati (24) — Costituzione Ap. « Vacantis Apostolicae Sedis » (28) — S. Antonio di Padova Dottore della Chiesa Universale [Lettera Ap.] (35) — Discorso ai Membri del S. Collegio il 24 dic. (40) — Allocuzione agli Em.mi Cardinali recentemente creati (52) — Concistoro del 18 febbr. per la creazione dei nuovi Cardinali e Allocuzione (63) — Per la definizione dogmatica dell'Assunzione di Maria Vergine in cielo [Lettera Ap.] (97) — Erezione della Gerarchia Episcopale in Cina [Costituz. Ap.] (100) — Internunziatura Ap. in Cina (101) — Epistola a S. Em. il Card. Piazza per il nuovo Statuto dell'A.C.I. (103) — Canonizz. di S. Francesca S. Cabrini (107) — Beatificazioni (108) — Discorso ai Congressisti dell'Ass. It. Maestri Catt. (109) — ...agli « Esploratori Cattolici » (112) — ...ai Congressisti delle A.C.L.I. (113) — ...ai Coltivatori diretti (114) — ...ai partecipanti del Congresso Intern. di Filosofia (119) — Allocuzione agli Em.mi Cardinali per la festa di S. Eugenio (120) — ...al nuovo Presidente della Repubblica It. (127) — ...per la inaugurazione del nuovo anno giuridico della S. R. Rota (129) — Radiomessaggio all'illuminazione della Croce sul M. Amiata (137).

S. C. del Sant'Officio: Condanna dei « Cenacoli Presbiterali » (66) — Il sac. F. Tartaglia excommunicatus vitandus (139) — Condanna del « Don Basilio » (139).

S. C. Concistoriale: *Romanae-Portuensis et S. Rufinae,* Decreto per la mutazione di confini (66).

S. C. dei Sacramenti: Il Nuovo ordine dei tribunali eccl. per cause matrim. nel Canadà (140) — S. Messa all'aperto nei campeggi (140) — Decreto per l'amministrazione della Cresima in « periculo mortis » per grave malattia (142).

S. C. del Concilio: Indultum circa abstinentiam et jejunium (66) — Scomunica ai giudici di S. E. Mons. L. Stepinac (152).

S. C. dei Religiosi: Norme per i viaggi delle religiose (153).

S. C. di Propaganda Fide: *Taboren-de Mwanza,* Decreto circa la mutazione di confini (153).

S. C. dei Riti: Vari decreti per l'introduzione di cause di beatificazione e « Tuto » (67, 154) — Additiones et variationes in festo S. Antonii, C. et

E. D. (154) — Decreto circa la facoltà di pubblicare libri liturgici (156) — Dichiarazione circa il Nuovo Salterio (157).

S. C. dei Seminari: Lettera sulla formazione dei Seminaristi e sulla recita dell'Ufficio Divino (157) — Norme per la venuta e dimora in Roma di seminaristi e sacerdoti studenti it. e loro iscrizione agli Atenei Pontifici (163) — Istituti approvati dalla S. C. per ospitarli (164) — Norme per l'ordinamento eccl. degli Istituti dipendenti dall'Autorità Eccl. (165) — Apertura di nuove scuole e corsi (168).

S. Penitenzieria Ap.: Indulgenza al bacio dell'anello dei Prefetti Ap. (67) — Dubbi intorno all'esercizio della *Via Crucis* (170).

S. R. Rota: Cause trattate nel 1945 (171).

Pont. Commiss. per l'interpret. del Codice: Dubbi: De fidelium associationibus — De jure funerandi — De jure accusandi matrimonium (171).

Pont. Comm. Centr. per l'Arte Sacra in Italia: Riparazione danni di guerra ad edifici di culto (172).

Segreteria di Stato: Nomine delle Cariche Direttive dell'A. C. (174).

Nuovo ordinamento delle Provincie Minoritiche in Italia (176).

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

Il valore della scheda bianca nel computo della maggioranza assoluta (68) — Circa l'amministrazione dei Sacramenti e la benedizione delle case degli aderenti al comunismo e ad altri movimenti contrari alla religione (90) — Il problema della terra e il clero in una Lettera di S. E. Mons. A. Bernareggi (178) — Per il clero povero: Lettera dell'Episcopato Triveneto (187) — Commiss. tecnico-consultiva presso l'Ispettorato per l'Istruzione media non governativa (193) — Riconoscimento delle lauree in S. Teologia e altre discipline ecclesiastiche (196) — I « 12 punti » dei cattolici italiani sui problemi del lavoro (206).

Dubbi: Impedimento di affiliazione (189) — Ritenuta di tasse per le dispense matrimoniali (191).

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

Ricostituzione di atti e documenti di archivi municipali distrutti per eventi bellici o simili (209) — Norme sul sequestro dei giornali e pubblicazioni pornografiche (211) — Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e trascrizione dei matrimoni religiosi (214) — Riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche (217) — Norme transitorie circa i matrimoni contratti da sottufficiali e militari senza autorizzazione e senza il requisito dell'età (219) — Norme per la ricostituzione dei titoli di Stato distrutti (222) — Circa la concessione di terre incolte ai contadini (227) — Provvedimenti del sedicente governo repubblicano nei confronti degli Enti Ecclesiastici (229) — Le tariffe degli avvocati civili e rotali (230).

Diario della Curia Romana: S. C. dei Riti (91, 236) — Udienze solenni (91, 237) Nomine (236).

Necrologio: Card. P. Boetto (92) — Card. G. Glennon (92) — Card. Cl. A. von Galen (93) — Card. E. Gasparri (93) — Card. A. Parrado y Garcia (237) — Card. C. Caccia Dominioni (237) — Vescovi, Sacerdoti e Laici (93, 238).

Brevi Notizie: (94-95; 239-243) Elezioni di nuovi Superiori Generali di Ordini, Congregazioni (*passim*).

Fra le Riviste: *La Settimana del Clero* (244) — *Docete* (244).

Recensioni: Romani S. (96) — Indelicato S. (96) — *Novum Psalterium Breviarii Romani* (245) — Bracaloni L. (245) — De Luca G. (246) — [Calabria G.] (246) — Pirelli L. (247) — Civardi L. (247) — B. Grignion de Montfort (248) — Angrisani G. (248) — Bonatto G. (248) — Fanfani L. (248) — Dalla Libera S. (249).

Indice sistematico (250).

Indice analitico (252).

INDICE ANALITICO

A.C.L.I., discorso del S. Padre, 113.
Affiliazione, impedimento canonico ?, 189.
Alfonzo, P., 238.
Archivi municipali distrutti; disposizioni per la ricostituz. di atti..., 209.
Assunzione di Maria SS., rilievi circa la definizione dogmatica, 98.
Astinenza, indulto, 66.
Atenei Pontifici, iscrizione, 163.
Avvocati civili e rotali, tariffe ed onorari, 230.
Azione Cattolica It., rilievi circa il nuovo Statuto, 105; nomine delle cariche direttive, 174.

Benefici ecclesiastici, 178.
Boetto (Card.) P., 92.

Caccia Dominioni (Card.) C., 237.
Cardinali, recentemente creati da S. S., 63.
Clero e il problema della terra, 178; — povero congruato, 187.
Comunismo, amministrazione dei Sacramenti ai suoi aderenti, 90.
Coltivatori diretti, discorso del S. Padre, 114.
Congrua del clero it., *nota* 187.
Cresima, amministrazione *in periculo mortis* per grave malattia, 142.

Danni di guerra, riparazioni a edifici di culto, 172; 217.
Digiuno, indulto, 66.
Dispense matrimoniali, ritenute sulle tasse, 191.

Edifici di culto, danneggiati dalla guerra, riparazioni e ricostruzione, 172, 217.
Elezione del Sommo Pontefice, nuova costituzione ap., 28.
Encicliche, « Orientales omnes », 3; « Quemadmodum », 24.
Esploratori Cattolici, parole del S. Padre, 112.
Eucarestia (SS.), 7° centenario dell'istituzione della festa del *Corpus Domini*, 135.

F.I.D.A.E., richieste al Min. di P. I., 193, 196.

Filosofia, parole del Papa ai partecipanti al Congresso, 119.

Galen Von (Card.) C . A., 93.
Gerarchia Episcopale in Cina, 100.
Giornali e pubblicaz. pornografiche, 211.
Glennon (Card.) G., 92.
Governo Repubblicano sedicente, valore dei provvedimenti circa Enti Ecclesiastici, 229.

Impedimento di affiliazione, 189.
Indulgenza, al bacio dell'anello dei Prefetti Apostolici. 67.
Internunziatura Ap. in Cina, 101.
Istituti, approvati per ospitare i sacerdoti studenti in Roma, 164; — dipendenti dall'Autorità Eccl., 165.
Istruzione media non governativa, commissione tecnico-consultiva eccl., 193.

Lavoro, « 12 punti » dei cattolici it., 206.
Libri liturgici, facoltà di pubblicazione, 156.

Maestri Cattolici, discorso del S. Padre, 109.
Matrimoni civili: celebrazione; trascrizione; — religiosi, 214; *nota* 226; — di militari senza autorizzazione e senza il requisito dell'età, 219.
Messa, all'aperto nei campeggi, 140.
O. F. M., nuovo ordinamento delle provincie minoritiche in Italia, 176.

Parrado y Garcia (Card.) A., 237.
Religiose, norme per i viaggi, 153.
Roma, dimora dei seminaristi e sacerdoti studenti, 163.

Salterio Nuovo, dichiarazione, 157.
Schaaf V., 176.
Scheda bianca, valore nel computo della maggioranza assoluta, 68.
Scuole, promiscue, 165, 168; apertura di nuove — e corsi, 168.
Stato Città Vaticano, nuovo ordine giudiziario, 34.
Stocchiero, G. 238.
Sunol, G., 238.

Tariffe degli avvocati civili e rotali, 230.
Tasse delle dispense matrimoniali, 191.
Terra e il clero, 178; concessione di — incolta ai contadini, 227.
Teologia S., lauree riconosciute, 196-206.
Titoli di Stato distrutti, ricostituzione, 222.

Ufficio Divino, preparazione dei seminaristi, 157.

Via Crucis, dubbi, 170.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Bossarelli Francesco, C. M.

Stabilimento Aristide Staderini - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

"I POVERI"

(collezione diretta da **ENRICO LUCATELLO**)

---

1. BOSSUET: *L'eminente dignità dei poveri nella Chiesa. Il ricco epulone* (seconda edizione) (*esaurito*).
2. MORESCO L.: *La Madonna dei poveri* (sec. ediz.) . . . . . L. 20
3. GIORDANI, LAMURA, LA PIRA, MONTANARI, MORESCO: *Appello ai fratelli più ricchi* (seconda edizione) . . . . . L. 20
4. NEWMAN M.: *Il pericolo della ricchezza* . . . . . L. 15
5. MASSILLON: *Pagine sulla ricchezza e sulla povertà* . . . . L. 30
6. CAPPELLINI: *Tre insigni benefattori genovesi* (*Ettore Vernazza, Emanuele Brignole, la duchessa di Galliera*) . . . . . L. 15
7. MASSILLON: *Discorso sull'impiego delle rendite ecclesiastiche* . . L. 20
8. FLECHIER: *L'obbligo dell'elemosina* . . . . . L. 15
9. BARGELLINI, LAZZARINI, LIBERATORE, NOSENGO, SALANI: *La carità nella vita professionale* (parte prima: nell'arte, nel teatro, nell'impiego, nella scuola, nell'industria) . . . . . L. 30
10. BOURDALOUE: *Ricchi e poveri* . . . . . L. 45
11. SEGNERI: *Una predica sulla carità* . . . . . L. 20
12. G. GUIDICCIONI: *Orazione ai nobili di Lucca* . . . . . L. 60
13. BARONCI, SALTINI, BABINA, LUCATELLO: *La carità nella vita professionale* (parte seconda: il tecnico, l'avvocato, il medico, il giornalista) . L. 60
14. CAMBIÈ: *Suor Timotea delle Suore Poverelle* . . . . . L. 50
15. MURATORI: *La carità cristiana, come amore del prossimo* . . . L. 160
16. BASILIO MAGNO (S.): *Il ricco insensato* (traduzione e prefazione del Prof. M. Pellegrino) . . . . . L. 30
17. BRACALONI: *Il Santo della Strada: Giuseppe Benedetto Labre* . . L. 150
18. LOKUANG: *Ricchi e poveri nel pensiero confuciano e nel taoismo* . L. 40
19. S. GIOVANNI CRISOSTOMO: *Ricchezza e povertà.*
20. GREGORIO NAZIANZENO: *Sull'amore per i poveri* . . . . . L. 75

Rivolgersi a PROPAGANDA LITURGICA MISSIONARIA

ROMA - VIA XXIV MAGGIO, 10 - C. C. P. 1/16013

COLLEZIONE "STORIA E LETTERATURA,,

RACCOLTA DI STUDI E TESTI

diretta dal Prof. A. SCHIAFFINI e da D. GIUSEPPE DE LUCA

VOLUMI PUBBLICATI

		Edizione comune	Edizione distinta
1.	SCHIAFFINI ALFREDO: *Tradizione e poesia nella prosa d'arte italiana dalla latinità medievale a G. Boccaccio.* In-8° grande; pagg. 197	L. 400	600
2.	WILMART ANDRÉ O.S.B.: *Le « Jubilus » dit de Saint Bernard.* In-8° grande: pagg. 285	» 500	700
3.	OLIGER LIVARIUS O.F.M.: *De secta Spiritus libertatis in Umbria Saec. XIV.* In-8° grande; pagg. 166	» —	600
4.	PASCHINI PIO: *Domenico Grimani Cardinale di San Marco.* In-8° grande; pag. 160	» —	600
5.	NARDI BRUNO: *Nel mondo di Dante.* In-8° grande; pagg. 382	» 500	700
6.	CIAMPINI RAFFAELE: *Studi e ricerche su Niccolò Tommaseo.* In-8° grande; pagg. 408	» 500	800
7.	PRAZ MARIO: *Ricerche anglo-italiane.* In-8° grande; pag. 367	» 500	700
8.	BILLANOVICH GIUSEPPE: *Restauri boccacceschi.* In-8° grande; pag. 198	» 400	600
9.	MONTEVERDI ANGELO: *Saggi neolatini.* In-8° grande; pagg. 386	» 700	950
10.	TOSI MARIO: *Il torneo di Belvedere in Vaticano e i tornei in italia nel 500.* In-8° grande; pagg. 198 .	» 450	650
11.	ARANGIO-RUIZ VINCENZO: *Rariora.* In-8° grande; pagine 290	» 550	750
12.	MARIANI UGO O.E.S.A.: *Il Petrarca e gli Agostiniani.* In-8° grande; pagg. 119	» 300	500
13.	VALIGNANO A. S.J.: *Il cerimoniale per i missionari del Giappone.* In-8° grande; pag. 360	» 1000	1500

Rivolgersi a PROPAGANDA LITURGICA MISSIONARIA

ROMA - VIA XXIV MAGGIO, 10 - C. C. P. 1/16013

BIBLIOTHECA "EPHEMERIDES LITURGICAE,,

1. E. Schäfer: *Die Bedeutung der Epigramme des Papstes Damasus I.* In-8°, 166 pp. . . . . L. 60

2. A. Wilmart, O. S. B.: *Le lectionnaire d'Alcuin.* In-8°, 64 pp. — L. 40

3. S. Salaville, A. A.: *Eusebii Renaudot dissertatio inedita de liturgiis orientalibus.* II editio. In-8°, 48 pp. . . . . L. 40

4. P. de Puniet, O. S. B.: *Le Sacramentaire Romain de Gellone.* In-8°, 104, 333* pp. . . . . L. 200

6. B. Busch, O. S. B.: *De initiatione christiana secundum doctrinam S. Augustini.* In-8°, XII-138 pp. . . . . L. 90

7. A. Wilmart, O. S. B.: *Precum libelli quattuor aevi Karolini* (Nunc primum publici iuris facti cum aliorum indicibus). In-8°, 188 pp. L. 140

8. S. Salaville, A. A.: *Studia Orientalia liturgico-theologica.* In-8°, XVI-256 pp. . . . . L. 200

13. A. Strittmatter, O. S. B.: « *Missa grecorum* », « *Missa Sancti Ioannis Chrisostomi* ». II edit. In-8°, 76 pp. . . . . L. 80

16. T. Schmid: *Beiträge zum mittelalterlichen Kultleben.* In-8°, 38 pp. L. 40

18. D. Mallardo: *Il Calendario marmoreo di Napoli.* In-8°, 220 pp.

19. J. Froger: *Les origines de Prime.* In-8°, 132 pp.

20. S. Salaville, A. A.: *Christus in Orientalium pietate.* In-8°, 107 pp. L. 150

21. P. Volk, O. S. B.: *Die erste Fassung des Bursfelder « Liber ordinarius ».* In-8°, 134 pp. . . . . L. 160

Rivolgersi a PROPAGANDA LITURGICA MISSIONARIA

ROMA - VIA XXIV MAGGIO, 10 - C. P. C. 1/16013

[N. 16] BREVIARIUM ROMANUM - 4 vol. in-12° (cm. 17 × 10 ½). - Nuovissima edizione in grossi caratteri di facile lettura anche per le persone difettose di vista: testo in rosso e nero con filetto rosso: vera carta indiana Oxford.

Sciolto . . . . . L. 3.900

Legato in marocchino nero, flessibile, angoli rotondi, taglio rosso oro . . . . . » 9.000

[N. 28 B] BREVIARIUM ROMANUM - 4 vol. in-18° (cm. 15 × 9) - Nuovissima edizione in caratteri nitidi e di facile lettura su vera carta indiana Oxford: testo rosso e nero.

Sciolto . . . . . L. 3.150

Legato in marocchino nero, flessibile, angoli rotondi, taglio rosso oro . . . . . » 8.000

[N. 6] MISSAE DEFUNCTORUM ex Missali Romano desumptae. Accedit ritus absolutionis pro defunctis. - In-4° (cm. 30 ½ × 22).

Sciolto . . . . . L. 330

Legato in tela nera, placca a secco, taglio giallo (N. 2) . . . . . » 650

[N. 18] MISSALE ROMANUM - In-4° (cm. 30 ½ × 22). - Nuovissima edizione secondo l'edizione tipica vaticana.

Sciolto . . . . . L. 2.300

Legato in pelle rossa sul dorso, piani in tela rossa, placca a secco, croce dorata, taglio giallo (N. 9) » 4.000

[N. 25] MISSALE ROMANUM In-4° piccolo (cm. 28 × 20). - Stampa in rosso e nero con riquadratura rossa. Edizione assolutamente nuova in caratteri grandi e di facile lettura fusi espressamente.

Sciolto . . . . . L. 2.000

Legato con dorso in pelle zigrinata rossa con cordoni, piani in tela rossa, placca a secco, croce dorata, taglio giallo [N. 9] . . . . . » 3.500

[N. 14] MISSALE ROMANUM - In-8° (cm. 24 ½ × 15 ½). - Stampa in rosso e nero con filo rosso ad ogni pagina e con numerose illustrazioni.

Sciolto . . . . . L. 1.150

Legato in pelle rossa sul dorso, piani in tela rossa, placca a secco, croce dorata, taglio giallo (N. 9) » 2.000

[N. 9] CANON MISSAE ad usum Episcoporum ac Praelatorum solemniter vel private celebrantium. - In-4° grande (cm. 34 × 24).

Sciolto . . . . . L. 1.350

Legato con dorso in pelle e piani in tela rossa, croce dorata, taglio giallo . . . . . » 2.700

TANQUEREY (A.) — [N. 663] SYNOPSIS THEOLOGIAE DOGMATICAE ad mentem S. Thomae Aquinatis hodiernis moribus accomodata, auctore A. TANQUEREY. 3 volumi in-8°

Vol. I. - De Religione, de Christo legato, de Ecclesia, de Fontibus Revelationis.

Sciolto . . . . . L. 500

Vol. II. - De Fide, de Deo Uno et Trino, de Deo Creante et Elevante, de Verbo Incarnato.

Sciolto . . . . . L. 500

Vol. III. - De Deo Sanctificante et Remuneratore, seu de Gratia, de Sacramentis (absque Paenitentia et Matrimonio), et de Novissimis. — Nuova edizione aumentata.

Sciolto . . . . . L. 500

— [N. 663 A] DE PAENITENTIA ET MATRIMONIO, pars Dogmatica, pro iis qui Synopsim Theologiae Dogmaticae, absque Synopsi Theologiae Moralis comparant.

Sciolto . . . . . L. 120

TANQUEREY — [N. 664] SYNOPSIS THEOLOGIAE MORALIS ET PASTORALIS ad mentem S. Thomae et S. Alphonsi hodiernis moribus accommodata, auctore A. TANQUEREY. - 3 volumi in-8°.

Vol. I. - De Paenitentia, de Matrimonio et Ordine (Pars Dogmatica simul et Moralis).

Sciolto . . . . . L. 450

Vol. II. - (Theologia Moralis Fundamentalis) De Virtutibus et Praeceptis; De Censuris; De prohibitione librorum.

Sciolto . . . . . L. 450

Vol. III. - De Virtute Justitiae et de variis statuum obligationibus. La questione sociale vi è trattata con ampiezza.

Sciolto . . . . . L. 450

TANQUEREY — [N. 679] COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA. Versione italiana di Filippo Trucco, Prete della Missione, e del Canonico Luigi Giunta. - Un bel volume in-12° (cm. 17 × 10 ½) di 1076 pagine su carta sottile, con caratteri chiari e ben leggibili.

Legato in tela colorata . L. 600

[N. 65] RITUALE ROMANUM. - In-18° (cm. 15 × 18). - Edizione in grossi caratteri nitidi e di facile lettura anche per le viste stanche. Testo rosso e nero con riquadratura rossa.

Sciolto . . . . . L. 450

Legato in tela nera, angoli arrotondati, taglio rosso (N. 2) . » 600